

CAMERA DEI DEPUTATI N. 767

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SCELBA)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(PICCIONI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Ratifica ed esecuzione degli Accordi per la Comunità europea di difesa

Seduta del 6 aprile 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente disegno di legge il Parlamento è chiamato a dare la sua approvazione, ai fini della ratifica, agli accordi firmati a Parigi il 27 maggio 1952 e relativi alla istituzione di una Comunità europea di difesa (qui appresso denominata C. E. D.). Si tratta, più specificamente, del *Traité instituant la Communauté européenne de défense* e di numerosi allegati — elencati nel capitolo III qui appresso — i quali lo completano e vengono pertanto assieme ad esso sottoposti all'approvazione legislativa.

CAPITOLO I.

SIGNIFICATO E PORTATA
DEGLI ACCORDI

1. — Gli accordi istitutivi della C. E. D. costituiscono una nuova, importante realizzazione della politica di integrazione europea che il Governo italiano persegue.

La politica estera del Governo si muove lungo linee chiare e precise: esse sono il mantenimento della pace e della libertà, la tutela dei supremi valori della civiltà occidentale.

il consolidamento della sicurezza, la ricerca di migliori condizioni di vita per il popolo italiano. Per la soddisfazione di questi obiettivi, lo sviluppo storico e la realtà politica dell'Europa indicano la politica di unificazione europea come la via concreta da seguire.

Questo sviluppo, questa realtà indicano chiaramente ad ogni osservatore obiettivo che, per adeguarsi alla scala dei valori odierni, le Nazioni europee devono riunire le loro forze, devono sommare le loro consistenze demografiche ed integrare le loro capacità economiche. Divise, le singole nazioni europee — è d'uopo riconoscerlo — non sono in grado di dare il contributo decisivo che loro spetterebbe al raggiungimento degli obiettivi suindicati di pace, libertà, sicurezza e benessere. Una Europa unita, invece, potrà far sentire, con un peso che sarà forse determinante per i destini dell'umanità, la sua parola a favore della pace e della libertà nel mondo; ed in una Europa unita, in un mercato di assai più ampio respiro, i problemi economici e sociali delle singole nazioni troveranno migliori e più rapide possibilità di soluzione.

Ad un tale riconoscimento della realtà politica si ispira, con lungimirante visione, l'articolo 11 della Costituzione italiana nel dettare i principi fondamentali della nostra politica estera. Questi principi, infatti, non solo prevedono ma incoraggiano gli sviluppi di una politica unificatrice che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, ed additano, nel superamento delle rigide posizioni di sovranità nazionale, la strada idonea a tal fine.

L'articolo 11 della Costituzione e la politica europeista che da esso trae ispirazione e forza sono del resto, come è stato largamente ed autorevolmente riconosciuto, nella linea della migliore tradizione storica italiana. Perfino durante il nostro Risorgimento, quando più forte fu il lievito dell'idea nazionale, questa idea non soffocò ogni altro pensiero, e l'aspirazione verso più ampi orizzonti europei trovò la sua formulazione nel pensiero politico di un Cattaneo, di un Mazzini, di un Cavour. La politica di pace e di ampia collaborazione europea seguita costantemente dall'Italia liberale si ispirava di questo senso, di questa visione europea.

La visione socialista, dal suo canto, si nutre dalla stessa radice del principio dell'unità dei popoli al disopra dei contrapposti interessi nazionali ed i più rappresentativi esponenti di questa ideologia fin dal secolo passato ritennero che, per la forza dell'evoluzione storica, questo processo di unificazione sarebbe appunto cominciato dai paesi europei di più avanzato sviluppo economico ed industriale. E quanto infine al pensiero cristiano — filone fondamentale nei secoli della storia italiana — esso è stato, per la sua stessa essenza universalista, un fermento continuo di superamento delle divisioni e dei nazionalismi.

La necessità di imprimere al processo di unificazione europea — il quale aveva già avuto nel periodo tra le due guerre mondiali i suoi convinti assertori — un corso urgente e concreto si è imposta subito dopo il termine dell'ultimo conflitto. Di fronte al disastro in cui lo scatenarsi dei nazionalismi aveva sommerso l'Europa, di fronte alla immensità delle rovine seminate dalla guerra, gli uomini politici dell'Occidente sentirono l'imperativo di creare una solidarietà europea che impedisse per sempre, superando quei nazionalismi, il ripetersi di un simile disastro e che consentisse uno sforzo comune di ricostruzione. Le prime realizzazioni in tal senso sono state, come è noto, l'Organizzazione economica per la cooperazione europea ed il Consiglio d'Europa.

Queste Organizzazioni hanno svolto e continuano a svolgere un'attività importantissima nei settori delle rispettive attribuzioni. La loro stessa costituzione organica ha limitato peraltro fin dall'inizio il campo delle loro possibilità, ai fini di una più profonda unificazione europea: si tratta infatti di organismi internazionali in seno ai quali le singole Nazioni partecipanti conservano intatta la loro sovranità ed i loro poteri.

Sei Nazioni — il Belgio, il Lussemburgo, la Francia, l'Italia, l'Olanda e la Repubblica Federale tedesca — hanno quindi scelto, per passare ad una concreta fase di unificazione europea, un cammino nuovo. Quel cammino, cioè, che le ha portate alla istituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della C. E. D. Organismi questi ai quali gli Stati Membri cedono liberamente alcuni loro poteri — con le corrispondenti limitazioni della propria sovranità — affinché siano esercitati da istituzioni comuni in vista di obiettivi comuni: organismi non più internazionali quindi ma, come è invalso chiamarli, supranazionali.

Va quindi, ad opportuno chiarimento, precisato che se queste Comunità comprendono per ora le sole sei Nazioni sovraindicate, ciò dipende dal fatto che la realtà politica le ha presentate come più facilmente attuabili in questo più ristretto ambito. Il che naturalmente non significa che questo campo sia chiuso ed esclusivo: tutt'altro. È stata anzi particolare preoccupazione dei negoziatori dei due Trattati per la Comunità carbosiderurgica e per la Comunità difensiva lasciare ogni porta aperta affinché, attraverso l'adesione e l'associazione, tutte le Nazioni europee, che nutrano ideali di pace e di libero vivere democratico, possano partecipare concretamente alla costruzione della nuova Europa.

La Comunità del carbone e dell'acciaio è ormai da quasi due anni in funzione. Essa assolve egregiamente il suo compito al servizio dell'Europa. La Comunità di difesa si presenta come un nuovo passo sullo stesso cammino, di portata più profonda e più vasta e tale quindi da avere una importanza decisiva nel processo di unificazione europea: ed il Governo italiano ha inteso appunto sottolineare questo fondamentale aspetto e tutta l'importanza che esso vi attribuisce, quando ha chiesto ed ottenuto l'inclusione, nel testo del Trattato, delle disposizioni contenute nell'articolo 38, con le quali viene aperta la via ai necessari sviluppi verso la creazione della Comunità politica europea.

Il citato articolo 38 fissa una procedura intesa a promuovere infatti l'ulteriore evoluzione della Comunità difensiva verso una

organizzazione europea a struttura federale o confederale. La spinta europeistica contenuta in detto articolo ha già dato le mosse, come è noto, ad una intensa attività: dapprima una Assemblea cosiddetta ad hoc, composta da settori eminentemente rappresentativi dei Parlamenti dei sei Paesi, ha elaborato e sottoposto ai Governi un progetto di Trattato per la creazione di una Comunità politica europea fra i sei Paesi; in seguito i Governi dei sei Paesi hanno affrontato il problema e attraverso successive riunioni e conferenze — tuttora in corso — vanno definendo tutti i vari aspetti ed elaborando quelle soluzioni che dovranno formare poi oggetto di un Trattato fra i sei Paesi. L'unione dell'Europa appare così sempre più passare dal piano delle speranze e delle aspirazioni dei popoli a quello della concreta realtà.

Il processo di unificazione europea, che persegue il superamento degli antagonismi e della rivalità che per secoli hanno dilaniato il continente, pone naturalmente il problema della pacificazione franco-tedesca come elemento fondamentale, condizionatore di ogni concreto sviluppo. Non può concepirsi una pace stabile in Europa senza il raggiungimento di posizioni permanenti e feconde di intima collaborazione tra quei due popoli. La serietà e l'originalità delle realizzazioni comunitarie sta appunto nell'aver affrontato in pieno il problema e nell'offerirne una concreta, radicale possibilità di soluzione. La Comunità del carbone e dell'acciaio e quella della difesa sostituiscono agli interessi singoli e contrapposti delle Nazioni — nei tradizionali terreni su cui sono germinati nel passato i più pericolosi attriti fra Francia e Germania — un interesse comune e ne affidano la tutela ad istituzioni che sono al di sopra delle Nazioni stesse.

Fu la stessa Francia, compresa di questa necessità, che ha preso l'iniziativa, come già per la Comunità carbosiderurgica, della C. E. D. Essa infatti si rese immediatamente conto, non appena si pose il problema del riarmo tedesco, che occorreva, nell'interesse dell'Europa e del mondo, affrontarlo e risolverlo in modo originale e lungo le linee costruttive che lo sviluppo storico e la realtà politica indicano.

Di questo riarmo tedesco, del resto, tutte le Nazioni dell'Alleanza Atlantica si erano — specie dopo il conflitto coreano — rese del tutto convinte dato che non appare assolutamente concepibile il consolidamento di un qualsiasi sistema difensivo in Europa che lasci, proprio nel centro e nella zona maggiormente sensibile del nostro Continente, un

« vuoto » incolmabile. D'altra parte non sarebbe equo esimere la Repubblica Federale Tedesca dal dovere di contribuire a tale sistema difensivo del quale essa è tra le prime beneficiarie. Le altre Nazioni europee da tempo, infatti, si sobbarcano ad un onere che molto grava sulle loro economie e sulle loro finanze: un'esenzione a favore della Repubblica Federale verrebbe, in definitiva e con l'andare degli anni, a costituire una situazione di privilegio le cui conseguenze non potrebbero non essere, per gli altri, estremamente pericolose.

La C. E. D. è, in realtà, la migliore soluzione del problema tedesco, e all'infuori di essa esistono soltanto due alternative: la neutralizzazione della Germania o il suo riarmo unilaterale.

La neutralizzazione della Germania è una soluzione di impossibile attuazione. Si può neutralizzare una città ma non un Paese di molte decine di milioni di abitanti; e d'altronde non sarebbe né possibile né ammissibile mantenere permanentemente una discriminazione nei confronti del popolo tedesco così come di qualsiasi altro popolo. Il Trattato di Versailles ha d'altra parte già dimostrato come qualsiasi forma di riarmo unilaterale della Germania, sia pure limitato, finisca fatalmente per creare l'embrione di un nuovo grande esercito nazionale; anche più forte ed efficiente di quello che si era preteso sopprimere.

Il riarmo unilaterale della Germania, con la ricostruzione di una nuova Wehrmacht, comporterebbe sempre il rischio della rinascita del tanto temuto militarismo tedesco. È da tenere infine presente che molto difficilmente i tedeschi accetterebbero ora quei controlli e quelle limitazioni previste negli Accordi di Bonn e di Parigi ai quali la Repubblica Federale due anni fa diede la sua adesione soprattutto in considerazione del fatto che i suoi dirigenti considerano la C. E. D., più che una soluzione militare, la necessaria premessa alla creazione dell'unità europea della quale essi sono, oggi come ieri, convinti assertori.

2. — Gli accordi istitutivi della C. E. D. hanno incontrato la decisa opposizione dell'Unione Sovietica e degli altri Stati che dietro la cortina di ferro allineano la loro politica a quella dell'U. R. S. S. Ricercando i motivi di tale opposizione, occorre ricordare che l'U. R. S. S. prese, con una nota ufficiale in data 2 marzo 1952, una iniziativa per il riarmo della Germania: e questa iniziativa

andava oltre il riarmo previsto in seno alla C. E. D., in quanto contemplava addirittura la creazione di una forza nazionale tedesca con una industria bellica autonoma.

La ragione dell'opposizione sovietica alla C. E. D. non sta dunque nel fatto in sé che questa attui il riarmo della Germania. Un sintetico esame delle linee direttive della politica estera sovietica mostra invece con ogni chiarezza che l'U. R. S. S. è mossa nel suo atteggiamento da considerazioni inerenti al significato ed alla portata della Comunità — quali sono stati più sopra delineati — ai fini dell'integrazione politica dell'Europa. Quello cioè cui in realtà l'Unione Sovietica mira, attraverso la sua opposizione alla C. E. D., è impedire o almeno ritardare quanto più a lungo possibile quella nascita di una Europa unita e forte che essa ritiene a ragione il portato ultimo della Comunità.

La politica sovietica in Europa ha seguito nei tre ultimi lustri una linea direttiva evidente: quella di estendere sempre più ad occidente i confini del suo potere territoriale e, conseguentemente, di indebolire e dividere tra di loro gli Stati che potrebbero ostacolare questa avanzata. In tal modo l'Unione Sovietica si dimostra fedele continuatrice della tradizionale politica estera zarista; ed il comunismo diviene per essa un'arma ideologica al servizio di questa politica espansionista.

A seguito di questa politica l'U. R. S. S. ha esteso notevolmente le sue frontiere nel cuore dell'Europa a spese degli Stati Baltici, che furono annessi, della Finlandia, della Polonia, della Germania. Ed ha creato ad occidente di tali frontiere un ferreo sistema di Stati, dominati tutti da regimi comunisti, ad essa e tra di loro strettamente legati. Questo sistema costituisce in realtà una vera, completa integrazione di quegli Stati nel sistema politico, economico e militare dell'U. R. S. S.

Contemporaneamente, in Oriente, l'Unione Sovietica alternava in modo analogo, secondo i suoi interessi la diretta espansione territoriale con l'utilizzazione dei movimenti nazionalistici d'ideologia comunista. I risultati di tale politica sono stati la riconquista dei territori persi quaranta anni prima dalla Russia degli Zar, e l'istituzione dei regimi comunisti nella Cina e nella Corea del Nord. La guerra di Corea ed il conflitto indocinese sono le più recenti manifestazioni di questa complessa azione e ne mostrano un altro particolare aspetto: quello cioè inteso ad impegnare in estremo oriente, distraendole da altre responsabilità, ingenti forze occidentali.

Terminato il conflitto mondiale, l'Unione Sovietica non seguì l'esempio degli alleati occidentali che si affrettarono a smobilitare le loro forze e la loro industria bellica. Al contrario, non solo ingenti forze russe rimasero su piede di guerra al centro dell'Europa, ma fu dato anche particolare impulso allo sforzo di riarmo negli Stati costituenti il blocco comunista. In tal modo è stato costituito in tali Stati un numero di divisioni che si calcola non inferiore a 70, dotate di moderno materiale bellico di tipo sovietico standardizzato e inquadrato da ufficiali formati nelle scuole militari sovietiche; ed è stata organizzata, a scapito naturalmente dello sforzo di ricostruzione e della politica di progresso sociale, una grande industria bellica.

Un tale spiegamento di forze, una tale intensa preparazione non potevano essere destinate solo a scopi di difesa. È questa evidente constatazione che ha imposto all'Occidente di provvedere alla propria sicurezza. Esso lo ha fatto creando l'Alleanza Atlantica: e continua oggi su questa stessa via con la costituzione della C. E. D., il cui apporto alla sicurezza dell'occidente è costituito, ancor più che dal limitato numero di divisioni tedesche che verranno formate, dall'unione permanente che essa cementerà tra le Nazioni che vi partecipano.

Le recenti proposte sovietiche, presentate come alternativa alla C. E. D., poiché non implicano alcuna modificazione delle sostanziali cause, quali sono state più sopra delineate, dell'attuale situazione, non possono distogliere l'occidente dal suo cammino: in effetti è difficile — alla luce di tutte le considerazioni che precedono — vedere in essi altro che un nuovo tentativo di perpetuare lo *status quo* mantenendo l'Europa divisa e quindi debole. E l'effimera neutralizzazione della Germania che viene offerta appare, in tale luce, soltanto il preludio di una inevitabile sovietizzazione.

3. — Che la C. E. D. sia esclusivamente uno strumento di sicurezza e di difesa risulta anche da un esame tecnico del Trattato. Tutta la struttura prevista per la Comunità ed il suo funzionamento lo dimostrano senza possibilità di dubbi. Basta guardare, a titolo di esempio, all'articolo 2 il quale indica, come unico caso per l'entrata in funzione delle forze di difesa, una eventuale aggressione contro la Comunità o uno degli Stati Membri; basta soffermarsi sul congegno previsto per le misure più importanti, il quale richiede l'unanime decisione dei sei Paesi

ed esclude quindi che la Comunità possa essere trascinata in un'avventura. Lo stesso superamento delle forme più spinte di nazionalismo, che i singoli Stati fanno per unirsi in uno sforzo comune, è evidente garanzia del carattere nettamente difensivo della Comunità.

Tre altri aspetti della Comunità meritano ancora di essere sottolineati in linea generale prima di passare ad un più dettagliato esame tecnico degli Accordi.

Non appare inopportuno innanzitutto ricordare che il soldato italiano, a nessun altro inferiore per coraggio e resistenza ai disagi, ha dovuto affrontare tutte le guerre in passato scarsamente equipaggiato e male armato perché l'attrezzatura economica ed industriale del Paese non consentivano il mantenimento ed il rifornimento di un'organizzazione militare di grande potenza, proporzionata cioè alla sua popolazione. Mediante la C. E. D., per la prima volta nella storia militare, il soldato italiano disporrà dello stesso equipaggiamento e delle stesse armi del soldato francese e tedesco, nonostante che essi appartengano a Paesi economicamente più ricchi ed industrialmente più progrediti.

Nell'esercito europeo si fonderanno le Forze armate dei sei Paesi tutte onuste di gloriose ed antiche tradizioni militari. In tale fusione, la quale anche da questo punto di vista è prova di alta maturità nei popoli che partecipano alla Comunità, i sei Governi hanno ritenuto che tradizioni e patriottismo, lungi dall'indebolirsi, si rafforzeranno, armonizzandosi nel quadro più vasto della difesa dell'Occidente, ed affiancando al sacro ideale della Patria il nuovo ideale dell'Europa unita.

Un ultimo aspetto, anch'esso di essenziale importanza, si riferisce al fattore più propriamente economico della difesa. Nell'ultimo conflitto mondiale i problemi inerenti alla difesa hanno subito una profonda evoluzione e la potenzialità delle forze armate è apparsa sempre più legata alla capacità industriale. Il fattore economico e produttivo cioè tende a prendere il sopravvento su quello umano.

D'altra parte l'enorme aumento del costo delle armi tradizionali e le spese che nel campo bellico oggi comporta l'evoluzione della tecnica moderna fanno sì che un armamento adeguato in qualità e quantità alle necessità della difesa odierna possa essere approntato, e mantenuto al livello indispensabile, solo da Paesi che dispongono di ri-

sorse di un ordine di grandezza eccezionale, o da gruppi di Paesi che, attraverso una loro profonda unione ed integrazione, mettano assieme tali risorse.

Tali obiettivi, che nessuno dei sei Stati può pensare di raggiungere da solo, si conseguono attraverso la C. E. D.

CAPITOLO II.

SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI

L'iniziativa per la creazione della C. E. D. è stata presa dal Governo francese. Il 24 ottobre 1950 il Presidente del Consiglio, René Pléven, in un discorso all'Assemblea nazionale francese, proponeva la creazione, per la difesa comune, di un esercito collegato ad un sistema di istituzioni politiche europee.

La proposta francese si presentava in piena armonia con le vedute del Consiglio d'Europa, la cui Assemblea consultiva aveva adottato al riguardo una speciale raccomandazione l'11 agosto 1950. La stessa Assemblea il 25 novembre dello stesso anno, prendendo atto di una comunicazione fatta in argomento dal Ministro degli esteri francese, votava una nuova raccomandazione di appoggio all'iniziativa.

Su queste basi il 26 gennaio 1951 il Governo francese diramava gli inviti per la Conferenza a tutti gli Stati europei firmatari del Patto atlantico ed alla Repubblica federale di Germania.

Italia, Belgio, Germania e Lussemburgo aderirono senz'altro all'invito del Governo francese, mentre i Governi di altri Stati si limitarono ad inviare degli osservatori, riservandosi peraltro di partecipare in seguito alla Conferenza in modo completo ed attivo. Il Governo dei Paesi Bassi difatti, che in un primo momento si era limitato all'invio di osservatori, dava successivamente la sua piena adesione alla Conferenza inviando una propria Delegazione.

I lavori della Conferenza si iniziarono in Parigi il 15 febbraio 1951 e continuarono, salvo brevi interruzioni, fino alla firma del Trattato avvenuta ugualmente in Parigi il 27 maggio 1952.

Dopo questa data un « Comité intérimaire », la cui creazione è stata effettuata secondo quanto previsto dall'apposito Protocollo annesso al Trattato (cfr. qui appresso capitolo III, lettera B, n. 13), ha iniziato i suoi lavori che si protrarranno fino all'entrata in vigore del Trattato stesso. Come è specificato

nel Protocollo, tale Comitato interinale ha il compito, da una parte, di elaborare alcuni testi supplementari che dovranno essere messi in vigore contemporaneamente al Trattato e di compiere, d'altra parte, alcuni studi onde facilitare, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, la esecuzione da parte del Commissariato dei compiti più urgenti.

CAPITOLO III.

STRUTTURA E CONTENUTO DEI DOCUMENTI FIRMATI

Nel corso dei lunghi negoziati la struttura del Trattato istitutivo della C. E. D. si è venuta progressivamente delineando, assumendo una fisionomia propria e differenziandosi sempre più dall'iniziale documento di lavoro presentato dal Governo francese. Questo documento rappresentava in realtà poco più che una semplice trasposizione delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui appresso denominata C. E. C. A.) al tema della C. E. D.

A) TRATTATO.

Il *Traité instituant la Communauté européenne de défense* (qui appresso denominato Trattato) consta di:

a) *Un Preambolo*, in cui sono enunciati gli scopi e gli ideali politici che si vogliono perseguire con la creazione della C. E. D.

b) *Un corpo centrale di disposizioni diviso in sei titoli concernenti rispettivamente:*

Titolo I: Principi fondamentali (scopi e funzioni della Comunità).

Titolo II: Istituzioni della Comunità (Commissariato, Assemblea comune, Consiglio dei Ministri, Corte di giustizia).

Titolo III: Disposizioni militari (organizzazione ed amministrazione delle forze; statuto delle forze).

Titolo IV: Disposizioni finanziarie.

Titolo V: Disposizioni economiche.

Titolo VI: Disposizioni generali.

B) ALLEGATI.

Gli allegati sono particolarmente numerosi ed integrano varie disposizioni del Trattato. Essi sono:

- 1°) Protocollo militare;
- 2°) Protocollo giurisdizionale;
- 3°) Protocollo relativo al diritto penale militare;
- 4°) Protocollo finanziario;

5°) Protocollo sulle condizioni di remunerazione dei personali militari e civili della Comunità e sui loro diritti a pensione;

6°) Protocollo relativo al Granducato di Lussemburgo;

7°) Protocollo sulle relazioni tra la C. E. D. e l'Organizzazione del Trattato atlantico;

8°) Protocollo relativo agli obblighi di assistenza degli Stati membri della Comunità verso gli Stati membri del Trattato Nord-Atlantico;

9°) Convenzione relativa allo Statuto delle forze europee di difesa ed al regime commerciale e fiscale della C. E. D.;

10°) Protocollo di firma relativo all'adesione della Comunità alle Convenzioni internazionali sul diritto di guerra;

11°) Protocollo di firma relativo alla durata del periodo di servizio militare;

12°) Dichiarazione comune dei Ministri degli affari esteri sulla durata del Trattato;

13°) Protocollo relativo al Comitato interinale;

14°) Accordo previsto all'articolo 107 (§ 4-b);

15°) Trattato fra il Regno Unito e gli Stati membri della C. E. D.;

16°) Protocollo addizionale al Trattato Nord-Atlantico e relativo agli obblighi di assistenza dei membri del Trattato Nord-Atlantico verso gli Stati membri della C. E. D.

CAPITOLO IV.

LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E RELATIVI ALLEGATI

Le disposizioni del Trattato e relativi allegati possono essere raggruppate in quattro categorie e cioè:

1°) Disposizioni di carattere istituzionale-politico e generali (suddivise in tre sezioni: A) Principi fondamentali; B) Istituzioni della Comunità; C) Disposizioni generali);

2°) Disposizioni di carattere militare;

3°) Disposizioni di carattere finanziario;

4°) Disposizioni di carattere economico.

TITOLO I. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-POLITICO E GENERALI.

SEZIONE A. — *Principi fondamentali* (Articoli 1 a 8 del Trattato).

Come sopra accennato, la fisionomia della C. E. D. nel corso dei negoziati si è venuta sempre più differenziando nei confronti di

quella della C. E. C. A. Tuttavia queste differenziazioni, rese necessarie dalla diversità delle materie cui i due Trattati rispettivamente si riferiscono, non tolgono una analogia fondamentale, sia nella impostazione politica, sia nella struttura giuridico-istituzionale delle due Comunità.

La C. E. D. ha infatti, come la C. E. C. A., il carattere di *Comunità supranazionale*, come è espressamente detto nell'articolo 1 del Trattato.

Non ci troviamo in presenza di un'alleanza militare di tipo tradizionale, ma di un organismo al quale gli Stati partecipanti trasferiranno una parte dei loro poteri sovrani. La Comunità prevede delle istituzioni comuni, delle Forze armate comuni (non coalizzate ma integrate) ed un bilancio comune.

La Comunità è un soggetto di diritto internazionale ed è dotata della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle sue funzioni (articolo 7).

Come è indicato nel nome stesso, *la Comunità ha obiettivi esclusivamente difensivi*. Questi obiettivi, enunciati nel Preambolo, sono ulteriormente precisati nei primi articoli del Trattato.

La Comunità, nelle condizioni previste dal Trattato, assicura contro ogni aggressione la sicurezza degli Stati membri, partecipando alla difesa occidentale nel quadro del Trattato Nord-Atlantico. A tale scopo essa collabora con tutte le Nazioni libere ed in particolare *coopera strettamente con la Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico* (qui appresso denominata N. A. T. O.) (articoli 2, 4, 5). Un apposito Protocollo (confronta capitolo III, lettera B, n. 7) facente parte integrante del Trattato (confronta articolo 127), specifica la forma nella quale tale cooperazione deve attuarsi prevedendo: a) consultazioni tra il Consiglio della N. A. T. O. ed il Consiglio della C. E. D. per le questioni concernenti obiettivi comuni nonché nei casi di minacce contro l'integrità territoriale (§ 1)-b); scambi di informazioni e contatti permanenti sul piano tecnico (§ 2)-c); l'inserzione di membri delle Forze europee di difesa (qui appresso denominate F. E. D.) nei quartieri generali dei Comandi N. A. T. O. appropriati (§ 3).

L'articolo 2, § 3, del Trattato determina le *condizioni che portano all'entrata in azione delle F. E. D.*, e gli impegni degli Stati membri in tal caso. Esso statuisce che ogni aggressione armata diretta contro uno qualunque degli Stati membri in Europa o contro le F. E. D., sarà considerata come un

attacco diretto contro tutti gli Stati membri. Questi e le F. E. D. porteranno allo Stato ed alle forze così attaccate aiuto ed assistenza con tutti i mezzi in loro potere sia militari sia di altro genere.

La portata di queste disposizioni è sviluppata ulteriormente dal contenuto degli impegni specifici di reciproca assistenza stabiliti con i Paesi firmatari del Patto atlantico e con la Gran Bretagna.

Gli *impegni di reciproca assistenza tra i Paesi C. E. D. e i Paesi N. A. T. O.* sono stabiliti in due appositi Protocolli figuranti in allegato al Trattato (confronta capitolo III, lettera B, n. 8 e 16), uno firmato dai sei Stati membri della C. E. D. e l'altro dai Membri della N. A. T. O. Essi costituiscono assieme praticamente un accordo con il quale gli Stati membri della N. A. T. O. si impegnano a considerare come attacco diretto contro di essi ai sensi del Trattato Atlantico (articolo 5) l'attacco armato portato contro uno o più Stati membri della C. E. D. o le F. E. D. ed eguale impegno assumono gli Stati membri della C. E. D. in caso di attacco armato portato contro uno o più Stati membri della N. A. T. O. o le loro forze armate. I due Protocolli specificano le zone geografiche entro le quali gli eventuali attacchi armati produrrebbero le conseguenze sopra menzionate.

Un vincolo più stretto stabilente il reciproco impegno di intervento, con tutti i mezzi — militari ed altri — in loro potere, in caso di attacco armato ad uno dei rispettivi territori europei, lega tra loro, con apposito Trattato che figura ugualmente allegato al Trattato C. E. D. (confronta capitolo III, lettera B, n. 15), *la Gran Bretagna e gli Stati Membri della C. E. D.*

SEZIONE B. — *Organi della Comunità.*

(Articoli 8 e 19 a 67 del Trattato).

Come nella C. E. C. A. così anche nella C. E. D. si hanno quattro organi (articolo 8 del Trattato): 1°) il Commissariato, organo supranazionale, che esercita in seno alla Comunità una funzione comparabile a quella del potere esecutivo in seno agli Stati; 2°) l'Assemblea comune (qui appresso denominata Assemblea), incaricata principalmente di esercitare un controllo politico sull'azione del Commissariato; 3°) il Consiglio dei Ministri (qui appresso denominato Consiglio), il cui compito fondamentale è quello di armonizzare l'azione del Commissariato con la politica dei Governi; 4°) la Corte di

giustizia (qui appresso denominata Corte) che assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato.

1°) COMMISSARIATO.

(Articoli 19 a 32 e numerosi altri del Trattato, nonché varie disposizioni degli allegati)

a) *Funzioni e compiti - Rinvio.*

Il Commissariato è l'organo principale della Comunità, al quale incombe la realizzazione degli scopi indicati dal Trattato stesso; a questo fine il Commissariato è investito di poteri di azione e di controllo (articolo 19).

Le modalità concrete con cui il Commissariato persegue specificamente gli scopi che gli sono assegnati ed esercita le funzioni che gli sono conferite, sono determinate nelle disposizioni militari, finanziarie ed economiche contenute nei titoli III, IV e V del Trattato, nonché nelle disposizioni di carattere generale, come sarà a suo luogo illustrato.

b) *Composizione e nomina dei membri del Commissariato.*

Il Commissariato, come l'Alta Autorità della C. E. C. A., è composto di nove membri cittadini degli Stati membri; non vi potranno essere più di due membri aventi la cittadinanza di un medesimo Stato. Essi sono nominati di comune accordo fra i Governi per un periodo di sei anni (articoli 20 e 21).

È previsto un sistema di rinnovamento parziale per terzi ogni due anni mediante estrazione a sorte (articolo 21).

Il Presidente del Commissariato è nominato, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri fra i membri del Commissariato per un periodo di quattro anni (articolo 25).

c) *Modalità di funzionamento del Commissariato.*

I membri del Commissariato sono scelti, non in base a un criterio di nazionalità, ma unicamente in ragione della loro competenza generale. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, astenendosi da « qualsiasi atto incompatibile con il carattere supranazionale delle loro funzioni » (articolo 20). Qualora le condizioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni venissero a cessare, i membri del Commissariato possono essere dichiarati dimissionari d'ufficio dalla Corte su richiesta del Consiglio o del Commissariato (articolo 23).

Le deliberazioni del Commissariato sono acquisite alla maggioranza dei membri pre-

senti purché raccolgano almeno quattro voti (articolo 24).

Il Commissariato è un organo collegiale: non è difatti stato seguito il progetto originario che prevedeva un Commissario come organo singolo. Il Trattato (articolo 26) contiene tuttavia alcune disposizioni, che saranno ulteriormente sviluppate dal Commissariato nel suo regolamento generale di organizzazione, tendenti ad attenuare gli inconvenienti che la formazione collegiale può comportare per un funzionamento rapido ed efficiente dell'organo. È infatti prevista una ripartizione di compiti fra i vari membri del Commissariato e questi potranno ricevere per delega il potere di prendere individualmente delle decisioni. Al Presidente sono poi conferiti poteri notevolmente estesi: egli sarà incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Commissariato nonché dell'amministrazione dei relativi servizi, ed avrà il compito di coordinare l'esercizio delle attribuzioni conferite agli altri membri del Commissariato. Egli potrà infine essere investito di poteri speciali in caso di necessità grave ed urgente (articolo 26, ultimo comma, ed articolo 123).

Le deliberazioni del Commissariato, nell'esercizio dei suoi poteri, possono essere di tre specie (articolo 27) e cioè:

decisioni, che sono obbligatorie in ogni loro elemento;

raccomandazioni, che obbligano quanto agli scopi, ma lasciano al destinatario la scelta dei mezzi più opportuni per raggiungerli;

pareri, che non creano obblighi giuridici.

Tutte tali deliberazioni sono pubblicate o notificate nel modo stabilito dal Consiglio (articolo 28).

Il Commissariato disporrà del personale necessario per permettergli di far fronte a tutti i suoi compiti. I servizi, sia civili sia militari, che il Commissariato organizzerà, dipenderanno da esso allo stesso titolo e sullo stesso piano (articolo 30). Non vi sarà pertanto possibilità alcuna di dualismo tra il Commissariato e le autorità militari della Comunità, in quanto queste ultime saranno subordinate al Commissariato come tutti gli altri servizi.

2°) ASSEMBLEA.

(Articoli 33 a 38, 46 e 87 del Trattato)

a) *Composizione - Funzioni generali di controllo democratico-parlamentare in seno alla Comunità.*

L'Assemblea è l'organo che assicura il controllo democratico-parlamentare in seno alla Comunità. Le sue funzioni sono alquanto

più estese di quelle corrispondenti previste dal Trattato istitutivo della C.E.C.A.

Per non moltiplicare senza necessità le istituzioni europee si è ritenuto opportuno utilizzare, in una certa misura e con determinate modalità, l'Assemblea già esistente della C. E. C. A. L'Assemblea della C. E. D. non si identifica però con l'Assemblea della C.E.C.A. e conserva una propria individualità.

Infatti, ad Italia, Francia e Germania sono rispettivamente attribuiti tre membri in più in confronto alla composizione della Assemblea della C. E. C. A. previsti dall'articolo 21 del Trattato istitutivo della Comunità stessa. La ripartizione dei seggi dell'Assemblea C. E. D. è pertanto la seguente: Francia, Italia, Repubblica Federale 21 seggi ciascuno; Belgio e Olanda 10 ciascuno; Lussemburgo 4 seggi.

Inoltre l'Assemblea della C. E. D. indipendentemente dall'Assemblea della C. E. C. A., può eleggere il suo Presidente, il suo *bureau* e può adottare il proprio regolamento interno (articolo 33, § 1, 2° comma).

Le regole relative alle sessioni (articolo 34) sono analoghe a quelle previste nel Trattato della C.E.C.A.

Per quanto concerne le competenze il Trattato prevede l'esame annuale del rapporto generale del Commissariato sulla sua gestione, con possibilità di votare, in caso di disapprovazione di questa gestione, una *mozione di censura nei riguardi del Commissariato* stesso, che obbliga i membri del Commissariato ad abbandonare collettivamente le loro funzioni (articolo 36).

A differenza tuttavia di quanto disposto nei confronti dell'Assemblea della C.E.C.A., l'Assemblea della C. E. D. può procedere ad una mozione di censura non solo in occasione della discussione del rapporto del Commissariato ma anche, su proposta del Consiglio o di uno Stato membro, quando il Commissariato, invitato dal Consiglio a prendere una misura ricadente nei limiti della sua competenza, non abbia dato seguito a questo invito (articolo 46).

b) Altre funzioni dell'Assemblea.

Oltre una possibilità di esprimere voti e suggerimenti in occasione della discussione del rapporto del Commissariato (articolo 36), l'Assemblea della C. E. D. a differenza dell'Assemblea della C. E. C. A., gode di particolari attribuzioni per quanto concerne il bilancio.

Secondo le disposizioni dell'articolo 87 del Trattato l'Assemblea è investita del bilancio comune presentato dal Consiglio secondo le modalità previste al § 2 del detto articolo. L'Assemblea può proporre modifiche tendenti a sopprimere, ridurre, aumentare o creare entrate o spese, a condizione però che queste modifiche non abbiano per effetto di aumentare l'ammontare totale delle spese. Le proposte dell'Assemblea sono adottate se il Consiglio le approva alla maggioranza di due terzi.

È stato già detto più sopra della speciale competenza che l'articolo 38 attribuisce all'Assemblea in vista dell'ulteriore evoluzione della Comunità verso una più intima e ampia integrazione tra i sei Paesi. Tale articolo ha già ricevuto principio di applicazione, come pure si è detto, attraverso l'attività svolta dall'«Assemblea *ad hoc*» (la quale ha concretato le sue proposte in un progetto di «Trattato per la Comunità europea») e le successive riunioni intergovernative. Il processo è tuttora in corso. Va notato al riguardo che il Trattato prevede che se la Conferenza intergovernativa incaricata di esaminare le proposte dell'Assemblea non sarà pervenuta ad un accordo, entro il termine di un anno dalla sua convocazione si procederà, senza attendere la fine dei lavori, di comune accordo fra i Governi, ad una revisione delle citate disposizioni del § 1 dell'articolo 33 che regolano provvisoriamente la struttura dell'Assemblea (articolo 33, § 2).

3°) CONSIGLIO DEI MINISTRI.

(Articoli 39 a 50 del Trattato)

a) Funzione generale del Consiglio.

Compito del Consiglio è essenzialmente quello di armonizzare l'azione del Commissariato e la politica dei Governi degli Stati membri.

In seno alla Comunità il Consiglio costituisce un organo destinato in un certo modo a controbilanciare l'impostazione supranazionale del Commissariato. Questo carattere risulta dalla funzione stessa per cui il Consiglio è stato creato. Se, infatti, il carattere supranazionale del Commissariato si oppone a che questo sia responsabile di fronte ai Governi, è nondimeno necessario che l'attività del Commissariato sia armonizzata con quella dei Governi.

Da una parte, infatti, nello stesso settore militare i Governi non hanno in realtà trasferito alla Comunità tutte le loro funzioni: così.

ad esempio, in materia di reclutamento (articolo 73), di mobilitazione (articolo 75) e di nomina degli ufficiali (articolo 31). D'altra parte, le questioni che ricadono nella competenza specifica della Comunità hanno una fondamentale portata e possono aver riflessi gravi e profondi sugli interessi vitali degli Stati, onde diviene necessario che l'azione del Commissariato, come organo supranazionale, sia affiancata dall'azione del Consiglio dei Ministri, organo cioè composto dai rappresentanti degli Stati.

b) *Composizione del Consiglio - Modalità del suo funzionamento.*

Il Consiglio è formato da rappresentanti degli Stati membri. Ogni Stato vi delega un membro del suo Governo, che può farsi rappresentare da un supplente (articolo 40).

Il Consiglio è organizzato in modo da poter esercitare in ogni momento le sue funzioni; esso si riunisce ogni volta che è necessario e comunque almeno ogni tre mesi. La Presidenza è esercitata a turno (articoli 40 e 41).

Oltre il rapporto che il Commissariato fa al Consiglio ad intervalli periodici, Commissariato e Consiglio procedono a scambi di informazioni e consultazioni reciproche (articolo 29).

L'attività fondamentale del Consiglio si concreta in tre forme (articolo 39): *direttive, decisioni, pareri conformi*. Particolare menzione merita la funzione di iniziativa e di impulso conferita al Consiglio dall'articolo 46 del Trattato come sarà specificato qui appresso.

Secondo le disposizioni del Trattato il potere del Consiglio di dare direttive al Commissariato è stato configurato in modo da evitare che quest'ultimo divenisse un semplice organo esecutivo del Consiglio.

Da una parte infatti è previsto che le direttive del Consiglio saranno formulate all'unanimità; la regola dell'unanimità tende a ridurre il numero delle direttive ed assicurerà al tempo stesso la loro corrispondenza al vero interesse generale della Comunità. D'altra parte, per quanto concerne le materie che non hanno dato luogo a direttive da parte del Consiglio, il Commissariato può agire di sua propria iniziativa nelle condizioni previste dal Trattato (cfr. articolo 39, § 2). Procedura diversa, come qui appresso rilevato, è quella prevista all'articolo 46.

Al di fuori di questa facoltà generale il Trattato precisa - in modo limitativo - i

casi in cui il Consiglio è chiamato a prendere esso stesso delle decisioni o a dare dei pareri conformi che il Commissariato è tenuto ad ottenere prima di agire. Il Trattato indica anche se le decisioni ed i pareri conformi debbano essere adottati all'unanimità, a maggioranza di due terzi od a maggioranza semplice.

Le decisioni ed i pareri sono di regola adottati a maggioranza semplice (cfr. articolo 39, § 4).

L'articolo 43 (e l'articolo 43-bis per un primo periodo provvisorio) determinano le condizioni in cui la maggioranza semplice e la maggioranza qualificata debbono ritenersi acquisite. Queste condizioni sono state fissate tenendo equamente conto dell'importanza dei contributi in effettivi e dei contributi finanziari forniti alla Comunità da ognuno degli Stati membri.

I casi in cui il Consiglio è chiamato a deliberare all'unanimità - e che comportano in realtà un diritto di veto - sono stati mantenuti nella più ristretta misura e limitati alle ipotesi in cui l'assentimento di tutti gli Stati membri è apparso veramente necessario. Ciò dicesi, ad esempio, delle ipotesi previste all'articolo 44, relative alle modifiche dei testi statutari ed organici, che costituiscono, in certo modo, un complemento delle disposizioni del Trattato, nonché alle modifiche del piano di costituzione delle F. E. D. che potrebbero alterare l'equilibrio stabilito in seno alla Comunità fra i contingenti di diverse origini nazionali. Per analoghe considerazioni si giustificano altre ipotesi in cui sono state previste decisioni del Consiglio all'unanimità in materia di bilancio (articolo 87, § 2, lettera a), di durata del servizio militare (articolo 12, § 2, del Protocollo militare), di eccezioni al divieto di fabbricazione di certi materiali nelle zone strategicamente esposte (articolo 107, § 4, lettera a).

Come sopra accennato, secondo le disposizioni dell'articolo 46, il Consiglio, decidendo a maggioranza di due terzi, può invitare il Commissariato a prendere qualsiasi misura ricadente nella sua competenza. Se il Commissariato non aderisce all'invito, il Consiglio, od uno Stato membro, può investire l'Assemblea ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 36, § 2 (mozione di censura). Come è stato sopra rilevato, la procedura dell'articolo 46 si differenzia, per molti aspetti, dalle « direttive » previste dall'articolo 39 (maggioranza di due terzi invece che unanimità, carattere non obbligatorio. ecc.).

4°) CORTE ED ORGANIZZAZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA C. E. D.
(Articoli 51 a 67 del Trattato;
Protocollo giurisdizionale).

a) *Composizione della Corte —
Sua funzione principale.*

La Corte assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e nell'applicazione del Trattato e dei regolamenti d'esecuzione (articolo 51). Essa è la stessa Corte della C. E. C. A. (articolo 52) con le varianti che, mediante apposita convenzione tra gli Stati membri, verranno apportate al suo Statuto (articolo 67) per adattarlo alle norme del Trattato e del Protocollo giurisdizionale.

Dati i vasti compiti assegnatili nel Trattato e nel Protocollo giurisdizionale, è previsto che la Corte sia assistita da una organizzazione giurisdizionale comprendente in particolare tribunali di carattere europeo (articolo 53).

La *competenza principale* della Corte è intesa ad assicurare che il funzionamento della Comunità sia accompagnato da ampie garanzie giurisdizionali. A tal fine spettano alla Corte i seguenti poteri:

aa) *Nei confronti del Commissariato.* La Corte può annullare, a richiesta di uno degli Stati membri o del Consiglio o dell'Assemblea, le decisioni o le raccomandazioni del Commissariato per i motivi di incompetenza, violazione delle norme del Trattato (o delle relative norme di applicazione) o eccesso di potere. Il termine per presentare il ricorso contro dette decisioni o raccomandazioni è di un mese. In caso di annullamento la questione è rinviata al Commissariato che è tenuto a prendere le misure corrispondenti (articolo 54).

L'articolo 55 prevede la procedura in caso di *carenza di azione* da parte del Commissariato.

L'articolo 56 prevede l'ipotesi in cui l'azione o la carenza di azione del Commissariato sia di natura tale da provocare turbamenti fondamentali e persistenti ad uno Stato membro, attribuendo in tal caso alla Corte una competenza di piena giurisdizione.

bb) *Nei confronti del Consiglio.* La Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per annullamento delle deliberazioni del Consiglio, presentati da uno Stato membro, dal Commissariato o dall'Assemblea per gli stessi motivi di cui al citato articolo 54. Anche in questo caso il termine per presentare il ricorso è di un mese (articolo 57).

cc) *Nei confronti dell'Assemblea.* La Corte può annullare, a richiesta di uno Stato membro o del Commissariato le deliberazioni dell'Assemblea. I relativi ricorsi — che debbono ugualmente essere presentati nel termine di un mese — possono fondarsi solo su motivi di incompetenza o di violazione di forme sostanziali (articolo 58).

dd) *Nei confronti di uno Stato membro.* Ove il Commissariato stimi che uno Stato membro ha mancato ad una obbligazione che gli incombe in base al Trattato, lo invita a formulare, entro il termine di un mese, le sue osservazioni in proposito. Se, trascorso un ulteriore termine di un mese, sussiste la divergenza di vedute, il Commissariato o lo Stato interessato possono adire la Corte, che deve decidere d'urgenza; la decisione è notificata al Consiglio (articolo 117).

I ricorsi alla Corte non hanno, di regola, effetto sospensivo: la sospensione ed altre misure provvisorie possono tuttavia essere disposte dalla Corte (articolo 59).

b) *Competenze della Corte in materia civile e penale — Organizzazione giurisdizionale della C. E. D.*

La Corte ha inoltre competenze che riguardano in particolare: 1°) alcune materie civili; 2°) la giurisdizione penale militare. Nella esplicazione di tali competenze è coadiuvata dalla organizzazione giurisdizionale menzionata più sopra.

aa) *Competenza in materia civile:* essa si riferisce: 1°) ai danni causati dalla Comunità e dai suoi agenti e 2°) alle questioni relative allo stato giuridico degli agenti della Comunità (articolo 60).

La questione della responsabilità civile della C. E. D. è regolata in dettaglio dal titolo I del Protocollo giurisdizionale.

Nel primo capitolo sono contenute in particolare le norme sostanziali che stabiliscono la responsabilità della Comunità nei vari casi previsti (articolo 1, danni in generale causati da fatti colposi nell'esercizio delle funzioni; articolo 2, danni causati dagli immobili di cui la Comunità ha la custodia o in materia di trasporti; articolo 3, danni causati dal funzionamento di servizi particolarmente pericolosi; articolo 4, danni alla via pubblica; articolo 5, danni causati ai beni messi a disposizione della Comunità; articolo 6, danni causati da colpa degli agenti C. E. D. nell'esercizio delle loro funzioni).

Nel secondo capitolo sono contenute le norme procedurali per l'accertamento delle

responsabilità e la fissazione dell'indennità: è prevista una prima istanza innanzi alle Commissioni locali delle indennità (articolo 10) ed una seconda istanza innanzi alle Sezioni regionali della Corte (articoli 11 e 12); la Corte può essere adita per le cause che sollevino questioni di principio (articolo 13) ed è sola competente per liti in materia che si svolgano tra Comunità e Stati membri e loro collettività territoriali (articolo 16).

Il capitolo terzo prevede una regolamentazione particolare per i danni causati dalle manovre, dalle esercitazioni e dall'accantonamento delle F. E. D.

bb) *Competenza in materia penale.* — La materia della *giurisdizione penale militare* è prevista dal titolo II del Protocollo giurisdizionale. Questo stabilisce il principio che, dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri trasferiscono alla C. E. D. i loro poteri di repressione delle infrazioni penali commesse dai membri delle F. E. D. (articolo 18). La repressione di tali infrazioni penali sarà assicurata appena possibile da una legislazione comune sostanziale e procedurale (articolo 19) (con apposito protocollo — cfr. capitolo III, lettera B, n. 3 — gli Stati membri hanno convenuto su alcuni principi fondamentali che dovranno essere alla base della legislazione penale militare comune).

Frattanto vengono stabilite delle norme transitorie (articoli 20 a 30 del Protocollo giurisdizionale) precisanti, tra l'altro, l'organizzazione e composizione dei tribunali (articoli 22 e 23), la loro competenza (articoli 24 e 25), la legge applicabile nei giudizi (articolo 26), l'esercizio del diritto di grazia (articolo 27), l'esecuzione delle pene (articolo 28), la tutela penale per le infrazioni commesse contro le F. E. D. (articolo 29). Molti altri punti della regolamentazione transitoria dovranno venire precisati ed è prevista al riguardo (articolo 30) una convenzione speciale tra gli Stati membri.

Fra i casi di competenza penale della Corte possono annoverarsi anche i poteri repressivi che le sono attribuiti nei riguardi delle infrazioni alle norme sulla regolamentazione dei materiali di guerra (vedi qui appresso, nelle disposizioni di carattere economico, titolo IV, lettera d) (articoli 107 e 108).

c) *Altre norme relative alla Corte.*

Gli articoli da 62 a 67 del Trattato completano le norme riguardanti la Corte.

La Corte ha competenza esclusiva per decidere in via pregiudiziale ogni questione circa la validità delle decisioni o raccomandazioni

del Commissariato e delle deliberazioni del Consiglio che sorga innanzi ai tribunali nazionali (articolo 62). Altri motivi di competenze specifiche sono previsti agli articoli 63 e 64.

L'articolo 65 prevede che possono essere sottoposti alla Corte anche litigi sorgenti tra Stati membri in merito all'applicazione del Trattato.

L'articolo 66 infine regola l'esecuzione forzata delle sentenze della Corte nei territori degli Stati membri.

SEZIONE C). — *Disposizioni generali.*

(Articoli 112 a 132 del Trattato).

I rapporti di collaborazione tra Stati membri ed istituzioni della Comunità, con particolare riguardo alla esecuzione da parte dei primi delle obbligazioni derivanti da decisioni e raccomandazioni delle seconde, sono regolati dagli articoli 112 e 113 del Trattato.

L'articolo 114 impegna gli Stati membri a mettere a disposizione del Commissariato tutte le informazioni necessarie al compimento della sua missione. Le istituzioni della Comunità ed i loro membri e agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni coperte dal segreto professionale o militare.

Sono riconosciute alla C. E. D. le *immunità e privilegi* necessari per adempiere alla sua missione: essi verranno regolati da apposita convenzione tra gli Stati membri (articolo 116).

La *sede delle Istituzioni* della Comunità verrà stabilita di comune accordo dai Governi degli Stati membri (articolo 116).

Il *regime linguistico* delle istituzioni della Comunità verrà fissato per decisione del Consiglio presa all'unanimità (articolo 117).

La *validità territoriale del Trattato* è limitata ai territori europei degli Stati membri (articolo 120, § 1). L'articolo 120 ai §§ 2 e 3 stabilisce le possibili eccezioni a tale principio, distinguendo tra stazionamento di formazioni F. E. D. ed installazione di scuole o centri di addestramento della C. E. D., nonché tra territori situati nell'area del Trattato Nord-Atlantico e territori situati al di fuori di tale area. È naturalmente prevista, per tali eccezioni, l'approvazione parlamentare qualora essa sia necessaria in base alle regole costituzionali di uno Stato membro. L'articolo 120, § 4, autorizza uno Stato membro a provvedere al reclutamento per le F. E. D. in territori, anche al di fuori di quelli previsti al § 1, che da esso dipendano.

Gli Stati membri si impegnano a non assumere impegni internazionali in contraddizione col Trattato (articolo 121) e a non avvalersi di convenzioni eventualmente esistenti tra loro per risolvere in modo diverso da quelli previsti dal Trattato eventuali divergenze relative all'interpretazione ed all'applicazione del Trattato stesso (articolo 122).

L'articolo 123 prevede che in *caso di necessità grave e urgente* il Consiglio assuma o confidi ad altra istituzione della C. E. D., a titolo provvisorio, poteri straordinari, ma sempre nei limiti della missione generale della Comunità, per far fronte alla situazione; la relativa decisione è presa all'unanimità. Viene precisato nell'articolo stesso cosa si intende per « caso di necessità grave ed urgente », anche in rapporto agli impegni reciproci assunti con la N. A. T. O. e con la Gran Bretagna.

La competenza del Commissariato e del Consiglio nei casi non specificamente previsti nel Trattato è precisata nell'articolo 124.

L'articolo 125 regola gli eventuali adattamenti che fosse necessario apportare alle norme relative all'esercizio da parte del Commissariato dei poteri che gli sono attribuiti. L'articolo 126 statuisce in merito ai veri e propri *emendamenti* che volessero apportarsi al Trattato.

Il Trattato è concluso per la *durata* di 50 anni. Se, prima della realizzazione di una unione politica europea, il Trattato Nord-Atlantico cessasse di essere in vigore o la composizione della N. A. T. O. subisse una modificazione essenziale, le Parti Contraenti esaminerebbero in comune la nuova situazione così creatasi (articolo 128). Con apposita dichiarazione comune a parte (cfr. capitolo III, lettera B, n. 12) i sei Governi esprimono la speranza che la durata del Trattato Nord-Atlantico sia adattata a quella della C. E. D. e si impegnano a prendere in sede N. A. T. O. le opportune iniziative al riguardo.

Ogni Stato europeo può domandare di aderire al Trattato. Il Consiglio, sentito il Commissariato, statuisce all'unanimità al riguardo, fissando eventualmente le condizioni di adesione.

Gli articoli 130, 131 e 132 definiscono il testo originale del Trattato e stabiliscono le modalità di ratifica e la data di entrata in vigore del Trattato stesso (che sarà quella del giorno del deposito della ratifica da parte dello Stato membro che provvederà per ultimo a tale formalità).

TITOLO II. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE MILITARE.

Le disposizioni di carattere militare sono contenute principalmente negli articoli da 9 a 18, 31, da 68 a 82 del Trattato, nonché nel Protocollo militare e nella Convenzione relativa allo Statuto delle F. E. D. (articolo 1 a 28).

SEZIONE A. — *Disposizioni di carattere generale.*

L'articolo 9 definisce le F. E. D.: esse sono formate dai contingenti messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri ai fini della loro fusione nelle condizioni previste dal Trattato. Lo stesso articolo stabilisce che gli Stati membri *non potranno avere forze armate nazionali, salvo le seguenti tassative eccezioni* (articolo 10): a) forze armate destinate ad essere impiegate nei territori non europei rispetto ai quali uno Stato membro abbia responsabilità di difesa; b) forze armate destinate ad assolvere le missioni internazionali che uno Stato membro abbia assunto a Berlino, in Austria o in virtù di una decisione delle Nazioni Unite; c) elementi destinati ad assicurare la guardia personale del Capo di Stato. Il volume totale di tali forze nazionali non dovrà esser tale da compromettere la partecipazione dello Stato membro alle F. E. D. Per quanto riguarda le forze navali, il combinato disposto degli articoli 10, § 4, 18, § 3, e 70 porta in pratica a che vengano a far parte delle F. E. D. solo le formazioni per la difesa costiera, mentre le formazioni di alto mare restano nazionali. L'articolo 11, infine, stabilisce che mantengono carattere nazionale le forze di polizia e di gendarmeria preposte al mantenimento dell'ordine pubblico: il volume e la natura di tali forze devono essere mantenuti proporzionati ai limiti della loro missione.

In caso di *disordini, o pericolo di disordini, interni sul territorio europeo* di uno Stato membro, il Commissariato mette temporaneamente a disposizione di tale Stato — a sua richiesta — e informandone il Consiglio, la parte dei contingenti forniti dallo Stato stesso alla C. E. D. necessaria per far fronte alla situazione (articolo 12).

Gli articoli 13 e 14 prevedono i casi nei quali uno Stato membro può ottenere di ritirare temporaneamente dalla Comunità contingenti di truppe da esso fornite. I due casi, tassativamente indicati, sono:

a) quello di *crisi grave* che colpisca un territorio non europeo nei cui riguardi uno

Stato membro abbia responsabilità di difesa: in tal caso il Commissariato, con l'accordo del Comandante Supremo della N. A. T. O. competente e informato il Consiglio provvede a mettere a disposizione dello Stato stesso quella parte dei citati contingenti che sia necessario;

b) quello in cui venga affidato ad uno Stato membro una missione internazionale da compiersi al di fuori dei territori europei degli Stati membri: in tal caso il Commissariato, per provvedere, ha bisogno oltretutto dell'accordo del Comandante Supremo della N. A. T. O. competente anche del parere conforme del Consiglio.

Le conseguenze economiche, militari e finanziarie di un ritiro di truppe dalla Comunità saranno esaminate e regolate dal Commissariato, su parere conforme del Consiglio, deliberante alla maggioranza di due terzi (ultimi capoversi degli articoli 13 e 14).

Nel caso che un sinistro o una calamità richiedano un soccorso immediato, gli elementi delle Forze europee che siano in grado di prestare il loro aiuto, hanno l'obbligo di intervenire, qualunque sia la loro nazionalità (articolo 12, 2° capoverso).

L'articolo 16 stabilisce che la difesa interna del territorio degli Stati membri contro attacchi di natura militare provocati o effettuati dal nemico è assicurata da formazioni omogenee (con questo termine si intende indicare, negli accordi, le formazioni i cui componenti hanno tutti la stessa nazionalità) di statuto europeo, specializzate per l'impiego nel territorio nazionale. Trattasi, secondo l'interpretazione data a tale disposizione, di aliquote di forze terrestri, marittime ed aeree aventi organizzazione generale europea (stato, dottrina, ordinamento, avanzamento, trattamento, ecc.), ma caratterizzate per essere non integrabili, vincolate al territorio nazionale e dipendenti, per l'impiego, dalle autorità nazionali (articolo 18, § 3).

L'articolo 17 dispone che la protezione civile (difesa passiva) resta responsabilità nazionale di ciascuno Stato membro.

I rapporti, in tempo di pace e di guerra, tra le F.E.D. e il Comando Supremo N.A.T.O. competente sono fissati, in linea generale, nell'articolo 18. Il Comando Supremo N.A.T.O. competente avrà al riguardo, rispetto alle F.E.D., i poteri e le responsabilità che gli competono nei riguardi di tutte le forze armate dei paesi N.A.T.O. in base alle disposizioni del Trattato Nord-Atlantico. Se quest'ultimo trattato cessasse di essere in vigore, un accordo tra gli Stati membri dovrà stabilire l'auto-

rità alla quale verrebbero affidati il comando e l'impiego delle F.E.D.

Le F.E.D. sono costituite da personale reclutato per coscrizione nonché da personale di carriera e da personale prestante servizio, per impegno volontario, a lungo termine (articolo 15, § 1). Esse portano una uniforme comune (articolo 15, § 2). Esse sono integrate, organizzate ed amministrate secondo le norme indicate più sotto.

I contingenti destinati a formare le unità integrate sono versati dagli Stati membri seguendo un piano di costituzione stabilito per accordo unanime dei Governi (articolo 15, § 3); tale accordo può essere modificato solo dal Consiglio con decisione unanime (articolo 44).

Il Commissariato veglia, nel provvedere all'amministrazione in conformità alle norme del Trattato, affinché si attui una ripartizione tale da assicurare l'omogeneità in armamento ed equipaggiamento delle unità che compongono le F.E.D. (articolo 78).

SEZIONE B. — Disposizioni relative all'organizzazione ed all'amministrazione delle F.E.D.

1°) Principi relativi alla integrazione delle F.E.D.

a) *Esercito*. — L'unità di base è costituita da elementi aventi la stessa nazionalità. Tale unità di base è chiamata nel Protocollo militare (articolo 1) « Raggruppamento »: praticamente corrisponde alla tradizionale Divisione. Quindi fino al livello della Divisione (questa compresa) non vi è integrazione tra elementi di diversa nazionalità. Il citato articolo 1 del Protocollo militare definisce i tre tipi principali di Raggruppamento, e cioè, quello di fanteria, quello corazzato e quello meccanizzato, indicandone la struttura generale e gli effettivi globali; stabilisce inoltre che Raggruppamenti e brigate tipo « alpino » conservano la forma attuale.

L'integrazione tra elementi di diversa nazionalità avviene al livello dei *Corpi di armata*. Questi (articolo 68, § 2) sono — salvo casi eccezionali determinati per speciali esigenze dal Commissariato su proposta del Comando N.A.T.O. e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità — costituiti da unità di base aventi diversa nazionalità di origine. Tale integrazione non riguarda solo le truppe ma, come specificamente indicato in detto articolo, anche il Comando e lo Stato Maggiore dei Corpi d'armata. Le unità di sostegno tattico e di

supporto logistico sono di tipo integrato sulla base di reggimenti o battaglioni omogenei la cui nazionalità è determinata secondo la proporzione esistente tra le unità di base.

È previsto (articolo 68, § 3) che occasionalmente unità di base europee possano essere incluse nei Corpi d'armata non C.E.D. dipendenti dalla N.A.T.O., così come Divisioni N.A.T.O. non appartenenti a Paesi C.E.D. potranno occasionalmente essere incluse in Corpi d'armata europei.

Poiché la situazione demografica non consente al Granducato di Lussemburgo di fornire alla Comunità una intera unità di base, un Protocollo di firma prevede per detto Stato accordi particolari.

b) *Aeronautica* (articolo 69). — Anche per essa è previsto che l'*unità di base* sia composta da elementi aventi la stessa nazionalità. L'articolo 2 del Protocollo militare determina il tipo (unico) di tale unità di base, specificandone la struttura, gli effettivi globali nonché le dotazioni (caccia tattica e d'intercettazione 75 apparecchi; caccia «ogni tempo» 36 apparecchi; ricognizione 54 apparecchi; bombardamento leggero e trasporto 48 apparecchi).

Un certo numero di unità di base di origine nazionale differente sono riunite in *gruppi superiori di tipo integrato*. Norme analoghe a quelle descritte per l'esercito valgono per i casi eccezionali in cui i gruppi superiori possono essere di tipo omogeneo e non integrato, per le formazioni di supporto logistico, nonché per l'occasionale assegnazione di unità C. E. D. a Gruppi non C. E. D. dipendenti dalla N. A. T. O. e viceversa.

c) *Marina* (articolo 70 del Trattato e articolo 3 del Protocollo militare). — Per essa sono previsti solo raggruppamenti omogenei articolati in elementi subordinati.

2°) *Organizzazione delle F. E. D.*

I *piani di organizzazione* delle forze sono stabiliti dal Commissariato su parere del Consiglio deliberante all'unanimità (articolo 71). Il Protocollo militare, negli articoli da 5 a 10, pone le linee di tale organizzazione.

Secondo tali articoli l'organizzazione delle F. E. D. comprenderà: a) degli Organi centrali; b) dei Comandi militari territoriali; c) dei Comandi di truppe.

Gli *Organi centrali* sono costituiti non appena entrato in vigore il Trattato. Spetta ad

essi tra l'altro immediatamente provvedere alla trasformazione che dall'attuale stato di organizzazione delle forze nazionali deve portare alla costituzione delle F. E. D. E poiché naturalmente tale operazione sarà delicata e complessa si prevede che, per un periodo transitorio stabilito per ora in 18 mesi dall'entrata in vigore del Trattato (articolo 10 del Protocollo militare) lo Stato Maggiore Centrale si varrà ai fini di cui sopra dell'opera di un *Delegato* distaccato in ciascuno degli Stati membri ed avente la nazionalità dello Stato membro stesso (articolo 6 del Protocollo militare).

L'*Organizzazione militare territoriale* sarà determinata dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi; essa avrà alla base delle Regioni militari territoriali europee, i cui limiti saranno fissati e modificati dal Commissariato, su parere conforme del Consiglio statuale all'unanimità (articolo 7 del Protocollo militare). Il Delegato di cui sopra curerà la costituzione di tale organizzazione, adattando quella già esistente ove ne esista (come nel caso dell'Italia) una.

Tale organizzazione militare territoriale — così come il Delegato finché esiste — devono anche essere i tramite attraverso cui si realizzano i compiti che, nel campo militare, restano affidati alle Autorità nazionali dei singoli Stati membri (compiti che sono di due ordini e cioè: a) compiti nazionali nei riguardi delle F. E. D., quali ad esempio quelli in materia di reclutamento, di misure di mobilitazione, ecc.; e b) compiti nei riguardi delle forze che restano nazionali). Ne consegue che i Comandi territoriali militari ed il Delegato finché esiste, hanno una doppia subordinazione, e cioè agli organi centrali F. E. D. da un lato ed agli organi nazionali competenti dall'altro (articolo 7, § 2, e articolo 8 del Protocollo militare).

I *Comandi di truppe europei* (integrati) saranno costituiti, e le truppe relative messe alle loro dipendenze, nei tempi indicati all'articolo 9 del Protocollo militare.

3°) *Personale delle F. E. D.*

a) *Reclutamento*. — Il servizio militare è obbligatorio (articolo 12, § 1, del Protocollo militare). La ferma dovrà essere di durata uguale in tutti i Paesi C. E. D. (articolo 72, § 1) e tale uniformizzazione dovrà essere realizzata al più presto possibile (come confermato da apposito Protocollo di firma) per decisione unanime del Consiglio. Il

minimo è fissato, salvo modificazione per decisione unanime del Consiglio, a diciotto mesi (articolo 12, § 2, del Protocollo militare).

Per il combinato disposto degli articoli 73 del Trattato ed 11 del Protocollo militare, il reclutamento delle F. E. D. in ciascuno Stato membro resta regolato dalle leggi dello Stato stesso fino al raggiungimento di speciali accordi tra gli Stati membri per regolare diversamente la materia. Tali leggi devono tener conto di alcuni principi comuni stabiliti nel Protocollo militare e relativi alla leva, all'arruolamento, alla chiamata delle classi, alle rafferme, nonché al reclutamento di ufficiali e sottufficiali di carriera (articoli 12, 13 e 14 del Protocollo militare). Il Commissariato segue le operazioni di reclutamento effettuate dagli Stati membri al fine di assicurare la conformità di tali operazioni ai suddetti principi comuni.

b) *Stato, avanzamento ed impiego.* — L'articolo 11 del Protocollo militare prevede che vengano elaborate da parte del Commissariato una legislazione e regolamentazione comuni su tali materie. Sino a che esse entrino in applicazione il personale resta soggetto alla legislazione e regolamentazione dello Stato membro di cui è cittadino.

L'articolo 31 del Trattato stabilisce peraltro alcune norme comuni, applicabili fin dall'entrata in vigore del Trattato, per l'avanzamento e l'impiego, e cioè:

aa) *avanzamento:* i gradi superiori a quelli di Comandante di unità di base omogenea sono conferiti dal Commissariato su parere conforme del Consiglio statuyente all'unanimità; i gradi inferiori sono conferiti, a scelta di ciascuno Stato membro, o dalle Autorità nazionali competenti, su proposta del Commissariato, o dal Commissariato su proposta degli organi gerarchici interessati e dopo aver consultato le Autorità nazionali;

bb) *impiego:* gli impieghi di Comandante di unità di base e di ufficiale generale avente autorità su elementi di differente nazionalità sono conferiti dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante alla unanimità; tutti gli altri incarichi militari sono conferiti dal Commissariato, tenuto conto delle proposte degli organi gerarchici interessati.

Gli articoli 24 a 25 del Protocollo militare stabiliscono alcuni principi in merito di stato, avanzamento ed impiego del personale che dovranno anche essere inclusi nella futura legislazione comune: in particolare il numero

dei gradi militari (articolo 21, § 2), la garanzia del grado e dell'impiego (articolo 22), alcune modalità in materia di avanzamento e di impiego (articoli 23 e 24), nonché il caso del personale F. E. D. isolatamente distaccato per assolvere missioni estranee alla Comunità (articolo 25).

cc) *disciplina:* un regolamento unico di disciplina generale militare sarà stabilito per accordo tra i Governi e ratificato secondo le regole costituzionali di ciascuno Stato (articolo 79). Fino ad allora i regolamenti nazionali restano in vigore (articolo 15 del Protocollo militare).

Gli articoli 16 a 20 del Protocollo militare determinano alcuni specifici principi in materia di disciplina. Tra gli altri: i membri delle F. E. D. devono rispettare le leggi ed i regolamenti civili nonché gli usi locali; devono astenersi da atti lesivi alle convinzioni religiose altrui; saranno prese disposizioni appropriate per permettere loro di praticare la loro religione (articolo 16, § 1); i membri delle F. E. D. hanno nei rispetti della Comunità e delle sue gerarchie gli stessi doveri che sono normalmente imposti ai militari delle Forze armate nazionali nei riguardi dei rispettivi Governi e delle loro gerarchie (articolo 16, § 2). È prevista una manifestazione solenne nei riguardi della Comunità in occasione della entrata in servizio delle F. E. D. I membri delle F. E. D. sono tenuti a rendere gli onori alle bandiere delle F. E. D. (articolo 17).

4°) *Istruzione delle F. E. D. — Dottrine e metodi.*

L'istruzione e l'addestramento delle F. E. D. sono compiuti dal Commissariato e vanno effettuati seguendo una dottrina comune e metodi uniformi stabiliti da appositi regolamenti messi a punto in collegamento e secondo le direttive dei competenti organi N. A. T. O. (articolo 74, § 1, del Trattato ed articolo 26 del Protocollo militare). L'articolo 27 del Protocollo militare determina l'applicazione di tali principi per quanto riguarda le *scuole militari*, stabilendo in particolare che esse saranno tutte di tipo integrato.

5°) *Piani di mobilitazione delle F. E. D.*

I piani di mobilitazione sono preparati dal Commissariato, in consultazione con i Governi degli Stati membri. La decisione di procedere alla mobilitazione spetta agli Stati membri; l'esecuzione delle misure di mobilitazione è ripartita tra gli Stati stessi ed il Commissariato (articolo 75).

6°) *Dislocazione territoriale delle F. E. D.*

La dislocazione territoriale delle F. E. D. è determinata dal Commissariato nel quadro delle raccomandazioni fatte dal Comando Supremo N. A. T. O. (articolo 77). L'articolo 77 prevede anche i modi di risolvere le divergenze che potessero sorgere al riguardo tra Commissariato e Comando N. A. T. O., nonché tra Stati membri e Commissariato.

7°) *Impiego delle lingue nelle F. E. D.*

L'articolo 28 e 29 del Protocollo militare determinano i principi regolanti l'uso delle lingue da parte delle F. E. D. In particolare l'articolo 28 stabilisce che ogni membro delle F. E. D. userà la propria lingua nazionale e l'articolo 29 chiarisce come si determinerà la « lingua di referenza » ossia quella destinata a far fede in caso di contestazione.

8°) *Disposizioni transitorie.*

L'articolo 78-bis stabilisce alcune norme particolari per la costituzione e l'equipaggiamento del primo scaglione delle F. E. D. al momento dell'entrata in vigore del Trattato, determinando in particolare i compiti spettanti, al riguardo, al Commissariato.

SEZIONE C. — *Statuto delle F. E. D.*

Gli articoli 80 ed 81 stabiliscono in linea generale che la Comunità ha, per quel che concerne le F. E. D. ed i loro membri, gli stessi diritti ed obblighi che — secondo il diritto consuetudinario delle genti — hanno gli Stati per quel che concerne le loro forze nazionali ed i membri di tali forze. Stabiliscono che la Comunità è tenuta al rispetto delle regole del diritto convenzionale di guerra cui uno o più Stati membri siano tenuti; e che infine essa veglia, disponendo se del caso le necessarie misure di ordine penale, affinché le regole del diritto delle genti siano rispettate tanto dalle F. E. D. quanto da terzi Stati e loro cittadini.

In un apposito Protocollo di firma (capitolo III, lettera B, n. 10) i sei Governi C. E. D. hanno convenuto di prendere tutte le misure atte a facilitare l'adesione della Comunità in quanto tale alle Convenzioni internazionali relative al diritto di guerra.

La *Convenzione relativa allo Statuto delle F. E. D.* (articoli 1 a 28) determina in linea generale i rapporti — ossia i reciproci diritti e doveri — tra le F. E. D. ed i loro membri da un lato e lo Stato di soggiorno dall'altro.

Le relative disposizioni si riferiscono: 1°) alla sicurezza pubblica; 2°) all'uso dei servizi pubblici, e 3°) alle installazioni militari.

1°) *Sicurezza pubblica.*

I membri delle F. E. D. sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato di soggiorno e ad astenersi da ogni attività politica (senza che ciò naturalmente impedisca l'esercizio dei diritti politici nelle condizioni compatibili con la qualità di membro delle F. E. D.); in caso di mancanza a tali doveri può esser chiesto dallo Stato di soggiorno il trasferimento di ufficio dell'autore dell'infrazione (articolo 1).

I membri delle F. E. D. saranno dispensati dalle formalità di passaporto e di visto, nonché dall'osservanza della regolamentazione relativa alla registrazione ed al controllo degli stranieri (articolo 2, che stabilisce anche i documenti di identità e di servizio di cui devono essere in possesso i membri delle F. E. D.); non così le persone di famiglia con loro conviventi, per le quali sono solo previste (articolo 3) facilitazioni generiche. L'articolo 4 regola altre questioni relative alla residenza.

L'articolo 5 regola l'esercizio del diritto di polizia da parte delle formazioni militari.

L'articolo 6 statuisce in merito alle patenti di guida per autoveicoli ed ai certificati di capacità per pilotare imbarcazioni. L'articolo 7 riguarda la circolazione stradale e l'immatricolazione dei veicoli della C. E. D.

L'articolo 8 regola la registrazione delle aeronavi, il riconoscimento dei brevetti di volo e l'applicazione dei regolamenti di navigazione aerea.

Gli articoli 9, 10 e 11 regolano il porto dell'uniforme nonché il porto e la detenzione di armi.

2°) *Servizi pubblici.*

Le F. E. D. possono beneficiare sui territori degli Stati membri delle prestazioni dei servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda: a) le poste e telecomunicazioni; b) i trasporti terrestri, marittimi ed aerei; c) le forniture di energia elettrica, gas e acqua; d) i servizi sanitari (articolo 12). Le prestazioni relative sono fornite nelle condizioni determinate da accordi speciali da concludersi tra la Comunità e le competenti Autorità dello Stato di soggiorno, ed a pagamento (articolo 13). Particolari norme si riferiscono ai servizi di navigazione aerea ed ai servizi meteorologici (articolo 15), non-

ché ai trasporti ferroviari (articolo 16). Gli articoli 17 e 18 statuiscono come provvedere nel caso che i mezzi messi a disposizione delle F. E. D. nel campo dei servizi pubblici siano giudicati insufficienti ai bisogni delle forze stesse.

3°) *Installazioni militari.*

Gli articoli da 19 a 26 regolano la materia delle installazioni militari necessarie alle F. E. D., stabilendo le condizioni nelle quali viene provveduto alla modificazione, al rinforzamento e all'ingrandimento di installazioni esistenti (articolo 19), al funzionamento e mantenimento delle stesse (articolo 20), all'assegnazione di nuove installazioni (articoli 21 a 25), nonché alla restituzione delle installazioni non più necessarie alle forze stesse (articolo 26).

L'articolo 27 stabilisce i principi regolanti l'impiego di mano d'opera civile da parte della C. E. D.

TITOLO III. — DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO.

Le disposizioni di carattere finanziario sono contenute principalmente negli articoli da 83 a 100 del Trattato, nel Protocollo finanziario, nel Protocollo sulle condizioni di remunerazione del personale militare e civile della Comunità e sui suoi diritti a pensione nonché nella Convenzione relativa allo Statuto delle F. E. D., ecc. (articoli 29 a 42).

a) *Organi speciali in materia finanziaria.*

Per assicurare il rispetto delle disposizioni, che sono qui appresso esposte, sulla gestione finanziaria della Comunità sono creati due organi:

1°) *il Controllore finanziario:* questi è indipendente dal Commissariato, di cui controlla l'opera, e responsabile verso il Consiglio, da cui è eletto all'unanimità per cinque anni (articolo 84). Egli ha due compiti: a) controllare l'esecuzione del bilancio da parte del Commissariato e riferirne ogni tre mesi al Consiglio; a tal fine ogni decisione del Commissariato che comporti impegno di spesa è sottoposta al suo visto; v) dare il suo parere sul bilancio e su tutti i progetti e programmi che comportino spese (articolo 92 del Trattato; articoli 1 a 22 del Protocollo finanziario);

2°) *la Commissione dei conti:* questa è una autorità collegiale indipendente, com-

posta da cittadini di tutti gli Stati membri nominati dal Consiglio in numero da fissare da parte del Consiglio stesso: i componenti durano in carica cinque anni (articolo 85). Essa effettua la verifica dei conti, rimettendo su di essi un rapporto al Consiglio che è tenuto a farlo pervenire all'Assemblea, cui spetta in ultima istanza dare il discarico per le gestioni finanziarie effettuate (articolo 97).

b) *Bilancio.*

La Comunità ha un bilancio comune annuale: l'anno finanziario si inizia a gennaio (articolo 86).

1°) *Preparazione del bilancio.* — È compito del Commissariato che si serve all'uopo di una dipendente Direzione delle finanze e che vi provvede consultandosi con i Governi degli Stati membri; il progetto di bilancio deve portare in allegato il progetto di piano comune d'armamento, d'equipaggiamento, di approvvigionamento e di infrastrutture (articolo 87 del Trattato e 1 del Protocollo finanziario).

Il bilancio è stabilito in una moneta di conto comune scelta dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi. Il rapporto tra la moneta di conto e la moneta nazionale risulta dal tasso ufficiale di cambio comunicato da ciascuno Stato alla Comunità.

La forma nonché le modalità di iscrizione e di classificazione delle voci del bilancio sono indicate più in dettaglio negli articoli 87, capoverso 2, ed 89 del Trattato e negli articoli da 2 a 10 del Protocollo finanziario: in particolare l'articolo 6 del Protocollo statuisce per il caso di programmi di armamento, ecc., estendendosi a più di un esercizio e l'articolo 7 dispone che sia allegato al bilancio un documento indicante i paesi nei quali le spese previste debbono, in principio, essere effettuate.

2°) *Approvazione del bilancio* (articolo 87, §§ 2, 3 e 4). — Spetta principalmente al Consiglio, il quale decide all'unanimità del totale del bilancio ed a maggioranza della ripartizione delle spese. L'Assemblea, cui il Consiglio deve trasmettere il bilancio approvato, può proporre delle modificazioni o anche — con speciale maggioranza — il rigetto totale del bilancio, nei quali casi il Consiglio è tenuto a rinnovare il suo esame e la sua decisione.

L'articolo 87-bis stabilisce norme particolari transitorie relative alla procedura per il bilancio dell'esercizio finanziario corrispondente al periodo tra l'entrata in vigore del Trattato

e la fine dell'anno civile (§§ 1, 2 e 3), nonché per l'esercizio successivo (§ 4): in particolare al § 1 si sottolinea che il bilancio dovrà essere stabilito tenendo conto, in tutta la misura del possibile, dei programmi militari e finanziari degli Stati membri relativi alla costituzione delle formazioni militari che debbono entrare a far parte delle F. E. D.; il § 3 prevede il versamento da parte degli Stati membri di anticipi per consentire alla Comunità di far fronte alle sue prime spese in attesa dell'approvazione del bilancio.

3°) *Contribuzione di ciascun Stato membro al bilancio comune.* — Viene decisa dal Consiglio deliberante all'unanimità; spetta poi al Governo dello Stato membro assicurare, secondo le regole costituzionali vigenti nello Stato stesso, l'iscrizione di tale contribuzione nel bilancio nazionale (articolo 87, § 2, lettera a). L'articolo 94 stabilisce come verrà determinata l'entità di tale contribuzione, rimandando alla procedura seguita in seno alla N. A. T. O. fintanto che non venga stabilito dal Consiglio deliberante all'unanimità un metodo proprio di determinazione che assicuri una equa ripartizione degli oneri in funzione delle possibilità finanziarie, economiche e sociali degli Stati membri.

L'articolo 90 stabilisce i dettagli per il versamento delle contribuzioni con particolare riguardo ai casi di modifiche nel tasso di cambio e di sensibili riduzioni al potere di acquisto delle monete che possano sopravvenire nel corso dell'esercizio finanziario.

4°) *Esercizio provvisorio.* — Statuisce, per tale eventualità, l'articolo 88.

5°) *Esecuzione del bilancio.* — È assicurata dal Commissariato (articolo 91) sotto il controllo del Controllore finanziario (articolo 92).

Gli articoli da 11 a 23 del Protocollo finanziario stabiliscono norme più dettagliate in materia di esecuzione di bilancio e di controlli in tale sede.

Gli articoli da 24 a 28 danno disposizioni in merito all'esercizio di *Tesoreria*. L'articolo 10 statuisce, infine, in merito al *deficit* o all'attivo che risultassero alla chiusura dell'esercizio finanziario.

c) *Trasferimenti ed arbitraggi.*

L'articolo 96 stabilisce che la Comunità si sforza nella sua gestione finanziaria di limitare al minimo regolamenti tra gli Stati membri o tra questi ed i terzi Stati, che possano ledere la stabilità economica o monetaria degli Stati membri. In particolare, dagli articoli 29 a 30 del Protocollo finan-

ziario è fatto obbligo al Commissariato, nella esecuzione del bilancio, di: 1°) utilizzare per pagamenti nel territorio di uno Stato membro non meno dell'85 per cento della contribuzione di bilancio versata da questo Stato e 2°) limitare l'ammontare dei pagamenti nel territorio di uno Stato membro a non più del 115 per cento della contribuzione versata da questo Stato. Modificazioni rispettivamente in meno ed in più a tali limiti possono essere concordate tra il Commissariato e lo Stato interessato.

Gli articoli da 31 a 36 del Protocollo finanziario stabiliscono altre norme relative ai trasferimenti ed agli arbitraggi, anche con riguardo alla cessione di divise liberamente convertibili (articolo 32). L'articolo 36 stabilisce che tutte le disposizioni del Protocollo relative a trasferimenti ed arbitraggi dovrebbero essere riviste e decise nuovamente dal Consiglio deliberante all'unanimità, nel caso che le operazioni stesse non potessero più venire eseguite nel quadro della Unione europea dei pagamenti.

d) *Aiuti esterni.*

Le questioni relative agli aiuti esterni, in materiale o fondi, forniti alla Comunità sono trattate dal Commissariato: questo amministra gli aiuti esterni in materiale destinati alle F. E. D., ricevuti sia dalla Comunità sia dagli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione presa a maggioranza di due terzi, può dare al Commissariato direttive generali al fine di assicurare che l'azione di questo, per quel che concerne gli aiuti esterni, non porti pregiudizio alla stabilità economica, finanziaria e sociale di uno o più Stati membri (articolo 99).

Il Protocollo finanziario, agli articoli 37 e 38, stabilisce alcuni altri principi relativi agli aiuti esterni, in rapporto alle disposizioni regolanti i trasferimenti e gli arbitraggi.

e) *Remunerazione e pensioni del personale militare e civile.*

Un apposito Protocollo regola la questione del soldo militare, delle remunerazioni del personale civile e delle pensioni.

Esso stabilisce (articolo 1) che il personale militare delle F. E. D. è sottoposto a un regolamento di saldo unico, basato su uno Statuto comune. Tale retribuzione non ha il carattere esclusivo di una remunerazione per servizi resi, ma ha anche per scopo di assicurare ai titolari un livello di vita in rapporto con le loro funzioni (articolo 2)

Il trattamento base ha un'effettiva parità per i militari che prestano servizio nel territorio di uno stesso paese; mentre una certa differenziazione tra le remunerazioni militari nei vari Paesi è prevista dall'articolo 3, che distingue quali elementi costitutivi dell'assegno, un soldo base comune, una maggiorazione di residenza ed una indennità di lontananza. Gli articoli 4 e 5 si riferiscono agli altri benefici (equipaggiamento, vitto, cure mediche e farmaceutiche, indennità speciale, trasporti, alloggio). Tutte tali disposizioni dovranno formare oggetto di regolamento da emanare dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

Anche lo Statuto e la remunerazione del personale civile della C. E. D., cui il Commissariato non ritenesse applicabile la regolamentazione di lavoro in vigore o nello Stato di soggiorno o nello Stato d'origine degli interessati, dovranno venire stabiliti dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità (articolo 8). Ed altrettanto vale per il regime delle pensioni, il quale dovrà tendere all'applicazione del principio della identità di diritti in materia di pensioni; restando inteso che, fino all'entrata in vigore del relativo regolamento, il personale della Comunità — quanto a regime di pensione — resterà sottoposto alla legislazione dello Stato di cui è cittadino (articolo 9).

f) Regime commerciale e fiscale della Comunità.

È stabilito nel titolo III della Convenzione sullo Statuto delle F. E. D. Il capitolo I detta norme in particolare sul regime commerciale e doganale riservato alla C. E. D. dagli Stati membri, nonché sulla percezione nei confronti della C. E. D. delle imposte sul consumo e sugli affari esistenti nei singoli Stati. Il capitolo II detta norme per quanto riguarda la soggezione della Comunità e delle persone fisiche che ne dipendono alle altre imposte percepite dagli Stati membri.

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO.

Le disposizioni di carattere economico sono contenute principalmente negli articoli da 101 a 111 del Trattato.

a) Preparazione dei programmi.

Spetta al Commissariato, in consultazione con i Governi degli Stati membri, preparare i programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento o in-

frastruttura delle F. E. D. (articolo 101). In tale preparazione esso deve ispirarsi ai principi indicati nell'articolo 102, e cioè: 1°) utilizzare al meglio le attitudini tecniche ed economiche di ciascuno Stato membro ed evitare di provocare disturbi gravi nell'economia di ciascuno di essi; 2°) tener conto dell'ammontare delle contribuzioni finanziarie di ciascuno Stato; 3°) tendere a semplificare e standardizzare; il Consiglio può a maggioranza di due terzi dare al riguardo direttive generali vincolanti al Commissariato.

I programmi suddetti sono approvati dal Consiglio assieme al bilancio finanziario su cui gravano le relative spese (articolo 103, § 1, e vedi più sopra lettera b, n. 1, delle Disposizioni di carattere finanziario). Particolari norme esistono per i programmi estendentesi a periodi di più di un esercizio finanziario (articolo 103, § 102).

b) Esecuzione dei programmi.

È assicurata dal Commissariato, in consultazione col Consiglio e coi Governi degli Stati membri (articolo 104, §§ 1 e 2).

L'articolo 104, ai §§ 3 e 4, stabilisce i principi generali cui dovrà attenersi il Commissariato nella conclusione dei contratti per l'esecuzione dei programmi; in particolare i contratti superiori a un determinato ammontare dovranno essere, prima della decisione, sottoposti ad una Commissione dei contratti composta da cittadini degli Stati membri (articolo 104, § 5). In attesa della emanazione, da parte del Commissariato, dei regolamenti relativi al riguardo, la conclusione dei contratti verrà fatta conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nei singoli Stati membri (articolo 104-bis).

L'articolo 104, § 7, e l'articolo 105 stabiliscono norme per i casi in cui l'esecuzione dei programmi: a) si urti ad interventi o pratiche tali da falsare il normale giuoco della concorrenza, e b) incontri gravi difficoltà per cause di ordine economico o tecnico.

c) Programmi di ricerca scientifica.

È previsto un programma comune in tale campo, nelle stesse condizioni in cui si svolgono gli altri programmi economici (articolo 106).

d) Regolamentazione relativa ai materiali di guerra.

La produzione di materiali di guerra, l'importazione e l'esportazione di essi da e verso Paesi terzi, le misure interessanti impianti de-

stinati alla produzione del materiale stesso, *la fabbricazione di prototipi e la ricerca tecnica* relativa al materiale in questione possono effettuarsi solo in base ad autorizzazione del Commissariato; altrimenti sono vietati (articolo 107, §§ 1 e 3). Un allegato (Annexe 1) all'articolo 107 indica qual è il materiale di guerra cui tale norma si riferisce.

Le autorizzazioni sono concesse secondo un regolamento stabilito entro tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato (articolo 107-bis) dal Commissariato su parere conforme del Consiglio; il Commissariato deve attenersi al riguardo alle disposizioni indicate nel § 4 dell'articolo 107 tra cui sono da rilevarsi: 1°) il divieto di accordare autorizzazioni per alcuni materiali, indicati nell'allegato II all'articolo stesso, nelle zone strategicamente esposte, salvo differente decisione del Consiglio deliberante all'unanimità; 2°) norme speciali relative alla installazione di nuove fabbriche di polvere e razzi antiaerei; 3°) la concessione di autorizzazioni generali per quanto riguarda il materiale di guerra necessario alle forze degli Stati membri che non siano incluse nelle F.E.D., e 4°) la concessione di autorizzazioni generali per i prodotti, considerati di guerra nell'allegato I, destinati ad usi civili.

Il Commissariato ha il diritto di chiedere ed ottenere dalle imprese che producono il materiale di guerra in questione tutte le informazioni che gli sono necessarie per il compimento della sua missione (articolo 108, § 1).

Speciali sanzioni, la cui applicazione è demandata alla Corte, sono previste per le persone e le imprese che contravvengono alle disposizioni di questa regolamentazione relativa al materiale di guerra (articolo 107, § 6, articolo 108, § 2).

e) Comitato consultivo.

Per coadiuvare il Commissariato nella preparazione ed esecuzione dei programmi economici è prevista la costituzione di un Comitato consultivo comprendente non meno di 25 e non più di 34 componenti, cittadini degli Stati membri, tra cui un certo numero (uguale tra loro) di rappresentanti dei produttori e dei lavoratori (articoli 109 e 110).

f) Piani di mobilitazione economica.

Il Commissariato, in consultazione con i Governi degli Stati membri, prepara programmi relativi alla mobilitazione delle risorse economiche degli Stati membri (articolo 111).

CAPITOLO V.

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. — Attraverso le disposizioni riassunte nel capitolo che precede (IV) vengono posti in atto i principi fondamentali che hanno guidato i sei Governi nel porre mano agli accordi in questione, principi che sono stati esposti e lumeggiati nella Premessa (capitolo I) della presente relazione. Non è da meravigliarsi che, di fronte alla importanza, vastità e novità degli scopi da raggiungere, tali disposizioni siano numerose e complesse. Gli accordi investono, infatti, come si è avuto occasione di rilevare, settori importantissimi e delicati della vita delle nazioni, quali, oltre quello della difesa e della organizzazione militare in senso proprio, quelli della economia e della finanza statale; e nessuna preoccupazione è, in tali condizioni, apparsa eccessiva — nel procedere verso gli obiettivi fissati — per assicurare che il trapasso dalle attuali situazioni alla nuova struttura comunitaria sia tale da garantire agli Stati membri che vengano effettivamente raggiunte quelle finalità che li hanno mossi alla conclusione degli accordi in questione.

Nel corso dei negoziati, la Delegazione italiana ha inquadrato la sollecitata tutela dei nostri interessi nel più ampio quadro della collaborazione tra i sei Paesi ispirata alle direttive che il Governo persegue in materia di politica di integrazione europea. Le discussioni sono state laboriose e lunghe ed hanno dovuto superare momenti non facili, quando sono venute in confronto determinate tesi di impostazione divergente: è appunto il superamento di tali opposte tesi, avvenuto in spirito di conciliazione e di reciproca comprensione, che conforta a pensare che i risultati raggiunti con gli accordi in questione costituiscono passi di importanza non contingente, ma essenziale sul cammino della unione europea. Naturalmente da parte di ciascuno degli Stati membri è stato necessario, a tal fine, andare incontro ad alcune esigenze degli altri senza fermarsi, salvo nei casi in cui è sembrato che principi fondamentali fossero in giuoco, su posizioni di intransigenza che non sarebbero state giustificabili.

Concreti interessi italiani sono stati chiaramente tutelati dalla introduzione nel Trattato di numerose disposizioni da noi richieste: e ciò non solo nel settore militare, allo scopo di mantenere determinate situazioni di equi-

librio, anche di fronte ad alcuni peculiari aspetti di politica internazionale, ma anche — e con particolare attenzione — nei settori dell'economia e della finanza statale. È da considerare al riguardo che un altro degli scopi che si confida venga raggiunto con gli accordi in questione è quello di conseguire che gli obiettivi militari comuni imposti dalle esigenze di difesa siano raggiunti in forma più economica di quel che non sarebbe possibile perseguendo separatamente gli stessi obiettivi: il che sarà conseguenza dell'impiego più razionale ed economico delle risorse di ciascun Paese, nonché dell'allargamento dei mercati di produzione e di consumo. Ciò significa disporre di più ampie possibilità per far sì che i detti obiettivi vengano raggiunti senza portare pregiudizi al progresso sociale dei popoli, scopo questo che resta per il Governo italiano elemento fondamentale di politica.

Vanno infine sottolineate, dal punto di vista politico, le condizioni nelle quali, in base alle disposizioni del Trattato, l'Italia partecipa alla direzione della Comunità. Nell'Assemblea, nel Consiglio dei Ministri, nel Commissariato, nella Corte è assicurata all'Italia la partecipazione paritaria che, in base al contributo che essa apporta alla comunità, le compete: ed i sistemi di votazione sono tali che l'opinione dei rappresentanti italiani avrà sempre il dovuto peso. Del resto inoltre per le più importanti decisioni sono previste — come precisato man mano nella esposizione dettagliata fatta in precedenza — decisioni del Consiglio prese all'unanimità, il che assicura che gli interessi fondamentali degli Stati membri abbiano la più opportuna tutela.

2. — Per quanto riguarda la procedura di ratifica degli accordi istitutivi della C. E. D. si constata che tale procedura è oggi completata in Germania, in Belgio ed in Olanda; ed in Lussemburgo appare ormai una questione di poche settimane.

Nella Repubblica Federale di Germania una maggioranza costituita da democristiani e liberali ha approvato il Trattato il 19 marzo 1953 al Bundestag, con 222 voti contro 165, ed il 15 maggio dello stesso anno al Bundesrat, con 23 voti contro 15; va notato che i social-democratici hanno votato contro la C. E. D., per una questione di principio, perchè ritenevano cioè necessario che la Repubblica Federale si dedicasse innanzi tutto, ed anzi esclusivamente, al problema dell'unificazione della Germania.

In Olanda, una maggioranza costituita da socialisti, democratici cristiani e liberali ha approvato il 23 luglio 1953, con 75 voti favorevoli contro 11 contrari, il Trattato alla Camera Bassa e, con 36 voti favorevoli contro 4 contrari, alla Camera Alta, il 29 gennaio 1954.

Nel Belgio, il Trattato è stato approvato dalla Camera Bassa il 26 novembre 1953, con 148 voti favorevoli contro 49 contrari, e da quella Alta il 12 marzo 1954 con 125 voti contro 40 voti contrari e 2 astensioni. Ha votato a favore del Trattato una maggioranza costituita da liberali, da cristiano-sociali e da gran parte dei socialisti.

Da queste cifre risulta che l'approvazione del Trattato è stata ottenuta dai Parlamenti belga, olandese e tedesco con una larghissima maggioranza costituita da deputati e senatori dei partiti democratici di centro e di centro-sinistra.

Il Governo del Lussemburgo, in base ad una vecchia e nota consuetudine per tutte le questioni attinenti alla politica estera e perciò anche per la ratifica del Trattato C. E. D., ha voluto aspettare la decisione finale del Belgio; si può oggi ritenere che la ratifica lussemburghese sia esclusivamente una questione di breve tempo.

Per quanto riguarda questa decisione da parte dei Paesi del Benelux, è da ricordare che il Belgio, e soprattutto l'Olanda, furono all'inizio tra i più riluttanti ad affrontare il problema dell'integrazione militare, ma, una volta convinti della necessità di arrivare alla C. E. D., ambedue proseguirono senza esitazione e con fermezza sulla strada della ratifica.

Nel Parlamento francese il Trattato è stato presentato dal Governo al principio del 1953 e si trova all'esame delle Commissioni competenti. Sono a favore del Trattato i democristiani, la maggioranza dei socialisti e buona parte dei radicali e degli indipendenti. E vari elementi consentono di pensare che ogni giorno si rafforzano in Francia le forze di coloro che vogliono la realizzazione della C. E. D. e, attraverso di essa un'Europa unita.

Per quanto riguarda l'Italia, gli accordi relativi alla C. E. D. vennero già presentati alla Camera dei deputati nel dicembre 1952. Una Commissione speciale, nominata dal Presidente della Camera stessa per l'esame del relativo disegno di legge, vi dette la sua approvazione nel marzo 1953 a notevole maggioranza. Ma dato l'avvicinarsi della fine della legislatura non fu possibile concludere il procedimento parlamentare.

3. — Con il presente disegno di legge vengono emanate le disposizioni intese ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione intera alle norme contenute nel Trattato e negli altri accordi connessi all'istituzione della Comunità.

Il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge contiene la consueta formula di autorizzazione alla ratifica ed alla piena ed intera esecuzione degli Atti stessi.

Con il comma secondo viene conferita al Governo una delega legislativa della durata di mesi 18: essa è indispensabile, perchè l'attuazione del Trattato e degli altri accordi connessi importerà notevoli variazioni e adattamenti nella legislazione interna italiana. Tali variazioni e adattamenti non sono attualmente prevedibili, giacché dipenderanno dall'attività concreta che gli organi della C. E. D. svolgeranno in adempimento dei principi posti dal Trattato e dagli accordi complementari che saranno ulteriormente stipulati dagli Stati membri.

La delega stessa è pienamente conforme all'articolo 76 della Costituzione, giacché la normazione delegata dovrà, come è detto nel testo del provvedimento, muoversi nei limiti dei principi e dei criteri risultanti dagli accordi di Parigi.

Il terzo comma riguarda la procedura che il Parlamento dovrà adottare nell'eleggere i tre delegati italiani all'Assemblea in aggiunta a quelli che ne fanno parte *ex officio*, in quanto per l'articolo 33 del Trattato la qualità di membro dell'Assemblea della Comunità europea per il carbone e l'acciaio coincide con quella di membro dell'Assemblea della C. E. D.

Il comma terzo riproduce la formula votata dal Parlamento con la legge che ha autorizza-

to la ratifica del Trattato istitutivo del Consiglio d'Europa e sancisce la prassi già adottata dalle Camere in occasione della elezione dei delegati italiani all'Assemblea della Comunità europea per il carbone e l'acciaio. Per quanto concerne la ripartizione dei tre delegati tra le due Camere, le quali sono poste, come è noto, su un piano di assoluta parità costituzionale, si è tenuto conto, nella specie, dell'unico criterio utilizzabile, e cioè quello del numero dei componenti rispettivi. Ne è derivata la prevalenza della rappresentanza della Camera, la quale dovrà eleggere due delegati, spettando al Senato la designazione del terzo.

Onorevoli colleghi, il Governo, nel presentare il disegno di legge di ratifica del Trattato C. E. D., si è assunto le proprie responsabilità ed ha fatto la sua scelta. Tocca ora al Parlamento fare altrettanto.

Due spaventosi conflitti mondiali nel corso di una sola generazione hanno imposto l'urgente necessità di ricercare soluzioni nuove e di rinunciare definitivamente alla strada percorsa e fallita nel passato. La C. E. D. è una soluzione lungimirante, imposta dalle circostanze e destinata ad accelerare un'ineluttabile evoluzione storica. È questa evoluzione che fatalmente porta gli Stati, una volta raggiunta l'unità nazionale, a cercare di unirsi fra loro in una forma confederale o federale, per poter far fronte alla nuova situazione internazionale e meglio risolvere i loro problemi economici e quelli inerenti alla comune difesa.

Chiedendo al Parlamento di ratificare gli accordi firmati due anni fa a Parigi, il Governo è convinto di servire i veri interessi dell'Italia, dell'Europa e della Pace.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione al Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa firmato a Parigi il 27 maggio 1952 ed agli altri Accordi relativi, allegati alla presente legge.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione agli Accordi sopraindicati, secondo i principi ed i criteri degli Accordi medesimi.

I tre delegati italiani, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa, sono eletti dalle due Camere, fra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei votanti, nella misura di due per la Camera dei deputati e di uno per il Senato della Repubblica.

TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République Française, le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Résolus à contribuer, en coopération avec les autres nations libres, et dans l'esprit de la Charte des Nations Unies, au maintien de la paix, notamment en assurant contre toute agression la défense de l'Europe occidentale, en étroite liaison avec les organismes ayant le même objet;

Considérant que l'intégration aussi complète que possible, dans la mesure compatible avec les nécessités militaires, des éléments humains et matériels que leurs forces de défense rassemblent au sein d'une organisation européenne supranationale est le moyen le plus propre à permettre d'atteindre ce but avec toute la rapidité et l'efficacité nécessaires;

Certains que cette intégration aboutira à l'emploi le plus rationnel et le plus économique des ressources de leurs pays, en particulier grâce à l'établissement d'un budget commun et de programmes d'armement communs;

Décidés à assurer ainsi le développement de leur force militaire sans qu'il soit porté atteinte au progrès social;

Soucieux de sauvegarder les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et convaincus qu'au sein de la force commune, constituée sans discrimination entre les États participants, les patriotismes nationaux, loin de s'affaiblir, ne pourront que se consolider et s'harmoniser dans un cadre élargi;

Conscients de franchir ainsi une étape nouvelle et essentielle dans la voie de la formation d'une Europe unie;

Ont décidé de créer une Communauté européenne de défense et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

M. le Docteur KONRAD ADENAUER, *Chancelier, Ministre des Affaires étrangères;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. PAUL VAN ZEELAND, *Ministre des Affaires étrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. ROBERT SCHUMAN, *Ministre des Affaires étrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

M. DE GASPERI, *Ministre des Affaires étrangères;*

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

M. BECH, *Ministre des Affaires étrangères;*

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. STIKKER, *Ministre des Affaires étrangères;*

Lesquels, après avoir échangé leur pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.

TITRE PREMIER
PRINCIPES FONDAMENTAUX

CHAPITRE PREMIER. — DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE.

ARTICLE PREMIER.

Par le présent Traité les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une *Communauté européenne de défense*, de caractère supranational, comportant des institutions communes, des Forces armées communes et un budget commun.

ARTICLE 2.

§ 1. — La Communauté a des objectifs exclusivement défensifs.

§ 2. — En conséquence, dans les conditions prévues au présent Traité, elle assure contre toute agression la sécurité des États membres, en participant à la défense occidentale dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord et en réalisant l'intégration des forces de défense des États membres et l'emploi rationnel et économique de leurs ressources.

§ 3. — Toute agression armée dirigée contre l'un quelconque des États membres en Europe ou contre les Forces européennes de défense sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les États membres.

Les États membres et les Forces européennes de défense porteront à l'État ou aux Forces ainsi attaqués aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.

ARTICLE 3.

§ 1. — La Communauté emploie les méthodes les moins onéreuses et les plus efficaces. Elle ne recourt à des interventions que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission et en respectant les libertés publiques et les droits fondamentaux des individus. Elle veille à ce que les intérêts propres des États membres soient pris en considération dans toute la mesure compatible avec ses intérêts essentiels.

§ 2. — Pour permettre à la Communauté d'atteindre ses buts, les États membres mettent à sa disposition des contributions appropriées, fixées selon les dispositions des articles 87 et 94 ci-après.

ARTICLE 4.

La Communauté poursuit son action en collaboration avec les nations libres et avec toute organisation qui se propose les mêmes buts qu'elle-même.

ARTICLE 5.

La Communauté coopère étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

ARTICLE 6.

Le présent Traité ne comporte aucune discrimination entre les États membres.

ARTICLE 7.

La Communauté a la personnalité juridique.

Dans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Dans chacun des États membres, la Communauté jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales; elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

La Communauté est représentée par ses institutions, chacune dans le cadre de ses attributions.

ARTICLE 8.

§ 1. — Les institutions de la Communauté sont:

- un Conseil de Ministres, ci-après dénommé: le Conseil;
- une Assemblée commune, ci-après dénommée: l'Assemblée;
- un Commissariat de la Communauté ci-après dénommé: le Commissariat;
- une Cour de justice, ci-après dénommée: la Cour.

§ 2. — Sans préjudice des dispositions de l'article 126 ci-après, l'organisation de ces institutions, telle qu'elle est fixée par le présent Traité, demeurera en vigueur jusqu'à son remplacement par une organisation nouvelle résultant de l'établissement de la structure fédérale ou confédérale visée à l'article 38 ci-après.

CHAPITRE II. — DES FORCES EUROPÉENNES DE DÉFENSE.

ARTICLE 9.

Les Forces armées de la Communauté, ci-après dénommées « Forces européennes de défense », sont composées de contingents mis à la disposition de la Communauté par les États membres, en vue de leur fusion dans les conditions prévues au présent Traité.

Aucun État membre ne recrutera ou n'entretiendra de forces armées nationales en dehors de celles qui sont prévues à l'article 10 ci-après.

ARTICLE 10.

§ 1. — Les États membres peuvent recruter et entretenir des forces armées nationales destinées à être employées dans les territoires non européens à l'égard desquels ils assument des responsabilités de défense, ainsi que les unités stationnées dans leur pays d'origine et nécessaires à la maintenance de ces forces et à l'exécution des relèves.

§ 2. — Les États membres peuvent également recruter et entretenir des forces armées nationales répondant aux missions internationales qu'ils ont assumées, à Berlin, en Autriche ou en vertu de décisions des Nations Unies. A l'issue de ces missions, ces troupes seront soit dissoutes, soit mises à la disposition de la Communauté. Des relèves peuvent être exécutées, avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, par échange avec des unités composées de contingents originaires des États membres intéressés et appartenant aux Forces européennes de défense.

§ 3. — Les éléments destinés, dans chaque État membre, à assurer la garde personnelle du Chef de l'État demeurent nationaux.

§ 4. — Les États membres peuvent disposer de Forces navales nationales, d'une part pour la garde des territoires non européens à l'égard desquels ils assument les responsabilités de défense visées au paragraphe 1 du présent article et pour la protection des communications avec et entre ces territoires, et, d'autre part, pour remplir les obligations qui découlent pour eux des missions internationales visées au paragraphe 2 du présent article ainsi que d'accords conclus dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité.

§ 5. — Le volume total des forces armées nationales visées au présent article, y compris les unités de maintenance, ne doit pas être d'une ampleur telle qu'elle compromette la participation de chaque État membre aux Forces européennes de défense, déterminée par un accord entre les gouvernements des États membres.

Les États membres ont la faculté de procéder à des échanges individuels de personnel entre les contingents qu'ils mettent à la disposition des Forces européennes de défense et les forces qui n'en font pas partie, sans qu'il doive en résulter une diminution des Forces européennes de défense.

ARTICLE 11.

Des forces de police et de gendarmerie, exclusivement préposées au maintien de l'ordre intérieur, peuvent être recrutées et entretenues au sein des États membres.

Le caractère national de ces forces n'est pas affecté par le présent Traité.

Le volume et la nature desdites forces existant sur les territoires des États membres doivent être tels qu'elles ne dépassent pas les limites de leur mission.

ARTICLE 12.

§ 1. — Dans le cas de troubles ou de menaces de troubles sur le territoire d'un État membre en Europe, la fraction des contingents fournis par cet État aux Forces européennes de défense nécessaire pour faire face à cette situation est, sur sa demande, et le Conseil informé, mise à sa disposition par le Commissariat.

Les conditions d'emploi de ces éléments sont déterminées par la réglementation en vigueur sur le territoire de l'État membre demandeur.

§ 2. — Dans le cas de sinistre ou de calamité nécessitant un secours immédiat, les éléments des Forces européennes de défense, quelle que soit leur origine, en état d'intervenir utilement, doivent prêter leur concours.

ARTICLE 13.

Dans le cas d'une crise grave affectant un territoire non européen à l'égard duquel un État membre assume des responsabilités de défense, la fraction des contingents fournis par cet État aux Forces européennes de défense nécessaire pour faire face à la crise est, sur sa demande, et avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mise à sa disposition par le Commissariat, le Conseil informé. Les contingents ainsi détachés cessent de relever de la Communauté jusqu'au moment où ils sont remis à sa disposition, dès que leur emploi n'est plus nécessaire pour faire face à la crise.

Les implications militaires, économiques et financières du retrait ci-dessus prévu sont, dans chaque cas, examinées et réglées par le Commissariat, avec l'avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers.

ARTICLE 14.

Dans le cas où une mission internationale à accomplir en dehors du territoire défini à l'article 120, § 1, est confiée à un État membre, la fraction des contingents fournie par cet État aux Forces européennes de défense nécessaire pour remplir cette mission est, sur sa demande et avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mise à sa disposition par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Les contingents ainsi détachés cessent de relever de la Communauté jusqu'au moment où ils sont remis à sa disposition dès que leur emploi n'est plus nécessaire pour remplir la mission susvisée.

En pareil cas les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 ci-dessus sont applicables.

ARTICLE 15.

§ 1. — Les Forces européennes de défense sont constituées de personnels recrutés par conscription et de personnels de métier ou servant à long terme par engagements volontaires.

§ 2. — Elles sont intégrées selon les dispositions organiques des articles 68, 69 et 70 ci-après. Elles portent un uniforme commun.

Elles sont organisées selon les types définis au Protocole militaire. Cette organisation peut être modifiée par le Conseil statuant à l'unanimité.

§ 3. — Les contingents destinés à composer les Unités sont fournis par les États membres suivant un plan de constitution arrêté par accord entre les Gouvernements. Ce plan est susceptible de révision dans les conditions prévues à l'article 44 ci-après.

ARTICLE 16.

La défense intérieure des territoires des États membres contre les attaques de toute nature ayant des buts militaires, provoquées ou effectuées par un ennemi extérieur, est assurée par des formations homogènes de statut européen, spécialisées pour chaque État membre dans la mission de défense de son territoire, et relevant pour leur emploi des autorités prévues à l'article 18 ci-après.

ARTICLE 17.

La protection civile est assurée par chacun des États membres.

ARTICLE 18.

§ 1. — Le Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est habilité, sous réserve du cas visé au paragraphe 3 du présent article, à s'assurer que les Forces européennes de défense sont organisées, équipées, instruites et préparées à l'emploi de façon satisfaisante.

Dès qu'elles sont en état d'être employées, et sous réserve du même cas, elles sont affectées au Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui exerce à leur égard les pouvoirs et responsabilités qu'il détient en vertu de ses attributions, et, en particulier, soumet à la Communauté ses besoins en ce qui concerne l'articulation et le déploiement des Forces; les plans correspondants sont exécutés dans les conditions prévues à l'article 77 ci-après.

Les Forces européennes de défense reçoivent des directives techniques des organismes appropriés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dans le cadre de la compétence militaire de ces derniers.

§ 2. — En temps de guerre, le Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord exerce, à l'égard des Forces visées ci-dessus, les pleins pouvoirs et responsabilités de Commandant Suprême que lui confèrent ses attributions.

§ 3. — Dans le cas des Unités des Forces européennes de défense affectées à la défense intérieure et à la protection maritime rapprochée des territoires des États membres, la détermination des autorités dont elles relèvent pour le commandement et l'emploi résulte soit des conventions conclues dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord, soit des accords entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et la Communauté.

§ 4. — Si le Traité de l'Atlantique Nord cesse d'être en vigueur avant le présent Traité, il appartiendra aux États membres de déterminer, d'un commun accord, l'autorité à laquelle seront confiés le commandement et l'emploi des Forces européennes de défense.

TITRE II

DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE PREMIER. — LE COMMISSARIAT.

ARTICLE 19.

En vue de remplir les tâches qui lui incombent en vertu du présent Traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Commissariat est investi de pouvoirs d'action et de contrôle.

ARTICLE 19-bis.

Le Commissariat entre en fonctions dès la nomination de ses membres.

ARTICLE 20.

§ 1. — Le Commissariat est composé de neuf membres nommés pour six ans et choisis en raison de leur compétence générale.

Seuls des nationaux des États membres peuvent être membres du Commissariat. Celui-ci ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d'un même État.

Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Le nombre des membres du Commissariat peut être réduit par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

§ 2. — Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du Commissariat ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Gouvernement. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère supranational de leurs fonctions.

Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère supranational et à ne pas chercher à influencer les membres du Commissariat dans l'exécution de leur tâche.

Les membres du Commissariat ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle.

Pendant une durée de trois années à partir de la cessation desdites fonctions, aucun ancien membre du Commissariat ne peut exercer une activité professionnelle que la Cour, saisie par lui ou par le Conseil, jugerait, en raison de sa connexité avec ces fonctions, incompatible avec les obligations découlant de celles-ci. En cas d'infraction à cette disposition, la Cour peut prononcer la déchéance du droit à pension de l'intéressé.

ARTICLE 21.

§ 1. — Les membres du Commissariat sont nommés d'un commun accord par les Gouvernements des États membres.

§ 2. — Les membres nommés pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent Traité demeurent en fonctions pendant une période de trois ans à dater de leur nomination.

Au cas où, pendant cette première période, une vacance se produit pour l'une des causes prévues à l'article 22 ci-après, cette vacance est comblée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

La même procédure s'applique au renouvellement général rendu nécessaire en cas d'application de l'article 36, § 2, ci-après.

§ 3. — À l'expiration de la période initiale de trois ans, un renouvellement général a lieu.

§ 4. — Le renouvellement partiel des membres du Commissariat a lieu ensuite par tiers tous les deux ans.

Aussitôt après le renouvellement général prévu au paragraphe 3 du présent article, il sera procédé par le Conseil à un tirage au sort pour désigner les membres dont le mandat viendra à expiration respectivement à la fin de la première et de la deuxième période de deux ans.

§ 5. — Au cas où les membres du Commissariat abandonnent leurs fonctions par application de l'article 36, § 2, ci-après, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont applicables.

ARTICLE 22.

En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions des membres du Commissariat prennent fin individuellement par décès ou démission volontaire ou d'office.

L'intéressé est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus. Il n'y a pas lieu à remplacement si la durée du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

ARTICLE 23.

Tout membre du Commissariat, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire d'office par la Cour, à la requête du Conseil ou du Commissariat.

En pareil cas, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions et pourvoir à son remplacement jusqu'au moment où la Cour se sera prononcée.

ARTICLE 24.

§ 1. — Les délibérations du Commissariat sont acquises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Toutefois, aucune délibération n'est acquise si elle n'a recueilli au moins quatre voix.

§ 2. — Le règlement intérieur fixe le quorum. Celui-ci doit être au moins de cinq.

§ 3. — Le Conseil, s'il décide, dans les conditions prévues à l'article 20, § 1, de réduire le nombre des membres du Commissariat, apporte, dans les mêmes conditions, aux chiffres fixés aux deux paragraphes précédents, les adaptations nécessaires.

ARTICLE 25.

§ 1. — Les Gouvernements des États membres nomment d'un commun accord le Président du Commissariat parmi les membres de celui-ci.

Le Président est désigné pour quatre ans. Son mandat peut être renouvelé. Il prend fin dans les mêmes conditions que celui des membres du Commissariat.

§ 2. — Le Président est exclu de toute opération de tirage au sort qui pourrait avoir pour effet d'abrèger la durée de son mandat de Président par la perte de qualité de membre du Commissariat.

Lorsque le Président est choisi parmi les membres déjà en fonctions du Commissariat, la durée de son mandat de membre du Commissariat est prorogée jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat de Président.

§ 3. — Sauf dans le cas d'un renouvellement général, la désignation est faite après consultation des membres du Commissariat.

ARTICLE 25-bis.

Pour la première fois, le mandat du Président expire à la fin d'une période de trois ans.

ARTICLE 26.

§ 1. — Le Commissariat établit un règlement général d'organisation, qui détermine notamment:

a) sur la base du principe de la collégialité, les catégories de décisions qui devront être prises collectivement par le Commissariat et celles qui pourront être déléguées à des membres du Commissariat agissant individuellement selon leurs compétences respectives;

b) une répartition des tâches du Commissariat qui tienne compte de la nécessité d'une structure stable, tout en ménageant la possibilité des adaptations que l'expérience ferait apparaître nécessaires; cette répartition ne correspondra pas obligatoirement au nombre des membres du Commissariat.

§ 2. — Dans le cadre de ce règlement:

a) le Commissariat détermine les attributions respectives de ses membres;

b) le Président:

coordonne l'exercice de ces attributions;

assure l'exécution des délibérations;

est chargé de l'administration des services.

Dans les cas et les conditions prévus à l'article 123 ci-après, le Président peut être temporairement investi de pouvoirs spéciaux.

ARTICLE 27.

Pour exercer ses pouvoirs, le Commissariat prend des décisions, formule des recommandations et émet des avis.

Les décisions sont obligatoires en tous leurs éléments.

Les recommandations comportent obligation quant aux buts qu'elles assignent, mais laissent à ceux à qui elles sont adressées le choix des moyens propres à atteindre ces buts.

Les avis ne lient pas.

Lorsque le Commissariat est habilité à prendre une décision, il peut se borner à formuler une recommandation.

ARTICLE 28.

Toutes les décisions et recommandations, tous les avis du Commissariat sont publiés ou notifiés selon les modalités établies par le Conseil.

Les décisions, recommandations ou avis du Commissariat destinés au Gouvernement d'un État membre sont adressés à l'autorité désignée à cet effet par ledit État.

ARTICLE 29.

Le Commissariat fait rapport au Conseil à intervalles périodiques.

Il fournit au Conseil les renseignements qui lui sont demandés par celui-ci et procède aux études dont il est chargé par lui.

Le Commissariat et le Conseil procèdent à des échanges d'informations et à des consultations réciproques.

ARTICLE 30.

Le Commissariat dispose du personnel civil et militaire nécessaire pour lui permettre d'assurer toutes les tâches qui lui sont dévolues par le présent Traité.

Les Services qu'il constitue à cette fin, tant civils que militaires, dépendent de lui au même titre et sur le même plan.

ARTICLE 31.

§ 1. — Les grades supérieurs à ceux de Commandant d'Unité de base de nationalité homogène sont conférés par décision du Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

§ 2. — A titre provisoire, les grades, dans les Unités de nationalité homogène des Forces européennes de défense, et tous autres grades, sont conférés, au choix de chaque État membre:

soit par les autorités nationales appropriées, sur proposition du Commissariat;

soit par le Commissariat, sur proposition des échelons hiérarchiques intéressés, après consultation d'autorités nationales.

§ 3. — a) Les emplois de Commandant d'Unité de base, d'officier général ayant autorité sur des éléments de différentes nationalités, et certains postes élevés du Commissariat déterminés par le Conseil, sont conférés par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

b) Tous les autres emplois militaires sont conférés par décisions du Commissariat, compte tenu des propositions des échelons hiérarchiques intéressés.

§ 4. — En ce qui concerne les emplois civils, les chefs de service directement responsables envers le Commissariat sont nommés par celui-ci, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

ARTICLE 32.

Le Commissariat assure toutes liaisons utiles avec les États membres, avec les États tiers et, d'une manière générale, avec toutes organisations internationales dont le concours s'avérerait nécessaire pour atteindre les buts du présent Traité.

CHAPITRE II. — L'ASSEMBLÉE.

ARTICLE 33.

§ 1. — L'Assemblée de la Communauté européenne de défense est l'Assemblée prévue aux articles 20 et 21 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, complétée, en ce qui concerne respectivement la République Fédérale d'Allemagne, la France et l'Italie, par trois délégués, qui sont élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les autres délégués et dont le premier mandat prend fin à la même date que celui de ces derniers.

L'Assemblée ainsi complétée exerce les compétences qui lui sont conférées par le présent Traité. Si elle le juge nécessaire, elle peut élire son Président et son bureau et arrêter son règlement intérieur.

§ 2. — Si la Conférence visée au dernier alinéa de l'article 38 ci-après n'est pas parvenue à un accord dans un délai d'un an à dater de sa convocation, il sera, sans attendre la fin de ses travaux, procédé, du commun accord des États membres, à une révision des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 34.

L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le dernier mardi d'octobre. La durée de cette session ne peut excéder un mois.

L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à la demande du Commissariat, du Conseil, du Président de l'Assemblée ou de la majorité de ses membres ou, dans le cas visé à l'article 46 ci-après, à la demande d'un État membre.

ARTICLE 34-bis.

L'Assemblée se réunit un mois après la date d'entrée en fonctions du Commissariat sur convocation de celui-ci. Les dispositions de l'article 34 relatives à la durée de la session ordinaire de l'Assemblée ne s'appliquent pas à sa première session.

L'Assemblée peut, dès sa réunion, exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent Traité, à l'exception du vote de la motion de censure prévue à l'article 36, § 2, ci-après, qui ne pourra intervenir qu'à partir de l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en fonctions du Commissariat.

ARTICLE 35.

Les membres du Commissariat peuvent assister à toutes les séances de l'Assemblée. Le Président ou les membres du Commissariat désignés par ce dernier sont entendus sur leur demande. Le Commissariat répond, oralement ou par écrit, aux questions qui lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.

Les membres du Conseil peuvent également assister à toutes les séances et sont entendus sur leur demande.

ARTICLE 36.

§ 1. — Le Commissariat présente chaque année à l'Assemblée, un mois avant l'ouverture de la session ordinaire, un rapport général sur son activité. L'Assemblée discute ce rapport, peut formuler des observations, exprimer des vœux et des suggestions.

§ 2. — L'Assemblée, si elle est saisie d'une motion de censure sur la gestion du Commissariat, ne peut se prononcer sur ladite motion que trois jours au moins après son dépôt et par scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assemblée, les membres du Commissariat doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.

ARTICLE 37.

Le règlement intérieur de l'Assemblée est arrêté à la majorité des membres qui la composent.

Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les cas et les conditions fixés par elle.

ARTICLE 38.

§ 1. — Dans le délai prévu au 2^{ème} paragraphe du présent article, l'Assemblée étudie:

- a) la constitution d'une Assemblée de la Communauté européenne de défense, élue sur une base démocratique;
- b) les pouvoirs qui seraient dévolus à une telle Assemblée;
- c) les modifications qui devraient éventuellement être apportées aux dispositions du présent Traité relatives aux autres institutions de la Communauté, notamment en vue de sauvegarder une représentation appropriée des États.

Dans ses études, l'Assemblée s'inspirera notamment des principes suivants:

l'organisation de caractère définitif qui se substituera à la présente organisation provisoire devra être conçue de manière à pouvoir constituer un des éléments d'une structure fédérale ou confédérale ultérieure, fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et comportant, en particulier, un système représentatif bicaméral;

l'Assemblée étudiera également les problèmes résultant de la co-existence de différents organismes de coopération européenne déjà créés ou qui viendraient à l'être, afin d'en assurer la coordination dans le cadre de la structure fédérale ou confédérale.

§ 2. — Les propositions de l'Assemblée seront soumises au Conseil dans un délai de six mois à dater de l'entrée en fonctions de l'Assemblée. Avec l'avis du Conseil, ces propositions seront ensuite transmises par le Président de l'Assemblée aux Gouvernements des États membres, qui, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils en auront été saisis, convoqueront une Conférence chargée d'examiner lesdites propositions.

CHAPITRE III. — LE CONSEIL.

ARTICLE 39.

§ 1. — Le Conseil a pour mission générale d'harmoniser l'action du Commissariat et la politique des Gouvernements des États membres.

§ 2. — Le Conseil peut formuler, dans le cadre du présent Traité, des directives pour l'action du Commissariat.

Ces directives sont formulées à l'unanimité.

En ce qui concerne les matières qui n'ont pas donné lieu, de la part du Conseil, à des directives, le Commissariat peut agir, en vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent Traité, dans les conditions prévues par celui-ci.

§ 3. — Conformément aux dispositions du présent Traité, le Conseil:

a) prend des décisions;

b) émet les avis conformes que le Commissariat est tenu d'obtenir avant de prendre une décision ou de formuler une recommandation.

§ 4. — Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions du Conseil sont prises et ses avis émis à la majorité simple.

§ 5. — Lorsque le Conseil est consulté par le Commissariat, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis au Commissariat.

ARTICLE 40.

Le Conseil est formé par les représentants des États membres.

Chaque État membre y délègue un membre de son Gouvernement, qui peut se faire représenter par un Suppléant.

Le Conseil est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions à tout instant. A cet effet, chaque État membre doit avoir en tout temps un représentant en mesure de participer, sans délai, aux délibérations du Conseil.

La présidence est exercée, à tour de rôle, par chaque membre du Conseil, pour une durée de trois mois, suivant l'ordre alphabétique des États membres.

ARTICLE 41.

Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins tous les trois mois. Il est réuni sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou à celle d'un de ses membres ou du Commissariat.

ARTICLE 41-bis.

Le Conseil se réunit dès l'entrée en vigueur du présent Traité.

ARTICLE 42.

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

ARTICLE 43.

§ 1. — Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à la majorité simple, l'avis ou la décision sont acquis s'ils recueillent:
soit les voix de la majorité absolue des représentants des États membres;
soit, en cas de partage égal des voix, celles des représentants d'États membres mettant ensemble à la disposition de la Communauté au moins les deux tiers du total des contributions des États membres.

§ 2. — Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à une majorité qualifiée, l'avis ou la décision sont acquis:

soit à la majorité ainsi déterminée, si cette majorité comprend les voix des représentants d'États membres mettant ensemble à la disposition de la Communauté au moins les deux tiers du total des contributions des États membres;
soit s'ils recueillent les voix des représentants de cinq États membres.

§ 3. — Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à l'unanimité, l'avis ou la décision sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres présents ou représentés au Conseil, les abstentions ne faisant pas obstacle à l'adoption de l'avis ou de la décision..

§ 4. — Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, le mot « contributions » s'entend de la moyenne entre le pourcentage des contributions financières effectivement versées pendant l'exercice antérieur et le pourcentage des effectifs composant les Forces européennes de défense au premier jour du semestre en cours.

ARTICLE 43-bis.

§ 1. — Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 43 ci-dessus et jusqu'à la date fixée pour l'exécution du plan de mise sur pied du premier échelon de forces, la moyenne, visée audit paragraphe, des contributions fournies par les États membres est évaluée forfaitairement comme suit:

Allemagne	3
Belgique	2
France	3
Italie	3
Luxembourg	1
Pays-Bas	2

§ 2. — Pour la période de transition définie au paragraphe précédent, le montant des contributions requises à l'article 43, § 1, ci-dessus sera réputé acquis s'il atteint 9/14^e au moins de la valeur globale des contributions forfaitaires des États membres.

ARTICLE 44.

Les textes définissant ou modifiant les statuts des personnels, l'organisation générale, le recrutement, les effectifs et l'encadrement des Forces, ainsi que les modifications au plan de constitution des Forces européennes de défense sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition, soit d'un membre du Conseil, soit du Commissariat, et mis en vigueur par ce dernier.

ARTICLE 45.

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du Président et des membres du Commissariat.

ARTICLE 46.

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, peut, à l'initiative d'un de ses membres, inviter le Commissariat à prendre toute mesure entrant dans les limites de sa compétence.

Si le Commissariat ne défère pas à cette invitation, le Conseil, ou un État membre, peut saisir l'Assemblée, en vue de l'application éventuelle de l'article 36, § 2, ci-dessus.

ARTICLE 47.

§ 1. — Le Conseil décide s'il y a lieu de demander une réunion commune du Conseil de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et du Conseil de la Communauté.

§ 2. — Les délibérations prises à l'unanimité au cours des réunions communes des deux Conseils lient les institutions de la Communauté.

ARTICLE 48.

La décision du Conseil prévue au paragraphe 4 du Protocole relatif aux relations entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et la Communauté européenne de défense est prise à l'unanimité.

ARTICLE 49.

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil sont communiqués aux États membres et au Commissariat.

ARTICLE 50.

Le Conseil arrête son règlement intérieur.

CHAPITRE IV. — LA COUR.

ARTICLE 51.

La Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité et des règlements d'exécution.

ARTICLE 52.

La Cour est la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

ARTICLE 53.

Pour l'accomplissement de sa mission, et dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévus à l'article 67, la Cour est assistée par une organisation juridictionnelle comprenant notamment des tribunaux de caractère européen.

ARTICLE 54.

§ 1. — La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions ou recommandations du Commissariat par un des États membres, par le Conseil, ou par l'Assemblée.

§ 2. — Les recours doivent être formés dans le délai d'un mois, à compter soit de la publication, soit de la notification de la décision ou de la recommandation.

§ 3. — En cas d'annulation, la Cour renvoie l'affaire devant le Commissariat, qui est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision d'annulation.

ARTICLE 55.

§ 1. — Dans le cas où le Commissariat, tenu, par une disposition du présent Traité ou des règlements d'exécution, de prendre une décision ou de formuler une recommandation, ne se conforme pas à cette obligation, il appartient aux États membres ou au Conseil de saisir le Commissariat.

Il en est de même dans le cas où le Commissariat, habilité par une disposition du présent Traité ou des règlements d'exécution à prendre une décision ou à formuler une recommandation, s'en abstient et où cette abstention constitue un détournement de pouvoir.

§ 2. — Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Commissariat n'a pris aucune décision ou formulé aucune recommandation, un recours peut être formé devant la Cour, dans un délai d'un mois, contre la décision implicite de refus qui est réputée résulter de ce silence.

ARTICLE 56.

§ 1. — Lorsqu'un État membre estime que, dans un cas déterminé, une action ou un défaut d'action du Commissariat est de nature à provoquer, en ce qui le concerne, des troubles fondamentaux et persistants, il peut saisir le Commissariat.

Celui-ci, après consultation du Conseil, reconnaît, s'il y a lieu, l'existence d'une telle situation et décide des mesures à prendre, dans les conditions prévues au présent Traité, pour mettre fin à cette situation tout en sauvegardant les intérêts essentiels de la Communauté. Il est tenu de statuer dans un délai de deux semaines.

§ 2. — Lorsque la Cour est saisie d'un recours fondé sur les dispositions du présent article contre cette décision ou contre la décision explicite ou implicite refusant de reconnaître l'existence de la situation ci-dessus visée, il lui appartient d'en apprécier le bien-fondé et de prendre, à titre provisoire, toutes les mesures nécessaires.

§ 3. — En cas d'annulation, le Commissariat est tenu de décider, dans le cadre de l'arrêt de la Cour, des mesures à prendre aux fins prévues au premier paragraphe, deuxième alinéa, du présent article.

ARTICLE 57.

§ 1. — La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les délibérations du Conseil par un des États membres, par le Commissariat ou par l'Assemblée.

§ 2. — La requête doit être formée dans le délai d'un mois à dater de la communication de la délibération du Conseil aux États membres ou au Commissariat.

ARTICLE 58.

§ 1. — La Cour peut annuler, à la requête d'un des États membres ou du Commissariat, les délibérations de l'Assemblée.

Seuls les moyens tirés de l'incompétence ou de la violation des formes substantielles peuvent être invoqués à l'appui d'un tel recours.

§ 2. — La requête doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la publication de la délibération de l'Assemblée.

ARTICLE 59.

Les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif.

Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de la décision ou de la recommandation attaquée.

Elle peut prescrire toutes autres mesures provisoires nécessaires.

ARTICLE 60.

La Cour est compétente, dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévu à l'article 67, pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité civile de la Communauté ainsi qu'aux statuts de ses agents.

ARTICLE 61.

La Cour est compétente pour statuer en matière pénale, dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévu à l'article 67.

ARTICLE 61-bis.

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation pénale militaire commune, des dispositions transitoires sont prévues par le Protocole juridictionnel.

ARTICLE 62.

Sans préjudice des dispositions du Statut juridictionnel prévu à l'article 67, la Cour est seule compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des décisions ou recommandations du Commissariat et des délibérations du Conseil, dans le cas où un litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette validité.

ARTICLE 63.

La Cour est compétente, dans les cas et les conditions fixés par son Statut, pour statuer en vertu d'une clause compromissaire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.

ARTICLE 64.

La Cour est compétente pour statuer dans tout autre cas prévu par une disposition additionnelle du présent Traité.

Elle peut également statuer dans tous les cas en connexité avec l'objet du présent Traité où la législation d'un État membre lui attribue compétence.

ARTICLE 65.

§ 1. — Tout différend entre les États membres au sujet de l'application du présent Traité, qui n'aurait pu être réglé par une autre voie, pourra être soumis à la Cour, soit en vertu d'une requête commune des États parties au litige, soit à la requête d'un d'entre eux.

§ 2. — La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent Traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

ARTICLE 66.

Les arrêts de la Cour ont force exécutoire sur le territoire des États membres.

L'exécution forcée sur le territoire des États membres est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces États; notamment l'exécution ne peut être poursuivie à l'égard d'un État membre que dans la mesure et par les voies admises par la législation de cet État.

Cette exécution a lieu après qu'a été apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de ces arrêts, la formule exécutoire usitée dans l'État sur le territoire duquel l'arrêt doit être exécuté. Il est pourvu à cette formalité à la diligence d'un ministre désigné à cet effet par chacun des gouvernements.

ARTICLE 67.

L'application des dispositions du présent chapitre et du Protocole juridictionnel sera fixée par un Statut juridictionnel, établi par voie d'une convention entre les États membres et apportant notamment les adaptations nécessaires à cet effet au Statut de la Cour annexé au Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

TITRE III
DISPOSITIONS MILITAIRES

**CHAPITRE PREMIER. — ORGANISATION ET ADMINISTRATION
DES FORCES EUROPÉENNES DE DÉFENSE.**

ARTICLE 68.

§ 1. — Les Unités de base où devra se combiner l'action des différentes armes constituant l'Armée de terre sont formées d'éléments de la même nationalité d'origine. Ces Unités de base sont aussi légères que le permet le principe d'efficacité. Elles sont déchargées au maximum des fonctions logistiques et dépendent, pour leur vie et leur entretien, d'échelons supérieurs intégrés.

§ 2. — Les Corps d'Armée sont formés d'Unités de base de différentes nationalités d'origine, sauf dans des cas exceptionnels résultant de nécessités tactiques ou d'organisation et déterminés par le Commissariat sur proposition du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et avec l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Leurs unités de soutien tactique, ainsi que les formations de support logistique, sont de type intégré; ces dernières unités élémentaires, de l'ordre du régiment ou du bataillon, restent homogènes et leur répartition entre nationalités se fait selon la proportion qui existe entre les Unités de base. Le Commandement et l'État-Major des Corps d'Armée sont intégrés; cette intégration est effectuée de la manière la plus propre à assurer l'efficacité de leur emploi.

§ 3. — Les Unités de base et leurs soutiens et supports peuvent occasionnellement être introduits dans les Corps d'Armée relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et, réciproquement, des divisions relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord peuvent l'être dans des Corps d'Armée européens.

Les échelons de Commandement des Forces relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord auxquels sont organiquement rattachées les unités européennes intègrent des éléments provenant de ces Unités et réciproquement.

ARTICLE 69.

§ 1. — Sont constituées d'éléments de la même nationalité d'origine les Unités de base de l'Armée de l'Air dont chacune est dotée d'un matériel de combat homogène correspondant à une mission élémentaire déterminée.

Ces Unités de base sont déchargées au maximum des fonctions logistiques et dépendent, pour leur mise en oeuvre et leur entretien, d'échelons supérieurs intégrés.

§ 2. — Un certain nombre d'Unités de base d'origines nationales différentes sont groupées sous les ordres d'échelons supérieurs de type intégré, sauf dans des cas exceptionnels résultant de nécessités tactiques ou d'organisation et déterminés par le Commissariat sur proposition du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et avec l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Les formations de support logistique sont de type intégré, les unités élémentaires des services restant de composition nationale homogène et leur répartition entre nationalités se faisant selon la proportion qui existe entre les Unités de base.

§ 3. — Des Unités de base européennes ainsi que leurs unités de support peuvent être introduites sous des Commandements relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et, réciproquement, des Unités de base relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord peuvent l'être sous des Commandements européens.

Les échelons de Commandement relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord auxquels sont organiquement rattachées des Unités européennes intègrent des éléments européens et réciproquement.

ARTICLE 70.

§ 1. — Les Forces navales européennes comprennent les formations qui sont liées à la protection maritime rapprochée des territoires européens des États membres, et qui sont fixées par des accords entre les Gouvernements.

§ 2. — Les contingents des Forces navales européennes constituent des groupements de nationalité homogène et de statut européen, répondant à une même mission tactique.

§ 3. — Ces groupements, en totalité ou en partie, peuvent occasionnellement être incorporés à des formations relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dont les Commandements intègrent dès lors des éléments fournis par eux.

ARTICLE 71.

Le Commissariat établit les plans d'organisation des forces, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Il en assure l'exécution.

ARTICLE 72.

§ 1. — Les personnels recrutés par conscription pour servir dans les Forces européennes de défense accompliront le même temps de service actif.

§ 2. — L'uniformisation sera réalisée aussi rapidement que possible, sur proposition du Commissariat, par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

ARTICLE 73.

§ 1. — Le recrutement des Forces européennes de défense dans chaque État membre est réglé par les lois dudit État dans le cadre des dispositions de principe communes définies par le Protocole militaire.

§ 2. — Le Commissariat suit les opérations de recrutement effectuées par les États membres en conformité des dispositions du présent Traité et, en vue d'assurer cette conformité, adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres.

§ 3. — A partir de la date déterminée d'un commun accord par les Gouvernements des États membres, le Commissariat procédera au recrutement selon les règles définies par ledit accord, dans le cadre des dispositions de principe communes fixées par le Protocole militaire.

ARTICLE 74.

§ 1. — Le Commissariat procède à l'instruction et à la mise en condition des Forces européennes de défense suivant une doctrine commune et des méthodes uniformes. En particulier, il dirige les écoles de la Communauté.

§ 2. — A la demande d'un État membre, il est tenu compte, dans l'application des principes définis au paragraphe 1 du présent article, de la situation particulière résultant pour cet État de l'existence, en vertu de la Constitution, de plusieurs langues officielles.

ARTICLE 75.

Les plans de mobilisation des Forces européennes de défense sont préparés par le Commissariat, en consultation avec les Gouvernements des États membres.

Sans préjudice de l'organisation définitive visée à l'article 38 ci-dessus, la décision de procéder à la mobilisation relève des États membres; l'exécution des mesures de mobilisation est partagée entre la Communauté et les États membres, dans les conditions définies par des accords entre le Commissariat et lesdits États.

ARTICLE 76.

Le Commissariat procède aux inspections et contrôles indispensables.

ARTICLE 77.

§ 1. — Le Commissariat détermine l'implantation territoriale des Forces européennes de défense dans le cadre des recommandations du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. En cas de divergences de vues qui n'auraient pu être aplanies avec ce dernier, il ne peut s'écarter de ces recommandations qu'avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dans le cadre des décisions générales visées à l'alinéa 1 du présent article, le Commissariat prend les décisions d'exécution, après consultation avec l'État dans lequel les troupes seront stationnées.

§ 2. — Dans le cas de divergences de vues sur des points essentiels, l'État intéressé peut saisir le Conseil. Cet État doit se conformer à l'avis du Commissariat si le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, se prononce en faveur de cet avis.

La faculté dont les États membres peuvent se prévaloir, en vertu de l'article 56 ci-dessus, n'est pas affectée par les dispositions qui précèdent.

ARTICLE 78.

Le Commissariat administre les personnels et les matériels conformément aux dispositions du présent Traité.

Il veille à une répartition visant à assurer l'homogénéité en armement et équipement des unités composant les Forces européennes de défense.

ARTICLE 78-bis.

§ 1. — Dès son entrée en fonctions, le Commissariat:
établit les plans de constitution et d'équipement du premier échelon des Forces d'après les dispositions adoptées d'un commun accord par les Gouvernements des États membres, et dans le cadre des plans de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
détermine et organise les concours à demander aux États parties au Traité de l'Atlantique Nord, en vue de l'instruction des contingents;

établit une réglementation provisoire sommaire sur les points essentiels.

§ 2. — Dès son entrée en fonctions, le Commissariat entreprend la constitution des unités du premier échelon des Forces.

§ 3. — Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les unités déjà existantes et les contingents à recruter par les États membres pour compléter ce premier échelon relèvent de la Communauté et sont placés sous l'autorité du Commissariat, qui exerce à leur égard les pouvoirs prévus au présent Traité, dans les conditions définies par le Protocole militaire.

§ 4. — Le Commissariat soumet dans les plus brefs délais au Conseil les plans et textes visés au paragraphe I du présent article.

Le Conseil arrête:

à l'unanimité, le plan de constitution du premier échelon des Forces;

à la majorité des deux tiers, les autres textes.

Les textes sont mis en vigueur par le Commissariat dès qu'ils ont été arrêtés par le Conseil.

ARTICLE 79.

Un Règlement unique de discipline générale militaire applicable aux membres des Forces européennes de défense sera établi par accord entre les Gouvernements des États membres et ratifié selon les règles constitutionnelles de chacun de ces États.

CHAPITRE II. — STATUT DES FORCES EUROPÉENNES DE DÉFENSE

ARTICLE 80.

§ 1. — Dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par le présent Traité, et sans préjudice des droits et obligations des États membres:

la Communauté a, en ce qui concerne les Forces européennes de défense et leurs membres, les mêmes droits et obligations que les États en ce qui concerne leurs Forces nationales et les membres de ces Forces, d'après le droit coutumier des gens;

la Communauté est tenue au respect des règles de droit conventionnel de la guerre qui obligent un ou plusieurs États membres.

§ 2. — En conséquence, les Forces européennes de défense et leurs membres jouissent, au point de vue du droit des gens, du même traitement que les Forces nationales des États et leurs membres.

ARTICLE 81.

§ 1. — La Communauté veille à ce que les Forces européennes de défense et leurs membres conforment leur conduite aux règles du droit des gens. Elle assure la répression de toute violation éventuelle de ces règles qui viendrait à être commise par lesdites Forces ou leurs membres.

§ 2. — La Communauté prend, dans le cadre de sa compétence, les mesures de répression pénale et toutes autres mesures appropriées au cas où une telle violation serait commise par les Forces d'États tiers ou leurs membres.

En outre, les États membres prennent, de leur côté, dans le cadre de leur compétence, les mesures de répression pénale et toutes autres mesures appropriées contre toute violation des règles du droit des gens commise envers les Forces européennes de défense ou leurs membres.

ARTICLE 82.

Le Statut des Forces européennes de défense est fixé par une convention particulière.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 83.

La gestion financière de la Communauté est assurée selon les dispositions du présent Traité, du Protocole financier ou du Règlement financier.

Afin de veiller au respect de ces dispositions, il est créé un Contrôleur financier et une Commission des comptes, dont les attributions sont définies aux articles ci-après.

ARTICLE 84.

Le Contrôleur financier est indépendant du Commissariat et responsable envers le Conseil. Il est désigné par le Conseil statuant à l'unanimité. La durée de son mandat est de cinq années. Ce mandat est renouvelable.

ARTICLE 85.

La Commission des comptes est une autorité collégiale indépendante qui comprend des nationaux de chacun des États membres.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, fixe le nombre des membres de cette Commission et procède, à la majorité des deux tiers, à leur désignation ainsi qu'à celle du Président. Le mandat des membres de la Commission des comptes est de cinq années. Ce mandat est renouvelable.

ARTICLE 86.

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté sont inscrites dans un budget commun annuel.

La durée de l'exercice financier est fixée à un an et son point de départ au premier janvier, cette date pouvant être modifiée par décision du Conseil.

ARTICLE 87.

§ 1. — Le Commissariat prépare, en consultation avec les Gouvernements des États membres et en tenant compte notamment des dispositions de l'article 71, le budget de la Communauté. Le projet de plan commun d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure est joint en annexe à ce projet de budget.

Les recettes et dépenses propres à chaque institution de la Communauté font l'objet de sections spéciales. au sein du budget général.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

§ 2. — Le Conseil est saisi de ce projet trois mois au moins avant le commencement de l'exercice.

Le Conseil, dans un délai d'un mois, décide:

a) à l'unanimité, du volume total du budget en crédits de paiement et en crédits d'engagement, et du montant de la contribution de chaque État membre, déterminée conformément à l'article 94 ci-après, contribution dont il incombe au Gouvernement de chaque État membre d'assurer l'inscription au budget dudit État selon les règles constitutionnelles de celui-ci;

b) à la majorité des deux tiers, de la répartition des dépenses.

Les dispositions a) et b) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux recettes et dépenses résultant d'un accord relatif à une aide extérieure prévu à l'article 99 ci-après, ni à celles qui ne font que transiter par le budget commun, ainsi qu'il est prévu au Protocole financier.

§ 3. — Le budget commun ainsi approuvé par le Conseil est transmis à l'Assemblée, qui se prononce au plus tard deux semaines avant le début de l'exercice.

L'Assemblée peut proposer des modifications supprimant, réduisant, augmentant ou créant des recettes ou des dépenses. Ces propositions ne peuvent avoir pour effet d'augmenter le montant total des dépenses du projet établi par le Conseil.

L'Assemblée peut proposer le rejet de la totalité du budget, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres composant l'Assemblée.

§ 4. — Dans tous les cas visés au paragraphe précédent, le Commissariat ou un État membre peut, dans les quinze jours du vote, saisir le Conseil en vue d'une deuxième lecture dans un délai de deux semaines. Les propositions de l'Assemblée sont adoptées si le Conseil ainsi saisi les approuve à la majorité des deux tiers. Si le Conseil n'est pas saisi dans ce délai de quinze jours, les propositions sont considérées comme adoptées par lui.

ARTICLE 87-bis.

§ 1. — Par dérogation à l'article 87 ci-dessus, la procédure budgétaire relative à l'exercice qui correspond à la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du présent Traité et la fin de l'année civile relève du seul Conseil.

En dépenses, ce budget devra être établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des programmes militaires et financiers de tous les États membres pour la mise sur pied des Unités devant constituer les Forces européennes de défense.

§ 2. — Pour l'exécution de ce budget, le Commissariat déléguera aux services nationaux appropriés le soin d'exécuter pour son compte les dépenses intéressant les Forces européennes de défense, dans la mesure où ses propres services ne lui permettraient pas d'accomplir ces tâches.

§ 3. — En attendant l'approbation de ce budget, et pour lui permettre de faire face à ses premières dépenses, la Communauté recevra des États membres des avances imputées ultérieurement sur les contributions. Les dépenses réglées sur ces avances seront réintégrées dans le budget.

§ 4. — Le budget de l'exercice qui suivra l'exercice défini au paragraphe 1 du présent article sera préparé, arrêté et exécuté selon les dispositions du présent Traité. Toutefois:

a) les contributions des États membres au budget de cet exercice seront établies selon la procédure adoptée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à l'exclusion de toute autre méthode de répartition;

b) à la demande de tout État membre qui estimerait que le budget commun ainsi établi ne correspond pas aux intentions manifestées par son Gouvernement ou son Parlement, quant à l'exécution de ses engagements à l'égard du Traité de l'Atlantique Nord, ou aux moyens utilisés pour réaliser ces engagements, la Communauté devra soumettre, pour avis, le budget ainsi arrêté, aux autorités compétentes de cette Organisation.

ARTICLE 88.

§ 1. — Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas encore été approuvé définitivement, la Communauté est habilitée à pourvoir à ses dépenses par tranches mensuelles égales au douzième des crédits du budget de l'année écoulée. Ce pouvoir prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois à dater du début de l'exercice. La dépense ne peut excéder le quart des dépenses de l'année écoulée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les États membres doivent consentir à la Communauté des avances, sur la base des contributions inscrites au budget de l'exercice précédent. Ces avances sont imputables sur leurs contributions.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier du présent paragraphe, le budget n'est pas devenu définitif, le budget fixé par le Conseil entre en vigueur, à condition que l'Assemblée ait disposé d'un délai d'au moins deux semaines pour l'examiner.

§ 2. — En cas de nécessité, le Commissariat peut soumettre, en cours d'exercice, un projet de budget supplémentaire, qui sera approuvé de la même manière que le budget normal, les délais étant réduits de moitié.

ARTICLE 89.

§ 1. — Le budget se subdivise en sections, chapitres et articles. Il est établi en montants bruts, et contient toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté.

Il comporte notamment les dépenses annuelles nécessaires à l'exécution de programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure intéressant plusieurs exercices.

§ 2. — Le budget est établi en une monnaie de compte commune choisie par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers.

Le rapport entre la monnaie de compte et la monnaie nationale résulte du taux de change officiel notifié par chaque État à la Communauté.

ARTICLE 90.

§ 1. — Le Commissariat peut procéder à des virements de crédits entre les postes relevant de sa gestion, dans la limite des autorisations générales ou particulières qui lui sont données, soit dans le budget lui-même, soit par décision du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, soit par le Règlement financier. Ces virements nécessitent l'accord du Contrôleur financier lorsqu'ils sont exécutés en vertu d'autorisations générales.

§ 2. — Dans les mêmes conditions, des possibilités de virement analogues sont données aux autres institutions de la Communauté, pour les postes dont elles assurent la gestion.

ARTICLE 91.

L'exécution du budget est assurée par le Commissariat et par les autres institutions de la Communauté, selon les dispositions du Protocole financier.

Dans l'établissement et l'exécution du budget, les institutions de la Communauté doivent assurer le respect des engagements pris par les États membres à l'égard de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Les contrats passés par les États membres avec des tiers, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité, doivent être exécutés, à moins qu'ils ne puissent, avec l'accord du Gouvernement qui a signé le contrat, être modifiés dans l'intérêt de la Communauté.

ARTICLE 92.

L'exécution du budget est suivie par le Contrôleur financier.

Toutes décisions du Commissariat comportant un engagement de dépenses sont soumises au visa du Contrôleur financier, qui vérifie la régularité budgétaire de la dépense et sa conformité avec les dispositions du Règlement financier.

Sans préjudice des dispositions des articles 54 et 57 ci-dessus, le Commissariat peut passer outre au refus de visa du Contrôleur financier, en adressant par écrit à ce dernier une réquisition spéciale pour la dépense. Après avoir reçu cette réquisition, le Contrôleur financier doit en rendre compte immédiatement au Conseil, qui se saisit de l'affaire dans les moindres délais.

Le Contrôleur financier adresse tous les trois mois au Conseil, qui le communique à l'Assemblée, un rapport sur l'exécution du budget. Ce rapport doit contenir toutes observations utiles sur la gestion financière du Commissariat.

Le Contrôleur financier donne son avis sur les projets de budget. Cet avis est communiqué au Commissariat. Il est joint par le Conseil au projet soumis à l'Assemblée.

ARTICLE 93.

Les recettes de la Communauté comprennent:

- a) les contributions versées par les États membres;
- b) les recettes propres à la Communauté;
- c) les sommes que la Communauté peut recevoir en vertu des articles 7 ci-dessus et 99 ci-après.

La Communauté dispose également de prestations en nature reçues en vertu des mêmes articles.

ARTICLE 94.

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les contributions des États membres sont arrêtées par le Conseil selon la procédure adoptée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Le Conseil recherchera une méthode propre de détermination des contributions qui, notamment en fonction des possibilités financières, économiques et sociales des États membres, assurera une répartition équitable des charges. Cette méthode devra être approuvée par le Conseil statuant à l'unanimité et sera mise en application dès le premier exercice suivant cette approbation.

A défaut d'accord sur une telle méthode, les contributions continueront à être arrêtées selon la procédure adoptée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

ARTICLE 95.

§ 1. — Les contributions, établies conformément aux articles précédents, sont payables en monnaie nationale, par douzièmes, au premier jour de chaque mois. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut accepter qu'un État règle sa contribution dans une monnaie autre que sa monnaie nationale.

§ 2. — En cas de modification des taux de change, les sommes restant dues sur les contributions font l'objet d'un ajustement sur la base du nouveau taux. Toutefois, l'État débiteur envers la Communauté des sommes correspondant à cet ajustement, peut demander que le montant en soit limité au seul préjudice subi par la Communauté, du fait de la modification du taux de change. Cette limitation est arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité.

Les États membres conservent la charge intégrale des dépenses complémentaires que pourrait entraîner, pour les contrats souscrits par la Communauté, l'application des dispositions prises par un État en faveur des titulaires de contrats à l'occasion d'une réforme monétaire.

§ 3. — Si, en cours d'exécution du budget, le pouvoir d'achat de la monnaie d'un État membre se trouve sensiblement diminué par rapport aux pouvoirs d'achat des monnaies des autres États membres, sans qu'il y ait une modification officielle du taux de change de cette monnaie, le Conseil, à la demande du Commissariat ou d'un État membre, examinera les possibilités de compenser le préjudice causé à la Communauté du fait d'une telle situation.

ARTICLE 96.

La Communauté, lors de l'établissement et de l'exécution du budget, s'efforce de limiter les règlements entre les États membres, ou entre ceux-ci et les pays tiers, qui pourraient affecter la stabilité économique et monétaire de États membres.

Le Règlement financier précisera les modalités selon lesquelles ces règlements seront exécutés.

Si, du fait de l'exécution du budget, la stabilité économique et monétaire d'un État membre vient à être compromise, le Commissariat, sur demande de cet État et en accord avec les Gouvernements intéressés, prend les mesures de redressement nécessaires. Si un accord sur ces mesures ne peut intervenir, le Conseil, à la demande du Commissariat ou d'un État membre, se saisit de la question et prend les dispositions nécessaires, dans les conditions prévues au présent Traité.

Les États membres s'engagent à assouplir, au profit de la Communauté, les restrictions apportées par leur législation des changes aux règlements internationaux.

ARTICLE 97.

§ 1. — La vérification des comptes est effectuée par la Commission des comptes selon des modalités qui seront fixées par le Règlement financier.

La Commission des comptes vérifie, sur la base des pièces justificatives, la régularité des opérations et la bonne utilisation des crédits ouverts au budget de la Communauté. Elle peut demander, pour son activité de vérification, l'assistance des institutions de vérification des États membres.

§ 2. — Le rapport sur le résultat de la vérification des comptes doit être présenté au Conseil, qui le transmet à l'Assemblée, au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice financier.

Sur la base de ce rapport, la Commission des comptes soumet au Conseil une proposition sur la décharge à donner à chaque institution en ce qui concerne sa gestion financière pour la période considérée. Le Conseil prend position à l'égard de cette proposition et la présente à l'Assemblée, qui statue.

La décharge est considérée comme donnée si l'Assemblée ne l'a pas refusée aux deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui la composent.

ARTICLE 98.

Les Gouvernements des États membres peuvent demander au Contrôleur financier et à la Commission des comptes communication des documents justificatifs dont ils disposent pour remplir leur mission.

ARTICLE 99.

Le Commissariat traite des questions relatives à l'aide extérieure en matériels ou en finances, fournie à la Communauté.

Tout accord relatif à une aide extérieure fournie à la Communauté est soumis à l'avis conforme du Conseil, sans préjudice des dispositions particulières du Protocole financier relatives à l'aide extérieure.

La Communauté peut, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, accorder une aide à des États tiers, pour atteindre les fins définies à l'article 2 ci-dessus.

L'aide extérieure en matériels destinée aux Forces européennes de défense que la Communauté ou les États membres peuvent recevoir est administrée par le Commissariat.

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, est habilité à adresser au Commissariat des directives générales, afin d'assurer que l'action de celui-ci, en ce qui concerne l'aide extérieure, ne porte pas atteinte à la stabilité économique, financière et sociale d'un ou plusieurs États membres.

ARTICLE 100.

Les conditions de rémunération des personnels militaires et civils de la Communauté, ainsi que leurs droits à pension, sont fixés par un Protocole annexé au présent Traité.

TITRE V

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

ARTICLE 101.

Le Commissariat prépare, en consultation avec les Gouvernements des États membres, les programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure des Forces européennes de défense et assure, en conformité de l'article 91 ci-dessus, l'exécution de ces programmes.

ARTICLE 102.

§ 1. — Dans la préparation et l'exécution des programmes, le Commissariat doit:

- a) utiliser au mieux les aptitudes techniques et économiques de chacun des États membres et éviter de provoquer des troubles graves dans l'économie de chacun d'entre eux;
- b) tenir compte du montant des contributions à fournir par les États membres et respecter les règles définies par le présent Traité en matière de transfert monétaire;
- c) en collaboration avec les organismes appropriés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, simplifier et standardiser les armements, les équipements, les approvisionnements et l'infrastructure autant et aussi rapidement que possible.

2. — Le Conseil peut adresser au Commissariat des directives générales dans le cadre des principes énoncés ci-dessus. Ces directives sont données à la majorité des deux tiers.

ARTICLE 103.

§ 1. — Les dépenses nécessaires à l'exécution des programmes sont reprises dans le budget qui comporte, en annexe, un état indicatif de la répartition géographique de l'exécution des différentes catégories de programmes. L'approbation du budget vaut approbation de ces programmes.

§ 2. — Le Commissariat peut établir des programmes s'étendant sur une période de plusieurs années. Il porte ces programmes à la connaissance du Conseil et demande à celui-ci de donner une approbation de principe à ceux d'entre eux qui comportent des engagements financiers s'étendant sur plusieurs années. Cette approbation est acquise à la majorité des deux tiers.

ARTICLE 104.

§ 1. — Le Commissariat assure l'exécution des programmes en consultation avec le Conseil et les Gouvernements des États membres.

§ 2. — Le Commissariat assure la passation des marchés, la surveillance de l'exécution, la recette et le règlement des travaux et des fournitures.

Le Commissariat comporte des services civils, décentralisés de telle sorte qu'il soit en mesure de faire appel aux ressources de chaque État membre dans les conditions les plus avantageuses pour la Communauté.

§ 3. — La passation des marchés doit se faire après appel à la concurrence la plus étendue possible, sauf exceptions justifiées par le secret militaire, les conditions techniques et l'urgence définies par le règlement prévu au paragraphe 4 ci-dessous. Les marchés sont conclus après adjudication publique ou restreinte, ou sans adjudication (de gré à gré), avec des entrepreneurs capables d'assurer les prestations, et qui ne sont pas exclus dans leur pays des adjudications publiques. L'exclusion fondée sur la nationalité n'est pas retenue en ce qui concerne les ressortissants des États membres.

Dans le cadre des dispositions de l'article 102 ci-dessus, les commandes doivent être attribuées aux offres les plus avantageuses.

§ 4. — Les conditions de procédure relatives à la passation des marchés, à la surveillance de l'exécution, à la recette et au règlement des travaux et des fournitures sont fixées par voie de règlements. Ces règlements sont soumis par le Commissariat à l'avis conforme du Conseil, qui statue à la majorité des deux tiers. Ils peuvent être amendés selon la même procédure.

§ 5. — Les marchés supérieurs à certains montants sont soumis avant décision par le Commissariat à l'avis d'une Commission des marchés, comprenant des nationaux de chacun des États membres.

S'il passe outre à l'avis de la Commission des marchés compétente, le Commissariat doit présenter un rapport motivé au Conseil.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par voie de règlement. Ce règlement est soumis par le Commissariat à l'avis conforme du Conseil, qui statue à la majorité des deux tiers. Il peut être amendé selon la même procédure.

§ 6. — En ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats passés entre la Communauté et des tiers résidant sur le territoire de l'un des États membres, le caractère administratif ou judiciaire de la juridiction compétente, la compétence *ratione materiae* et *ratione loci* de celle-ci, ainsi que la loi applicable sont déterminés:

a) en matière immobilière, par le lieu de la situation de l'immeuble;

b) en toute autre matière, par le lieu de résidence du fournisseur.

Il peut être dérogé à ces règles par accord entre les parties, sauf en ce qui concerne le caractère administratif ou judiciaire de la juridiction compétente et la compétence *ratione materiae*.

Le Commissariat ne recourt normalement à de tels accords que dans des cas particuliers ou pour saisir une juridiction dépendant de la Communauté.

§ 7. — Si le Commissariat constate, dans l'exécution des programmes, que des interventions d'ordre public ou des accords ou des pratiques concertées entre entreprises tendent à fausser ou à restreindre gravement le jeu normal de la concurrence, il saisit le Conseil, qui statue à l'unanimité sur les mesures destinées à porter remède à une telle situation.

Le Conseil peut être saisi dans les mêmes conditions par un État membre.

ARTICLE 104-bis.

Les règlements prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 104 ci-dessus doivent être soumis à l'approbation du Conseil dans un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité.

En attendant la promulgation de ces règlements, le Commissariat assure la passation des marchés conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans les États membres.

ARTICLE 105.

Si le Commissariat constate que l'exécution de tout ou partie d'un programme se heurte à des difficultés telles qu'il ne peut être exécuté, par exemple par suite d'une insuffisance dans l'approvisionnement en matières premières, d'un manque d'équipement ou de capacités installées, ou de prix anormalement élevés, ou que son exécution ne peut être assurée dans les délais requis, il doit saisir le Conseil et chercher avec lui les moyens propres à éliminer ces difficultés.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, décide, en consultation avec le Commissariat, des mesures à prendre.

A défaut d'une décision unanime du Conseil sur les mesures visées à l'alinéa précédent, le Commissariat, après consultation des gouvernements intéressés, leur adresse des recommandations afin d'assurer le placement et l'exécution des commandes dans les délais prévus au programme et à des prix qui ne soient pas anormalement élevés, en tenant compte de la nécessité de répartir aussi équitablement que possible les charges en résultant entre les économies des États membres. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers, adresser au Commissariat des directives générales relatives à l'établissement de telles recommandations.

Un État membre recevant une telle recommandation peut, dans un délai de dix jours, saisir le Conseil qui statue.

ARTICLE 106.

Le Commissariat prépare un programme commun de recherche scientifique et technique dans le domaine militaire, ainsi que les modalités d'exécution de ce programme. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil dans les mêmes conditions que les programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure des Forces européennes de défense.

Le Commissariat assure l'exécution du programme commun de recherche.

ARTICLE 107.

§ 1. — La production de matériel de guerre, l'importation et l'exportation de matériel de guerre en provenance ou à destination des pays tiers, les mesures intéressant directement les installations destinées à la production de matériel de guerre, ainsi que la fabrication de prototypes et la recherche technique concernant le matériel de guerre sont interdites, sauf autorisations résultant de l'application du paragraphe 3 ci-dessous.

Le présent article s'applique dans le respect des règles du droit des gens relatives à l'interdiction de l'emploi de certains moyens de guerre.

§ 2. — Les catégories de matériel de guerre faisant l'objet des interdictions visées au paragraphe 1 ci-dessus sont définies dans l'annexe I jointe au présent article.

Cette annexe peut être amendée sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, à l'initiative soit du Commissariat, soit d'un membre du Conseil.

§ 3. — Le Commissariat définit par voie de règlement les règles de procédure pour l'application du présent article et pour la délivrance d'autorisations de production, d'importation, d'exportation et de mesures intéressant directement les installations destinées à la production de matériel de guerre, ainsi que de fabrication de prototypes et de recherches techniques concernant le matériel de guerre.

§ 4. — Pour la délivrance des autorisations par le Commissariat, les dispositions suivantes sont applicables:

a) le Commissariat ne doit pas accorder d'autorisation en ce qui concerne les rubriques de l'annexe II jointe au présent article dans les régions stratégiquement exposées, sauf décision du Conseil statuant à l'unanimité;

b) le Commissariat ne délivre d'autorisations relatives à la construction de poudreries nouvelles à des fins militaires qu'à l'intérieur d'un territoire défini par accord entre les Gouvernements des États membres. Il doit assortir de telles autorisations de la désignation d'un contrôleur surveillant en permanence le respect par l'établissement en cause des dispositions du présent article.

La même procédure s'applique aux engins guidés à courte portée pour la défense antiaérienne définis au paragraphe IV d) de l'Annexe II;

c) en ce qui concerne l'exportation, le Commissariat accorde les autorisations s'il estime qu'elles sont compatibles avec les besoins, la sécurité intérieure et les engagements internationaux éventuels de la Communauté;

d) en ce qui concerne la fabrication de prototypes et la recherche technique concernant le matériel de guerre, les autorisations sont accordées, à moins que le Commissariat n'estime que ces fabrications et ces recherches risquent de porter préjudice à la sécurité intérieure de la Communauté et sauf autres directives du Conseil formulées dans les conditions prévues à l'article 39, § 2;

e) le Commissariat délivre des autorisations générales pour la production, l'importation et l'exportation de matériel de guerre nécessaire aux forces des États membres ne faisant pas partie des Forces européennes de défense et aux forces des États associés à l'égard desquels les États membres assument des responsabilités de défense. Il établit simultanément un contrôle assurant que les bénéficiaires de ces licences n'y recourent pas au delà de leurs besoins;

f) le Commissariat délivre des autorisations générales intéressant les produits figurant à l'annexe I, destinés à des fins civiles, et établit simultanément un contrôle assurant que les bénéficiaires de ces licences n'y recourent qu'à ces fins.

§ 5. — Les règlements prévus au paragraphe 3 ci-dessus sont arrêtés par le Commissariat sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Ils peuvent être amendés sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, à l'initiative soit du Commissariat, soit d'un membre du Conseil.

§ 6. — A la requête du Commissariat, la Cour peut, dans les conditions fixées par le Statut juridictionnel prévu à l'article 67, prononcer contre les personnes ou les entreprises qui contraviendraient aux dispositions du présent article:

pour ce qui concerne la production, l'importation et l'exportation du matériel de guerre, des amendes et des astreintes dont le montant ne peut excéder cinquante fois la valeur des produits en cause, ce montant maximum pouvant être, dans les cas particulièrement graves ou de récidive, soit doublé, soit porté à l'équivalent en monnaie nationale de un million d'unités de compte;

pour ce qui concerne la recherche technique, la fabrication de prototypes et les mesures tendant directement à la production de matériel de guerre, des amendes d'un montant maximum correspondant à l'équivalent en monnaie nationale de 100.000 unités de compte, ce montant pouvant être porté à l'équivalent en monnaie nationale de un million d'unités de compte dans les cas particulièrement graves ou de récidive.

ANNEXE I À L'ARTICLE 107

1. — *Armes de guerre.*
 - a) Armes à feu portatives, à l'exception des armes de chasse et des armes de calibre inférieur à 7 millimètres.
 - b) Mitrailleuses.
 - c) Armes anti-chars.
 - d) Pièces d'artillerie et mortiers.
 - e) Armes anti-aériennes (D. C. A.).
 - f) Appareils émetteurs de brouillard, de gaz et de flammes.
 2. — *Munitions et fusées de toutes sortes à usage militaire.*
 - a) Munitions pour armes de guerre définies au paragraphe 1, ci-dessus, et grenades.
 - b) Engins auto-propulsés.
 - c) Torpilles de toutes sortes.
 - d) Mines de toutes sortes.
 - e) Bombes de toutes sortes.
 3. — *Poudres, explosifs y compris les substances essentiellement utilisables pour la propulsion par fusées, à usages militaires.*

Seront exemptés les produits à usages principalement civils et notamment:
Compositions pyrotechniques;
Explosifs d'amorçage:
Fulminate de mercure;
Azoture de plomb;
Trinitrorésorcinate de plomb (Styphnate),
Tétrazène;
Explosifs chloratés;
Explosifs nitratés au dinitrotoluène ou à la dinitronaphtaline,
Eau oxygénée à concentration inférieure à 60 pour cent;
Nitrocellulose;
Poudres noires;
Acide nitrique à concentration inférieure à 99 pour cent;
Hydrate d'hydrazine à concentration inférieure à 30 pour cent.
 4. — *Matériel blindé.*
 - a) Chars de combat.
 - b) Véhicules blindés.
 - c) Trains blindés.
 5. — *Navires de guerre de tous types.*
 6. — *Avions militaires de tous types.*
 7. — *Armes atomiques.*
 8. — *Armes biologiques (1).*
 9. — *Armes chimiques (1).*
- } Suivant les définitions données à l'annexe II ci-dessous.
10. — *Pièces constitutives ne pouvant être utilisées qu'à la construction de l'un des objets énumérés dans les groupes 1, 2, 4, 5, 6 ci-dessus (2).*
 11. — *Machines ne pouvant être utilisées que pour la fabrication de l'un des objets énumérés dans les groupes 1, 2, 4, 5, 6 ci-dessus (2).*

(1) Le Commissariat peut exempter des autorisations requises les substances chimiques et biologiques dont l'usage est principalement civil. S'il estime ne pouvoir accorder ces exemptions, le contrôle exercé par lui porte uniquement sur les emplois.

(2) La fabrication de prototypes et la recherche technique intéressant les matériels visés aux groupes 10 et 11 ci-dessus ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 107.

ANNEXE II À L'ARTICLE 107

La présente annexe est considérée comme comprenant les armes définies aux paragraphes I à VI ci-après et les moyens de production spécialement conçus pour la production de ces armes. Toutefois, les dispositions des paragraphes II à VI de cette annexe sont considérées comme excluant tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilisé pour des besoins civils où servant à la recherche scientifique, médicale et industrielle dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée.

I. — ARME ATOMIQUE.

a) L'arme atomique est définie comme toute arme qui contient, ou est conçue pour contenir ou utiliser, un combustible nucléaire ou des isotopes radio-actifs et qui, par explosion ou autre transformation nucléaire non contrôlée ou par radio-activité du combustible nucléaire ou des isotopes radio-actifs, est capable de destruction massive, dommages généralisés ou empoisonnements massifs.

b) Est en outre considérée comme arme atomique toute pièce, tout dispositif, toute partie constituante ou toute substance, spécialement conçu ou essentiel pour un arme définie au paragraphe a).

c) Toute quantité de combustible nucléaire produite au cours d'une année quelconque en quantité supérieure à 500 grammes sera considérée comme substance spécialement conçue ou d'utilité essentielle pour des armes atomiques.

d) Sont compris dans le terme « combustible nucléaire » tel qu'il est utilisé dans la précédente définition, le plutonium, l'uranium 233, l'uranium 235 (y compris l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi à plus de 2,1 pour cent en poids d'uranium 235) et toute autre substance capable de libérer des quantités appréciables d'énergie atomique par fission nucléaire ou par fusion ou par une autre réaction nucléaire de la substance. Les substances ci-dessus doivent être considérées comme combustible nucléaire, quel que soit l'état chimique ou physique sous lequel elles se trouvent.

II. — ARME CHIMIQUE.

a) L'arme chimique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour l'utilisation à des fins militaires des propriétés asphyxiantes, toxiques, irritantes, paralysantes, régulatrices de croissance, anti-lubrifiantes ou catalytiques d'une substance chimique quelconque.

b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c), les produits chimiques ayant de telles propriétés et susceptibles d'être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a) sont considérés comme compris dans cette définition.

c) Les appareils et les quantités de produits chimiques mentionnés dans les paragraphes a) et b) qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.

III. — ARME BIOLOGIQUE.

a) L'arme biologique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour utiliser à des fins militaires des insectes nuisibles ou d'autres organismes vivants ou morts ou leurs produits toxiques.

b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c), les insectes, organismes et leurs produits toxiques, de nature et en quantité telle qu'ils puissent être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a), sont considérés comme compris dans cette définition.

c) Les équipements, les appareils et les quantités d'insectes, organismes et leurs produits toxiques mentionnés dans les paragraphes a) et b) qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.

IV. — ENGIN À LONGUE PORTÉE. ENGIN GUIDÉS ET MINES À INFLUENCE.

a) Sous réserve des dispositions du paragraphe d), les engins à longue portée et les engins guidés sont définis comme des engins tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'engin, y compris les armes du type V mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieures. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse.

b) Sous réserve des dispositions du paragraphe d), les mines à influence sont définies comme des mines navales dont l'explosion peut être déclenchée automatiquement par des influences qui émanent seulement de sources extérieures, y compris les mines à influence mises au point au cours de la récente guerre, et leurs modifications ultérieures.

c) Les pièces, dispositifs ou parties constituantes spécialement conçus pour être employés dans ou avec les armes mentionnées dans les paragraphes a) et b) sont considérés comme inclus dans cette définition.

d) Sont considérés comme exclus de cette définition les fusées de proximité et les engins guidés à courte portée pour la défense anti-aérienne répondant aux caractéristiques maxima suivantes:
longueur, 2 mètres;
diamètre, 30 centimètres;
vitesse, 660 mètres-seconde;
portée, 32 kilomètres;
poids de l'ogive et de la charge explosive, 22,5 kilogrammes.

V. — NAVIRES DE GUERRE AUTRES QUE LES PETITS BÂTIMENTS DÉFENSIFS.

Par navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs, il faut entendre:

- a) les navires de guerre d'un déplacement supérieur à 1.500 tonnes;
- b) les sous-marins;
- c) les navires de guerre propulsés autrement que par des machines à vapeur, par les moteurs Diesel ou à essence, par les turbines à gaz ou les moteurs à réaction.

VI. — AÉRONEFS MILITAIRES.

Sont compris sous ce terme, les aéronefs militaires et les parties constituantes suivantes:

- a) cellules: armatures de section centrale, armatures d'ailes, longerons;
- b) moteurs à réaction: rotors de turbo-compresseurs, disques de turbines, brûleurs, rotors de compresseurs à écoulement axial;
- c) moteurs à pistons: blocs cylindres, rotors de turbo-compresseurs.

ARTICLE 107-bis.

Les règlements prévus au paragraphe 3 de l'article 107 ci-dessus, seront soumis au Conseil dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité. Entre temps, le Commissariat accordera les autorisations appropriées.

ARTICLE 108.

§ 1. — Sans préjudice des dispositions de l'article 114 ci-après, le Commissariat peut, pour ce qui concerne les matériels de guerre définis dans les annexes à l'article 107 ci-dessus, demander directement aux entreprises en cause les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en tenant informés les Gouvernements intéressés.

Il peut faire procéder par ses agents aux vérifications nécessaires.

§ 2. — À la requête du Commissariat, la Cour peut, dans les conditions fixées par le Statut juridictionnel prévu à l'article 67, prononcer à l'encontre de celles de ces entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article, ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes dont le montant maximum sera de 1 pour cent du chiffre d'affaires annuel et des astreintes dont le montant maximum sera de 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard.

ARTICLE 109.

Un Comité consultatif est constitué auprès du Commissariat afin de l'aider dans l'accomplissement des tâches visées aux articles 101 et 102 ci-dessus. Il est composé de vingt membres au moins et de trente-quatre membres au plus. Il comprend notamment des représentants des producteurs et des représentants des travailleurs; ces représentants sont en nombre égal pour les producteurs d'une part, et pour les travailleurs d'autre part.

Le Comité comprend des nationaux de chacun des États membres.

Les membres du Comité consultatif sont nommés, à titre personnel et pour deux ans, par le Conseil, à la majorité des deux tiers. Ils ne sont liés par aucun mandat ou instruction.

Le Comité consultatif désigne parmi ses membres son Président et son bureau pour une durée d'un an. Il arrête son règlement intérieur.

Les indemnités allouées aux membres du Comité consultatif sont fixées par le Conseil, sur proposition du Commissariat.

ARTICLE 110.

Le Comité consultatif est consulté par le Commissariat sur les problèmes de nature économique et sociale posés par la préparation ou l'exécution des programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure. Le Commissariat communique au Comité consultatif les informations utiles à ses délibérations.

Le Comité Consultatif est convoqué par son Président à la demande du Commissariat.

Le procès-verbal des délibérations du Comité consultatif est transmis au Commissariat et au Conseil en même temps que les avis du Comité.

ARTICLE 111.

Le Commissariat, en consultation avec les Gouvernements des États membres, prépare des plans relatifs à la mobilisation des ressources économiques des États membres.

TITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 112.

Les États membres s'engagent à prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant des décisions et recommandations des institutions de la Communauté et à faciliter à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Les États membres s'engagent à s'abstenir de toute mesure incompatible avec les dispositions du présent Traité.

ARTICLE 113.

Toutes les institutions et tous les services de la Communauté et des États membres collaborent étroitement en ce qui concerne les questions d'intérêt commun.

Ils se prêtent une aide mutuelle en matière administrative et judiciaire, dans des conditions qui seront définies par des accords ultérieurs.

ARTICLE 114.

§ 1. — Les États membres s'engagent à mettre à la disposition du Commissariat toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Commissariat peut demander aux Gouvernements de faire procéder aux vérifications nécessaires. Sur la demande motivée du Commissariat, ses agents peuvent participer aux opérations de vérifications.

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, peut formuler des directives générales relatives à l'application de l'alinéa précédent.

Si un État membre estime que les informations qui lui sont demandées par le Commissariat ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de la mission de celui-ci, il peut, dans un délai de dix jours, saisir la Cour, qui statue d'urgence. Le recours est suspensif.

§ 2. — Les institutions de la Communauté, leurs membres et agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes soit par le secret professionnel, soit par le secret militaire.

Toute violation desdits secrets ayant causé un dommage peut faire l'objet d'une action en indemnité devant la Cour.

ARTICLE 115.

Dans la limite des compétences du Commissariat, les agents chargés par lui de missions de contrôle disposent, à l'égard des particuliers, des entreprises privées ou publiques sur le territoire des États membres et dans toute la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission, des droits et pouvoirs dévolus par les législations de ces États aux agents des administrations dont la compétence est comparable. La mission de contrôle et la qualité des agents chargés de cette mission sont dûment notifiées à l'État intéressé.

Les agents de l'État intéressé peuvent, à la demande de celui-ci ou du Commissariat, participer aux opérations de vérification.

ARTICLE 116.

La Communauté jouit, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission, dans les conditions à définir par une convention entre les États membres.

ARTICLE 117.

Si le Commissariat estime qu'un État membre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent Traité, il en fait part à cet État et l'invite à formuler ses observations; celles-ci doivent être présentées dans un délai d'un mois.

Si, à l'expiration d'un délai additionnel d'un mois, il subsiste une divergence de vues, le Commissariat ou l'État en cause peut saisir la Cour. Celle-ci doit statuer d'urgence.

La décision de la Cour est notifiée au Conseil.

ARTICLE 118.

Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des Gouvernements des États membres.

ARTICLE 119.

Le régime linguistique des institutions de la Communauté sera fixé, sans préjudice des dispositions du Titre V du Protocole militaire, par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

ARTICLE 120.

§ 1. — Le présent Traité est applicable aux territoires européens des États membres.

§ 2. — Par décision du Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité:

a) des formations des Forces européennes de défense peuvent être stationnées, avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, sur des territoires situés dans la région définie à l'article 6 du Traité de l'Atlantique Nord et non compris dans les territoires visés au paragraphe 1 du présent article;

b) des écoles, établissements et centres d'entraînement de la Communauté peuvent être installés sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1, et situés dans la région définie à l'alinéa a) du présent paragraphe, ou en Afrique au nord du tropique du Cancer.

§ 3. — En vertu d'une décision à cet effet, prise par le Conseil, statuant à l'unanimité, après approbation parlementaire, en tant que de besoin, suivant les règles constitutionnelles de chaque État membre:

des formations des Forces européennes de défense peuvent être stationnées sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2 alinéa a);

des écoles, établissements et centres d'entraînement de la Communauté peuvent être stationnés sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2 alinéa b).

Cette décision est prise après consultation avec le Conseil de l'Atlantique Nord et avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

§ 4. — Un État membre est autorisé à recruter, pour les besoins du contingent qu'il fournit aux Forces européennes de défense, dans les territoires non visés au paragraphe 1 du présent article, mais relevant de son autorité ou pour lesquels il assume la responsabilité internationale.

ARTICLE 121.

Les États membres assument l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le présent Traité.

ARTICLE 122.

Les États membres s'engagent à ne pas se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre eux en vue de soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

ARTICLE 123.

§ 1. — En cas de nécessité grave et urgente, le Conseil, à titre provisoire, assume ou confère à des institutions de la Communauté ou à tout autre organisme approprié les pouvoirs nécessaires pour faire face à la situation, dans les limites de la mission générale de la Communauté et en vue d'assurer la réalisation des objets de celle-ci; cette décision est prise à l'unanimité.

Le cas de nécessité grave et urgente résulte, soit de la situation prévue à l'article 2, § 3, ci-dessus, au Traité entre les États membres et le Royaume-Uni en date de ce jour ou au Protocole additionnel relatif aux garanties d'assistance entre les États membres de la Communauté européenne de défense et les États parties à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, soit d'une déclaration à cet effet du Conseil statuant à l'unanimité.

§ 2. — Les mesures provisionnelles arrêtées en vertu du paragraphe précédent cessent d'être applicables à la date de la fin de l'état de nécessité, déclarée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers.

Les institutions normalement compétentes statuent dans les conditions fixées par le présent Traité sur le maintien des effets de ces mesures.

§ 3. — Le présent article n'affecte pas la mise en action des Forces européennes de défense pour répondre à une agression.

ARTICLE 124.

Dans tous les cas non prévus au présent Traité, dans lesquels une décision ou une recommandation du Commissariat apparaît nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la Communauté et la réalisation de ses objets dans les limites de sa mission générale, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

A défaut d'initiative du Commissariat, le Conseil peut être saisi par l'un des États membres et peut, à l'unanimité, prescrire au Commissariat de prendre cette décision ou de formuler cette recommandation. Faute par le Commissariat de donner suite aux délibérations du Conseil dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil est habilité à prendre lui-même ces mesures à la majorité simple.

ARTICLE 125.

Si des difficultés imprévues, révélées par l'expérience, dans les modalités d'application du présent Traité, exigent une adaptation des règles relatives à l'exercice, par le Commissariat, des pouvoirs qui lui sont conférés, des modifications appropriées peuvent y être apportées par décision unanime du Conseil, sans qu'elles puissent porter atteinte aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, ou au rapport des pouvoirs respectivement attribués au Commissariat et aux autres institutions de la Communauté.

ARTICLE 126.

Le Gouvernement de chaque État et le Commissariat pourront proposer des amendements au présent Traité. Cette proposition sera soumise au Conseil. Si celui-ci émet, à la majorité des deux tiers, un avis favorable à la réunion d'une Conférence des représentants des Gouvernements des États membres, celle-ci est immédiatement convoquée par le Président du Conseil, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux dispositions du présent Traité.

Ces amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

ARTICLE 127.

Dans les dispositions du présent Traité, les mots « le présent Traité » doivent être entendus comme visant les clauses du Traité et celles:

- 1°) du Protocole militaire;
- 2°) du Protocole juridictionnel;
- 3°) du Protocole relatif au droit pénal militaire;
- 4°) du Protocole financier;

- 5°) du Protocole sur les conditions de rémunération des personnels militaires et civils de la Communauté et sur leurs droits à pension;
- 6°) du Protocole relatif au Grand-Duché de Luxembourg;
- 7°) du Protocole relatif aux relations entre la Communauté européenne de défense et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
- 8°) du Protocole relatif aux engagements d'assistance des États membres de la Communauté envers les États parties au Traité de l'Atlantique Nord.

ARTICLE 128.

Le présent Traité est conclu pour une durée de cinquante années à dater de son entrée en vigueur.

Si, avant la réalisation d'une Fédération ou Confédération européenne, le Traité de l'Atlantique Nord cessait d'être en vigueur ou la composition de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord subissait une modification essentielle, les Hautes Parties Contractantes examineraient en commun la situation nouvelle ainsi créée.

ARTICLE 129.

Tout État européen peut demander à adhérer au présent Traité. Le Conseil, après avoir pris l'avis du Commissariat, statue à l'unanimité et fixe, également à l'unanimité, les conditions de l'adhésion. Celle-ci prend effet du jour où l'instrument d'adhésion est reçu par le Gouvernement dépositaire du présent Traité.

ARTICLE 130.

Le présent Traité, rédigé en un seul exemplaire original, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres États signataires.

Dès son entrée en fonctions, le Conseil établira les textes authentiques du présent Traité dans les langues autres que celle de l'exemplaire original. En cas de divergence, le texte de l'exemplaire original fait foi.

ARTICLE 131.

Le présent Traité sera ratifié et ses dispositions exécutées suivant les règles constitutionnelles de chaque État membre. Les instruments de ratification seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui notifiera leur dépôt aux Gouvernements des autres États membres.

ARTICLE 132.

Le présent Traité entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Au cas où tous les instruments de ratification n'auraient pas été déposés dans un délai de six mois à dater de la signature du présent Traité, les Gouvernements des États ayant effectué le dépôt se concerteraient sur les mesures à prendre.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Traité et l'ont revêtu de leur sceau.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLE MILITAIRE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

Désireuses d'assurer l'application des articles 9 et 15 et des dispositions du Titre III du Traité,

Sont convenues de ce qui suit:

TITRE PREMIER

UNITÉS DE BASE

ARTICLE PREMIER. — *Forces terrestres.*

§ 1. — L'Unité de base, de nationalité homogène, est le « Groupement », où se combine organiquement l'action des différentes Armes constituant l'Armée de terre.

§ 2. — Trois types principaux de Groupements sont définis ci-après:

- le Groupement d'Infanterie;
- le Groupement blindé;
- le Groupement mécanisé.

Leur structure générale et leurs effectifs globaux sont indiqués dans les tableaux I (A), I (B) et I (C) ci-joints.

§ 3. — Les Groupements et Brigades de type « Montagne » déjà existants conservent leur forme actuelle. Les autres types de Groupements homogènes, qu'il serait nécessaire de créer pour les besoins des opérations, seront définis par décision du Commissariat.

Au cas où les effectifs de ces types de Groupements dépasseraient ceux des types ci-dessus définis, ils seraient soumis à l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.

TABEAO I (A)

STRUCTURE GÉNÉRALE ET EFFECTIFS GLOBAUX
DU GROUPEMENT D'INFANTERIE

Organes de commandement.

Un État-Major de Groupement et une Compagnie de Quartier Général.

Armes.

Un Escadron de reconnaissance;
Trois Régiments d'Infanterie à trois Bataillons;
Un Bataillon de chars (1);
Une Artillerie de Groupement, motorisée à cinq Groupes (1):
 Trois Groupes d'obusiers « légers »;
 Un Groupe d'obusiers « moyens »;
 Un Groupe d'artillerie anti-aérienne.
Un Bataillon motorisé du Génie;
Une Compagnie de transmissions.

Services.

Une Compagnie du matériel;
Une Compagnie d'Intendance;
Un Bataillon médical;
Prévôté et circulation routière;
Maintenance de personnel (Compagnie-cadres).

Effectifs globaux du Groupement d'Infanterie

Effectifs maxima de paix.	13.000 (2)
Effectifs de guerre	15 600

(1) « Bataillon » ou « Régiment », pour toutes les formations de l'Arme blindée et de la Cavalerie, la dénomination adoptée tiendra compte des traditions nationales, de même que pour l'Artillerie le « Groupe » correspond au « Bataillon » U. S.

(2) Sous réserve du cas des unités de couverture.

TABLEAU I (B)

STRUCTURE GÉNÉRALE ET EFFECTIFS GLOBAUX
DU GROUPEMENT BLINDÉ

Organes de commandement.

Un État-Major de Groupement et une Compagnie de Quartier Général;
Trois États-Majors de Sous-Groupement.

Armes

Un Bataillon de reconnaissance (1);
Quatre Bataillons de chars (1);
Quatre Bataillons d'Infanterie formant corps (si possible mécanisés tout terrain. A défaut, et au minimum: deux Bataillons mécanisés et deux Bataillons portés tout terrain);
Une Artillerie de Groupement (automoteurs) à cinq Groupes (1):
Trois Groupes d'obusiers « légers »;
Un Groupe d'obusiers « moyens »;
Un Groupe d'artillerie anti-aérienne.
Un Bataillon mécanisé du Génie;
Une Compagnie de transmission (renforcée).

Services

Un Bataillon du matériel;
Un Bataillon d'Intendance;
Un Bataillon Médical;
Prévôté et circulation routière (renforcées);
Maintenance de personnel (Compagnie-cadres).

Effectifs globaux du Groupement blindé.

Effectifs maxima de paix.	12.700 (2)
Effectifs de guerre	14 600

(1) Cf. Tableau I (A)

(2) Sous réserve du cas des unités de couverture.

TABLEAU I (C)

STRUCTURE GÉNÉRALE ET EFFECTIFS GLOBAUX
DU GROUPEMENT MÉCANISÉ

Organes de commandement.

Un État-Major de Groupement et une Compagnie de Quartier Général;
Trois États-Majors de Sous-Groupement.

Armes.

Un Bataillon de reconnaissance (1);
Trois Bataillons de chars (1);
Six Bataillons d'Infanterie formant corps (portés tout terrain);
Une Artillerie de Groupement, motorisée à cinq Groupes (même type que l'Artillerie du Groupement d'Infanterie) (1);
Un Bataillon motorisé du Génie;
Une Compagnie de transmission (renforcée).

Services.

Un Bataillon du matériel;
Une Compagnie d'Intendance;
Un Bataillon médical;
Prévôté et circulation routière (renforcées);
Maintenance de personnel (Compagnie-cadres).

Effectifs globaux du Groupement mécanisé.

Effectifs maxima de paix	12.700 (2)
Effectifs de guerre	14.700

(1) Cf. Tableau I (A).

(2) Sous réserve du cas des unités de couverture.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICLE 2. — *Forces aériennes.*

§ 1. — Les Forces aériennes européennes comprennent un seul type d'Unité de base d'une structure uniforme. Seuls les effectifs et les dotations varient selon la spécialisation de l'Unité.

L'Unité de base est aussi mobile que possible.

§ 2. — Chaque Unité, commandée par un Chef assisté d'un État-Major, comprend trois Groupes:

un Groupe de combat, composé en principe de trois escadrons identiques et constituant l'élément opérationnel de l'Unité;

un Groupe technique, composé d'un escadron de maintenance et d'un escadron de ravitaillement et destiné à satisfaire les besoins d'entretien, de réparation (2^e échelon) et de ravitaillement de l'Unité;

un Groupe des moyens généraux, destiné à assurer les servitudes de la vie de l'Unité sur une Base aérienne.

§ 3. — Les effectifs et les dotations sont donnés au tableau Air ci-joint.

TABLEAU AIR

EFFECTIFS ET DOTATIONS DES UNITÉS DE BASE

1 — Les effectifs moyens de l'Unité de base sont les suivants:

Effectifs maxima de paix	1.300 hommes (1)
Effectifs de guerre	2.000 hommes

2. — Les dotations des Unités de base sont les suivantes:

Chasse tactique, chasse d'interception: 75 avions (25 avions par escadron).

Chasse tous temps: 36 avions (12 avions par escadron).

Reconnaissance: 54 avions (18 avions par escadron).

Bombardement léger, transport: 48 avions (16 avions par escadron).

ARTICLE 3. — *Forces navales.*

Les Forces navales sont organisées en groupements d'une même nationalité d'origine, articulés en éléments subordonnés (groupes, flottilles, escadrilles...) et correspondant à un secteur opérationnel et à une même mission tactique.

ARTICLE 4.

Les types d'Unités de base des Forces européennes de défense ne peuvent être modifiés, en ce qui concerne les lignes générales de leur organisation et leurs effectifs globaux, que dans les conditions fixées à l'article 44 du Traité.

Les dispositions du présent titre ne préjugent en rien le détail de l'organisation future, et les aménagements nécessaires pourront être apportés, lors de l'établissement des règles d'application, par décision du Commissariat.

TITRE II

ORGANISATION GÉNÉRALE ET MISE SUR PIED DES FORCES EUROPÉENNES DE DÉFENSE

ARTICLE 5.

L'Organisation des Forces européennes de défense comprend:

- des Organes centraux;
- des Commandements militaires territoriaux;
- des Commandements de troupes.

(1) Sauf nécessités particulières justifiant une modification de ces effectifs.

ARTICLE 6.

Les Organes centraux du Commissariat sont constitués dès l'entrée en vigueur du Traité. Ils conduisent les opérations de mise sur pied avec une progressivité telle que ces opérations n'entraînent aucune diminution d'efficacité, ni pour les Forces affectées à la Communauté, ni pour celles demeurant sous responsabilité nationale.

A cet effet, l'État-Major central détache, dès l'entrée en vigueur du Traité, dans chacun des États membres, un Délégué chargé de diriger, selon les instructions et sous le contrôle du Commissariat, la mise sur pied du contingent fourni par cet État. Ce Délégué est de la nationalité de l'État membre en question; il dispose d'une section détachée de l'État-Major central, intégrée suivant les besoins du Commandement, de l'instruction et des liaisons.

ARTICLE 7.

§ 1. — Une Organisation militaire territoriale européenne est constituée par le Délégué, visé à l'article 6, alinéa 2, ci-dessus, par création là où il n'existe pas de système militaire territorial, par adaptation là où il en existe un.

Cette organisation est à base de Régions militaires territoriales européennes, dont les limites sont fixées et modifiées par le Commissariat sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

Le Délégué de l'État-Major central dispose des Commandements de ces Régions, concurremment avec les moyens de la section détachée de l'État-Major central, pour mettre sur pied les contingents dont il a la charge.

§ 2. — L'Organisation militaire territoriale européenne ainsi constituée, en même temps qu'elle contribue à la mise sur pied, pourvoit aux besoins des Forces européennes et nationales. Elle intervient aussi, le cas échéant, au profit des Forces de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Enfin, elle coopère avec les Services dont la compétence demeure nationale.

Cette Organisation est intégrée, en fonction de la nature des troupes qu'elle a à entretenir.

Européenne de statut, elle est soumise à une double subordination, à l'égard du Commissariat et des Organes gouvernementaux compétents. En ce qui concerne ces derniers, le Délégué de l'État-Major central européen leur est subordonné pour l'exécution des instructions qui en émanent dans le domaine de leur compétence.

Les forces de police ont la faculté d'utiliser les Services de l'Organisation militaire territoriale européenne.

ARTICLE 8.

Les États membres doivent, dès l'entrée en vigueur du Traité, et pour autant qu'ils ne disposent pas déjà de tels organes, créer les Services et Institutions nécessaires à l'accomplissement des obligations du Traité.

Le Ministre responsable des tâches demeurrées nationales dans chaque État membre, ou chargé des Affaires européennes de défense, dispose du Délégué de l'État-Major central européen et des Commandements territoriaux européens pour l'exercice de ses attributions.

ARTICLE 9.

§ 1. — Les Commandements de troupes européens, c'est-à-dire les Commandements intégrés, sont constitués:

les uns dès l'entrée en vigueur du Traité, pour commander les formations déjà existantes et préparer l'intégration d'autres formations;

les autres dans les délais les plus brefs de telle façon qu'ils puissent, tout en s'organisant, exercer une action de contrôle sur la préparation des Unités qu'ils incorporeront par la suite.

§ 2. — Le transfert des Unités aux Commandements des troupes s'effectuera dès que, ces Commandements étant constitués et en état d'exercer leurs attributions, les Unités élémentaires auront atteint un état de préparation leur permettant d'être assemblées en Grandes Unités.

Dans chaque cas, le Commissariat décidera du transfert.

ARTICLE 10.

Le terme de la période de mise sur pied des Forces, à l'expiration de laquelle la mission du Délégué et de la Section détachée de l'Etat-Major central prendra fin, sera fixé par décision du Commissariat. Ce terme ne pourra excéder les dix-huit mois suivant la mise en vigueur du Traité que sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

A l'exception des limites des Régions, l'organisation définitive du Commandement territorial de la Communauté devra être déterminée, avant l'expiration de la période définie ci-dessus, par décision du Commissariat prise sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers.

TITRE III
PERSONNELS

ARTICLE 11.

Le Commissariat élaborera les textes définissant les statuts des Personnels et les textes réglant le recrutement et l'encadrement des Forces européennes de défense, dans le cadre des principes généraux définis ci-après.

Jusqu'à leur mise en application, les personnels restent régis par les législations et réglementations des États membres.

CHAPITRE PREMIER. — RECRUTEMENT.

ARTICLE 12. — Généralités.

§ 1. Tout citoyen de sexe masculin des États membres est astreint au service militaire personnel, sauf le cas d'incapacité physique, psychique ou d'indignité, et sauf exception résultant de dispositions spéciales établies dans les constitutions ou les lois des États membres.

§ 2. — Les décisions relatives à la durée du temps de service sont prises par le Conseil statuant à l'unanimité.

Dans tous les États membres, le temps du service actif est fixé à un minimum de dix-huit mois. Ce minimum peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité.

Le service dans les réserves sera réglé dans les mêmes conditions que le service actif.

§ 3. — Les opérations visant à constituer et à alimenter les effectifs des Forces armées englobent:

- le recensement et la révision des citoyens en âge de porter les armes;
- l'appel du contingent;
- les engagements et rengagements du personnel servant à long terme;
- l'administration des réserves.

Ces trois dernières catégories d'opérations sont partagées entre les États membres et le Commissariat.

§ 4. — Les Forces européennes de défense se recrutent:

- par appels, totaux ou partiels, des classes d'âge;
- par engagements (à terme ou par devancement d'appel) et par rengagements.

§ 5. — Dans le cas où les effectifs révisés sont supérieurs aux besoins des Forces armées, la réduction nécessaire est obtenue par des exemptions basées sur des considérations sociales, économiques et professionnelles, propres à chaque État membre, sans qu'il puisse être porté atteinte à la valeur militaire des contingents.

Les exemptés du service actif restent soumis aux autres obligations militaires de leur classe.

ARTICLE 13. — Appel du contingent.

§ 1. — Les tableaux de recensement sont dressés par les Administrations compétentes, en fonction des principes précédemment énoncés.

§ 2. — Les personnes figurant sur les tableaux de recensement doivent se présenter devant un conseil de révision qui détermine leur aptitude au service.

§ 3. — L'appel du contingent sous les drapeaux a lieu, en un nombre de fractions variable suivant les besoins et d'après la date de naissance des intéressés, dans l'année où ceux-ci atteignent l'âge fixé pour l'incorporation.

Sans qu'il puisse être porté atteinte à la valeur militaire des contingents, des sursis peuvent être accordés, jusqu'à un âge déterminé, pour des raisons sociales, économiques et professionnelles, propres à chaque État membre, ainsi que pour résidence à l'étranger.

ARTICLE 14. — *Recrutement des officiers et des sous-officiers.*

§ 1. — Les modalités détaillées du recrutement des officiers et sous-officiers sont arrêtées par le Commissariat.

Les conditions générales à remplir pour accéder à chacune de ces catégories sont les suivantes:

§ 2. — Les officiers d'active sont recrutés:

parmi les candidats remplissant les conditions d'aptitude voulues et ayant passé sous les armes le temps de service légal;

parmi les sous-officiers;

parmi les officiers de réserve, admis dans les cadres actifs.

§ 3. — Les officiers de réserve sont recrutés:

parmi les candidats ayant justifié de leur aptitude à l'issue de cours de formation appropriés:

soit pendant la durée du service;

soit pendant les périodes de réserve;

parmi les officiers d'active démissionnaires ou retraités.

§ 4. — Les sous-officiers d'active sont recrutés parmi les candidats ayant justifié de leur aptitude:

soit pendant la période d'engagement ou de rengagement, pour les engagés ou rengagés;

soit pendant la durée du service obligatoire, pour les appelés.

Ils peuvent devenir sous-officiers de carrière.

§ 5. — Les sous-officiers de réserve sont recrutés parmi les candidats ayant justifié de leur aptitude:

soit pendant la durée du service obligatoire, ou à l'issue de celle-ci pour les appelés;

soit pendant la période d'engagement ou de rengagement, ou à l'issue de celle-ci, pour les engagés ou rengagés;

soit pendant les périodes de réserve, pour les personnels libérés du service actif.

CHAPITRE II. — DISCIPLINE.

ARTICLE 15.

Conformément aux dispositions de l'article 79 du Traité, il sera établi un Règlement unique de Discipline générale applicable à l'ensemble des Forces européennes de défense. Les règlements nationaux restent en vigueur jusqu'à ce que le règlement commun soit approuvé. L'élaboration de ce règlement interviendra dans les plus courts délais et son application sera simultanée pour tous les contingents.

ARTICLE 16.

§ 1. — Les membres des Forces européennes de défense doivent s'inspirer, dans leur conduite, des sentiments qu'implique la haute mission qui leur est confiée. Ils doivent respecter les lois et règlements civils et les usages locaux.

Ils doivent s'abstenir de tout acte de nature à porter atteinte aux convictions religieuses d'autrui.

Toutes les dispositions appropriées seront prises pour leur permettre de pratiquer leur religion.

§ 2. — Les membres des Forces européennes de défense ont, à l'égard de la Communauté et de ses échelons de commandement, les mêmes devoirs que ceux qui sont normalement imposés aux militaires des Armées nationales à l'égard de leur Gouvernement et de leur hiérarchie propres. Les principaux de ces devoirs sont:

le loyalisme envers la Communauté;

l'obéissance aux lois et règlements de cette Communauté;

l'obéissance hiérarchique aux chefs militaires européens, sans considérations de nationalité.

ARTICLE 17.

§ 1. — L'entrée en service dans les Forces européennes de défense est marquée par une manifestation solennelle à l'égard de la Communauté, tenant compte des traditions de chaque contingent.

§ 2. — Les membres des Forces européennes de défense rendent les honneurs aux drapeaux, étendards et pavillons des Forces européennes de défense et nationaux ainsi qu'à l'emblème européen.

ARTICLE 18.

Le subordonné:

doit obéir à ses supérieurs pour le bien du service, dans les limites de l'observation de la loi, des coutumes de la guerre et des règlements militaires;

peut réclamer, selon les règles établies dans le Règlement de Discipline générale et sous réserve des dispositions du Code de Justice militaire, contre toute mesure jugée irrégulière ou contre une punition qu'il estimerait injustifiée.

ARTICLE 19.

Le supérieur doit toujours être un exemple pour ses subordonnés, tant dans le respect de la discipline que dans l'observation des règlements.

Il doit faire bénéficier ses subordonnés de son expérience, avoir le souci de leurs intérêts matériels et moraux et éviter toute mesure portant atteinte à leur dignité.

Il s'attache à laisser à chacun l'initiative la plus large et à ne pas s'immiscer dans le commandement des autorités subordonnées.

ARTICLE 20.

La nature des récompenses et des punitions, la qualification des infractions et la détermination des droits de chacun en cette matière feront l'objet d'une réglementation uniforme.

CHAPITRE III. — GRADE ET EMPLOI.

ARTICLE 21. — *Généralités.*

§ 1. — Les textes organiques relatifs à l'emploi et au grade portent notamment sur:
les tableaux d'encadrement;
les règles d'avancement;
les statuts garantissant la carrière des cadres;
les principes d'administration et de gestion du personnel.

Le Commissariat en prescrit les modalités d'application.

§ 2. — Le nombre des grades est fixé à:

quatre, pour les hommes de troupe;
cinq, pour les sous-officiers;
trois, pour les officiers subalternes;
trois, pour les officiers supérieurs;
quatre, pour les officiers généraux.

ARTICLE 22. — *Dispositions garantissant le grade et l'emploi.*

§ 1. — Les membres des Forces européennes de défense ne peuvent perdre leur grade ou leur emploi ou être rayés des contrôles de l'Armée que pour des causes déterminées.

§ 2. — Des dispositions appropriées seront incluses dans le Règlement de Discipline générale et dans le Code de Justice militaire.

Elles seront basées sur les considérations générales suivantes:

a) la perte du grade ne peut être décidée que par jugement d'un tribunal ou à titre de sanction disciplinaire sous certaines conditions:

- b) la privation temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison grave ne pourra intervenir que dans des cas strictement définis;
- c) la radiation des contrôles n'est possible que dans les cas suivants:
démission, dans le cadre des dispositions en vigueur;
limite d'âge du grade ou limite de la durée du service;
insuffisance physique, incapacité professionnelle, faute grave ou inconduite habituelle;
jugement d'une juridiction pénale;
- d) toute atteinte au grade ou à l'emploi, consécutive à une mesure disciplinaire, ne peut être décidée qu'après avis d'un conseil d'enquête, en ce qui concerne les officiers et les sous-officiers.

ARTICLE 23. — *Officiers.*

§ 1. — L'avancement est réglé par les textes organiques établis par le Commissariat, dans le cadre des dispositions de l'article 31 du Traité.

Les officiers concourent entre eux pour l'avancement, dans le cadre de leur contingent propre, jusqu'au grade de général de division inclus.

§ 2. — Les emplois de Commandant d'Unité de base, d'officier général ayant autorité sur des éléments de différentes nationalités, et certains postes élevés du Commissariat, déterminés par le Conseil, sont conférés par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

§ 3. — Tous les autres emplois sont conférés par décision du Commissariat, compte tenu des propositions des échelons hiérarchiques intéressés.

Les affectations à des emplois correspondant à des grades inférieurs à celui de Colonel peuvent être déléguées aux Chefs de Corps.

§ 4. — La liste des emplois de chaque grade résulte des tableaux d'effectifs.

§ 5. — L'ensemble de la répartition des emplois des formations intégrées est conforme au tableau de répartition des effectifs des États membres.

ARTICLE 24. — *Sous-officiers et hommes de troupe.*

L'avancement des sous-officiers et des hommes de troupe a lieu conformément aux instructions générales du Commissariat à l'intérieur de chaque contingent.

De même, le Commissariat fixera dans ses instructions les règles générales d'emploi et d'affectation des sous-officiers.

ARTICLE 25. — *Détachement des personnels.*

Des personnels des Forces européennes de défense peuvent être isolément détachés de ces Forces pour des missions extérieures à la Communauté. Pendant la durée de leur détachement, la Communauté est déchargée du soin de leur entretien, n'exerce plus d'autorité directe à leur égard, mais continue à administrer leur carrière dans leur cadre d'origine, selon des règles à déterminer.

TITRE IV

PRINCIPES CONCERNANT L'UNIFORMISATION DES DOCTRINES
ET DES MÉTHODES — ÉCOLES

ARTICLE 26. — *Uniformisation des doctrines et des méthodes.*

§ 1. — Conformément à l'article 74 du Traité, l'instruction et la mise en condition des Forces européennes de défense sont réglées suivant une doctrine commune et des méthodes uniformes, établies en liaison avec les organismes appropriés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et d'après ses directives.

§ 2. — Cette doctrine et ces méthodes font l'objet de règlements communs, applicables à tous les contingents constituant les Forces européennes de défense.

ARTICLE 27. — *Écoles.*

§ 1. — Dès l'entrée en vigueur du *Traité* seront créés:
des cours pour officiers généraux et officiers d'État-Major;
des cours pour officiers appelés à exercer les commandements suivants:
Armée de terre: Unité de base et régiment;
Armée de l'air: Unités équivalentes.
des cours pour commandants d'école et leurs principaux instructeurs;
des cours pour officiers de liaison au moins bilingues;
des cours d'interprètes;
des cours pour former certains cadres et spécialistes nécessaires à l'ensemble de la Communauté (transmissions, radar, appui aérien, défense aérienne et anti-aérienne, opérations amphibies, etc.).

Ces cours sont organisés par le Commissariat et placés sous sa responsabilité directe. Ils revêtiront, toutes les fois que ce sera nécessaire, une forme inter-armées.

§ 2. — Les écoles existant lors de la mise en vigueur du *Traité* sont transformées en écoles européennes, selon les besoins de la Communauté, aussitôt qu'il est possible, à l'exception de celles qui sont nécessaires à la formation et à l'instruction des Forces armées demeurant nationales en vertu du *Traité*.

Les écoles à créer pour la Communauté sont européennes le jour de leur mise sur pied. Toutes ces écoles sont soumises aux règles générales suivantes:

développement de l'esprit de coopération européenne;
inspection par les organes appropriés du Commissariat;
cycle de formation et enseignement harmonisés, les programmes étant établis selon les directives du Commissariat, en vue d'obtenir un niveau de formation semblable;
organisation de périodes d'instruction en commun à développer dans toute la mesure du possible;

étude poussée de l'enseignement des langues.

Les écoles d'enseignement supérieur sont intégrées.

Les écoles de formation d'officiers et les écoles d'application sont également intégrées; elles peuvent toutefois comporter des sections de nationalité homogène, pour des facilités d'enseignement.

A titre transitoire, pour une période aussi courte que possible, les écoles de formation d'officiers et les écoles d'application fonctionnent sous l'autorité et la responsabilité du Commissariat, la direction de l'école étant intégrée, les cadres instructeurs et les élèves pouvant être de nationalité homogène; l'implantation est faite, en ce dernier cas, dans les pays d'origine.

Les écoles destinées à la formation de certaines catégories de sous-officiers et de spécialistes sont soumises aux mêmes règles que les écoles de formation d'officiers et les écoles d'application.

§ 3. — L'organisation des écoles et établissements d'enseignement dans les Forces navales européennes s'effectuera dans le cadre général des principes définis ci-dessus, compte tenu des particularités desdites Forces.

§ 4. — En ce qui concerne les pays de plurilinguisme officiel, l'application des mesures du présent titre est soumise aux dispositions de l'article 74 du *Traité*.

TITRE V

EMPLOI DES LANGUES

ARTICLE 28.

§ 1. — Tout membre des Forces européennes de défense emploie sa langue nationale, sous réserve des dispositions du présent titre.

§ 2. — Des mesures seront prises afin de promouvoir au sein de la Communauté l'étude des diverses langues nationales des États membres, suivant des règles à déterminer lors de l'examen du programme des écoles européennes.

§ 3. — Dans les cas où la connaissance d'une langue auxiliaire commune s'imposera pour des nécessités pratiques, l'enseignement d'une telle langue sera donné dans les écoles de formation dans des conditions qui seront fixées par le Commissariat sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

ARTICLE 29.

§ 1. — On entend par « langue de référence » la langue destinée à faire foi en cas de malentendu ou de contestation.

La langue de référence est la langue propre à l'autorité dont émanent les ordres, instructions, etc.:

pour tout Commandement de formation, celle du Commandant de la formation;
pour le Commissariat, le français.

§ 2. — Les communications à un échelon subordonné sont faites dans la langue de celui-ci; en règle générale, elles doivent lui être faites en outre dans la langue de référence.

§ 3. — Les communications à un échelon supérieur sont faites dans la langue de celui qui les émet.

§ 4. — Les communications entre autorités non hiérarchiquement subordonnées sont faites dans la langue de l'une ou de l'autre de ces autorités, au mieux des besoins.

§ 5. — La langue auxiliaire doit être considérée comme une langue d'appoint à employer obligatoirement pour toutes les communications de procédure (radio, ccdes, mots de passe, etc.) ou en cas de difficulté dans l'emploi des autres langues.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ALCIDE DE GASPERI
ROBERT SCHUMAN
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLE JURIDICTIONNEL

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Désireuses de compléter et de préciser les modalités d'application des dispositions des articles 60 et 61 du Traité instituant la Communauté européenne de défense, sont convenues de ce qui suit:

TITRE PREMIER

RÉPARATION DES DOMMAGES

CHAPITRE PREMIER. — RESPONSABILITÉ

ARTICLE PREMIER.

La Communauté doit réparer les dommages causés par ses fautes de service.

ARTICLE 2.

§ 1. — La Communauté est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés par les immeubles et installations dont elle a la garde, sans préjudice de la responsabilité éventuelle du propriétaire de ces biens, qui demeure engagée conformément à la loi nationale.

Dans ce cas, la responsabilité de la Communauté ne peut être écartée ou atténuée que dans la mesure où il est établi que le préjudice est dû à la faute de la victime, à celle du tiers ou à un cas de force majeure.

§ 2. — La Communauté est responsable, dans les mêmes conditions, du fait de ses activités qui présentent un danger particulier pour les tiers.

§ 3. — Jusqu'à l'établissement éventuel d'une législation commune sur la responsabilité civile à raison des dommages causés aux tiers en matière de transport, l'application par les organes compétents de la Communauté, en ce qui concerne lesdits dommages, des règles ci-dessus établies sera faite en recherchant, dans la mesure où le respect de ces règles ne s'y opposera pas, une harmonisation des principes propres aux législations nationales des États membres.

ARTICLE 3.

Lorsque le fonctionnement des services de la Communauté ou les immeubles et installations dont elle a la garde font courir aux tiers un risque exceptionnellement grave, sa responsabilité ne peut être écartée ou atténuée que dans la mesure où il est établi que le préjudice est dû à la faute de la victime.

ARTICLE 4.

La Communauté est responsable des dommages causés à la voirie ou aux installations publiques par suite de l'utilisation de celles-ci par ses Forces ou ses Services, et dépassant dans une mesure appréciable, soit par leur nature, soit par leur importance, ceux qui résultent de leur utilisation habituelle.

ARTICLE 5.

Sauf stipulation contraire, la Communauté doit réparer les dommages causés aux biens mis à sa disposition, en vertu d'une convention, par un des États membres de la Communauté ou par une personne morale de droit public de ces États.

ARTICLE 6.

La Communauté doit réparer les dommages causés par les fautes de ses agents, commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Les agents ne sont pas responsables à l'égard des tiers en raison de ces fautes.

ARTICLE 7.

§ 1. — Les agents de la Communauté sont personnellement responsables à l'égard des tiers, selon la loi localement applicable, et devant les juridictions compétentes d'après le droit commun, des dommages par eux causés en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

En cas de contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable a été accompli dans l'exercice des fonctions, l'affaire est portée devant la section de la Cour territorialement compétente qui, sauf renvoi dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après, statue souverainement sur ce point.

§ 2. — Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une indemnité peut être allouée à titre gracieux par la Communauté à la partie lésée, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, notamment de la conduite et du comportement de la victime. Les décisions prises en vertu du présent paragraphe ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

ARTICLE 8.

Lorsqu'une faute d'une particulière gravité, commise par l'un de ses agents, a causé à la Communauté un dommage direct ou a entraîné la mise en jeu de la responsabilité de celle-ci conformément aux dispositions du présent chapitre, cet agent peut être condamné à réparer tout ou partie du préjudice subi de son fait par la Communauté.

ARTICLE 9.

Chaque État membre renonce à demander une indemnité à la Communauté dans le cas où un membre de ses forces armées intégrées à la Communauté a subi un dommage corporel dans l'exécution du service.

CHAPITRE II. — PROCÉDURE.

ARTICLE 10.

§ 1. — Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, les demandes d'indemnité sont portées devant les Commissions locales des indemnités, dont un règlement du Commissariat fixe le nombre, le ressort territorial et la procédure.

§ 2. — Ces Commissions sont composées:

d'un Président désigné par le Commissariat ou par l'autorité à laquelle celui-ci aura délégué ses pouvoirs à cet effet, parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence juridique et possédant la nationalité de l'État de séjour;

d'un membre désigné par le Commissariat parmi les ressortissants des États membres autres que ceux de l'État de séjour;

et d'un membre des Forces européennes de défense désigné par l'autorité militaire européenne localement compétente.

§ 3. — La Commission instruit la demande, fait procéder aux enquêtes, vérifications et expertises qui apparaîtraient nécessaires. Le Président, dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par les instructions générales du Commissariat, recherche un accord amiable avec le demandeur.

A défaut d'accord amiable, la Commission détermine l'indemnité due au demandeur. La décision est prise à la majorité. Elle est motivée.

La Commission peut décider qu'une avance à valoir sur l'indemnité sera versée au demandeur, nonobstant toute voie de recours.

ARTICLE 11.

Un recours peut être formé par le demandeur ou le Commissariat contre la décision de la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, en ce qui concerne le demandeur et, en ce qui concerne le Commissariat, à compter du prononcé de la décision. Il peut être formé recours incident dans le délai fixé par les dispositions réglant la procédure devant la Cour.

Sans préjudice des mesures provisionnelles prévues à l'article 10, paragraphe 3, ci-dessus, les décisions de la Commission ne sont exécutoires, avant l'expiration du délai de recours, que si le demandeur et le Commissariat renoncent à exercer leur droit de recours. Le recours est suspensif.

ARTICLE 12.

Le recours est porté devant une section régionale de la Cour composée d'un des juges de cette juridiction, Président, assisté de quatre magistrats de la Communauté. Ces derniers doivent être de la nationalité de l'État de séjour. Dans certaines catégories d'affaires, la section peut ne comprendre que trois juges.

Des décisions du Conseil, prises sur la proposition du Président de la Cour, après avis du Commissariat, fixent le nombre et le ressort territorial des sections ainsi que les conditions dans lesquelles les sections peuvent être éventuellement appelées à siéger dans plusieurs localités de leur ressort.

Les sections régionales procèdent à l'examen de l'affaire, complètent l'instruction s'il y a lieu et statuent en dernier ressort.

ARTICLE 13.

Lorsqu'une affaire soulève des questions de principe, elle peut être renvoyée à la Cour, soit par la section, soit par son Président après consultation des assesseurs, dans le cas où le montant de la demande excède trois mille unités de compte. Dans le cas où le montant de la demande n'excède pas trois mille unités de compte, le Commissariat peut, lorsque l'affaire soulève des questions de principe, former devant la Cour un recours dans l'intérêt de la loi contre la décision de la section régionale; cette dernière décision conserve un caractère définitif à l'égard des parties.

Pour le jugement des affaires sur lesquelles elle est appelée à se prononcer en vertu des dispositions du précédent alinéa, la Cour doit comprendre les juges présidant les sections régionales.

ARTICLE 14.

Les demandes fondées sur les articles 1, 2, 3, 5 et 8 doivent être présentées, sous peine de déchéance, dans un délai de cinq ans à compter de la survenance du fait qui y a donné lieu. Il en est de même des demandes de toute nature fondées sur les dispositions du présent titre, concernant les litiges entre la Communauté et les États membres ou les collectivités territoriales de ces États.

Toutefois, en ce qui concerne les demandes fondées sur les dommages aux personnes et les dommages mobiliers causés par les accidents de la circulation, le délai est de trois ans.

ARTICLE 15.

Les décisions de la Cour, les décisions des sections régionales, ainsi que les décisions devenues définitives des Commissions locales des indemnités sont exécutoires, dans les conditions fixées à l'article 66 du Traité.

ARTICLE 16.

Les litiges de toute nature entre la Communauté et les États membres ou les collectivités territoriales de ces États et relatifs à l'application des dispositions du présent titre ressortissent uniquement à la compétence de la Cour.

CHAPITRE III. — DISPOSITIONS SPÉCIALES.

ARTICLE 17.

La Communauté est responsable des dommages causés par les manoeuvres ou exercices effectués par les Forces européennes de défense, ainsi que des dégâts de cantonnement.

Les modalités de leur constatation, de leur évaluation et les délais dans lesquels les demandes doivent être présentées seront fixés dans un règlement du Commissariat sur avis conforme du Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, après consultation des gouvernements des États membres intéressés.

TITRE II

DISPOSITIONS PÉNALES

CHAPITRE PREMIER. — DISPOSITIONS DÉFINITIVES.

ARTICLE 18.

Dès l'entrée en vigueur du Traité, les États membres transfèrent à la Communauté européenne de défense leurs pouvoirs de répression des infractions pénales qui pourraient être commises par les membres des Forces européennes de défense.

ARTICLE 19.

La répression de ces infractions pénales sera assurée aussitôt que possible par une législation commune établie dans le respect des règles constitutionnelles propres à chaque État membre et qui s'étendra aux règles de l'organisation judiciaire et de la procédure.

Il sera procédé corrélativement à l'extension des attributions de la Cour.

CHAPITRE II. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ARTICLE 20.

Jusqu'à la mise en vigueur de la législation commune visée à l'article 19 ci-dessus, les dispositions des articles suivants sont provisoirement applicables.

ARTICLE 21.

Les pouvoirs juridictionnels de la Communauté sont assurés dans les conditions suivantes par des juridictions exerçant une fonction européenne.

ARTICLE 22.

Les juridictions visées à l'article 21 ci-dessus sont:

- 1^o) La Cour, qui statue dans les conditions visées à l'article 30 ci-après:
 - a) sur les conflits de juridiction;
 - b) sur les questions de droit concernant l'interprétation du Traité, des protocoles annexés et de leurs dispositions complémentaires;
 - c) en toute autre matière dans laquelle il lui serait attribué compétence, notamment en ce qui concerne la répression de certains infractions commises par les personnes visées à l'article 18 ci-dessus et portant une atteinte grave aux intérêts de la Communauté.
- 2^o) Des tribunaux qui peuvent être:
 - des tribunaux européens de composition nationale subordonnés quant à la dernière instance à une section régionale de la Cour;
 - des tribunaux nationaux agissant par délégation de la Communauté, dans le cas où l'État membre intéressé le jugera nécessaire pour des motifs d'ordre constitutionnel ou de structure générale d'organisation judiciaire.

ARTICLE 23.

L'organisation et la procédure des tribunaux mentionnés à l'article 22 ci-dessus, y compris les modifications à apporter à l'organisation et à la procédure des sections régionales de la Cour en tant qu'elles jugent en matière pénale, sont réglées par la législation nationale des États membres intéressés. Lesdites règles sont appliquées à l'égard des tribunaux européens comme droit européen.

ARTICLE 24.

Sans préjudice des dispositions de l'article 30, 3^o, ci-après, les personnes visées à l'article 18 seront jugées respectivement par les tribunaux européens de composition de leur nationalité ou par leurs tribunaux nationaux agissant par délégation de la Communauté tels qu'ils sont prévus à l'article 22, 2^o, ci-dessus.

ARTICLE 25.

Sous réserve des exceptions prévues au présent protocole, les personnes à charge séjournant en dehors du territoire de l'État d'origine sont justiciables des juridictions normalement compétentes de l'État de séjour.

Les exceptions visées à l'alinéa précédent seront déterminées dans le respect des règles constitutionnelles de chacun des États membres.

ARTICLE 26.

§ 1. — Les personnes visées à l'article 18 du présent Protocole demeurent soumises uniquement à la loi de leur État d'origine, sous réserve des exceptions prévues au même Protocole en faveur de la loi locale.

§ 2. — Les exceptions devront être déterminées en considération:

a) du caractère strictement territorial de l'application de certains règlements, notamment en matière de roulage, de chasse et de pêche;

b) de l'intérêt de l'État de séjour et de ses habitants, il en sera notamment ainsi des faits commis au préjudice de cet État ou contre ses habitants, lorsque la loi de l'État d'origine n'érige pas ces faits en infractions ou les réprime de peines nettement inférieures à celles que porte la loi locale.

§ 3. — Pour l'application de la loi de l'État de séjour, il sera établi un système de correspondance entre les diverses peines prévues par les législations respectives des États membres.

ARTICLE 27.

Le droit de grâce à l'égard des peines prononcées par les juridictions visées à l'article 22 ci-dessus contre des membres des Forces européennes de défense est exercé par les autorités compétentes dans l'État d'origine.

ARTICLE 28.

§ 1. — L'exécution des peines privatives de liberté sera assurée par les soins des autorités de l'État d'origine du membre des Forces européennes de défense.

§ 2. — Toutefois, en ce qui concerne les peines privatives de liberté inférieures à six mois, l'exécution pourra en être assurée suivant des modalités à déterminer dans la Convention prévue à l'article 30 ci-après.

ARTICLE 29.

§ 1. — Dans la législation de chacun des États membres, les dispositions réprimant les infractions qui constituent des atteintes contre les forces armées nationales, leurs installations ou leurs membres sont applicables aux faits de même nature commis contre les Forces européennes de défense ou leurs membres.

§ 2. — Le Gouvernement de chacun des États membres soumettra, en outre, au pouvoir législatif les projets qu'il estimera nécessaires pour permettre d'assurer sur le territoire dudit État la sécurité et la protection des Forces européennes de défense, celles de leurs installations, de leur matériel, de leurs propriétés, de leurs archives et documents officiels, ainsi que la répression des infractions à cette législation.

ARTICLE 30.

Une convention spéciale fixera:

1^o) L'organisation de la Cour, ses règles de fonctionnement, y compris l'emploi des langues, et ses règles de compétence, dans les limites indiquées à l'article 22, § 1, ci-dessus. Pour le règlement des conflits visés à l'article 22, § 1, a), le principe de l'égalité absolue des règles juridiques appliquées par chacun des États membres, qu'elles soient européennes ou nationales, devra être respecté.

2^o) Les dispositions nécessaires pour assurer, au point de vue pénal, une protection efficace des intérêts de la Communauté;

3^o) Les cas dans lesquels il pourra être renoncé au droit de juridiction prévu à l'article 24 du présent Protocole.

4^o) Les exceptions visées à l'article 25. Ces exceptions seront déterminées selon les principes suivants:

Les personnes à charge seront justiciables des juridictions exerçant une fonction européenne lorsque l'infraction sera commise contre la Communauté, la personne ou les biens d'un membre des Forces européennes de défense. Dans ce cas, la juridiction compétente pour juger la personne à charge sera celle qui, aux termes de l'article 22, serait compétente pour juger le chef de famille, membre de l'élément militaire ou de l'élément civil.

Dans tous les cas, les autorités qui ont compétence pourront renoncer à leur droit de juridiction; elles examineront avec la plus grande considération toute demande qui serait reçue avant que le tribunal saisi ne se fût prononcé et qui tendrait à ce que l'inculpé fût traduit devant un tribunal autre que celui qui serait normalement compétent.

Les mineurs, au sens de leur loi pénale d'origine, devront être dans tous les cas renvoyés devant les juridictions normalement compétentes de leur État d'origine.

Dans tous les cas, les autorités compétentes se notifieront leurs décisions et s'informeront réciproquement de la suite donnée aux affaires.

5^o) Les exceptions visées à l'article 26.

6^o) Les conditions dans lesquelles les organes de la Communauté pourront faire engager une poursuite.

7^o) Les modalités d'une entr'aide judiciaire.

8^o) Les attributions judiciaires de la police militaire et de la police de l'État de séjour et les conditions de leur entr'aide.

9^o) Toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires pour la mise en vigueur du présent Protocole.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA BELGIQUE

En considération des obstacles d'ordre constitutionnel qui s'opposent présentement à l'application intégrale à la Belgique des dispositions du présent Protocole, les dispositions suivantes sont applicables:

ARTICLE 31.

Par dérogation aux dispositions du présent Protocole et à titre provisoire, en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'État belge par les membres des Forces européennes de défense relevant dudit État, le droit de juridiction appartient aux seuls cours et tribunaux belges qui statuent en vertu du pouvoir qui leur est propre et conformément à la loi belge, tant au point de vue de la loi pénale applicable qu'à celui de la procédure et des voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

ARTICLE 32.

Par dérogation aux dispositions du présent Protocole et à titre provisoire, dans le cas de dommage causé sur le territoire belge, la victime, qui n'accepte par la décision de la Commission locale des indemnités et n'estime pas devoir exercer devant la section régionale de la Cour le recours prévu à l'article 11 ci-dessus, peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, poursuivre devant la juridiction belge compétente une action civile contre l'État belge, qui sera tenu de réparer le dommage dans la mesure où sa responsabilité serait engagée si ce dommage avait été causé par le fonctionnement de ses propres services.

Dans ce dernier cas, l'État belge, qui aura été condamné au paiement d'une indemnité, pourra porter une action en remboursement contre la Communauté devant la Cour de Justice qui statuera conformément au présent Protocole.

TITRE IV

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 33.

a) Les « membres des Forces européennes de défense » comprennent des membres constituant l'élément militaire et des membres constituant l'élément civil.

b) L'« élément civil » s'entend du personnel non militaire faisant partie organiquement des services des Forces européennes de défense dans les conditions fixées par les autorités compétentes de la Communauté.

c) La « personne à charge » s'entend du conjoint d'un membre de l'élément militaire ou de l'élément civil, de leurs enfants mineurs et exceptionnellement de leurs ascendants ou descendants en ligne directe vivant habituellement au foyer et autorisés par les autorités qualifiées de la Communauté à accompagner le chef de famille.

d) L'« État d'origine » s'entend de l'État membre dont relèvent les membres de l'élément militaire ou de l'élément civil avant de faire partie des Forces européennes de défense.

e) L'« État de séjour » s'entend de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent soit en séjour, soit en transit, les membres de l'élément militaire ou de l'élément civil des Forces européennes de défense.

ARTICLE 34.

La Convention spéciale visée à l'article 30 ci-dessus réglera les modalités d'application du présent Protocole. Elle fait partie du statut juridictionnel prévu à l'article 67 du Traité.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLE RELATIF AU DROIT PÉNAL MILITAIRE

Les États membres, considérant l'importance essentielle d'une répression uniforme des infractions pénales dans le cadre des Forces européennes de défense, sont d'accord sur la nécessité d'établir, dès que possible, une législation pénale militaire commune, s'inspirant de principes généraux qui constituent leur patrimoine juridique commun, et notamment des principes suivants, dont l'énumération n'est pas limitative:

1°) Nul ne pourra être puni que pour une infraction expressément définie comme telle par la loi, ni frappé de peines qu'elle n'aura pas expressément fixées.

2°) La loi pénale ne pourra avoir d'effet rétroactif ni dans la définition de l'infraction, ni dans la détermination de la peine. Si la législation est modifiée après le moment où l'infraction a été commise, les dispositions les plus favorables à l'inculpé lui seront en principe applicables.

3°) Dans la détermination des peines et dans les modalités prévues pour leur application, il sera tenu compte de la gravité de l'infraction, de la connaissance qu'en avait celui qui l'a commise et de la volonté qu'il avait de la commettre; toutefois, l'ignorance de la loi pénale ne pourra être une cause générale d'exonération.

4°) En conséquence, la loi devra permettre de proportionner la peine et, s'il y a lieu, d'adapter son mode d'exécution aux circonstances réelles de l'infraction et aux circonstances personnelles du coupable.

5°) La loi devra préciser les cas dans lesquels l'auteur matériel d'une infraction n'est pas punissable; il en sera ainsi notamment:

a) si, au moment des faits, il était totalement privé de sa connaissance ou de sa volonté. La loi pourra toutefois exclure du bénéfice de ce principe celui qui se serait mis volontairement dans cet état;

b) s'il était placé dans la nécessité d'agir ou de s'abstenir à la suite d'une contrainte physique ou morale irrésistible pour lui;

c) s'il avait reçu d'une autorité qualifiée un ordre légitime;

d) s'il avait agi en état de légitime défense.

6°) La loi devra tenir compte de l'âge de l'auteur de l'infraction pour déterminer s'il est punissable ou si la peine doit être atténuée et en quelle mesure.

7°) Les peines principales seront: la peine de mort, des peines privatives de liberté et, éventuellement, des peines pécuniaires.

8°) Une peine perpétuelle privative de liberté pourra se substituer à la peine de mort pour les coupables originaires de pays où cette dernière peine aurait été abolie.

9°) La loi pourra prévoir des peines qui s'ajouteraient aux peines principales, soit comme conséquences obligatoires de celles-ci, soit sur décision spéciale du juge. Pour certaines infractions ces mêmes peines pourraient éventuellement être établies comme peines principales.

* * *

Dans toutes ses dispositions, la législation commune assurera le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine. En particulier:

nul ne pourra être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

nul ne pourra être arbitrairement arrêté ou détenu;

tous les justiciables seront égaux devant la loi et toutes les garanties nécessaires à leur défense leur seront assurées; ils seront présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROCOLE FINANCIER**LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,**

Désireuses de compléter et de préciser les modalités d'application des dispositions financières du Traité instituant la Communauté européenne de défense,
Sont convenues de ce qui suit.

TITRE PREMIER**PRÉPARATION DU BUDGET COMMUN****ARTICLE PREMIER.**

La préparation du budget incombe au Commissariat. Il dispose, pour son établissement, d'une Direction des finances, chargée d'établir les prévisions de recettes et de centraliser les propositions de dépenses des services utilisateurs responsables, propositions qu'elle peut aménager avec l'accord de ceux-ci. Cette Direction notifie, en temps voulu, les dates auxquelles les prévisions doivent lui être adressées et les modalités de leur envoi. Ces prévisions doivent être appuyées des éléments d'appréciation nécessaire au Commissariat.

Le Contrôleur financier donne son avis sur le projet de budget.

TITRE II**CONTEXTURE DU BUDGET COMMUN.****ARTICLE 2.**

Le budget peut comporter une section ordinaire et une section extraordinaire, cette dernière étant caractérisée, soit par le caractère extraordinaire de la dépense, soit par le caractère extraordinaire de la recette.

ARTICLE 3.

Les dépenses inscrites au budget font l'objet d'une classification correspondant aux grands services de la Communauté et d'une classification correspondant à la nature de la dépense.

Dans le cadre de ces classifications, les dépenses sont groupées en chapitres, chaque chapitre ne pouvant grouper que des dépenses de même nature. Le cas échéant, les chapitres peuvent être subdivisés en articles.

ARTICLE 4.

Le projet de budget doit comporter tous renseignements permettant d'apprécier le montant et l'objet de la dépense. Dans la mesure où le secret militaire n'y fait pas obstacle, ces renseignements sont portés sur les documents budgétaires rendus publics.

ARTICLE 5.

Le budget doit comporter toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté, sans aucune compensation entre recette et dépense, ou réciproquement. Le budget ne comporte pas d'affectation d'une recette à une dépense, sauf exception possible dans la section extraordinaire.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICLE 6.

Pour l'exécution des programmes d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure portant sur plusieurs exercices, le budget comporte les autorisations et prévisions nécessaires à l'ensemble du programme, sous forme de crédits d'engagement, ainsi que les crédits de paiement permettant le règlement des dépenses de ce programme afférentes à l'exercice considéré.

ARTICLE 7.

Le budget comporte un document annexe donnant l'indication des pays dans lesquels les dépenses doivent, en principe, être réalisées.

ARTICLE 8.

En application de l'article 90 du Traité, le Commissariat peut, en accord avec le Contrôleur financier, procéder à des virements de crédits pour le règlement des dépenses inférieures à dix mille unités de compte et n'entraînant pas d'engagements pour la Communauté sur plusieurs exercices.

ARTICLE 9.

Le budget peut enregistrer, en recettes et en dépenses, des sommes qui ne sont pas affectées au règlement des dépenses propres de la Communauté. Ces sommes, qui ne font que transiter, sont comptabilisées dans une section spéciale.

La Communauté, qui n'exerce aucun contrôle sur l'utilisation de ces sommes et n'a pas la charge de leur financement, est déchargée de toute responsabilité par leur remise aux utilisateurs.

ARTICLE 9-bis.

Le Conseil conduit les négociations relatives aux frais de stationnement, visées au Traité, signé à Bonn, le vingt-six mai mille neuf cent cinquante-deux. Il peut, statuant à l'unanimité, déléguer ce pouvoir au Commissariat. Les décisions résultant de ces négociations sont prises à l'unanimité.

ARTICLE 10.

Les crédits inutilisés en fin d'exercice sont annulés, à moins qu'une possibilité de report n'ait été prévue lors de l'approbation du budget.

A la clôture de l'exercice, s'il apparaît un déficit, un crédit budgétaire devra être ouvert, soit dans le budget en cours, soit, exceptionnellement, dans le budget qui suit le budget en cours, pour en assurer la couverture.

S'il apparaît un excédent, il sera versé à un fonds de réserve, dont le montant ne pourra excéder le dixième du montant du budget le plus élevé au cours des cinq dernières années. L'utilisation des disponibilités existant au fonds de réserve est réglée par le budget.

TITRE III

EXÉCUTION DU BUDGET COMMUN

ARTICLE 11.

L'exécution du budget est assurée selon le principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Les crédits sont gérés et les ordres de paiement émis par des ordonnateurs, fonctionnaires relevant des divers services de la Communauté. Le règlement effectif des dépenses, l'encaissement des recettes sont assurés par des comptables, qui reçoivent directement leurs instructions de la Direction des finances et qui sont responsables de leur gestion.

ARTICLE 12.

Le Président du Commissariat est l'ordonnateur principal du budget. Il peut, sur avis de la Direction des finances, déléguer ce pouvoir aux autres membres du Commissariat et aux différents chefs de service de l'administration centrale ou des services extérieurs. Ces délégataires ne peuvent gérer les crédits que dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés. Les services gestionnaires de crédits doivent notifier périodiquement à la Direction des finances la situation de leurs engagements.

ARTICLE 13.

Indépendamment des limites qui leur sont ainsi fixées pour la gestion des crédits, les ordonnateurs ne peuvent ordonnancer des dépenses que dans la limite des autorisations mensuelles qui leur sont notifiées par la Direction des finances. Ces autorisations sont établies en tenant compte, d'une part, des besoins exprimés, d'autre part, des disponibilités de la trésorerie. Les ordonnateurs peuvent être rendus personnellement responsables des dépassements et fautes graves qu'ils commettraient.

ARTICLE 14.

Le seul fait de l'inscription d'une recette ou d'une dépense au budget ne saurait créer de droits ou d'obligations à l'égard des tiers. Toute dette ou toute créance ne peut résulter que d'une décision de l'autorité administrative compétente.

ARTICLE 15.

Toute décision du Commissariat qui entraîne une dette pour la Communauté ou qui limite la libre disposition des avoirs de celle-ci doit être approuvée par le Conseil statuant à l'unanimité.

ARTICLE 16.

Le recouvrement des créances de la Communauté est assuré par la Direction des finances. Le Commissariat est habilité, en cas de nécessité, à consentir des délais de paiement, (sauf le cas des contributions des États membres). Il peut, avec l'accord du Contrôleur financier et dans la limite d'une somme de cinq mille unités de compte consentir des remises de dettes; pour les sommes supérieures, une décision du Conseil est nécessaire.

ARTICLE 17.

Toutes opérations d'achats, de ventes ou d'échanges de biens immobiliers feront l'objet d'un règlement spécial du Commissariat.

ARTICLE 18.

Le Commissariat est habilité à passer, au nom de la Communauté, tous les marchés correspondant aux dépenses prévues au budget, en respectant les modalités fixées par celui-ci. Les modalités de passation des marchés font l'objet d'un règlement spécial du Commissariat. Les contrats passés à l'intérieur de la Communauté doivent être normalement libellés dans la monnaie de l'État membre intéressé.

Le Commissariat est également habilité à passer des marchés correspondant à des dépenses qui n'auraient pas été prévues dans le budget, à condition que leur montant soit inférieur à dix mille unités de compte et qu'il n'augmente pas le volume global du budget. Il doit en rendre compte à la prochaine réunion du Conseil. Si le marché dépasse dix mille unités de compte, une décision du Conseil, à la majorité des deux tiers, est nécessaire.

ARTICLE 19.

Tout paiement d'une dépense suppose la présentation de pièces justificatives du service fait. Il appartient à la Direction des finances, en accord avec les organismes de contrôle, de préciser la nature de ces justifications.

ARTICLE 20.

Dans les cas et dans les limites fixés par la Direction des finances, des fonds pourront être mis à la disposition de certains services, à charge par ceux-ci d'en justifier ultérieurement l'emploi. Le renouvellement de ces avances sera subordonné à la justification d'emploi d'avances antérieures.

TITRE IV

CONTRÔLES EN COURS D'EXÉCUTION DU BUDGET COMMUN

ARTICLE 21.

Un contrôle en cours d'exécution doit être assuré, indépendamment des pouvoirs propres du Contrôleur financier, par le Commissariat et les autres institutions de la Communauté.

ARTICLE 22.

La mission du Contrôleur financier est double:

Il donne des avis. A cet effet, tous les documents budgétaires, ainsi que les projets de statuts, de programmes d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure devant se traduire par des dépenses budgétaires, lui sont communiqués pour avis.

Il contrôle la régularité des dépenses. A cet effet, tous les engagements de dépenses sont soumis à son visa préalable, ainsi que les ordonnancements dans la mesure nécessaire à l'efficacité de son contrôle. Les comptables se refuseront à honorer les ordres de paiement qui n'auront pas été soumis à son visa, lorsque celui-ci était nécessaire.

Le Contrôleur financier a le droit de demander aux services toutes explications qu'il juge utiles pour l'exercice de sa mission. Il peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place. Il reçoit communication de la Direction des finances de toutes situations intéressant l'exécution du budget, et notamment les distributions mensuelles de fonds, ainsi que la trésorerie.

Le Contrôleur financier doit aménager son service de façon à collaborer le plus étroitement possible à la marche des services de la Communauté et à ne pas entraîner de retard dans leur fonctionnement.

ARTICLE 23.

Le Chef de chaque service, ou partie de service selon les nécessités, avec l'aide d'une section administrative et financière dont le fonctionnement est fixé, en accord avec la Direction des finances, par des règlements militaires ou civils, suivant la nature du service intéressé, s'assure que la gestion des crédits s'exécute selon les modalités prévues par le budget et dans les meilleures conditions d'économie. Il veille à l'application des règlements financiers, et notamment à l'établissement et à l'acheminement de tous états provisionnels ou situations jugés nécessaires. Dans tous les cas où cette mesure apparaît désirable, le Chef de la section administrative et financière peut recevoir délégation du pouvoir d'ordonnancement.

TITRE V

TRÉSORERIE

ARTICLE 24.

La Communauté s'efforce d'éviter tout mouvement matériel de fonds, en réalisant ses opérations par virements de comptes. Elle se fait ouvrir des comptes dans les Instituts d'émission nationaux et utilise également les services de chèques postaux existant sur le territoire des États. Exceptionnellement, elle peut faire appel au concours d'établissements bancaires privés.

ARTICLE 25.

La Communauté notifie à chaque État membre la contribution qui lui incombe. Les versements sont effectués dans la monnaie nationale. Le compte de la Communauté doit être crédité au jour de l'échéance. Dans le cas d'un retard dans le règlement, le taux de change à appliquer, pour la conversion en monnaie nationale de la monnaie commune dans laquelle est établi le budget, est celui en vigueur au jour où le compte de la Communauté est crédité et non celui au jour de l'échéance. Dans le cas où des contributions seraient volontairement réglées avant échéance, le taux de change à appliquer sera celui du jour de l'échéance, le payement anticipé n'ayant que le caractère d'un acompte non libératoire.

ARTICLE 26.

Tout retard supérieur à trois jours dans le règlement d'une contribution entraîne payement d'un intérêt de 10 pour cent à compter du jour de l'échéance. Au surplus, l'État retardataire est tenu de prendre en charge les dépenses supplémentaires que sa carence a pu entraîner pour la Communauté, notamment les intérêts des crédits auxquels la Communauté aura dû, le cas échéant, recourir.

ARTICLE 27.

La Communauté peut, en cas de nécessité, se faire consentir par les États membres l'avance d'une somme égale, au maximum, à la contribution mensuelle suivante. L'État prêteur recevra un intérêt qui ne devra pas être supérieur à celui que cet État verse à ses propres prêteurs pour des opérations de même nature.

ARTICLE 28.

La Communauté doit éviter toute opération financière que ne justifie pas une impérieuse nécessité. Elle s'interdit tout arbitrage dans le placement de ses disponibilités. Ces placements sont réalisés en Bons du Trésor à court terme auprès des Trésors nationaux. Dans la mesure où la Communauté désire faire des dépôts dans des banques privées, elle doit se mettre d'accord avec les autorités monétaires qualifiées de l'État intéressé, pour fixer le montant maximum de ces dépôts. La Communauté ne peut faire de placements chez un État non membre ou procéder chez les États membres à des placements nécessitant un arbitrage de devises que sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

TITRE VI

TRANSFERTS ET ARBITRAGES

ARTICLE 29.

Dans l'exécution du budget, le Commissariat doit utiliser à ses règlements dans le territoire d'un État membre une fraction au moins égale à 85 pour cent de la contribution versée par cet État. A la demande de l'État intéressé ou du Commissariat, cette fraction pourra être réduite. Si un accord ne peut intervenir sur cette réduction entre le Commissariat et l'État intéressé, la question est portée, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, devant le Conseil, qui statue à l'unanimité.

ARTICLE 30.

Dans l'exécution du budget, le Commissariat doit limiter le montant des règlements dans le territoire d'un État membre à une somme au plus égale à 115 pour cent de la contribution versée par cet État. A la demande de l'État intéressé ou du Commissariat, le montant des

dépenses en une monnaie nationale pourra être porté à plus de 115 pour cent de la contribution de l'État intéressé. Si un accord ne peut intervenir, sur cet accroissement, entre le Commissariat et l'État intéressé, la question est portée, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, devant le Conseil, qui statue à l'unanimité.

La Communauté se procure les sommes en monnaie nationale excédant la contribution de l'État intéressé, soit par arbitrage de devises des États membres, soit par arbitrage de devises d'États non membres, conformément aux articles 31 et 32 ci-après.

ARTICLE 31.

Dans la limite des sommes qui, en vertu de l'article 29 ci-dessus, peuvent être utilisées hors de la zone monétaire d'un État membre, le Commissariat peut procéder librement à tous arbitrages entre les devises des États membres et celles des États non membres qui sont liés par un système de paiement multilatéral. Dans la limite ci-dessus visée, et sous réserve de l'article 32 ci-après, le Commissariat peut, en accord avec les Gouvernements intéressés, réaliser des arbitrages entre les devises des États membres d'une part, et, d'autre part, les devises des pays tiers ne participant pas à ce système de paiement multilatéral. Si un accord ne peut être réalisé, le Conseil est saisi de la question, soit par le Commissariat, soit par un État membre, et statue à l'unanimité.

ARTICLE 32.

Tout arbitrage comportant, soit cession à la Communauté, par un État membre, de dollars U. S. A. ou d'une devise librement convertible contre remise d'une devise d'un État membre, soit acquisition par la Communauté, d'une devise d'un État membre contre remise de dollars U. S. A. ou d'une devise librement convertible, est soumis à l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

ARTICLE 33.

Les transferts entre États membres nécessaires à l'exécution des règlements de la Communauté sont traités comme des paiements courants.

ARTICLE 34.

Dans la préparation et l'exécution du budget, le Commissariat doit limiter les engagements prévus, soit dans la devise d'un État membre, soit dans la devise d'un État non-membre, aux disponibilités résultant de l'application des articles précédents.

Il sera tenu compte, dans toute la mesure du possible, des charges indirectes en devises qui peuvent résulter, pour un État membre, des activités de la Communauté sur son territoire.

ARTICLE 35.

Afin d'éviter des perturbations dans la balance des paiements des États membres, le Commissariat s'efforcera de procéder, en fonction de la situation économique et financière des États membres, à un choix judicieux des devises arbitrées. Il prendra les mesures utiles pour échelonner, en cours d'année, les transferts nécessaires.

ARTICLE 36.

Dans le cas où les transferts et arbitrages ne pourraient continuer à s'exécuter dans le cadre de l'Union européenne des paiements, les dispositions du présent Protocole, relatives à ces transferts et arbitrages, feront l'objet d'un nouvel examen par le Conseil, qui arrêtera, à l'unanimité, les nouvelles dispositions à adopter.

TITRE VII

AIDE EXTÉRIEURE

ARTICLE 37.

Toute répartition d'une aide extérieure par voie d'arbitrage de devises librement convertibles contre monnaies nationales des États membres figurant dans un accord relatif à une telle aide, prévu à l'article 99 du Traité, doit faire l'objet d'une approbation spéciale du Conseil, statuant à l'unanimité, en application de l'article 32 ci-dessus.

ARTICLE 38.

L'aide extérieure en finances est traitée comme une recette distincte des contributions des États membres et n'entre pas dans le champ d'application des articles 29, 30, 34 et 35 ci-dessus.

TITRE VIII

COMPTABILITÉ

ARTICLE 39.

La Direction des finances détermine, conformément aux dispositions du Règlement financier et en accord avec les Autorités de contrôle, la réglementation comptable permettant d'enregistrer toutes les opérations de la Communauté, de suivre l'exécution du budget et de préparer la reddition et la vérification des comptes de l'administration.

TITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 40.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrêtera un Règlement financier reprenant, complétant et précisant les dispositions du présent Protocole. Ce règlement sera préparé par le Commissariat.

ARTICLE 41.

Les dispositions du présent Protocole, qui complètent et précisent les modalités d'application des articles du Traité, peuvent être amendées par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

**PROTOCOLE SUR LES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
DES PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS DE LA COMMUNAUTÉ
ET SUR LEURS DROITS À PENSION**

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Désireuses de fixer les conditions de rémunération des personnels militaires et civils de la Communauté ainsi que leurs droits à pension,
Sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

Les personnels militaires de la Communauté européenne de défense, ci-après dénommée la Communauté, sont soumis à un règlement de solde unique, reposant sur un statut commun, comportant un déroulement de carrière identique et d'après une échelle hiérarchique uniforme, sans préjudice de l'application qui leur est faite des législations fiscale, sociale et familiale nationales.

ARTICLE 2.

La solde attribuée aux personnels militaires de la Communauté n'a pas le caractère exclusif d'une rémunération pour services rendus. Elle a également pour objet, au moyen d'un ensemble de prestations en deniers et en nature, adapté au mode d'exercice particulier des fonctions militaires, d'assurer aux titulaires un niveau de vie en rapport avec leur fonction.

ARTICLE 3.

Les éléments constitutifs de la solde sont les suivants:

une solde de base, comprenant pour certains grades une majoration; cette solde est uniforme à grade et à ancienneté égaux, quelle que soit la nationalité;

le cas échéant, une majoration résidentielle ou de stationnement variable, destinée à adapter la solde de base aux conditions économiques dans chacun des États où les militaires exercent leurs fonctions;

une indemnité d'éloignement, réservée aux militaires exerçant leurs fonctions dans un État autre que leur État d'origine.

ARTICLE 4.

Les personnels militaires de la Communauté bénéficient en outre de l'équipement, selon des modalités particulières à chaque catégorie; de la nourriture pour les appelés, et, dans certaines circonstances déterminées, pour les autres personnels; des soins médicaux et pharmaceutiques; d'indemnités pour sujétions particulières; d'indemnités représentatives de frais; enfin de certaines facilités de transport.

ARTICLE 5.

La Communauté s'efforcera de mettre des logements à la disposition des personnels militaires moyennant une retenue sur leur solde.

Les personnels militaires appelés à servir hors de leur État d'origine et qui ne bénéficieraient pas d'un logement en nature recevront un complément d'indemnité d'éloignement.

Dans les localités où les loyers atteindraient des tarifs exceptionnellement élevés, les personnels militaires recevront dans tous les cas une allocation forfaitaire destinée à les dédommager de cette charge supplémentaire.

ARTICLE 6.

Les principes fondamentaux ci-dessus définis et leurs modalités d'application seront incorporés dans un règlement qui sera arrêté par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, dans le mois suivant l'entrée en vigueur du Traité.

Les modifications éventuelles à ce règlement auront lieu dans les mêmes conditions.

ARTICLE 7.

Si l'application des principes ci-dessus définis fait apparaître des différences dans la situation pécuniaire des personnels militaires de certains contingents suivant que ceux-ci servent dans leur État d'origine ou dans un autre État, les autorités nationales dont ils sont les ressortissants pourront, à titre transitoire, prendre toutes dispositions propres à remédier aux préjudices possibles.

Les compléments de rémunération qui résulteraient de l'application de la disposition de l'alinéa précédent demeureront à la charge des budgets des États dont les militaires intéressés sont les ressortissants, et seraient payés dans l'État d'origine.

Si le Conseil, statuant à l'unanimité, estime que ces compléments compromettent les recettes du budget commun, l'État intéressé doit aménager ces compléments de façon à ne pas porter préjudice à la Communauté.

ARTICLE 8.

Le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, réglera le statut et la rémunération des personnels civils de la Communauté auxquels, à son avis, ne serait pas applicable la réglementation du travail en vigueur, soit dans l'État de séjour, soit dans l'État d'origine des intéressés.

ARTICLE 9.

Un règlement sur le régime des pensions, propre à la Communauté européenne de défense, et tendant à l'application du principe de l'identité des droits en matière de pensions, sera dressé par le Commissariat sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

Jusqu'à la mise en vigueur de ce règlement, les personnels de la Communauté demeureront soumis à la législation des États dont ils sont les ressortissants, les services accomplis dans la Communauté étant assimilés à ceux accomplis dans ces États.

Le cas des États qui ne disposent pas d'une législation sur les pensions sera réglé par le Conseil, en accord avec le Gouvernement intéressé.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLE RELATIF AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

Prenant en considération le fait que le Grand-Duché de Luxembourg se trouve, en raison de sa situation démographique, dans l'impossibilité de mettre à la disposition de la Communauté une Unité de base de nationalité homogène,

Conviennent que le volume des forces militaires luxembourgeoises, leur organisation, les modalités de leur intégration éventuelle et de leur emploi seront réglés dans un accord à intervenir entre la Communauté et le Grand-Duché, avec l'assentiment du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Cet accord fixera également le temps de service actif des forces luxembourgeoises, compte tenu des conditions de leur emploi et de tout autre élément particulier à la structure démographique et industrielle du Grand-Duché.

Aux seules fins de la fixation des clauses dudit accord, il pourra, en tant que de besoin, être dérogé aux dispositions correspondantes du Traité instituant la Communauté européenne de défense.

FAIT à Paris le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROCOLE RELATIF AUX RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE ET L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD

Les États membres de la Communauté européenne de défense,
Désireux de voir les relations entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et la Communauté européenne de défense conserver la plus grande souplesse est tendre à éviter, dans toute la mesure du possible, le chevauchement des responsabilités et des fonctions,

Conviennent de ce qui suit:

§ 1. — Pour les questions concernant les objectifs communs des deux Organisations, des consultations mutuelles auront lieu entre le Conseil de l'Atlantique Nord et le Conseil de la Communauté européenne de défense et, chaque fois que l'un ou l'autre Conseil l'estimera souhaitable, les deux Conseils tiendront des réunions communes.

Chaque fois que l'une des Parties au Traité de l'Atlantique Nord ou l'une des Parties au Traité instituant la Communauté européenne de défense considérera qu'il existe une menace contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une quelconque d'entre elles ou contre l'existence ou l'unité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou de la Communauté européenne de défense, une réunion commune sera organisée, à la requête de ladite Partie, afin que soient étudiées les mesures à prendre pour faire face à la situation.

§ 2. — En vue d'une coordination étroite sur le plan technique, chaque Organisation communiquera à l'autre les informations appropriées et un contact permanent sera établi entre le personnel des Services du Commissariat de la Communauté européenne de défense et le personnel des Services des Organismes civils de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

§ 3. — Dès que les forces de la Communauté européenne de défense auront été placées sous le commandement d'un Commandant relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des membres des Forces européennes de défense deviendront membres de son propre quartier général et des quartiers généraux subordonnés appropriés. Les Commandants relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord assureront toutes liaisons nécessaires entre ces forces et les autres organismes militaires du Traité de l'Atlantique Nord.

§ 4. — Le Conseil de la Communauté européenne de défense et le Conseil de l'Atlantique Nord peuvent, d'un commun accord, apporter aux dispositions qui précèdent des aménagements relatifs aux modalités des rapports ci-dessus définis.

§ 5. — Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que le Traité instituant la Communauté européenne de défense, dont il fera partie intégrante.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

**PROTOCOLE RELATIF AUX ENGAGEMENTS D'ASSISTANCE
DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE
ENVERS LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD**

Les États membres de la Communauté européenne de défense,
Coinvaincus que la création de la Communauté européenne de défense instituée en vertu du Traité signé à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux, renforcera la Communauté Nord Atlantique et la défense en commun de la zone de l'Atlantique Nord, et encouragera une association plus étroite des pays de l'Europe occidentale,
Convient de ce qui suit:

ARTICLE 1.

Sera considérée comme une attaque armée contre les États membres de la Communauté européenne de défense et contre les Forces européennes de défense, toute attaque armée:

1^o) contre le territoire de l'une ou plusieurs des Parties au Traité de l'Atlantique Nord dans la région définie à l'article 6 (i) dudit Traité;

2^o) contre les forces terrestres, navires ou aéronefs de l'une quelconque des Parties au Traité de l'Atlantique Nord, lorsqu'ils se trouvent dans la région définie à l'article 6 (ii) dudit Traité.

En cas d'une telle attaque armée, les États membres de la Communauté européenne de défense contractent, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne les Forces européennes de défense, des obligations identiques à celles contractées par les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord envers les États membres de la Communauté européenne de défense et les Forces européennes de défense en vertu du Protocole signé entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord, et visé à l'article 2 ci-dessous.

L'expression « États Parties au Traité de l'Atlantique Nord » s'entend des États Parties audit Traité à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

ARTICLE 2.

Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que le Protocole signé par les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord qui accorde des garanties réciproques aux États membres de la Communauté européenne de défense et aux Forces européennes de défense.

ARTICLE 3.

Le présent Protocole restera en vigueur pour autant que le Traité instituant la Communauté européenne de défense et le Traité de l'Atlantique Nord resteront eux-mêmes en vigueur, et que les États Parties à ce dernier Traité continueront à accorder, en ce qui les concerne et en ce qui concerne leurs forces, des garanties aux États membres de la Communauté européenne de défense et aux Forces européennes de défense qui équivalent aux garanties figurant au présent Protocole.

ARTICLE 4.

Le présent Protocole sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements de tous les États Parties au Traité instituant la Communauté européenne de défense et de tous les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES FORCES EUROPÉENNES DE DÉFENSE ET AU RÉGIME COMMERCIAL ET FISCAL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République Française, le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Considérant que, le 27 mai 1952, a été signé un Traité instituant la Communauté européenne de défense, et désireux de pourvoir aux nécessités qu'impliquera la mise en vigueur de ce Traité,

Ont désigné à cet effet pour plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

M. le Docteur KONRAD ADENAUER, *Chancelier, Ministre des Affaires étrangères;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. PAUL VAN ZEELAND, *Ministre des Affaires étrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. ROBERT SCHUMAN, *Ministre des Affaires étrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

M. DE GASPERI, *Ministre des Affaires étrangères;*

S. A. ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

M. BECH, *Ministre des Affaires étrangères;*

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. STIKKER, *Ministre des Affaires étrangères;*

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit.

TITRE PREMIER

SÉCURITÉ PUBLIQUE

ARTICLE PREMIER.

Les membres des Forces européennes de défense sont tenus, sur le territoire de l'État de séjour, de respecter les lois en vigueur et de s'abstenir de toute activité politique.

Cette obligation ne porte pas atteinte à l'exercice des droits politiques, selon les dispositions du droit interne de l'État d'origine, et dans les conditions compatibles avec la qualité de membre des Forces européennes.

Les autorités des Forces européennes de défense veilleront à l'observation de ces dispositions et prendront les mesures nécessaires à cette fin. Elles pourront, notamment, à la demande des autorités qualifiées de l'État de séjour, prononcer la mutation d'office à l'égard d'un membre des Forces européennes de défense qui n'aurait pas respecté les obligations prévues au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application éventuelle de mesures disciplinaires dans le cas où le comportement de l'intéressé aurait été ou serait de nature à porter atteinte à l'ordre public de l'État de séjour.

ARTICLE 2.

§ 1. — Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les membres des Forces européennes de défense seront dispensés des formalités de passeport et de visa, ainsi que de l'observation de la réglementation relative à l'enregistrement et au contrôle des étrangers.

§ 2. — Les seuls documents ci-dessous seront exigés des membres des Forces européennes de défense. Ils devront être produits à toute réquisition:

a) carte d'identité personnelle d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente selon qu'il s'agit d'un militaire ou d'un membre de l'élément civil, délivrée par les autorités qualifiées des Forces européennes de défense, munie d'une photographie et mentionnant les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'arme ou le service, le grade ou l'emploi et, s'il y a lieu, le numéro matricule du titulaire;

b) titre individuel ou collectif, délivré par les autorités qualifiées des Forces européennes de défense et indiquant, d'une part, la personne ou l'unité intéressée, d'autre part, l'objet de la mission ou du déplacement.

Les rubriques figurant sur les documents mentionnées aux alinéas a) et b), seront rédigées en langue allemande, française, italienne et néerlandaise.

§ 3. — Les autorités qualifiées des Forces européennes de défense communiqueront aux autorités de l'État de séjour intéressé, dans toute la mesure du possible et selon des modalités uniformes, les noms, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité des membres de l'élément civil qui seraient appelés à se rendre sur le territoire dudit État de séjour.

ARTICLE 3.

Les personnes à charge vivant au foyer et autorisées par les autorités qualifiées des Forces européennes de défense à accompagner le chef de famille, devront être en possession d'un passeport délivré par l'État d'origine. La mention de leur qualité ainsi que de l'autorisation qui leur est délivrée sera apposée par lesdites autorités. Elles seront dispensées de la formalité du visa et toutes facilités leur seront accordées par l'État de séjour en ce qui concerne leurs obligations au regard de la réglementation en matière de résidence sur le territoire de cet État.

Sous ces réserves, les personnes à charge sont soumises aux lois de l'État de séjour concernant les étrangers. Toutefois, si un État membre ou le Commissariat estiment qu'il est fait par les autorités de l'État de séjour un usage abusif ou contraire aux intérêts essentiels de la Communauté de l'exercice des droits de cet État, ils peuvent saisir le Conseil; celui-ci pourra inviter l'État de séjour à procéder à un nouvel examen des mesures ou décisions prises, examen auquel ledit État devra procéder en tenant le plus grand compte des intérêts de la Communauté.

ARTICLE 4.

§ 1. — Sans préjudice de l'application éventuelle des lois de l'État de séjour concernant les étrangers, les autorités des Forces européennes de défense seront tenues d'assurer le rapatriement du territoire d'un État de séjour des membres des Forces européennes de défense au moment où ils doivent cesser d'être au service de ces Forces.

§ 2. — Les autorités des Forces européennes de défense devront informer immédiatement les autorités de l'État de séjour de toute absence illégale dépassant six jours.

§ 3. — Les périodes pendant lesquelles un membre des Forces européennes de défense est présent sur le territoire d'un des États membres, en raison uniquement de sa qualité de membre des Forces, ne sont pas considérées comme périodes de résidence en vue de l'acquisition du droit à la résidence permanente ou au domicile ou comme entraînant un changement de domicile.

Il en sera de même pour les personnes à charge visées à l'article 3 ci-dessus.

ARTICLE 5.

§ 1. — Les unités ou formations militaires régulièrement constituées ont le droit de police sur tous les camps, établissements ou autres installations occupés par elles en vertu d'un accord avec l'État de séjour, pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ces installations. A cet effet, la police de l'État de séjour peut agir à l'intérieur des installations de la Communauté avec l'accord des autorités qualifiées de cette dernière et en coopération avec les éléments de celle-ci.

§ 2. — L'emploi de ladite police militaire hors de ces installations est subordonné à un accord avec les autorités de l'État de séjour et se fait en liaison avec celles-ci.

ARTICLE 6.

§ 1. — Les États membres considéreront comme valable, sans exiger ni examen, ni droit ou taxe, le permis de conduire délivré par l'un d'entre eux à un membre des Forces européennes de défense, ou un permis de conduire militaire délivré par les autorités qualifiées des Forces européennes de défense.

§ 2. — En ce qui concerne la navigation intérieure, les certificats de capacité pour la conduite des bateaux sont soumis à la réglementation générale en vigueur dans l'État de séjour. La délivrance d'un certificat de navigabilité peut faire l'objet d'une convention spéciale.

ARTICLE 7.

§ 1. — Les règlements de la circulation routière en vigueur dans l'État de séjour s'appliquent aux Forces européennes de défense, sous réserve des dérogations qui sont apportées dans chaque législation nationale, après avis du Commissariat, en vue de tenir compte, soit des caractéristiques de certains véhicules, soit des nécessités militaires.

§ 2. — Les autorités compétentes de la Communauté procéderont à l'immatriculation de tous les véhicules appartenant à la Communauté, ainsi qu'à l'apposition sur ces véhicules d'une plaque d'immatriculation comportant un numéro et une marque distinctive d'un modèle unique. La présence de la plaque sur le véhicule et la possession par le conducteur du certificat d'immatriculation correspondant permettront la circulation sur le territoire de chacun des États membres.

Les autorités compétentes de la Communauté veilleront à ce que les véhicules immatriculés et mis en circulation satisfassent aux règlements en vigueur dans les divers États membres dans lesquels ils sont appelés à circuler. Elles assureront le contrôle du bon fonctionnement des véhicules mis en circulation.

ARTICLE 8.

Les autorités compétentes de la Communauté procéderont à l'enregistrement des aéronefs appartenant à la Communauté ainsi qu'à l'apposition sur ces aéronefs d'un signe distinctif d'un modèle unique et de marques d'individualisation.

Lesdites autorités veilleront à ce que les aéronefs enregistrés et mis en circulation satisfassent aux règlements en vigueur dans les États membres. Sur avis du Commissariat les États membres prendront les mesures nécessaires pour assurer l'uniformité de ces règlements, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'état de navigabilité et de l'aptitude au vol des aéronefs.

Les brevets du personnel navigant militaire en service sur les aéronefs appartenant aux Forces européennes de défense seront délivrés ou validés, suivant le cas, par les autorités compétentes de la Communauté.

Les règlements de navigation aérienne en vigueur dans l'État de séjour sont applicables aux Forces européennes de défense, sous réserve des dérogations qui, sur avis du Commissariat et compte tenu des conventions internationales, seront prévues dans chaque législation nationale pour répondre aux nécessités militaires.

ARTICLE 9.

Les autorités des Forces européennes de défense établiront une réglementation du port de l'uniforme qui sera portée à la connaissance des autorités compétentes des États membres. Les unités et formations militaires régulièrement constituées devront se présenter en uniforme aux frontières qu'elles franchissent.

ARTICLE 10.

Les autorités des Forces européennes de défense établiront une réglementation du port et de la détention d'armes par les membres de ces Forces, qui sera portée à la connaissance des autorités compétentes des États membres.

ARTICLE 11.

Les autorités compétentes des Forces européennes de défense examineront avec bienveillance les demandes que les autorités de l'État de séjour pourront leur présenter en ce qui concerne l'application des dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus.

TITRE II

SERVICES PUBLICS ET INSTALLATIONS MILITAIRES

ARTICLE 12.

Les Forces européennes de défense peuvent bénéficier, sur le territoire des États membres, des prestations des services publics, en particulier en ce qui concerne:

- a) les postes et les télécommunications;
- b) les transports terrestres, maritimes et aériens;
- c) la fourniture de l'énergie électrique, du gaz et de l'eau;
- d) les services sanitaires.

Les prestations de services publics visées au b) ci-dessus comprennent les prestations afférentes à l'usage des services publics et, le cas échéant, à l'usage de leurs installations.

Les autorités compétentes de la Communauté communiqueront aux autorités compétentes de l'État de séjour leurs besoins à cet égard.

ARTICLE 13.

Les prestations de services publics sont fournies dans des conditions déterminées par des accords particuliers entre la Communauté et les autorités ou organismes désignés par l'État de séjour.

Les prestations de services publics fournies aux Forces européennes de défense sont payées par la Communauté suivant les règlements et tarifs en vigueur dans l'État de séjour. En l'absence de règlement ou tarif correspondant à la prestation fournie, celle-ci serait payée suivant accord particulier entre les autorités compétentes de l'État de séjour et la Communauté. Des accords particuliers entre les autorités compétentes de l'État de séjour et la Communauté peuvent éventuellement stipuler des conditions et tarifs différents de ceux résultant des dispositions en vigueur dans l'État de séjour.

ARTICLE 14.

A titre exceptionnel, certaines installations de services publics peuvent être mises à la disposition exclusive des Forces européennes de défense, par accord particulier entre les autorités compétentes de l'État de séjour et la Communauté.

ARTICLE 15.

La coopération entre, d'une part, les services concourant à la sécurité de la navigation aérienne et le service météorologique de l'État de séjour et, d'autre part, les services correspondants de la Communauté, fera l'objet d'accords particuliers entre les autorités compétentes de l'État de séjour et de la Communauté.

ARTICLE 16.

Pour le transport par chemin de fer des membres des Forces européennes de défense, les autorités compétentes de l'État de séjour accordent, dans des conditions à fixer par accords particuliers et moyennant remboursement par la Communauté, les réductions ou exonérations

de tarifs qui seraient demandées par la Communauté. Pour ce remboursement, il sera tenu compte, dans des conditions déterminées par accords particuliers, de l'augmentation de trafic due aux réductions ou exonérations de tarifs.

Pour les transports par route des personnes visées à l'alinéa précédent et sans préjudice des conditions tarifaires susceptibles d'être librement consenties par les transporteurs, des réductions de tarifs peuvent être accordées, sur demande de la Communauté et dans des conditions techniques et financières à fixer par accord particulier passé avec les autorités compétentes de l'État de séjour dans la mesure où ces dernières seraient en droit d'obtenir de telles conditions de certains transporteurs. Les accords financiers comporteront le remboursement par la Communauté, selon des modalités analogues à celles indiquées à l'alinéa qui précède, à moins que les autorités compétentes de l'État de séjour n'acceptent des conditions plus favorables à la Communauté.

ARTICLE 17.

Lorsque les moyens mis à la disposition des Forces européennes de défense en ce qui concerne les prestations de services publics sont jugés insuffisants pour répondre aux besoins de ces forces, les autorités compétentes de l'État de séjour et de la Communauté recherchent les bases d'un accord propre à satisfaire lesdits besoins, compte tenu des dispositions des articles 3 et 102 du Traité. Cet accord doit porter sur le choix du moyen (soit, et de préférence, aménagement de l'usage des services publics ou de l'usage de leurs installations, soit modification, renforcement ou extension des installations existantes, soit, en cas de nécessité, création d'installations spéciales), ainsi que sur l'emplacement et les caractéristiques techniques des installations nouvelles.

ARTICLE 18.

§ 1. — En vue de faciliter la réalisation de l'accord visé à l'article 17 ci-dessus, les autorités compétentes de l'État de séjour ou celles de la Communauté peuvent provoquer la réunion d'une Commission mixte composée d'experts qualifiés.

A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le Commissariat formule une recommandation que l'État de séjour peut déférer au Conseil dans un délai d'un mois à compter de la notification; toutefois, cette recommandation ne peut avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal des services publics de l'État de séjour. L'État de séjour doit se conformer à la recommandation du Commissariat si le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, confirme cette recommandation.

§ 2. — La faculté dont les États membres peuvent se prévaloir, en vertu de l'article 56 du Traité, n'est pas affectée par les dispositions qui précèdent.

ARTICLE 19.

La modification, le renforcement ou l'extension des installations existantes, ainsi que la création d'installations spéciales, sont réalisés dans les conditions indiquées ci-après.

Les dépenses afférentes à ces opérations sont en principe à la charge de la Communauté. Toutefois, dans le cas où ces opérations doivent servir aussi à la satisfaction des besoins propres à l'État de séjour, ces dépenses sont réparties entre la Communauté et l'État de séjour, suivant des proportions à fixer par accord particulier; cet accord peut prévoir des avances de fonds à faire par la Communauté à l'État de séjour.

Les installations, de même que les terrains sur lesquels elles sont implantées, sont la propriété de l'État de séjour.

Les travaux sont exécutés par l'État de séjour.

ARTICLE 20.

L'État de séjour assure le fonctionnement et l'entretien des installations existantes qui ont fait l'objet de modifications, renforcements ou extensions, ainsi que des installations spéciales créées conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 ci-dessus.

Les dépenses de fonctionnement et d'entretien sont à la charge de l'État de séjour, sans préjudice de l'application de l'article 14 ci-dessus.

Les prestations fournies aux Forces européennes de défense au moyen de ces installations sont payées dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus.

ARTICLE 21.

§ 1. — Les autorités compétentes de la Communauté communiquent aux autorités compétentes de l'État de séjour leurs besoins en matière d'installations de nature militaire, destinées à l'usage exclusif des Forces européennes de défense.

Les autorités compétentes de l'État de séjour et de la Communauté recherchent les bases d'un accord propre à satisfaire lesdits besoins, compte tenu des dispositions des articles 3 et 102 du Traité. Cet accord doit porter sur le choix des moyens (mise à la disposition d'installations existantes ou, en cas de nécessité, création d'installations nouvelles). Dans le cas d'installations nouvelles, l'accord doit porter aussi sur leur emplacement et leurs caractéristiques techniques; à cet égard, il peut comporter des dérogations particulières à la législation et à la réglementation nationales, justifiées par les nécessités militaires, tout en respectant les exigences de la sécurité publique.

En vue de faciliter la réalisation de l'accord ci-dessus visé, les autorités compétentes de l'État de séjour ou celles de la Communauté peuvent provoquer la réunion d'une Commission mixte composée d'experts qualifiés.

A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le Commissariat prend une décision que l'État de séjour peut déférer au Conseil dans un délai d'un mois à compter de la notification. Toutefois, cette décision ne peut avoir pour effet de contraindre l'État de séjour à apporter de dérogations à sa législation et à sa réglementation nationales, non plus qu'à ses engagements internationaux; elle doit respecter les exigences de la sécurité publique.

L'État de séjour doit se conformer à la décision du Commissariat si le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, confirme cette décision.

§ 2. — La faculté dont les États membres peuvent se prévaloir en vertu de l'article 56 du Traité n'est pas affectée par les dispositions qui précèdent.

ARTICLE 22.

Les installations de la nature de celles visées à l'article 21 ci-dessus, qui sont propriété de l'État de séjour, sont mises gratuitement à la disposition de la Communauté, dans l'état d'entretien où elles se trouvent. La Communauté supporte la charge des impôts et taxes afférents à ces installations dans la mesure où elle n'en est pas exemptée d'après les dispositions en vigueur. L'entretien et éventuellement la remise en état sont assurés par la Communauté dans les conditions prévues à l'article 25 ci-après.

Si la Communauté désire apporter des transformations à ces installations, elle doit obtenir l'autorisation de l'État propriétaire. Les travaux sont exécutés dans les conditions fixées à l'article 25 ci-après.

ARTICLE 23.

Si l'État de séjour met à la disposition de la Communauté des installations de la nature de celles visées à l'article 21 ci-dessus qui ne sont pas sa propriété, les charges qu'il supporte de ce fait lui sont intégralement remboursées par la Communauté.

ARTICLE 24.

Si la création d'installations nouvelles, de la nature de celles visées à l'article 21 ci-dessus, nécessite l'acquisition de biens immobiliers, ces biens sont acquis par la Communauté, à ses frais. Toutefois, l'État de séjour peut décider d'acquérir lui-même ces biens, à ses frais; ils sont alors mis à la disposition de la Communauté dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessus.

À la requête de la Communauté, l'État de séjour met en oeuvre, pour l'acquisition de ces biens, les procédures les plus efficaces dont il dispose.

ARTICLE 25.

Pour la réalisation d'installations nouvelles, de la nature de celles visées à l'article 21 ci-dessus, les travaux sont exécutés soit par la Communauté dans les conditions prévues à l'article 104 du Traité, soit, après accord, par l'État de séjour. La dépense est, dans les deux cas, supportée par la Communauté.

L'entretien des installations est assuré dans les mêmes conditions.

ARTICLE 26.

Quand la Communauté n'a plus besoin d'une installation créée par elle sur un terrain lui appartenant ou appartenant à l'État de séjour, elle décide de l'état dans lequel cette installation sera laissée en n'y effectuant toutefois que les transformations imposées par les nécessités militaires.

Dans le cas où cette installation est construite sur un terrain appartenant à l'État de séjour, il est procédé à l'estimation de la plus-value ou de la moins-value, et au règlement financier correspondant.

Dans le cas où la Communauté est propriétaire du terrain, l'État de séjour peut exercer un droit de préemption sur le bien aliéné.

ARTICLE 27.

§ 1. — La main-d'oeuvre civile destinée à l'exécution des tâches de la Communauté européenne de défense, à l'intérieur des frontières de chaque État de séjour, sera, dans la mesure du possible, mise à la disposition de la Communauté par l'intermédiaire des autorités compétentes pour le placement des travailleurs de cet État.

§ 2. — La Communauté européenne de défense a la qualité d'employeur de cette main-d'oeuvre civile. Elle pourra, notamment, conclure des conventions collectives. Les conditions de recrutement, d'emploi et de travail de la main-d'oeuvre civile sont régies par les lois de l'État de séjour.

La main-d'oeuvre employée par la Communauté n'a en aucun cas la qualité de membre de l'élément militaire ou de l'élément civil.

ARTICLE 28.

Les accords passés entre les autorités compétentes de l'État de séjour et de la Communauté en ce qui concerne la satisfaction des besoins des Forces devront tenir compte des droits applicables et des obligations incombant à d'autres Forces stationnées sur le territoire dudit État, en vue d'assurer les besoins des Forces européennes de défense dans des conditions qui ne puissent porter atteinte aux intérêts de la Communauté.

TITRE III

RÉGIME COMMERCIAL ET FISCAL DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE PREMIER. — RÉGIME COMMERCIAL ET DOUANIER. IMPÔTS SUR LA CONSOMMATION ET LES TRANSACTIONS.

ARTICLE 29.

Les marchandises acquises par la Communauté sur le territoire des États membres ainsi que les fournitures et autres services effectués pour elle par des entreprises sises dans le territoire d'un État membre sont passibles des droits et des taxes applicables dans l'État en question. Ces opérations ne seront considérées ni comme opérations d'exportation ni comme opérations d'importation, tant au point de vue fiscal qu'au point de vue commercial.

ARTICLE 30.

Le transport des marchandises acquises par la Communauté, dans les conditions de l'article 29 de la présente Convention, d'un territoire d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre, n'est pas considéré par l'État d'origine comme une exportation et par l'État de destination comme une importation. Ce transport ne donne donc pas lieu à la perception ou à la restitution des droits ou taxes en vigueur dans les États considérés, à l'occasion d'importations ou d'exportations. Il ne peut être l'objet de restrictions résultant des dispositions réglementant les échanges commerciaux entre les États membres.

ARTICLE 31.

Les marchandises acquises par la Communauté dans un État non membre sont soumises, à leur entrée sur le territoire de la Communauté, aux droits et taxes applicables sur le territoire de l'État membre dans lequel il est procédé au dédouanement pour l'importation définitive. Leur circulation ultérieure, sur les territoire des États membres, est régie par l'article 30 ci-dessus.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le matériel de caractère spécifiquement militaire, dont une liste sera dressée, acquis chez un État non membre, est exempté, lors de son dédouanement pour importation définitive, des droits de douane proprement dits, à l'exclusion de taxes indirectes ou des taxes compensatoires de droits indirects.

ARTICLE 32.

Sur proposition du Commissariat, après consultation par celui-ci des Gouvernements des États intéressés, les dispositions des articles 29 et 31 ci-dessus pourront être révisées par le Conseil statuant à l'unanimité, en vue d'atteindre l'unification et l'allègement des charges fiscales et douanières frappant les achats de la Communauté.

ARTICLE 33.

Les marchandises fournies gratuitement à la Communauté, au titre d'une aide extérieure, ne sont soumises à aucun droit ou taxe, tant à l'entrée qu'à la circulation sur le territoire des États membres.

Le Commissariat est autorisé à insérer, dans les accords relatifs à l'aide extérieure prévus à l'article 99 du Traité instituant la Communauté, des clauses comportant des exonérations fiscales pour les achats réalisés pour les buts de la défense sur le territoire des États membres et financés par cette aide, analogues à celles qui figurent ou figureront dans les accords bilatéraux passés par les États membres et l'État qui fournit l'aide extérieure.

Sur la demande d'un État membre, le Conseil de la Communauté examine la possibilité d'une compensation appropriée, dans le cas où l'application des dispositions précédentes provoque des charges inégales pour les différents États membres.

ARTICLE 34.

Si l'application des dispositions des articles 30 et 31 ci-dessus à certains produits de consommation frappés, dans les États membres, de droits ou taxes particulièrement élevés, provoque des troubles sensibles dans l'économie ou les finances d'un État membre, le Conseil, sur demande motivée de cet État, prend les mesures nécessaires pour y porter remède. A défaut d'autres mesures appropriées, il peut être dérogé au régime fiscal défini ci-dessus.

ARTICLE 35.

Les dispositions prévues ci-dessus n'impliquent pas suppression des contrôles aux frontières; toutefois, les États membres devront s'attacher à simplifier, dans toute la mesure du possible, les formalités requises.

ARTICLE 36.

Les marchandises introduites sur le territoire d'un État membre, et ayant bénéficié des dispositions des articles 29 à 31 ci-dessus, ne pourront être cédées par la Communauté, avec ou sans paiement, qu'avec l'autorisation de l'État intéressé et aux conditions prévues par accord entre la Communauté et cet État.

ARTICLE 37.

Sur la demande d'un État membre, le régime prévu par les articles ci-dessus pourra, par décision du Conseil statuant à l'unanimité, être soit révisé, soit complété par un système de compensation de recettes fiscales, en fonction de l'évolution qu'entraînera, dans les relations économiques et financières des États membres, l'existence de la Communauté. Une telle révision devra, en tout état de cause, être étudiée lors de la mise en application de la méthode de répartition prévue à l'article 94 du Traité instituant la Communauté.

ARTICLE 38.

Les personnels de la Communauté, considérés, à titre individuel, sont soumis aux impôts sur la consommation et les transactions, applicables dans l'État de séjour, ainsi qu'aux droits et taxes frappant l'importation ou l'exportation, sous réserve de la réglementation spéciale qui sera établie pour les mutations de service.

CHAPITRE II. — AUTRES IMPÔTS.

ARTICLE 39.

La Communauté est exonérée de tous impôts sur les revenus et la fortune, à l'exception

- a) des impôts frappant les biens de la Communauté qui ne sont pas directement affectés à l'exercice de son activité normale;
- b) des impôts assis sur les bénéfices ou revenus provenant des biens visés à l'alinéa a) ci-dessus, ainsi que, éventuellement, sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles;
- c) des taxes perçues en rémunération de services publics.

ARTICLE 40.

La Communauté ne bénéficie, en principe, d'aucune exonération en ce qui concerne les autres impôts, sous réserve des exemptions résultant d'accords entre elle et les États membres.

ARTICLE 41.

§ 1. — Le fait que les personnes physiques rémunérées par la Communauté exercent leurs fonctions officielles dans un État membre autre que celui du domicile fiscal qu'elles possèdent au moment où elles entrent au service de la Communauté n'entraîne, à l'égard de l'État de séjour et de l'État du domicile fiscal, aucun changement de ce domicile pour les intéressés, tant en ce qui concerne les impôts sur les revenus et la fortune que les droits de succession. Cette disposition s'applique également à l'épouse et aux enfants mineurs.

Dans l'État de séjour, les personnes physiques intéressés ne sont exemptés que des impôts sur les revenus afférents aux rémunérations et avantages reçus de la Communauté.

Sur proposition du Commissariat, le Conseil, statuant à l'unanimité, pourra déterminer les catégories de fonctionnaires de rang élevé des institutions de la Communauté, en nombre limité, qui seront exonérés dans leur État d'origine de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Communauté; ces exonérations peuvent entraîner une imposition de ces fonctionnaires au profit de la Communauté, selon des modalités fixées par le Conseil dans les mêmes conditions.

§ 2. — Pour l'application des droits de succession, les biens meubles appartenant aux personnes visées au paragraphe 1 du présent article et situés sur le territoire de l'État de séjour sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal.

ARTICLE 42.

Sur demande d'un État membre et suivant les modalités qu'il détermine, la Communauté doit retenir, au profit de cet État, lors des paiements qu'elle est appelée à faire, les impôts dus sur les rémunérations et avantages accordés par elle aux personnes physiques qu'elle rémunère.

CHAPITRE III. — DISPOSITIONS COMMUNES.

ARTICLE 43.

Le régime fiscal des cantines ou économats militaires fera l'objet d'accords spéciaux entre la Communauté et l'État de séjour.

ARTICLE 44.

La Communauté fournira aux États membres qui en feront la demande toute assistance utile en matière fiscale et douanière.

ARTICLE 45.

Les détails d'application des principes généraux de la présente Convention seront fixés par un règlement spécial, reprenant, complétant et précisant les dispositions de la présente Convention, établi par le Commissariat et approuvé par le Conseil statuant à l'unanimité, ou, au besoin, par voie d'accords entre la Communauté et les États membres.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 46.

Les définitions contenues au titre IV du Protocole juridictionnel annexé au Traité instituant la Communauté européenne de défense s'appliquent à la présente Convention.

ARTICLE 47.

Les règles du Traité définissant le fonctionnement des institutions de la Communauté s'appliquent en ce qui concerne leur intervention telle qu'elle est prévue par la présente Convention.

En particulier, un recours devant la Cour est ouvert, dans le cadre de la présente Convention, dans les cas et les conditions où il serait ouvert selon les dispositions dudit Traité.

ARTICLE 48.

Tout État qui adhère au Traité, dans les conditions prévues à l'article 129 dudit Traité, adhère à la présente Convention.

ARTICLE 49.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Française qui notifiera leur dépôt aux Gouvernements des autres États parties.

ARTICLE 50.

La présente Convention entrera en vigueur en même temps que le Traité instituant la Communauté européenne de défense. Elle aura la même durée que lui.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention, et l'ont revêtue de leur sceau.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Les Gouvernements des États signataires du Traité instituant la Communauté européenne de défense, en date de ce jour, conviennent de prendre toutes mesures appropriées pour faciliter l'adhésion de la Communauté en tant que telle aux Conventions internationales relatives au droit de la guerre.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Les Gouvernements des États signataires du Traité instituant la Communauté européenne de défense, en date de ce jour, se concerteront en vue d'arriver à un accord sur la durée du temps de service, qui servira de base à la décision du Conseil des Ministres de la Communauté, visée à l'article 12, § 2, du Protocole militaire annexé audit Traité.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

DÉCLARATION COMMUNE DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LA DURÉE DU TRAITÉ

Les Gouvernements représentés à la Conférence des Ministres des affaires étrangères réunis à Paris,

Conscients de l'importance essentielle de l'article 5 du Traité instituant la Communauté européenne de défense,

Vu l'article 128 dudit Traité, stipulant que ce Traité est conclu pour une durée de cinquante années à dater de son entrée en vigueur,

Emettent le vœu que les dispositions concernant la durée du Traité de l'Atlantique Nord soient adaptées à celles de l'article 128 précité,

Estiment désirable que les initiatives nécessaires à cet effet soient prises par les Gouvernements des États Parties au Traité de l'Atlantique Nord participant à la présente Conférence.

Ces Gouvernements s'engagent à prendre lesdites initiatives.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLE RELATIF AU COMITÉ INTÉRIMAIRE

Les délégations qui ont participé à l'élaboration du Traité continueront à se réunir en Comité intérimaire dans l'intervalle qui séparera la signature du Traité de l'entrée en fonctions des institutions de la Communauté européenne de défense.

Au sein de ce Comité intérimaire, elles se consulteront sur les problèmes intéressant la Communauté et sur les mesures que les Gouvernements signataires pourraient être appelés à prendre avant l'entrée en fonctions desdites institutions.

Le Comité intérimaire établira, sur la base du Traité et des protocoles ou conventions annexes, les projets de textes devant être mis en vigueur en même temps que le Traité, de manière à permettre, dès la ratification de celui-ci, l'entrée en fonctions des institutions de la Communauté.

Il rassemblera, d'autre part, toutes informations de nature à faciliter l'exécution par le Commissariat des tâches les plus urgentes qui lui incomberont.

Le Comité intérimaire pourra constituer des groupes de travail *ad hoc* faisant appel à titre temporaire aux experts nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.

Les travaux du Comité intérimaire ne pourront consister qu'en études et plans préparatoires n'engageant pas les Gouvernements et ne comportant aucune mesure d'exécution.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

ACCORD PRÉVU À L'ARTICLE 107

(§ 4-b).

Le territoire visé à l'article 107, § 4, b), du Traité, est le territoire situé à l'Ouest de la ligne rouge portée sur la carte ci-annexée.

Cette ligne suit la frontière germano-néerlandaise jusqu'au Rhin, le cours du Rhin jusqu'à Cologne, passe à l'Est de Troisdorf, rejoint le Rhin à Bonn, suit le Rhin jusqu'à Mayence, passe à l'est de Darmstadt, rejoint le Neckar à Heidelberg, suit le Neckar jusqu'à Esslingen, passe par Ulm, et rejoint l'extrémité orientale du lac de Constance.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

TRAITÉ ENTRE LE ROYAME-UNI ET LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne, S. M. le Roi des Belges, le Président de la République Française, le Président de la République Italienne, S. A. R. la Grande-Duchesse de Luxembourg, S. M. la Reine des Pays-Bas, S. M. la Reine de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers,

Désireux, dans l'intérêt de la défense de l'Europe occidentale, d'étendre aux relations entre le Royaume-Uni et les États membres de la Communauté Européenne de Défense établie par le Traité signé à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux, les garanties d'assistance contre l'agression données par l'article IV du Traité signé à Bruxelles le 17 mars 1948, Ont désigné à cet effet pour plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

M. le Docteur KONRAD ADENAUER, *Chancelier, Ministre des Affaires étrangères;*

S. M. LE ROI DES BELGES:

M. PAUL VAN ZEELAND, *Ministre des Affaires étrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. ROBERT SCHUMAN, *Ministre des Affaires étrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

M. DE GASPERI, *Ministre des Affaires étrangères;*

S. A. R. LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

M. BECH, *Ministre des Affaires étrangères;*

S. M. LA REINE DES PAYS-BAS:

M. STIKKER, *Ministre des Affaires étrangères;*

S. M. LA REINE DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU-DELÀ DES MERS:

M. ANTHONY EDEN, *Secrétaire d'État aux Affaires étrangères;*

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

Si, à un moment quelconque, alors que le Royaume-Uni est Partie au Traité de l'Atlantique Nord, toute autre Partie au présent Traité qui se trouvera à ce moment membre de la Communauté européenne de défense, ou les Forces européennes de défense, étaient l'objet d'une agression armée en Europe, le Royaume-Uni, en conformité de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, portera à cette Partie ou aux Forces de défense ainsi attaquées, aide et assistance par tous les moyens en son pouvoir, militaires et autres.

ARTICLE 2.

Aussi longtemps que l'article 1 du présent Traité demeurera en vigueur, si le Royaume-Uni ou ses forces armées étaient l'objet d'une agression armée en Europe, les autres Parties au présent Traité qui seront à ce moment membres de la Communauté européenne de défense, et les Forces européennes de défense porteront aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres, au Royaume-Uni et à ses forces.

ARTICLE 3.

Le présent *Traité* sera ratifié et ses dispositions exécutées selon les règles constitutionnelles de chaque État signataire. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui informera de chaque dépôt le Gouvernement des autres États signataires. Le *Traité* entrera en vigueur dès que tous les États signataires auront effectué le dépôt de leurs instruments de ratification, et que le Conseil de la Communauté européenne de défense aura notifié au Gouvernement du Royaume-Uni que le *Traité* instituant la Communauté européenne de défense est entré en vigueur.

ARTICLE 4.

Le présent *Traité*, dont les textes anglais et français feront également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni, qui en délivrera une copie certifiée conforme au Gouvernement de chacun des autres États signataires.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent *Traité* et l'ont revêtu de leurs sceaux.

FAIT à Paris le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER
ANTHONY EDEN

TREATY BETWEEN THE UNITED KINGDOM AND THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN DEFENCE COMMUNITY

The President of the Federal Republic of Germany, His Majesty the King of the Belgians, the President of the French Republic, the President of the Italian Republic, Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg, Her Majesty the Queen of the Netherlands and Her Majesty the Queen of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas,

Desiring, in the interests of the defence of Western Europe, to extend, as between the United Kingdom and the States members of the European Defence Community established by the Treaty signed at Paris on the 27th day of May 1952, the guarantees of assistance against aggression given in Article IV of the Treaty signed at Brussels on the 17th March, 1948,

Have appointed as their plenipotentiaries for this purpose,

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

Dr. KONRAD ADENAUER, *Chancellor, minister for Foreign Affairs;*

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:

M. PAUL VAN ZEELAND, *minister for Foreign Affairs;*

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC:

M. ROBERT SCHUMAN, *minister for Foreign Affairs;*

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:

M. DE GASPERI, *minister for Foreign Affairs;*

HER ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUCHESS OF LUXEMBOURG:

M. BECH, *minister for Foreign Affairs;*

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS:

M. STIKKER, *minister for Foreign Affairs;*

HER MAJESTY THE QUEEN OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS BEYOND THE SEAS:

M. ANTHONY EDEN, *Foreign Secretary.*

Who, having exhibited their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

ARTICLE I.

If at any time, while the United Kingdom is party to the North Atlantic Treaty, any other party to the present Treaty which is at that time a member of the European Defence Community, or the European Defence Forces, should be the object of an armed attack in Europe, the United Kingdom will, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter, afford the Party or the Forces so attacked all the military and other aid and assistance in its power.

ARTICLE II.

If at any time while Article I remains in force the United Kingdom or its armed forces should be the object of an armed attack in Europe, the other Parties to the present Treaty which are at that time members of the European Defence Community, and the European Defence Forces, will afford the United Kingdom and its forces all the military and other aid and assistance in their power.

ARTICLE III.

The present Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the signatories in accordance with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the United Kingdom, which shall notify the Governments of the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force when all the signatories have deposited their instruments of ratification and the Council of the European Defence Community has notified the Government of the United Kingdom that the Treaty establishing the European Defence Community has entered into force.

ARTICLE IV.

The present Treaty, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom which shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other signatories.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed thereto their seals.

DONE at Paris, on the 27th day of May 1952.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER
ANTHONY EDEN

**PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD ET
RELATIF AUX ENGAGEMENTS D'ASSISTANCE DES PARTIES AU TRAITÉ
DE L'ATLANTIQUE NORD ENVERS LES ÉTATS MEMBRES DE LA COM-
MUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE**

Les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,
Convaincus que la création de la Communauté européenne de défense instituée en vertu
du Traité signé à Paris le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux, renforcera la Com-
munauté Nord Atlantique et la défense en commun de la zone de l'Atlantique Nord, et encou-
ragera une association plus étroite des pays de l'Europe occidentale, et considérant que les
États Parties au Traité instituant la Communauté européenne de défense ont signé un Pro-
tocolo, qui entrera en vigueur en même temps que le présent Protocole, et qui accorde aux
États Parties au Traité de l'Atlantique Nord des garanties qui équivalent à celles prévues à
l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord,

Conviennent de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Sera considérée comme une attaque contre tous les États Parties au Traité de l'Atlantique
Nord au sens de l'article 5 dudit Traité, et déterminera en conséquence l'application de l'ar-
ticle 5, toute attaque armée:

1^o) contre le territoire de l'un des États membres de la Communauté européenne de dé-
fense en Europe ou dans la région définie à l'article 6 (i) du Traité de l'Atlantique Nord; ou

2^o) contre les forces terrestres, navires ou aéronefs de la Communauté européenne de
défense, lorsqu'ils se trouvent dans la région définie à l'article 6 (ii) dudit Traité.

Par l'expression « État membre de la Communauté européenne de défense » employée au
paragraphe 1^o) du présent article, il faut entendre l'un quelconque des États suivants, qui est
membre de la Communauté, à savoir: la République Fédérale d'Allemagne, la Belgique, la
France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.

ARTICLE 2.

Le présent Protocole entrera en vigueur dès que chacun des États Parties aura notifié
son acceptation au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, et que le Conseil de la Com-
munauté Européenne de Défense aura notifié au Conseil de l'Atlantique Nord que le Traité
instituant la Communauté européenne de défense est entré en vigueur. Le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique avisera tous les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la
date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole.

ARTICLE 3.

Le présent Protocole restera en vigueur pour autant que le Traité de l'Atlantique Nord
et le Traité instituant la Communauté européenne de défense resteront eux-mêmes en vigueur
et que les États Parties à ce dernier Traité continueront à accorder, en ce qui les concerne
et en ce qui concerne les Forces européennes de défense, des garanties aux États Parties au
Traité de l'Atlantique Nord, qui équivalent aux garanties figurant au présent Protocole.

ARTICLE 4.

Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront ensuite transmises par ce Gouvernement aux Gouvernements de tous les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et de tous les États Parties au Traité instituant la Communauté européenne de défense.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole.

FAIT à Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

Pour le Royaume de Belgique:

VAN ZEELAND

Pour le Canada:

HEENEY

Pour le Royaume de Danemark:

STEENSEN-LETH

Pour la France:

SCHUMAN

Pour le Royaume de Grèce:

PIPINELIS

Pour l'Islande:

PETURSSON

Pour l'Italie:

DE GASPERI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

JOSEPH BECH

Pour le Royaume des Pays-Bas:

DIRK STIKKER

Pour le Royaume de Norvège:

SKAUG

Pour le Portugal:

DE TOVAR

Pour la Turquie:

ALI TINEY

*Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord:*

EDEN

Pour les États-Unis d'Amérique:

ACHESON

**PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON GUARANTEES
GIVEN BY THE PARTIES TO THE NORTH ATLANTIC TREATY
TO THE MEMBERS OF THE EUROPEAN DEFENCE COMMUNITY**

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on 4th April 1949

Being satisfied that the creation of the European Defence Community set up under the Treaty signed at Paris on 27th May 1952 will strengthen the North Atlantic Community and the integrated defence of the North Atlantic area, and promote the closer association of the countries of Western Europe, and

Considering that the Parties to the Treaty setting up the European Defence Community have signed a Protocol, which will enter into force, at the same time as the present Protocol, giving to the Parties to the North Atlantic Treaty guarantees equivalent to the guarantees contained in Article 5 of the North Atlantic Treaty,

Agree as follows:

ARTICLE I.

An armed attack

(1) on the territory of any of the members of the European Defence Community in Europe or in the area described in Article 6 (i) of the North Atlantic Treaty, or

(2) on the forces, vessels or aircraft of the European Defence Community when in the area described in Article 6 (ii) of the said Treaty,

shall be considered an attack against all the Parties to the North Atlantic Treaty, within the meaning of Article 5 of the said Treaty and Article 5 shall apply accordingly.

The expression "member of the European Defence Community" in paragraph (1) of this Article means any of the following States which is a member of the Community, namely, Belgium, France, the German Federal Republic, Italy, Luxembourg and the Netherlands.

ARTICLE II.

The present Protocol shall enter into force as soon as each of the Parties has notified the Government of the United States of America of its acceptance and the Council of the European Defence Community has notified the North Atlantic Council of the entry into force of the Treaty setting up the European Defence Community. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

ARTICLE III.

The present Protocol shall remain in force for so long as the North Atlantic Treaty and the Treaty setting up the European Defence Community remain in force and the Parties to the latter Treaty continue to give, in respect of themselves and the European Defence forces, guarantees to the Parties to the North Atlantic Treaty equivalent to the guarantees contained in the present Protocol.

ARTICLE IV.

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty and of all the Parties to the Treaty setting up the European Defence Community.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

DONE at Paris the 27th day of May 1952.

For the Kingdom of Belgium:

VAN ZEELAND.

For Canada:

HEENEY.

For the Kingdom of Denmark:

STEENSEN-LETH.

For France:

SCHUMAN.

For the Kingdom of Greece:

PIPINELIS.

For Iceland:

PETURSSON.

For Italy:

DE GASPERI.

For the Grand Duchy of Luxembourg:

BECH.

For the Kingdom of the Netherlands:

STIKKER.

For the Kingdom of Norway:

SKAUG.

For Portugal:

DE TOVAR.

For Turkey:

ALI TINEY.

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

EDEN.

For the United States of America:

ACHESON.

**ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS CO-
SIGNATAIRES DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DE DÉFENSE, CONCERNANT L'ARTICLE 107 DU TRAITÉ**

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DER BUNDESKANZLER

Bonn, den 27. Mai 1952.

*Seiner Exzellenz
dem Minister des Auswärtigen
der Italienischen Republik*
Herrn ALCIDE DE GASPERI

Herr Minister,

Im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland beehre ich mich, Eurer Exzellenz folgendes mitzuteilen:

Im Hinblick auf die bestehende internationale Spannung und die Tatsache, dass sich die Bundesrepublik in einer im Sinne des Artikels 107 des Vertrages über die Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft strategisch exponierten Lage befindet, betrachtet es die Bundesrepublik nicht als Diskriminierung, dass das Kommissariat in Anwendung des Artikels 107 dieses Vertrages keine Ermächtigung für die in Anhang II dieses Artikels angeführten Kriegsmaterialien in der Bundesrepublik erteilen wird, soweit dies nicht im Einklang mit einer allgemeinen Anweisung des Ministerrats geschieht. Hierbei wird jedoch von der Voraussetzung ausgegangen, dass die deutschen Kontingente in der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft hinsichtlich ihrer Versorgung mit Waffen der obengenannten Arten, die zur Erfüllung der ihnen in der Verteidigung Europas zugewiesenen Aufgaben erforderlich sind, nicht weniger günstig behandelt werden als die Kontingente anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, unabhängig von den Quellen, aus denen sie versorgt werden.

In Bezug auf die Forschung auf dem Gebiet der vorstehend genannten Waffen ist die Bundesregierung ebenfalls bereit, eine solche Forschung zu verhindern, sofern nicht gegebenenfalls von der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft darum ersucht wird. Dies gilt selbstverständlich nicht für wissenschaftliche Forschung zur Entwicklung auf medizinischem und gewerblichem Gebiet, sowie anderen nicht-militarischen Gebieten der reinen und angewandten Wissenschaft.

Ich benutze diesen Anlass, um Sie, Herr Minister, meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.

(*Signé*) ADENAUER.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

31/1393

Roma, li 10 giugno 1952.

*S. E. il Cancelliere
e Ministro degli affari esteri
della Repubblica Federale Tedesca*
Signor KONRAD ADENAUER

Signor Cancelliere Federale,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 27 maggio u. s., che qui di seguito riporto nella traduzione italiana:

« A nome del Governo della Repubblica Federale Tedesca mi onoro comunicare a V. E. quanto segue:

« In considerazione della tensione internazionale esistente e del fatto che la Repubblica Federale si trova in una posizione strategicamente esposta, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato per l'istituzione della Comunità europea della difesa, la Repubblica Federale non considererà discriminazione che in applicazione dell'articolo 107 di tale Trattato, il Commissariato non conceda autorizzazioni nella Repubblica Federale per i materiali bellici elencati nell'allegato II di detto articolo, se non in conformità ad una direttiva generale del Consiglio dei Ministri. Ciò peraltro è basato sulla premessa che i contingenti tedeschi nella Comunità europea di difesa non siano, per quanto riguarda il loro rifornimento di armi del tipo sopra elencato necessario all'adempimento dei compiti loro assegnati per la difesa dell'Europa, meno favorevolmente trattati dei contingenti degli altri Stati membri della Comunità europea di difesa, indipendentemente dalle fonti dalle quali essi vengono riforniti.

« Per quanto concerne le ricerche nel settore delle armi sopraelencate, il Governo federale è parimenti disposto ad impedire tali ricerche, salvo che non ne riceva eventualmente richiesta dalla Comunità europea di difesa. Quanto sopra non vale beninteso per le ricerche scientifiche intese al progresso nel settore medico e industriale nonché in altri settori non militari della scienza pura e applicata.

« Colgo l'occasione per assicurarla, signor Presidente del Consiglio, della mia più alta considerazione ».

Mi è gradita l'occasione per esprimerle, Signor Cancelliere Federale, gli atti della mia più alta considerazione.

(F.to) DE GASPERI.

ANNEXE

NOTE

Dans le cadre des accords signés à Bonn, le 26 mai 1952, il a été procédé à deux échanges de lettres entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, d'une part, les Gouvernements de la France, des Etats-Unis, et du Royaume-Uni, d'autre part, concernant l'un le contrôle de l'énergie atomique, l'autre les avions civils.

Le texte des lettres échangées entre les Gouvernements de la France et de la République Fédérale d'Allemagne est donné ci-après.

CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DER BUNDESKANZLER

Bonn, den 27. Mai 1952.

Seiner Exzellenz
dem Minister des Auswärtigen
der Französischen Republik
Herrn ROBERT SCHUMAN

Herr Minister,

Im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland beehre ich mich, Eurer Exzellenz folgendes mitzuteilen:

Da eine wirksame Kontrolle der Atomwaffen ohne eine umfassende Kontrolle auf dem Gebiete der Atomenergie nicht durchgeführt werden kann, verpflichtet sich die Bundesregierung, auf diesem Gebiet Kontrollen aufrechtzuerhalten, die weiter gehen als die Herstellung von solchen Waffen. Demgemäss wird die Bundesregierung im Wege der Gesetzgebung verbieten:

a) die Entwicklung, die Herstellung und den Besitz von Atomwaffen, wie sie in Anhang II zu Artikel 107 des Vertrages der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft definiert werden;

b) die Einfuhr oder die durch irgendein Verfahren erfolgende Herstellung von Kernbrennstoff in Mengen von mehr als 500 Gramm für die Dauer eines Jahres für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik;

c) die Entwicklung, die Konstruktion oder den Besitz von Kernreaktoren oder sonstigen Geräten oder Einrichtungen, die geeignet sind, Atomwaffen herzustellen oder Kernbrennstoff in Mengen von mehr als 500 Gramm während eines Jahres im gesamten Gebiet der Bundesrepublik zu erzeugen; dabei wird die Jahresleistung von 500 Gramm Kernbrennstoff im Falle eines Kernreaktors als Gegenwert einer Wärmeerzeugung von 1,5 Megawatt angesehen;

d) die Herstellung oder die Einfuhr von Uranium in irgendeiner chemischen Form in Mengen, die grösser sind als der Gegenwert von neun Tonnen Uraniumelement während der Dauer eines Jahres; dies gilt für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik; in einer Uebergangszeit ist die Bundesrepublik jedoch ermächtigt, eine Uraniummenge herzustellen, die nicht höher sein darf als der für den anfänglichen Bedarf eines Reaktors erforderliche Gegenwert von 30 Tonnen Uraniumelement,

e) die Lagerung von Uranium in irgendeiner chemischen Form ausser in der Form von nicht-aufbereitetem Erz in einer den Gegenwert von 18 Tonnen Uraniumelement übersteigenden Menge für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik zusätzlich zu dem anfänglichen Reaktorbedarf.

Die Bundesrepublik wird im Wege einer der in Ihren Ländern geltenden vergleichbaren Gesetzgebung kontrollieren:

a) die Ausfuhr aller für die Entwicklung von Atomenergie nützlichen Artikel und Erzeugnisse aus dem Gebiet der Bundesrepublik gemäss einem zwischen den vier Ländern gegenseitig zu vereinbarenden Verzeichnis und

b) Betätigungen einschliesslich Ausfuhr und Einfuhr, die sich auf Uranium und Thorium und Uranium und Thorium enthaltende Stoffe beziehen.

Die Bundesrepublik wird ferner alle erforderlichen Massnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass Informationen, die die Sicherheit auf dem Gebiete der Atomenergie berühren, unbefugten Personen nicht zugänglich gemacht werden.

Die Bundesrepublik geht davon aus, dass Ihre Regierungen damit einverstanden sind, dass die oben für die Erzeugung und den Erwerb von Kernbrennstoff angegebene Beschränkung nach Ablauf eines Zeitraums von zwei Jahren nach Inkrafttreten der am 26. 5. 1952 zwischen Ihren Regierungen und meiner Regierung unterzeichneten Verträge überprüft wird.

Ich benutze diesen Anlass, um Sie, Herr Minister, meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.

(Signé) ADENAUER.

Paris, le 27 mai 1952

M. ROBERT SCHUMAN

Ministre des Affaires étrangères

à Son Excellence CONRAD ADENAUER,
Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne.

Monsieur le Chancelier,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre, en date du 27 mai, concernant le contrôle de l'énergie atomique, que vous avez bien voulu m'adresser au nom du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et qui dans sa traduction française, se lit comme suit:

« Au nom de la République Fédérale d'Allemagne, j'ai l'honneur de faire part à Votre Excellence de ce qui suit:

« Aucun contrôle effectif de l'Arme atomique ne pouvant être effectué sans un contrôle général du domaine de l'énergie atomique, le Gouvernement Fédéral s'engage à maintenir dans ce domaine des contrôles plus étendus que celui-ci de la production d'armes atomiques.

« En conséquence, la République Fédérale interdira par voie législative:

a) les études et la mise au point, la production et la possession d'armes atomiques telles qu'elles sont définies dans l'annexe II, à l'article 107 du Traité de la Communauté européenne de défense;

b) l'importation ou la production par un procédé quelconque de combustible nucléaire en quantité dépassant 500 grammes par période d'un an pour l'ensemble du Territoire de la République Fédérale;

c) les études, la mise au point, la construction ou la possession de réacteurs nucléaires ou d'autres instruments ou installations capables de produire des armes atomiques ou du combustible nucléaire en quantité dépassant 500 grammes par période d'un an pour l'ensemble du territoire de la République Fédérale, l'aptitude à produire 500 grammes de combustible nucléaire par an étant, dans le cas d'un réacteur nucléaire, estimée correspondre à une puissance calorifique équivalente à 1,5 mégawatts;

d) la production ou l'importation, sur l'ensemble du territoire de la République Fédérale, d'uranium sous une forme chimique quelconque en quantités supérieures à l'équivalent de neuf tonnes d'uranium élément pour une période d'un an; ceci est valable pour l'ensemble du territoire de la République Fédérale. Toutefois, pendant une période transitoire, la Répu-

blique Fédérale est en droit de produire pour, les besoins correspondant à la mise en route d'un réacteur, une quantité d'uranium qui ne devra pas excéder l'équivalent de trente tonnes d'uranium élément;

e) le stockage d'uranium sous une forme chimique quelconque autre que le mineral non traité, en quantité qui, abstraction faite des besoins initiaux du réacteur, dépasserait l'équivalent de 18 tonnes d'uranium élément pour l'ensemble du Territoire de la République Fédérale.

« La République Fédérale assurera au moyen d'une législation analogue à celle en vigueur dans vos pays, le contrôle:

a) de l'exportation en dehors du territoire de la République Fédérale de tous les articles et produits utiles aux études et à leurs applications sur l'énergie atomique et qui figureront sur une liste à établir d'un commun accord par les quatre pays, et

b) de certaines activités, parmi lesquelles l'exportation et l'importation, relatives à l'uranium et au thorium et aux substances contenant de l'uranium et du thorium.

« Le Gouvernement Fédéral prendra aussi toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les informations d'un caractère touchant la sécurité dans le domaine de l'énergie atomique ne sont pas divulguées à des personnes non autorisées.

« La République Fédérale note que vos Gouvernements sont disposés à procéder, au terme d'une période de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur des Conventions intervenues entre vos Gouvernements et le mien et signées à ce jour, à un nouvel examen des limitations énoncées plus haut sur la production et l'acquisition de combustible nucléaire ».

J'ai, en outre, l'honneur de vous confirmer que mon Gouvernement est disposé à procéder au terme d'une période de deux ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur des Conventions intervenues entre votre Gouvernement et le mien, à un nouvel examen des limitations énoncées plus haut sur la production et l'acquisition de combustible nucléaire.

Veillez agréer, Monsieur le Chancelier, l'assurance de ma très haute considération.

(*Signé*) SCHUMAN.

AVIONS CIVILS

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DER BUNDESKANZLER

Bonn, den 27. Mai 1952.

*Seiner Exzellenz dem Minister des Auswärtigen
der Französischen Republik*
Herrn ROBERT SCHUMAN

Herr Minister,

Im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland beehre ich mich, Eurer Exzellenz folgendes mitzuteilen:

Im gegenwärtigen Zeitpunkt werden in der Bundesrepublik Zivilluftfahrzeuge weder hergestellt noch bestehen Möglichkeiten für eine derartige Produktion. Die Regierung der Bundesrepublik beabsichtigt, von anderen Ländern diejenigen Zivilluftfahrzeuge käuflich zu erwerben, die gegebenenfalls in Deutschland benötigt werden. Sollten sich die Verhältnisse in der Zukunft ändern, so wird sich die Bundesrepublik im Lichte der dann bestehenden Lage um ein Einvernehmen mit den Regierungen der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs in dieser Angelegenheit bemühen.

Ich benutze diesen Anlass, um Sie, Herr Minister, meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.

(Signé) ADENAUER.

Paris, le 27 mai 1952.

M. ROBERT SCHUMAN,
Ministre des Affaires Étrangères
à Son Excellence CONRAD ADENAUER,
Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne.

Monsieur le Chancelier,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre, en date du 27 mai, concernant la production d'avions civils, que vous avez bien voulu m'adresser au nom du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et qui, dans sa traduction française, se lit comme suit:

« Au nom de la République Fédérale d'Allemagne, j'ai l'honneur de faire part à Votre Excellence de ce qui suit:

« En ce qui concerne les avions civils, aucun avion n'est produit actuellement dans la République Fédérale où il n'existe d'ailleurs aucun équipement en vue d'une telle production. Le Gouvernement de la République Fédérale a l'intention d'acheter à d'autres pays les avions civils dont l'Allemagne pourrait avoir besoin. Si la situation devait changer à l'avenir, la République Fédérale chercherait à obtenir un accord sur ce point avec les Gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et de France, compte tenu de la situation qui existerait à ce moment ».

Veuillez agréer, Monsieur le Chancelier, l'assurance de ma très haute considération.

(Signé) SCHUMAN.

DÉCLARATION TRIPARTIE

Les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont signé avec la République Fédérale allemande des conventions qui établiront de nouvelles relations avec ce pays. Ces conventions, ainsi que les traités établissant une Communauté européenne de défense et une Communauté européenne du charbon et de l'acier, auxquels la France est partie, fournissent une base nouvelle pour l'unification de l'Europe et la participation allemande, sur un pied d'égalité, à la Communauté européenne. Ils ont pour objet d'empêcher que des tensions et des conflits viennent à nouveau diviser les nations libres d'Europe et de prévenir toute renaissance d'un militarisme agressif. Ils rendent possible l'abandon des limitations spéciales imposées jusqu'ici à la République Fédérale allemande et permettent à celle-ci de participer, comme partenaire égal, à la défense de l'Occident.

Ces conventions et traités répondent au souci d'assurer par des efforts communs la prospérité et la sécurité de l'Europe occidentale. Les Gouvernements américain et britannique considèrent que l'établissement et le développement de ces institutions de la Communauté européenne répondent à leurs propres intérêts fondamentaux et ils leur apporteront, en conséquence, leur appui et leur coopération autant qu'il sera en leur pouvoir.

En outre, la défense occidentale est une entreprise commune à laquelle les Gouvernements américain et britannique coopèrent en tant que membres du Pacte Nord-Atlantique.

Ces liens sont maintenant renforcés par le système de garanties réciproques établi entre les États membres de la Communauté européenne de défense, entre ces États membres et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les mêmes États membres et les États parties à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Pour ces différentes raisons, notamment le fait que ces nouvelles garanties ne s'appliqueront aux États intéressés qu'en tant que ceux-ci seront membres de l'une ou de l'autre de ces organisations, les Gouvernements américain et britannique ont, tout autant que le Gouvernement français, un intérêt permanent à l'efficacité du traité établissant la Communauté européenne de défense ainsi qu'à la solidité et à l'intégrité de cette Communauté. En conséquence, si une action, d'où qu'elle procède, vient à menacer l'intégrité ou l'unité de la Communauté, les deux Gouvernements considéreront cette action comme une menace contre leur propre sécurité. Ils agiront en conformité avec l'article 4 du Traité de l'Atlantique Nord. En outre, ils ont chacun fait connaître leur résolution de faire stationner sur le continent européen, y compris la République Fédérale d'Allemagne, les forces que, compte tenu de leurs obligations découlant du Traité de l'Atlantique Nord, de l'intérêt qu'ils portent à l'intégrité de la Communauté européenne de défense et de leurs responsabilités spéciales en Allemagne, ils estimeront nécessaires et appropriées pour contribuer à la défense commune de la zone du Traité de l'Atlantique Nord.

La sécurité et la prospérité de Berlin et le maintien de la position des trois Puissances dans cette ville sont considérés par les trois Puissances comme des éléments essentiels de la paix du monde libre dans la situation internationale actuelle. En conséquence, elles maintiendront des forces armées sur le territoire de Berlin aussi longtemps que leurs responsabilités l'exigeront. Elles réaffirment donc qu'elles considéreront toute attaque contre Berlin, d'où qu'elle vienne, comme une attaque dirigée contre leurs forces et contre elles-mêmes.

Ces nouvelles garanties de sécurité se substituent aux assurances contenues dans la déclaration faite à New-York, le 19 septembre 1950, par les Ministres des affaires étrangères des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.

Paris, le vingt-sept mai mille neuf cent cinquante-deux.

ACHESON. SCHUMAN. EDEN.

TRADUZIONE ITALIANA
DEL
TRATTATO E DEGLI ACCORDI RELATIVI

PAGINA BIANCA

TRATTATO ISTITUENTE LA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

decisi a contribuire, in collaborazione con le altre Nazioni libere e nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, al mantenimento della pace, assicurando in particolare, in stretto collegamento con le organizzazioni aventi lo stesso scopo, la difesa dell'Europa occidentale contro ogni aggressione;

considerando che l'integrazione più completa possibile, nella misura compatibile con le necessità militari, degli elementi umani e materiali che le loro forze di difesa riuniscono in seno ad un'organizzazione europea supranazionale sia il mezzo più appropriato per raggiungere tale scopo con la rapidità e l'efficacia necessarie;

certi che questa integrazione condurrà al più razionale e più economico impiego delle risorse dei loro paesi, in particolare grazie all'istituzione di un bilancio comune e di programmi di armamento comuni;

decisi ad assicurare così lo sviluppo della loro forza militare senza che si porti pregiudizio al progresso sociale;

desiderosi di salvaguardare i valori spirituali e morali che sono il patrimonio comune dei loro popoli e convinti che in seno alla forza comune, costituita senza discriminazione tra gli Stati partecipanti, i patriottismi nazionali, lungi dall'indebolirsi, non potranno che consolidarsi ed armonizzarsi in un quadro più vasto;

consci di raggiungere in questo modo una tappa nuova ed essenziale sulla via della formazione di un'Europa unita;

hanno deciso di creare una Comunità europea di difesa e hanno designato a questo effetto come plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

il Signor KONRAD ADENAUER, *Cancelliere, Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il Signor PAUL VAN ZEELAND, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il Signor ROBERT SCHUMAN, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Signor DE GASPERI, *Ministro degli affari esteri;*

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO:

il Signor BECH, *Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il Signor STIKKER, *Ministro degli affari esteri;*

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPITOLO I. — DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA.

ART. 1.

Col presente Trattato le Alte Parti Contraenti istituiscono fra di loro una Comunità europea di difesa, di carattere supranazionale, comportante istituzioni comuni, Forze armate comuni e un bilancio comune.

ART. 2.

1. — La Comunità ha obiettivi esclusivamente difensivi.

2. — Di conseguenza, essa assicura, alle condizioni previste dal presente Trattato, la sicurezza degli Stati membri contro qualsiasi aggressione, partecipando alla difesa occidentale nel quadro del Trattato dell'Atlantico del Nord e realizzando l'integrazione delle forze di difesa degli Stati membri e l'impiego razionale ed economico delle loro risorse.

3. — Ogni aggressione armata, diretta contro uno qualsiasi degli Stati membri in Europa o contro le Forze europee di difesa, sarà considerata come un attacco diretto contro tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri e le Forze europee di difesa porteranno allo Stato o alle Forze così attaccati aiuto ed assistenza con tutti i mezzi, militari ed altri, in loro potere.

ART. 3.

1. — La Comunità impiega i metodi meno onerosi e più efficaci. Essa non ricorre ad interventi che nella misura necessaria all'adempimento della sua missione e rispettando le libertà pubbliche ed i diritti fondamentali degli individui. Essa vigila a che gli interessi propri degli Stati membri siano presi in considerazione in tutta la misura compatibile con i suoi interessi essenziali.

2. — Per permettere alla Comunità di raggiungere i suoi scopi, gli Stati membri mettono a sua disposizione contributi appropriati, fissati secondo le disposizioni degli articoli 87 e 94 seguenti.

ART. 4.

La Comunità persegue la sua azione in collaborazione con le Nazioni libere e con qualsiasi organizzazione che si proponga i suoi stessi scopi.

ART. 5.

La Comunità coopera strettamente coll'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

ART. 6.

Il presente Trattato non comporta alcuna discriminazione fra gli Stati membri.

ART. 7.

La Comunità ha la personalità giuridica.

Nelle relazioni internazionali, la Comunità gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi.

In ognuno degli Stati membri, la Comunità gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nazionali; in particolare essa può acquistare ed alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

La Comunità è rappresentata dalle sue istituzioni ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni.

ART. 8.

1. — Le istituzioni della Comunità sono:
un Consiglio di Ministri, qui appresso denominato: il Consiglio;
una Assemblea comune, qui appresso denominata: l'Assemblea;
un Commissariato della Comunità, qui appresso denominato: il Commissariato;
una Corte di giustizia, qui appresso denominata: la Corte.

2. — Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 126, l'organizzazione di queste istituzioni, quale è fissato dal presente Trattato, rimarrà in vigore fino alla sua sostituzione con una nuova organizzazione risultante dall'instaurazione della struttura federale o confederale di cui all'articolo 38 seguente.

CAPITOLO II. — DELLE FORZE EUROPEE DI DIFESA.

ART. 9.

Le Forze armate della Comunità, qui appresso denominate « Forze europee di difesa », sono composte da contingenti messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri, per la loro fusione nelle condizioni previste dal presente Trattato.

Nessuno Stato membro recluterà né manterrà forze armate nazionali all'infuori di quelle che sono previste all'articolo 10 seguente.

ART. 10.

1. — Gli Stati membri possono reclutare e mantenere forze armate nazionali destinate ad essere impiegate nei territori non europei riguardo ai quali essi hanno responsabilità di difesa, come pure le unità di stanza nei loro paesi di origine e necessarie al mantenimento di tali forze nonché al loro avvicendamento.

2. — Gli Stati membri possono ugualmente reclutare e mantenere forze armate nazionali per assolvere le missioni internazionali che essi si sono assunti a Berlino, in Austria, o in seguito a decisioni delle Nazioni Unite. Al termine di tali missioni, queste truppe saranno o disciolte o messe a disposizione della Comunità. Possono essere effettuati avvicendamenti, con l'accordo del Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, mediante scambio con unità composte di contingenti originari degli Stati membri interessati ed appartenenti alle Forze europee di difesa.

3. — Gli elementi destinati, in ogni Stato membro, ad assicurare la guardia personale del Capo dello Stato rimangono nazionali.

4. — Gli Stati membri possono disporre di Forze navali nazionali, da una parte per la difesa dei territori non europei riguardo ai quali essi hanno le responsabilità di difesa previste al paragrafo 1 del presente articolo e per la protezione delle comunicazioni con e fra questi territori, e, dall'altra parte, per adempiere agli obblighi che derivano loro dalle missioni internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo come pure da accordi conclusi nel quadro del Trattato del Nord Atlantico prima dell'entrata in vigore del presente Trattato.

5. — L'ammontare totale delle Forze armate nazionali di cui ad presente articolo, comprese le unità di mantenimento, non deve essere di un'ampiezza tale da compromettere la partecipazione di ciascuno Stato membro alle Forze europee di difesa, determinata da un accordo fra i governi degli Stati membri. Gli Stati membri hanno la facoltà di procedere a scambi individuali di personale tra i contingenti che essi mettono a disposizione delle Forze europee di difesa e le forze che non ne fanno parte, senza che debba risaltarne una diminuzione delle Forze europee di difesa.

ART. 11.

Forze di polizia e di gendarmeria, esclusivamente adibite al mantenimento dell'ordine interno, possono essere reclutate e mantenute in seno agli Stati membri.

Il presente Trattato non modifica il carattere nazionale di queste forze.

L'ammontare e la natura di dette forze esistenti sui territori degli Stati membri devono essere tali da non sorpassare i limiti della loro missione.

ART. 12.

1. — In caso di disordini o di minaccia di disordini nel territorio d'uno Stato membro in Europa, la frazione dei contingenti forniti da questo Stato alle Forze europee di difesa necessaria per far fronte a questa situazione è, a sua richiesta e informato il Consiglio, messa a sua disposizione dal Commissariato.

Le condizioni d'impiego di questi elementi sono determinate dalle norme in vigore sul territorio dello Stato membro richiedente.

2. — In caso di catastrofe o di calamità che richieda un soccorso immediato, gli elementi delle Forze europee di difesa in grado di intervenire utilmente devono prestare il loro concorso qualunque sia la loro origine.

ART. 13.

In caso di una crisi grave che colpisca un territorio non europeo riguardo al quale uno Stato membro ha responsabilità di difesa, la frazione dei contingenti forniti da questo Stato alle Forze europee di difesa necessaria per far fronte alla crisi è, a sua richiesta e coll'accordo del Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, messa a sua disposizione dal Commissariato, che deve informarne il Consiglio. I contingenti così distaccati cessano di dipendere dalla Comunità fino al momento in cui essi vengono rimessi a sua disposizione, non appena il loro impiego non è più necessario per far fronte alla crisi.

Le conseguenze militari, economiche e finanziarie del ritiro sopra previsto sono, in ciascun caso, esaminate e regolate dal Commissariato su parere del Consiglio, deliberante a maggioranza di due terzi.

ART. 14.

Nel caso in cui una missione internazionale da compiere fuori del territorio definito all'articolo 120, paragrafo 1, sia affidato a uno Stato membro, la frazione dei contingenti forniti da detto Stato alle Forze europee di difesa necessaria per adempiere a tale missione, è a sua richiesta e coll'accordo del Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, messa a sua disposizione dal Commissariato, su parere conforme del Consiglio che decide a maggioranza di due terzi. I contingenti così distaccati cessano di dipendere dalla Comunità fino al momento in cui vengono rimessi a sua disposizione, non appena il loro impiego non è più necessario per assolvere la missione suindicata.

In tale caso sono applicabili le disposizioni del capoverso 2 dell'articolo 13 precedente.

ART. 15.

1. — Le Forze europee di difesa sono costituite da personale reclutato per coscrizione e da personale di carriera oppure da personale volontario a lunga ferma.

2. — Esse sono integrate secondo le disposizioni organiche degli articoli 68, 69 e 70 seguenti.

Esse portano una divisa comune.

Esse sono organizzate secondo i tipi definiti dal Protocollo militare. Questa organizzazione può essere modificata dal Consiglio deliberante all'unanimità.

3. — I contingenti destinati a formare le Unità sono forniti dagli Stati membri secondo un piano di costituzione stabilito di comune accordo fra i Governi. Questo piano è suscettibile di revisione alle condizioni previste all'articolo 44.

ART. 16.

La difesa interna dei territori degli Stati membri contro gli attacchi di qualsiasi genere aventi scopi militari, provocati od effettuati da un nemico esterno, è assicurata da formazioni omogenee a statuto europeo, specializzate per ogni Stato membro nella missione di difesa del proprio territorio e dipendenti, per il loro impiego, dalle autorità indicate all'articolo 18.

ART. 17.

La protezione civile è assicurata da ognuno degli Stati membri.

ART. 18.

1. — Il Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ha il diritto, sotto riserva del caso previsto al paragrafo 3 del presente articolo, di assicurarsi che le Forze europee di difesa siano organizzate, equipaggiate, istruite e preparate all'impiego in modo soddisfacente.

Non appena siano in grado di essere impiegate, e sotto riserva dello stesso caso, esse sono messe a disposizione del Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, il quale esercita nei loro confronti i poteri e le responsabilità che detiene in virtù delle sue attribuzioni, e, in particolare, sottopone alla Comunità le sue esigenze per quel che riguarda l'articolazione e lo schieramento delle Forze; i piani corrispondenti sono eseguiti nelle condizioni previste all'articolo 77 seguente.

Le Forze europee di difesa ricevono direttive tecniche dagli organi appropriati della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, nel quadro della competenza militare di questi ultimi.

2. — In tempo di guerra, il Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico esercita nei confronti delle Forze di cui sopra i pieni poteri e le responsabilità di Comandante Supremo conferitigli dalle sue attribuzioni.

3. — Nel caso di Unità delle Forze europee di difesa destinate alla difesa interna e alla protezione marittima ravvicinata dei territori degli Stati membri, la determinazione delle Autorità da cui esse dipendono per il comando e l'impiego risulta sia dalle convenzioni concluse nel quadro del Trattato del Nord, Atlantico sia dagli accordi conclusi fra l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la Comunità.

4. — Se il Trattato del Nord Atlantico cessa di essere in vigore prima del presente Trattato, spetterà agli Stati membri di determinare, di comune accordo, l'autorità alla quale saranno affidati il comando e l'impiego delle Forze europee di difesa.

TITOLO II

DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I. — IL COMMISSARIATO.

ART. 19.

Allo scopo di assolvere i compiti che gli incombono in virtù del presente Trattato e alle condizioni previste dal medesimo, il Commissariato è investito di poteri di azione e di controllo.

ART. 19-bis.

Il Commissariato entra in funzione al momento della nomina dei suoi membri.

ART. 20.

1. — Il Commissariato è composto di nove membri nominati per sei anni e scelti in ragione della loro competenza generale.

Solo cittadini degli Stati membri possono essere membri del Commissariato. Quest'ultimo non può comprendere più di due membri aventi la cittadinanza di un medesimo Stato.

I membri uscenti possono venir nominati di nuovo.

Il numero dei membri del Commissariato può essere ridotto in seguito ad una decisione del Consiglio deliberante all'unanimità.

2. — Nell'adempimento dei loro doveri i membri del Commissariato non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun governo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile col carattere supranazionale delle loro funzioni.

Ogni Stato membro s'impegna a rispettare questo carattere supranazionale e a non cercar di influenzare i membri del Commissariato nell'esecuzione del loro compito.

I membri del Commissariato non possono, per tutta la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale.

Per un periodo di tre anni a partire dalla cessazione delle suddette funzioni, nessun ex membro del Commissariato può esercitare un'attività professionale che la Corte, adita da esso o dal Consiglio, giudicasse, in ragione della connessione con tali funzioni, incompatibile con gli obblighi derivanti da queste ultime. In caso di infrazione a questa disposizione, la Corte può pronunciare la decadenza dal diritto alla pensione dell'interessato.

ART. 21.

1. — I membri del Commissariato sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

2. — I membri nominati per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente Trattato rimangono in funzione per un periodo di tre anni a partire dalla data della loro nomina.

Nel caso in cui, durante questo primo periodo, si verifichi una vacanza per una delle cause previste all'articolo 22 seguente, tale vacanza è coperta nelle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

La stessa procedura si applica per il rinnovo generale reso necessario in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2,

3. — Alla scadenza del periodo iniziale di tre anni, ha luogo un rinnovo generale.

4. — In seguito, il rinnovo parziale dei membri del Commissariato ha luogo per un terzo ogni due anni.

Subito dopo il rinnovo generale previsto al paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio procederà a un sorteggio per designare i membri il cui mandato verrà a scadere rispettivamente alla fine del primo o del secondo periodo di due anni.

5. — Nel caso in cui i membri del Commissariato abbandonino le loro funzioni in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

ART. 22.

All'infuori dei rinnovi regolari, le funzioni dei membri del Commissariato cessano individualmente per decesso o per dimissioni volontarie oppure di ufficio.

L'interessato è sostituito, per la rimanente durata dell'incarico, secondo le norme previste al precedente articolo 21. Non si fa luogo alla sostituzione se la rimanente durata dell'incarico è inferiore a tre mesi.

ART. 23.

Ogni membro del Commissariato, qualora non soddisfi più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o se abbia commesso una grave mancanza, può essere dichiarato dimissionario d'ufficio dalla Corte, a richiesta del Consiglio o del Commissariato.

In tal caso il Consiglio, con decisione presa all'unanimità, può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni, e provvedere alla sua sostituzione fino al momento in cui si sia pronunciata la Corte.

ART. 24.

1. — Le deliberazioni del Commissariato sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di ripartizione eguale dei voti, quello del Presidente è decisivo. Tuttavia, nessuna deliberazione è acquisita se non ha ottenuto almeno quattro voti.

2. — Il regolamento interno fissa il *quorum*. Esso deve essere almeno di cinque.

3. — Qualora il Consiglio decida, alle condizioni previste all'articolo 20, paragrafo 1, di ridurre il numero dei membri del Commissariato, esso apporta, alle stesse condizioni, gli adattamenti necessari alle cifre stabilite nei due paragrafi precedenti.

ART. 25.

1. — I Governi degli Stati membri nominano di comune accordo il Presidente del Commissariato fra i membri di quest'ultimo.

Il Presidente è designato per quattro anni. Il suo mandato può essere rinnovato. Esso cessa alle stesse condizioni alle quali cessa il mandato dei membri del Commissariato.

2. — Il Presidente è escluso da ogni operazione di sorteggio che potrebbe aver per effetto di abbreviare la durata del suo mandato di Presidente in seguito alla perdita della qualità di membro del Commissariato.

Quando il Presidente viene scelto fra i membri già in funzione del Commissariato, la durata del suo mandato di membro del Commissariato è prorogata fino allo spirare della durata della sua carica di Presidente.

3. — Eccettuato il caso di un rinnovo generale, la designazione vien fatta dopo consultazione dei membri del Commissariato.

ART. 25-bis.

Per la prima volta, il mandato del Presidente scade alla fine di un periodo di tre anni.

ART. 26.

1. — Il Commissariato stabilisce un regolamento generale di organizzazione, che in particolare determina:

a) in base al principio della collegialità, le categorie di decisioni che dovranno venir prese collettivamente dal Commissariato e quelle che potranno essere delegate a membri del Commissariato operanti individualmente nell'ambito delle loro competenze rispettive;

b) una ripartizione dei compiti del Commissariato che tenga conto della necessità di una struttura stabile, pur salvaguardando la possibilità di quegli adattamenti che l'esperienza facesse apparire necessari; questa ripartizione non corrisponderà obbligatoriamente al numero dei membri del Commissariato.

2. — Nel quadro di questo regolamento:

a) il Commissariato determina le attribuzioni rispettive dei suoi membri;

b) il Presidente:

coordina l'esercizio di queste attribuzioni;

assicura l'esecuzione delle deliberazioni;

è incaricato dell'amministrazione dei servizi.

Nei casi e alle condizioni previste all'articolo 123 seguente, il Presidente può essere temporaneamente investito di poteri speciali.

ART. 27.

Per esercitare i suoi poteri, il Commissariato prende decisioni, formula raccomandazioni ed emette pareri.

Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi.

Le raccomandazioni sono vincolanti per quel che riguarda gli scopi che esse assegnano, ma lasciano a coloro ai quali sono indirizzate la scelta dei mezzi atti a raggiungere tali scopi.

I pareri non sono vincolanti.

Nei casi in cui il Commissariato ha il diritto a prendere una decisione, esso può anche limitarsi a formulare una raccomandazione.

ART. 28.

Tutte le decisioni e le raccomandazioni, tutti i pareri del Commissariato sono pubblicati oppure notificati seguendo le modalità stabilite dal Consiglio.

Le decisioni, raccomandazioni o pareri del Commissariato destinati al Governo di uno Stato membro sono rivolti all'autorità designata a tale scopo dal suddetto Stato.

ART. 29.

Il Commissariato riferisce periodicamente al Consiglio.

Esso fornisce al Consiglio le informazioni che gli sono chieste da quest'ultimo e procede agli studi di cui viene dal Consiglio incaricato.

Il Commissariato e il Consiglio procedono a scambi di informazioni e a consultazioni reciproche.

ART. 30.

Il Commissariato dispone del personale civile e militare necessario per metterlo in grado di assolvere tutti i compiti che gli sono affidati dal presente Trattato.

I Servizi che esso costituisce a questo fine, tanto civili che militari, dipendono da esso allo stesso titolo e sullo stesso piano.

ART. 31.

1. — I gradi superiori a quelli di Comandante di Unità di base di nazionalità omogenea sono conferiti per decisione del Commissariato, su parere conforme del Consiglio deliberante alla unanimità.

2. — A titolo provvisorio, i gradi nelle Unità di nazionalità omogenea delle Forze europee di difesa e tutti gli altri gradi sono conferiti, a scelta di ciascuno Stato membro:

sia dalle autorità nazionali competenti, su proposta del Commissariato;

sia dal Commissariato, su proposta delle autorità gerarchiche interessate dopo consultazione dell'e autorità nazionali.

3. — a) Le cariche di Comandante d'Unità di base, di ufficiale generale avente autorità su elementi di diverse nazionalità, e certe cariche elevate del Commissariato determinate dal Consiglio, sono conferite dal Commissariato su parere conforme del Consiglio che decide alla unanimità;

b) Tutte le altre cariche militari sono conferite per decisione del Commissariato, tenuto conto delle proposte delle autorità gerarchiche interessate.

4. — Per quanto riguarda gli impieghi civili, i capi servizio direttamente responsabili verso il Commissariato sono nominati da questo, su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

ART. 32.

Il Commissariato assicura tutti i collegamenti utili con gli Stati membri, con gli Stati terzi e, in generale, con tutte le organizzazioni internazionali il cui concorso risultasse necessario per raggiungere gli scopi del presente Trattato.

CAPITOLO II. — L'ASSEMBLEA.

ART. 33.

1. — L'Assemblea della Comunità europea di difesa è l'Assemblea prevista agli articoli 20 e 21 del Trattato del 18 aprile 1951 che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, completata, per quanto riguarda rispettivamente la Repubblica Federale tedesca, la Francia e l'Italia, da tre delegati, che sono eletti alle stesse condizioni e per la stessa durata degli altri delegati ed il cui primo incarico cessa contemporaneamente a quello di questi ultimi.

L'Assemblea, così completata, esercita le funzioni che le sono conferite dal presente Trattato. Se essa lo giudica necessario, può eleggere il suo Presidente ed il proprio ufficio di Presidenza e adottare il suo regolamento interno.

2. — Se la Conferenza di cui al secondo paragrafo dell'articolo 38 non raggiunge un accordo nel termine di un anno a partire dalla sua convocazione, gli Stati membri, senza aspettare la fine dei suoi lavori, procedranno di comune accordo ad una revisione delle disposizioni del paragrafo 1° del presente articolo.

ART. 34.

L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di pieno diritto l'ultimo martedì d'ottobre. La durata di questa sessione non può essere superiore a un mese.

L'Assemblea può venir convocata in sessione straordinaria su domanda del Commissariato, del Consiglio, del Presidente dell'Assemblea o della maggioranza dei suoi membri oppure, nel caso di cui al seguente articolo 46, su domanda di uno Stato membro.

ART. 34-bis.

L'Assemblea si riunisce un mese dopo la data di entrata in funzione del Commissariato, su convocazione di quest'ultimo. Le disposizioni dell'articolo 34 relative alla durata della sessione ordinaria dell'Assemblea non si applicano alla prima sessione.

L'Assemblea può, non appena sarà riunita, esercitare le attribuzioni che le sono devolute dal presente Trattato, ad eccezione del voto della mozione di censura, prevista al seguente articolo 36, paragrafo 2, che non potrà essere espresso se non dopo lo spirare del termine di un anno a partire dalla data di entrata in funzione del Commissariato.

ART. 35.

I membri del Commissariato possono assistere a tutte le sedute dell'Assemblea. Il Presidente o i membri del Commissariato designati da questo ultimo sono sentiti su loro domanda. Il Commissariato risponde, oralmente o per iscritto, alle domande che gli vengono poste dalla Assemblea o dai suoi membri.

I membri del Consiglio possono egualmente assistere a tutte le sedute e sono sentiti su loro domanda.

ART. 36.

1. — Il Commissariato presenta ogni anno all'Assemblea, un mese prima dell'apertura della sessione ordinaria, un rapporto generale sulla sua attività. L'Assemblea lo discute, può formulare osservazioni, esprimere voti e suggerimenti.

2. — L'Assemblea, qualora sia investita di una mozione di censura sulla gestione del Commissariato, può pronunciarsi su detta mozione solo dopo tre giorni almeno dal suo deposito e per scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura viene adottata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri del Commissariato devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano ad espletare gli affari correnti fino a che non sia stato provveduto alla loro sostituzione, alle condizioni previste all'articolo 21 precedente.

ART. 37.

Il regolamento interno dell'Assemblea è adottato a maggioranza dei membri che la compongono.

Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati nei casi e alle condizioni da essa stabiliti.

ART. 38.

1. — Nel termine previsto dal secondo paragrafo del presente articolo, l'Assemblea studia:

- a) la costituzione di una Assemblea della Comunità europea di difesa, eletta su base democratica;
- b) i poteri di cui dovrebbe essere investita tale Assemblea;
- c) le modifiche che dovrebbero eventualmente venir apportate alle disposizioni del presente Trattato relative alle altre istituzioni della Comunità, in particolare allo scopo di salvaguardare una rappresentanza appropriata degli Stati.

Nei suoi studi, l'Assemblea si ispirerà in particolare ai principi seguenti:

l'organizzazione di carattere definitivo che si sostituirà alla presente organizzazione provvisoria dovrà essere concepita in modo da poter costituire uno degli elementi di una strut-

tura federale o confederale ulteriore, fondata sul principio della separazione dei poteri e comportante, in particolare, un sistema rappresentativo bicamerale;

l'Assemblea studierà ugualmente i problemi risultanti dalla coesistenza di diverse organizzazioni di cooperazione europea già create oppure che lo saranno, al fine di assicurarne il coordinamento nel quadro della struttura federale o confederale.

2. — Le proposte dell'Assemblea saranno sottoposte al Consiglio entro un termine di sei mesi dalla data dell'entrata in funzione dell'Assemblea. Accompagnate dal parere del Consiglio, queste proposte saranno successivamente trasmesse dal Presidente dell'Assemblea ai Governi degli Stati membri i quali, entro tre mesi dalla data in cui ne saranno stati investiti, convocheranno una Conferenza incaricata di esaminare le dette proposte.

CAPITOLO III. — IL CONSIGLIO.

ART. 39.

1. — Il Consiglio ha il compito generale di armonizzare l'azione del Commissariato e la politica dei Governi degli Stati membri.

2. — Il Consiglio può formulare, nel quadro del presente Trattato, delle direttive per l'azione del Commissariato.

Queste direttive sono formulate all'unanimità.

Per quel che riguarda le materie che non hanno dato luogo a direttive da parte del Consiglio, il Commissariato può agire, allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente Trattato, alle condizioni previste da quest'ultimo.

3. — Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, il Consiglio:

a) prende decisioni;

b) emette i pareri conformi che il Commissariato è tenuto ad ottenere prima di prendere una decisione o di formulare una raccomandazione.

4. — Salvo disposizioni contrarie del presente Trattato, il Consiglio prende le sue decisioni ed emette i suoi pareri a maggioranza semplice.

5. — Quando il Consiglio è consultato dal Commissariato, esso delibera senza procedere necessariamente ad una votazione. I processi verbali delle deliberazioni sono trasmessi al Commissariato.

ART. 40.

Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri.

Ogni Stato membro vi delega un componente del suo Governo, il quale può farsi rappresentare da un Supplente.

Il Consiglio è organizzato in modo da poter esercitare le sue funzioni in ogni momento. A tal fine ogni Stato membro deve aver in qualsiasi momento un rappresentante in grado di partecipare, senza ritardo, alle deliberazioni del Consiglio.

La Presidenza è esercitata, a turno, da ogni membro del Consiglio, per la durata di tre mesi, secondo l'ordine alfabetico degli Stati membri.

ART. 41.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario e almeno ogni tre mesi. Esso si riunisce su convocazione del suo Presidente, su iniziativa di quest'ultimo o di uno dei suoi membri ovvero del Commissariato.

ART. 41-bis.

Il Consiglio si riunisce subito dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

ART. 42.

In caso di votazione ogni membro del Consiglio può ricevere la delega di uno solo degli altri membri.

ART. 43.

1. — Nel caso in cui il presente Trattato richieda un parere conforme o una decisione del Consiglio presi a maggioranza semplice, il parere o la decisione sono acquisiti se raccolgono: sia i voti della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri; sia, in caso di ripartizione eguale dei voti, quelli dei rappresentanti degli Stati membri che mettano assieme a disposizione della Comunità almeno i due terzi del totale dei contributi degli Stati membri.

2. — Nel caso in cui il presente Trattato richieda un parere conforme o una decisione del Consiglio a una maggioranza qualificata, il parere o la decisione sono acquisiti: sia alla maggioranza così determinata, se questa maggioranza comprende i voti dei rappresentanti degli Stati membri che mettano assieme a disposizione della Comunità almeno i due terzi del totale dei contributi degli Stati membri; sia se essi raccolgono i voti dei rappresentanti di cinque Stati membri.

3. — Nel caso in cui il presente Trattato richieda un parere conforme o una decisione del Consiglio all'unanimità, il parere o la decisione sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri presenti o rappresentanti al Consiglio, le astensioni non facendo ostacolo all'adozione del parere o della decisione.

4. — Nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la parola « contributi » viene intesa come la media fra la percentuale dei contributi finanziari effettivamente versati durante l'esercizio precedente e la percentuale degli effettivi componenti le Forze europee di difesa al primo giorno del semestre in corso.

ART. 43-bis.

1. — Per l'applicazione del paragrafo 4 del precedente articolo 43 e fino alla data fissata per l'esecuzione del piano di costituzione del primo contingente di forze, la media dei contributi forniti dagli Stati membri, prevista nel detto paragrafo, è valutata forfaitariamente come segue:

Germania	3
Belgio	2
Francia	3
Italia	3
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	2

2. — Durante il periodo di transizione, definito al paragrafo precedente, l'ammontare dei contributi richiesti dal precedente articolo 43, paragrafo 1, sarà considerato come acquisito se raggiunge almeno i nove quattordicesimi del valore complessivo dei contributi forfaitari degli Stati membri.

ART. 44.

I testi che stabiliscono o modificano lo statuto del personale, l'organizzazione generale, il reclutamento, gli effettivi e l'inquadramento delle forze così come le modifiche al piano di costituzione delle Forze europee di difesa sono adottati dal Consiglio con decisione presa all'unanimità, su proposta sia di un membro del Consiglio sia del Commissariato, e sono messi in vigore da quest'ultimo.

ART. 45.

Il Consiglio fissa gli emolumenti, le indennità e le pensioni del Presidente e dei membri del Commissariato.

ART. 46.

Il Consiglio, deliberante a maggioranza di due terzi, può, su iniziativa di uno dei suoi membri, invitare il Commissariato a prendere qualsiasi misura che rientri nei limiti della sua competenza.

Se il Commissariato non accoglie l'invito, il Consiglio ovvero uno Stato membro può investire l'Assemblea della questione, perché venga eventualmente applicato il paragrafo 2 del precedente articolo 36.

ART. 47.

1. — Il Consiglio decide quando è il caso di chiedere una riunione comune del Consiglio dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e del Consiglio della Comunità.

2. — Le deliberazioni adottate all'unanimità nel corso delle riunioni comuni dei due Consigli sono vincolanti per le istituzioni della Comunità.

ART. 48.

La decisione del Consiglio prevista al paragrafo 4 del Protocollo relativo alle relazioni fra l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la Comunità europea di difesa è presa all'unanimità.

ART. 49.

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono comunicati agli Stati membri e al Commissariato.

ART. 50.

Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

CAPITOLO IV. — LA CORTE.

ART. 51.

La Corte assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato e dei regolamenti d'esecuzione.

ART. 52.

La Corte è la Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ART. 53.

Per l'adempimento della sua missione, e nei casi e alle condizioni fissati dal Protocollo giurisdizionale e dallo Statuto giurisdizionale previsti all'articolo 67, la Corte è assistita da una organizzazione giurisdizionale comprendente segnatamente tribunali di carattere europeo.

ART. 54.

1. — La Corte è competente a decidere sui ricorsi per annullamento per incompetenza, vizio di forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, o sviamento di potere, presentati contro le decisioni o raccomandazioni del Commissariato da uno degli Stati membri, dal Consiglio o dall'Assemblea.

2. — I ricorsi devono essere presentati entro il termine di un mese a decorrere sia dalla pubblicazione, sia dalla notifica della decisione o della raccomandazione.

3. — In caso di annullamento, la Corte rinvia il caso davanti al Commissariato, il quale è tenuto a prendere le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di annullamento.

ART. 55.

1. — Nel caso in cui il Commissariato, tenuto — in base ad una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione — a prendere una decisione o a formulare una raccomandazione, non adempia a tale obbligo, spetta agli Stati membri od al Consiglio di investire della questione il Commissariato.

Lo stesso vale per il caso in cui il Commissariato, autorizzato da una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione a prendere una decisione oppure a formulare una raccomandazione, se ne astenga e questa astensione costituisca uno sviamento di potere.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — Se, allo spirare di un periodo di due mesi, il Commissariato non ha preso alcuna decisione o formulato alcuna raccomandazione, può essere presentato un ricorso davanti alla Corte, nel termine di un mese, contro la decisione implicita di rifiuto che si ritiene risultare da tale silenzio.

ART. 56.

1. — Quando uno Stato membro ritiene che, in un caso determinato, un'azione o un'omissione del Commissariato sia tale da provocare, per quanto lo concerne, perturbamenti gravi e persistenti, esso può investire il Commissariato della questione.

Quest'ultimo, dopo aver consultato il Consiglio, riconosce, se del caso, l'esistenza di una tale situazione e decide delle misure da prendere, alle condizioni previste dal presente Trattato, per mettere fine a tale situazione, pur salvaguardando gli interessi essenziali della Comunità. Esso è tenuto a decidere entro un termine di due settimane.

2. — Spetta alla Corte, quando venga investita di un ricorso basato sulle disposizioni del presente articolo e diretto contro questa decisione o contro la decisione esplicita o implicita che rifiuti di riconoscere l'esistenza della situazione suindicata, di valutarne la fondatezza e di prendere, a titolo provvisorio, tutte le misure necessarie.

3. — In caso di annullamento, il Commissariato è tenuto a decidere, nel quadro della sentenza della Corte, delle misure da prendersi ai fini indicati nel secondo alinea del primo paragrafo del presente articolo.

ART. 57.

1. — La Corte è competente a decidere dei ricorsi per annullamento per incompetenza, vizio di forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, o sviamento di potere, presentati contro le deliberazioni del Consiglio da uno degli Stati membri, dal Commissariato o dall'Assemblea.

2. — La richiesta deve essere fatta entro il termine di un mese dalla data della comunicazione della deliberazione del Consiglio agli Stati membri o al Commissariato.

ART. 58.

1. — La Corte può annullare, su richiesta di uno degli Stati membri o del Commissariato, le deliberazioni dell'Assemblea.

Solo i motivi concernenti l'incompetenza o la violazione di forme sostanziali possono essere adottati a sostegno di un tale ricorso.

2. — La richiesta deve essere presentata entro il termine di un mese a datare dalla pubblicazione della deliberazione dell'Assemblea.

ART. 59.

I ricorsi presentati alla Corte non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la Corte può, qualora ritenga che le circostanze lo esigono, ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione o della raccomandazione impugnata.

Essa può prescrivere ogni altra misura provvisoria necessaria.

ART. 60.

La Corte è competente a decidere, nei casi e alle condizioni fissati dal Protocollo giurisdizionale e dallo Statuto giurisdizionale previsto all'articolo 67, delle controversie relative alla responsabilità civile della Comunità come pure di quelle relative allo statuto dei suoi agenti.

ART. 61.

La Corte è competente a decidere in materia penale, nei casi e alle condizioni fissati dal Protocollo giurisdizionale e dallo Statuto giurisdizionale previsto dall'articolo 67.

ART. 61-bis.

Fino a che non sia entrata in vigore una legislazione penale militare comune, il Protocollo giurisdizionale prevede disposizioni transitorie.

ART. 62.

Senza pregiudizio delle disposizioni dello Statuto giurisdizionale previsto dall'articolo 67, solo la Corte è competente a decidere, in via pregiudiziale, sulla validità delle decisioni o delle raccomandazioni del Commissariato e delle deliberazioni del Consiglio, nel caso in cui tale validità fosse messa in causa da una controversia portata davanti a un tribunale nazionale.

ART. 63.

La Corte è competente, nei casi e alle condizioni fissati dal suo Statuto, a decidere in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato concluso dalla Comunità o per suo conto.

ART. 64.

La Corte è competente a decidere in ogni altro caso previsto da una disposizione addizionale del presente Trattato.

Essa può ugualmente decidere in tutti i casi connessi con l'oggetto del presente Trattato per i quali la legislazione di uno Stato membro le attribuisca competenza.

ART. 65.

1. — Ogni controversia tra gli Stati membri circa l'applicazione del presente Trattato, che non sia stato possibile regolare altrimenti, potrà essere sottoposta alla Corte, sia in virtù di una richiesta comune degli Stati parti della controversia, sia a richiesta di uno di essi.

2. — La Corte è ugualmente competente a decidere su ogni controversia tra Stati membri connessa con l'oggetto del presente Trattato, se questa controversia le viene sottoposta in virtù di un compromesso.

ART. 66.

Le sentenze della Corte hanno forza esecutiva nel territorio degli Stati membri.

L'esecuzione forzata nel territorio degli Stati membri viene eseguita secondo le procedure in vigore in ognuno di questi Stati; in particolare non potrà farsi luogo ad esecuzione nei confronti di uno Stato membro se non nella misura e secondo la procedura ammessa dalla legislazione di questo Stato.

Tale esecuzione ha luogo dopo che è stata apposta la formula esecutiva in uso nello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, senza che sia necessario alcun altro controllo se non quello della verifica dell'autenticità della sentenza. Si provvede alla formalità indicata a cura di un ministro designato a tale scopo da ciascun Governo.

ART. 67.

L'applicazione delle disposizioni del presente capitolo e del Protocollo giurisdizionale sarà fissata da uno Statuto giurisdizionale stabilito mediante una convenzione fra gli Stati membri, che in particolare apporgerà gli adattamenti necessari a tale scopo allo Statuto della Corte allegato al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI MILITARI

CAPITOLO I. — ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE FORZE EUROPEE DI DIFESA.

ART. 68.

1. — Le Unità di base in seno alle quali dovrà combinarsi l'azione delle differenti armi costituenti l'esercito sono costituite da elementi della stessa nazionalità di origine. Queste Unità di base sono tanto leggere quanto è consentito dal principio dell'efficienza. Esse sono esentate al massimo da funzioni logistiche e dipendono, per il loro sostentamento e mantenimento da organi superiori integrati.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — I Corpi d'armata sono formati da Unità di base di differenti nazionalità di origine, salvo in casi eccezionali che risultino da necessità tattiche o di organizzazione e che sono stabiliti dal Commissariato su proposta del Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e col parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità. Le loro unità di sostegno tattico come le formazioni di appoggio logistico sono di tipo integrato; queste ultime unità elementari dell'ordine del reggimento o del battaglione restano omogenee e la loro ripartizione tra le nazionalità viene fatta secondo la proporzione che esiste tra le Unità di base. Il Comando e lo Stato maggiore dei Corpi d'armata sono integrati; tale integrazione viene effettuata nel modo più idoneo ad assicurare l'efficacia del loro impiego.

3. — Le Unità di base e i loro sostegni tattici e supporti logistici possono essere occasionalmente immessi nei Corpi d'armata dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e reciprocamente divisioni dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico possono essere immesse nei Corpi d'armata europei.

Gli elementi di Comando delle Forze dipendenti dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ai quali fanno organicamente capo le unità europee sono integrati da elementi provenienti da tali unità e reciprocamente.

ART. 69.

1. — Le Unità di base dell'Aeronautica, ciascuna delle quali è dotata di materiale da combattimento omogeneo corrispondente a una missione elementare specifica, sono costituite da elementi della stessa nazionalità di origine.

Queste Unità di base sono esentate al massimo dalle funzioni logistiche e dipendono per il loro allestimento ed il loro mantenimento da organi superiori integrati.

2. — Un certo numero di Unità di base differenti nazionalità d'origine è raggruppato sotto gli ordini di comandi superiori di tipo integrato, salvo in casi eccezionali che risultino da necessità tattiche o di organizzazione e che sono stabiliti dal Commissariato su proposta del Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e col parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità. Le formazioni di supporto logistico sono di tipo integrato: le unità elementari dei servizi restano di composizione nazionale omogenea e la loro ripartizione tra le nazionalità viene fatta secondo la proporzione che esiste tra le Unità di base.

3. — Unità di base europea e le loro unità di supporto possono essere sottoposte a Comandi dipendenti dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e reciprocamente Unità di base dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico possono essere sottoposte a Comandi europei.

Gli organi di comando dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ai quali fanno organicamente capo delle Unità europee sono integrati da elementi europei e reciprocamente.

ART. 70.

1. — Le Forze navali europee comprendono le formazioni che sono addette alla protezione marittima ravvicinata dei territori europei degli Stati membri e che sono fissate mediante accordi tra i Governi.

2. — I contingenti delle Forze navali europee costituiscono raggruppamenti di nazionalità omogenea e di statuto europeo, rispondenti ad una medesima missione tattica.

3. — Questi raggruppamenti, nella loro totalità ed in parte, possono occasionalmente essere incorporati in formazioni dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico i cui Comandi sono allora integrati con elementi forniti da essi.

ART. 71.

Il Commissariato stabilisce i piani di organizzazione delle forze su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità. Esso ne assicura l'esecuzione.

ART. 72.

1. — Le categorie del personale reclutato con coscrizione per servire nelle Forze europee di difesa compiranno lo stesso periodo di servizio attivo.

2. — L'uniformizzazione sarà realizzata il più rapidamente possibile su proposta del Commissariato con decisione del Consiglio adottata all'unanimità.

ART. 73.

1. — Il reclutamento delle Forze europee di difesa in ogni Stato membro è regolato dalle leggi di tale Stato nel quadro delle disposizioni di principio comuni definite dal Protocollo militare.

2. — Il Commissariato segue le operazioni di reclutamento effettuate dagli Stati membri in conformità alle disposizioni del presente Trattato e, al fine di assicurare tale conformità, rivolge, se necessario, le raccomandazioni agli Stati membri.

3. — A partire dalla data stabilita di comune accordo dai Governi degli Stati membri, il Commissariato procederà al reclutamento secondo le regole definite dal detto accordo, nel quadro delle disposizioni di principio comuni fissate dal Protocollo militare.

ART. 74.

1. — Il Commissariato procede all'istruzione e all'approntamento delle Forze europee di difesa secondo una dottrina comune e metodi uniformi. In particolare esso dirige le scuole della Comunità.

2. — A richiesta di uno Stato membro viene tenuto conto, nell'applicazione dei principi definiti al paragrafo 1 del presente articolo, della situazione particolare che risulta per questo Stato dal fatto che la Costituzione preveda più lingue ufficiali.

ART. 75.

I piani di mobilitazione delle Forze europee di difesa sono preparati dal Commissariato in consultazione con i Governi degli Stati membri.

Senza pregiudizio dell'organizzazione definitiva prevista all'articolo 38, la decisione di procedere alla mobilitazione spetta agli Stati membri, l'esecuzione delle misure di mobilitazione è ripartita tra la Comunità e gli Stati membri alle condizioni definite da accordi tra il Commissariato e gli Stati suddetti.

ART. 76.

Il Commissariato procede alle ispezioni e ai controlli indispensabili.

ART. 77.

1. — Il Commissariato stabilisce la dislocazione territoriale delle Forze europee di difesa nel quadro delle raccomandazioni del Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. In caso di divergenza di vedute che non potessero essere risolte con quest'ultimo, esso non può allontanarsi da queste raccomandazioni se non con approvazione del Consiglio deliberante all'unanimità.

Nel quadro delle decisioni generali di cui al capoverso 1 del presente articolo, il Commissariato prende le decisioni esecutive, dopo essersi consultato con lo Stato nel quale le truppe saranno dislocate.

2. — In caso di divergenza di vedute su punti essenziali, lo Stato interessato può investire il Consiglio della questione. Questo Stato deve conformarsi al parere del Commissariato se il Consiglio, con decisione presa a maggioranza di due terzi, si pronuncia in favore di tale parere.

La facoltà di cui gli Stati membri possono valersi, in virtù dell'articolo 56, non viene pregiudicata dalle disposizioni che precedono.

ART. 78.

Il Commissariato amministra il personale ed i materiali in conformità alle disposizioni del presente Trattato.

Esso assicura una ripartizione che miri ad assicurare l'omogeneità nell'armamento e nell'equipaggiamento delle unità che compongono le Forze europee di difesa.

ART. 78-bis.

1. — Non appena entrato in funzione, il Commissariato:
stabilisce i piani di costituzione e di equipaggiamento del primo scaglione delle Forze secondo le disposizioni prese di comune accordo dai Governi degli Stati membri, e nel quadro dei piani della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico;
determina e organizza il concorso da richiedersi agli Stati parti del Trattato del Nord Atlantico in vista dell'istruzione dei contingenti;
stabilisce una regolamentazione provvisoria e sommaria sui punti essenziali.
2. — Non appena entrato in funzione, il Commissariato intraprende la costituzione delle unità del primo scaglione delle Forze.
3. — Non appena entrato in vigore il presente Trattato, le unità già esistenti e i contingenti da reclutarsi dagli Stati membri per completare questo primo scaglione dipendono dalla Comunità e sono posti sotto l'autorità del Commissariato, che esercita nei loro riguardi i poteri previsti dal presente Trattato, alle condizioni definite dal Protocollo militare.
4. — Il Commissariato sottopone al Consiglio, nel più breve termine possibile i piani e i testi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Il Consiglio stabilisce:
all'unanimità, il piano di costituzione del primo scaglione delle Forze;
a maggioranza di due terzi, gli altri testi.
I testi sono messi in vigore dal Commissariato non appena sono stati adottati dal Consiglio.

ART. 79.

Un regolamento unico di disciplina generale militare applicabile ai membri delle Forze europee di difesa, verrà stabilito mediante accordo tra i Governi degli Stati membri e ratificato secondo le norme costituzionali di ognuno di questi Stati.

CAPITOLO II. — STATUTO DELLE FORZE EUROPEE DI DIFESA.

ART. 80.

1. — Nell'esercizio della competenza che le è conferita dal presente Trattato, e senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi degli Stati membri:
la Comunità ha, per quanto riguarda le Forze europee di difesa e i loro membri, gli stessi diritti ed obblighi che hanno gli Stati per quanto riguarda le loro Forze nazionali ed i membri di queste Forze, secondo il diritto internazionale consuetudinario;
la Comunità è tenuta a rispettare le regole di diritto convenzionale di guerra che impegnano uno o più Stati membri.
2. — Di conseguenza, le Forze europee di difesa e i loro membri godono, dal punto di vista del diritto internazionale, dello stesso trattamento delle Forze nazionali degli Stati e dei loro membri.

ART. 81.

1. — La Comunità provvede a che le Forze europee di difesa e i loro membri conformino la loro condotta alle norme del diritto internazionale. Essa assicura la repressione di ogni eventuale violazione di queste norme che fosse commessa dalle suddette Forze o dai loro membri.
2. — La Comunità prende, nel quadro della sua competenza, le misure di repressione penale e ogni altra misura idonea nel caso in cui tale violazione fosse commessa dalle Forze di Stati terzi o dai loro membri.
Inoltre gli Stati membri prendono dal canto loro, nel quadro della loro competenza, le misure di repressione penale ed ogni altra misura idonea contro ogni violazione delle norme del diritto internazionale commessa contro le Forze europee di difesa o i loro membri.

ART. 82.

Lo Statuto delle Forze europee di difesa è fissato da una convenzione particolare.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 83.

La gestione finanziaria della Comunità è assicurata in conformità alle disposizioni del presente Trattato, del Protocollo finanziario o del Regolamento finanziario.

Al fine di vigilare al rispetto di queste disposizioni, vengono istituiti un Controllore finanziario ed una Commissione dei conti le cui attribuzioni sono definite dagli articoli seguenti.

ART. 84.

Il Controllore finanziario è indipendente dal Commissariato e responsabile davanti al Consiglio. È designato dal Consiglio deliberante all'unanimità. La durata del suo mandato è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.

ART. 85.

La Commissione dei conti è un'autorità collegiale indipendente che comprende cittadini di ciascuno degli Stati membri.

Il Consiglio, con decisione presa all'unanimità, fissa il numero dei membri di questa Commissione e procede, a maggioranza di due terzi, alla loro designazione, come pure a quella del Presidente. Il mandato dei membri della Commissione dei conti è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.

ART. 86.

Dall'entrata in vigore del presente Trattato tutte le entrate e tutte le spese della Comunità sono iscritte in un bilancio comune annuale.

La durata dell'esercizio finanziario è fissata ad un anno, e decorre dal 1° gennaio; tale data può essere modificata con decisione del Consiglio.

ART. 87.

1. — Il Commissariato prepara il bilancio della Comunità, in consultazione con i Governi degli Stati membri e tenendo conto in special modo delle disposizioni dell'articolo 71. Il progetto di piano comune di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento e infrastrutture è allegato al detto progetto di bilancio.

Le entrate e le spese proprie ad ogni istituzione della Comunità formano oggetto di sezioni speciali nel bilancio generale.

2. — Il progetto viene sottoposto al Consiglio almeno tre mesi prima dell'inizio dello esercizio.

Il Consiglio, entro il termine di un mese, decide:

a) all'unanimità, sull'importo complessivo del bilancio in autorizzazioni di spesa e in autorizzazioni di impegno, e sull'ammontare del contributo di ogni Stato membro, stabilito in conformità del successivo articolo 94, contributo di cui il Governo di ogni Stato membro è tenuto ad assicurare l'iscrizione nel proprio bilancio statale secondo le proprie norme costituzionali;

b) a maggioranza di due terzi, sulla ripartizione delle spese.

Le disposizioni a) e b) del presente paragrafo non sono applicabili alle entrate e alle spese che risultino da un accordo relativo ad un aiuto esterno previsto dall'articolo 99 né a quelle che costituiscono una partita di giro nel bilancio comune, come previsto dal Protocollo finanziario.

3. — Il bilancio comune approvato dal Consiglio nel modo suindicato è trasmesso all'Assemblea, che si pronuncia, al più tardi, due settimane prima dell'inizio dell'esercizio.

L'Assemblea può proporre modifiche che sopprimano, riducano, aumentino o istituiscano entrate o spese. Queste proposte non possono accrescere il totale complessivo delle spese del progetto approvato dal Consiglio.

L'Assemblea può proporre il rigetto del bilancio nella sua totalità a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono la Assemblea.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. — In tutti i casi previsti al paragrafo precedente, il Commissariato o uno Stato membro può, nei quindici giorni successivi alla votazione, investire della questione il Consiglio, perché esso proceda ad una seconda lettura entro un termine di due settimane. Le proposte dell'Assemblea sono adottate qualora il Consiglio, così investito, le approvi a maggioranza di due terzi. Se il Consiglio non viene investito entro il termine suindicato di quindici giorni, le proposte sono considerate come da lui adottate.

ART. 87-bis.

1. — In deroga al precedente articolo 87, la procedura relativa al bilancio dell'esercizio che corrisponde al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente Trattato e la fine dell'anno civile è di competenza del solo Consiglio.

Per quel che riguarda le spese, detto bilancio dovrà essere stabilito tenendo conto, in tutta la misura del possibile, dei programmi militari e finanziari di tutti gli Stati membri, relativi alla costituzione delle Unità che dovranno costituire le Forze europee di difesa.

2. — Per l'esecuzione di questo bilancio il Commissariato delegherà ai servizi nazionali competenti il compito di eseguire per suo conto le spese che riguardano le Forze europee di difesa, nella misura in cui i suoi servizi non gli consentissero di adempiere a tali compiti.

3. — In attesa dell'approvazione di questo bilancio, e allo scopo di essere messa in grado di fare fronte alle sue prime spese, la Comunità riceverà dagli Stati membri anticipi che verranno successivamente imputati sui contributi. Le spese effettuate con tali anticipi saranno incluse nel bilancio.

4. — Il bilancio dell'esercizio successivo a quello indicato al paragrafo 1 del presente articolo verrà preparato, approvato ed eseguito secondo le disposizioni del presente Trattato. Tuttavia:

a) i contributi degli Stati membri al bilancio di tale esercizio saranno stabiliti secondo la procedura adottata dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, con esclusione di qualsiasi altro metodo di ripartizione;

b) su richiesta di qualsiasi Stato membro che ritenesse il bilancio comune così stabilito non conforme alle intenzioni manifestate dal suo Governo o dal suo Parlamento, per quel che riguarda l'esecuzione dei suoi impegni nei confronti del Trattato del Nord Atlantico o di mezzi impiegati per l'esecuzione di tali impegni, la Comunità dovrà sottoporre il predetto bilancio alle competenti autorità di detta Organizzazione, al fine di ottenerne il parere.

ART. 88.

1. — Se, all'inizio dell'esercizio, il bilancio non è ancora stato approvato definitivamente, la Comunità è autorizzata a provvedere alle sue spese sulla base di quote mensili uguali a un dodicesimo degli stanziamenti contenuti nel bilancio dell'anno precedente. Tale facoltà cessa allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio dell'esercizio. La spesa non può eccedere il quarto delle spese dell'anno precedente.

Nel caso previsto al comma precedente, gli Stati membri devono accordare alla Comunità anticipi sulla base dei contributi iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Questi anticipi sono imputabili sui loro contributi.

Se allo scadere del termine previsto al primo comma del presente paragrafo il bilancio non è divenuto definitivo, il bilancio fissato dal Consiglio entrerà in vigore, a condizione che l'Assemblea abbia disposto di un periodo di almeno due settimane per esaminarlo.

2. — In caso di necessità, il Commissariato può sottoporre, nel corso dell'esercizio, un progetto di bilancio suppletivo, che verrà approvato nello stesso modo del bilancio normale, ma con riduzione a metà dei termini previsti.

ART. 89.

1. — Il bilancio si suddivide in sezioni, capitoli e articoli. È stabilito in cifre lorde e contiene tutte le entrate e tutte le spese della Comunità.

Esso prevede in particolare le spese annue necessarie all'esecuzione dei programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento e infrastrutture interessanti più esercizi.

2. — Il bilancio è stabilito in una moneta di conto comune, scelta dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi.

Il rapporto tra la moneta di conto e la moneta nazionale risulta dal tasso del cambio ufficiale notificato da ogni Stato alla Comunità.

ART. 90.

1. — Il Commissariato può procedere a storni di stanziamenti tra le voci di spesa da esso amministrate, nei limiti delle autorizzazioni generali o particolari che gli sono concesse, sia nel bilancio stesso, sia per decisione del Consiglio presa a maggioranza di due terzi, sia dal Regolamento finanziario. Per tali storni di stanziamenti occorre l'assenso del Controllore finanziario quando essi vengano eseguiti in virtù di autorizzazioni generali.

2. — Alle stesse condizioni, analoga facoltà di storno è concessa alle altre istituzioni della Comunità per le voci da esse amministrate.

ART. 91.

L'esecuzione del bilancio è assicurata dal Commissariato e dalle altre istituzioni della Comunità, secondo le disposizioni del Protocollo finanziario.

Nella formazione e nell'esecuzione del bilancio, le istituzioni della Comunità devono assicurare il rispetto degli impegni presi dagli Stati membri nei confronti della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. I contratti conclusi dagli Stati membri con terzi, anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, devono essere eseguiti, a meno che non possano, con l'approvazione del Governo che ha firmato il contratto, essere modificati nell'interesse della Comunità.

ART. 92.

L'esecuzione del bilancio è sorvegliata dal Controllore finanziario.

Tutte le decisioni del Commissariato che comportino un impegno di spesa sono sottoposte al visto del Controllore finanziario, che verifica la regolarità della spesa dal punto di vista del bilancio e la sua conformità alle disposizioni del Regolamento finanziario.

Senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 54 e 57, il Commissariato può non tener conto del rifiuto di visto opposto dal Controllore finanziario, indirizzando per iscritto a quest'ultimo una ingiunzione speciale per la spesa. Dopo aver ricevuto tale ingiunzione, il Controllore finanziario deve riferirne immediatamente al Consiglio, il quale esamina la questione entro il più breve termine possibile.

Il Controllore finanziario indirizza ogni tre mesi al Consiglio, che lo comunica all'Assemblea, un rapporto sull'esecuzione del bilancio. Questo rapporto deve contenere ogni utile osservazione sulla gestione finanziaria del Commissariato.

Il Controllore finanziario dà il suo parere sui progetti di bilancio. Il parere è comunicato al Commissariato. Esso viene allegato dal Consiglio al progetto sottoposto all'Assemblea.

ART. 93.

Le entrate della Comunità comprendono:

- a) i contributi versati dagli Stati membri;
- b) le entrate proprie della Comunità;
- c) le somme che la Comunità può ricevere in virtù degli articoli 7 e 99.

La Comunità dispone anche di prestazioni in natura ricevute in virtù degli stessi articoli.

ART. 94

A partire dall'entrata in vigore del presente Trattato i contributi degli Stati membri sono fissati dal Consiglio secondo la procedura adottata dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

Il Consiglio ricercherà un metodo proprio di determinazione dei contributi che, particolarmente in funzione delle possibilità finanziarie, economiche e sociali degli Stati membri, assicurerà una equa ripartizione degli oneri. Questo metodo dovrà essere approvato dal Consiglio deliberante all'unanimità e verrà applicato a partire dal primo esercizio successivo a tale approvazione.

In mancanza di accordo su tale metodo, i contributi continueranno a essere fissati secondo la procedura adottata dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

ART. 95.

1. — I contributi stabiliti conformemente agli articoli precedenti sono pagabili in moneta nazionale, per dodicesimi, il primo giorno di ogni mese. Il Consiglio, deliberante all'unanimità, può accettare che uno Stato versi il suo contributo in una moneta diversa da quella nazionale.

2. — In caso di modifica del tasso di cambio, le somme ancora dovute sui contributi sono oggetto di adeguamento sulla base del nuovo tasso. Tuttavia, lo Stato debitore verso la Comunità delle somme corrispondenti a tale adeguamento può chiedere che l'ammontare sia limitato al solo danno subito dalla Comunità per il fatto della modifica del tasso di cambio. Tale limitazione è stabilita dal Consiglio deliberante all'unanimità.

Gli Stati membri conservano l'onere integrale delle spese complementari che potrebbe comportare, per i contratti sottoscritti dalla Comunità, l'applicazione di disposizioni prese da uno Stato in favore dei titolari di contratti, in occasione di una riforma monetaria.

3. — Se, nel corso di esecuzione del bilancio, il potere di acquisto della moneta di uno Stato membro si trova sensibilmente diminuito in rapporto ai poteri d'acquisto delle monete degli altri Stati membri, senza che vi sia una modifica ufficiale del tasso di cambio di questa moneta, il Consiglio, a richiesta del Commissariato o di uno Stato membro, esaminerà la possibilità di compensare il danno causato alla Comunità da tale situazione.

ART. 96.

La Comunità, nello stabilire o nell'eseguire il bilancio, fa il possibile per limitare i pagamenti tra gli Stati membri e tra questi e i terzi Stati, che potrebbero pregiudicare la stabilità economica e monetaria degli Stati membri.

Il Regolamento finanziario preciserà le modalità di esecuzione di tali pagamenti.

Se, per effetto dell'esecuzione del bilancio, la stabilità economica e monetaria di uno Stato venga ad essere compromessa, il Commissariato, a richiesta di questo Stato e d'intesa con i Governi interessati, adotta i necessari provvedimenti di risanamento. Ove non fosse possibile addivenire ad un accordo su tali misure, il Consiglio, su richiesta del Commissariato o di uno Stato membro, avoca a sé la questione e prende le disposizioni necessarie, alle condizioni previste dal presente Trattato.

Gli Stati membri si impegnano a mitigare, a vantaggio della Comunità, le restrizioni stabilite dalla loro legislazione valutaria ai pagamenti internazionali.

ART. 97.

1. — La verifica dei conti viene effettuata dalla Commissione dei conti secondo modalità che saranno fissate dal Regolamento finanziario.

La Commissione dei conti verifica, in base a documenti giustificativi, la regolarità delle operazioni e il buon impiego degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità. Essa può chiedere, per il suo compito di verifica, l'assistenza delle istituzioni di controllo degli Stati membri.

2. — La relazione sul risultato della verifica dei conti deve essere presentata al Consiglio, che la trasmette all'Assemblea, non oltre sei mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario.

In base a tale relazione, la Commissione dei conti sottopone al Consiglio una proposta di discarico da dare ad ogni istituzione per quanto riguarda la sua gestione finanziaria per il periodo considerato. Il Consiglio prende posizione circa tale proposta e la presenta all'Assemblea, che decide.

Il discarico si dà per concesso se l'Assemblea non l'ha rifiutato con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che la compongono.

ART. 98.

I Governi degli Stati membri possono chiedere al Controllore finanziario e alla Commissione dei conti comunicazione dei documenti giustificativi di cui essi dispongono per l'espletamento della loro missione.

ART. 99.

Il Commissariato tratta le questioni relative all'aiuto esterno in materiale o in mezzi finanziari, concesso alla Comunità.

Ogni accordo relativo ad un aiuto esterno concesso alla Comunità è subordinato al parere conforme del Consiglio, senza pregiudizio delle disposizioni particolari del Protocollo finanziario concernenti l'aiuto esterno.

La Comunità può, su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, concedere un aiuto a terzi Stati, per il raggiungimento dei fini indicati al precedente articolo 2.

L'aiuto esterno in materiali destinato alle Forze europee di difesa, che la Comunità e gli Stati membri possono ricevere è amministrato dal Commissariato.

Il Consiglio, con decisione presa a maggioranza di due terzi, è autorizzato ad impartire al Commissariato direttive generali, intese ad assicurare che l'azione di quest'ultimo, per quanto riguarda l'aiuto esterno, non pregiudichi la stabilità economica, finanziaria e sociale di uno o più Stati membri.

ART. 100.

Le condizioni di remunerazione del personale militare e civile della Comunità, come pure il suo diritto a pensione, sono stabiliti da un Protocollo allegato al presente Trattato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

ART. 101.

Il Commissariato prepara, in consultazione con i Governi degli Stati membri, i programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento e infrastrutture delle Forze europee di difesa e ne assicura l'esecuzione in conformità all'articolo 91.

ART. 102.

1. — Nella preparazione e nell'esecuzione dei programmi, il Commissariato deve:

a) utilizzare nel modo migliore le attitudini tecniche ed economiche di ogni Stato membro ed evitare di provocare gravi turbamenti nella economia di ognuno di essi;

b) tener conto dell'ammontare dei contributi che debbono essere forniti dagli Stati membri e rispettare le norme fissate dal presente Trattato in materia di trasferimenti monetari;

c) in collaborazione con gli organi competenti della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico semplificare e standardizzare, per quanto possibile ed al più presto, gli armamenti, gli equipaggiamenti, gli approvvigionamenti e le infrastrutture.

2. — Il Consiglio può impartire al Commissariato direttive generali nel quadro dei principi suesposti. Tali direttive vengono date a maggioranza di due terzi.

ART. 103.

1. — Le spese necessarie all'esecuzione dei programmi vengono inserite nel bilancio, il quale reca in allegato uno stato indicativo della ripartizione geografica dell'esecuzione delle differenti categorie di programmi. L'approvazione del bilancio equivale all'approvazione di questi programmi.

2. — Il Commissariato può stabilire dei programmi relativi ad un periodo di diversi anni. Esso li porta a conoscenza del Consiglio e richiede ad esso di dare un'approvazione di principio a quelli tra essi che comportano impegni finanziari estendenti su diversi anni. Questa approvazione viene acquisita a maggioranza di due terzi.

ART. 104.

1. — Il Commissariato assicura l'esecuzione dei programmi in consultazione con il Consiglio e con i Governi degli Stati membri.

2. — Il Commissariato assicura la stipulazione dei contratti, la sorveglianza dell'esecuzione, l'accettazione e il pagamento dei lavori e delle forniture.

Il Commissariato dispone di servizi civili, decentrati in modo da essere in grado di poter far ricorso alle risorse di ogni Stato membro nelle condizioni più vantaggiose per la Comunità.

3. — La stipulazione dei contratti deve avvenire dopo aver fatto ricorso alla concorrenza più estesa possibile, salvo eccezioni giustificate dal segreto militare, dalle condizioni tecniche e dall'urgenza, secondo le definizioni adottate nel regolamento previsto dal seguente paragrafo 4. I contratti vengono conclusi dopo incanto pubblico o ristretto o senza incanto, (trattativa privata), con imprenditori capaci di assicurare le prestazioni e che non siano esclusi, nei loro paesi, dai pubblici incanti. L'esclusione dovuta alla nazionalità non viene ritenuta valida per quanto riguarda i cittadini degli Stati membri.

Nel quadro delle disposizioni dell'articolo 102 le ordinazioni devono essere assegnate alle offerte più vantaggiose.

4. — Le condizioni procedurali relative alla stipulazione dei contratti, alla sorveglianza della loro esecuzione, all'accettazione e al pagamento dei lavori e delle forniture sono fissate con regolamenti. Tali regolamenti sono sottoposti dal Commissariato al parere conforme del Consiglio, che decide a maggioranza di due terzi. Essi possono essere emendati secondo la stessa procedura.

5. — I contratti il cui ammontare superi certe cifre sono sottoposti, prima della decisione del Commissariato, al parere di una Commissione dei contratti comprendente cittadini di ogni Stato membro.

Se il Commissariato non si attiene al parere della competente Commissione dei contratti, deve presentare un rapporto motivato al Consiglio.

Le condizioni di applicazione del presente paragrafo sono fissate con regolamento. Tale regolamento è sottoposto dal Commissariato al parere conforme del Consiglio, che decide a maggioranza di due terzi. Esso può essere emendato secondo la stessa procedura.

6. — Per quanto riguarda le controversie relative ai contratti conclusi tra la Comunità e terzi residenti sul territorio di uno degli Stati membri, il carattere amministrativo o giudiziario dell'organo giurisdizionale competente, la competenza « *ratione materiae* » e « *ratione loci* » di questo, come pure la legge da applicarsi, vengono determinate:

- a) in materia immobiliare, dal luogo in cui è sito l'immobile;
- b) in ogni altra materia, dal luogo di residenza del fornitore.

Può essere derogato a queste norme con accordo tra le parti, salvo per quanto riguarda il carattere amministrativo o giudiziario della giurisdizione competente e la competenza « *ratione materiae* ».

Il Commissariato ricorre normalmente a simili accordi solo in casi particolari o per investire una giurisdizione dipendente dalla Comunità.

7. — Se il Commissariato constata, nell'esecuzione dei programmi, che interventi di ordine pubblico o accordi o procedure concertate tra le imprese tendono a falsare o a restringere gravemente il normale gioco della concorrenza, esso adisce il Consiglio, che decide alla unanimità sulle misure destinate a porre rimedio a tale situazione.

Il Consiglio può essere investito nelle stesse circostanze da uno Stato membro.

ART. 104-bis.

I regolamenti previsti ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 104 debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio entro un termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.

In attesa della promulgazione di questi regolamenti, il Commissariato assicura la conclusione dei contratti in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari in vigore negli Stati membri.

ART. 105.

Se il Commissariato constata che l'esecuzione di tutto o di parte di un programma viene ostacolata da difficoltà tali che ne impediscono la realizzazione, per esempio in seguito ad una deficienza nell'approvvigionamento di materie prime, a mancanza di attrezzature o di capacità di installazione, o a causa di prezzi anormalmente elevati, ovvero che la sua esecuzione non può essere assicurata entro i termini richiesti, esso deve investire il Consiglio della questione e cercare assieme i rimedi atti ad eliminare tali difficoltà.

Il Consiglio decide all'unanimità, in consultazione con il Commissariato, le misure da adottare.

In mancanza di una decisione unanime del Consiglio sulle misure di cui al comma precedente, il Commissariato, dopo aver consultato i Governi interessati, rivolge loro raccomanda-

zioni al fine di assicurare il collocamento e l'esecuzione delle commesse entro i termini previsti nel programma, ed a prezzi che non siano anormalmente elevati, tenendo conto della necessità di ripartire nel modo più equo possibile gli oneri che risultano tra le economie degli Stati membri. Il Consiglio può, a maggioranza di due terzi, impartire al Commissariato direttive generali relative all'emanazione di tali raccomandazioni.

Uno Stato membro che riceva una tale raccomandazione può, entro un termine di dieci giorni, adire il Consiglio che decide.

ART. 106.

Il Commissariato prepara un programma comune di ricerca scientifica e tecnica nel campo militare, come pure le modalità di esecuzione di tale programma. Questo è sottoposto all'approvazione del Consiglio nelle stesse condizioni dei programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento e infrastrutture delle Forze europee di difesa.

Il Commissariato assicura l'esecuzione del programma comune di ricerche.

ART. 107.

1. — La produzione di materiale bellico, l'importazione e l'esportazione di materiale bellico proveniente da o destinato a Paesi terzi, le misure che riguardano direttamente le installazioni destinate alla produzione di materiale bellico, come pure la fabbricazione dei prototipi e la ricerca tecnica riguardante il materiale bellico sono vietate, salvo le autorizzazioni risultanti dall'applicazione del seguente paragrafo 3.

L'applicazione del presente articolo s'effettua nel rispetto delle norme di diritto internazionale relative al divieto di impiego di taluni mezzi bellici.

2. — Le categorie del materiale di guerra che sono oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1 sono definite nell'allegato 1 unito al presente articolo.

Questo allegato può essere emendato dietro parere conforme del Consiglio che decide a maggioranza di due terzi, su iniziativa sia del Commissariato sia di un membro del Consiglio.

3. — Il Commissariato stabilisce con regolamento le norme di procedura per l'applicazione del presente articolo e per il rilascio di autorizzazioni relative alla produzione, all'importazione, all'esportazione e alle misure che interessano direttamente le installazioni destinate alla produzione del materiale bellico, come pure quelle relative alla fabbricazione di prototipi e alle ricerche tecniche riguardanti il materiale bellico.

4. — Per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Commissariato si applicano le seguenti disposizioni:

a) il Commissariato non deve concedere autorizzazioni per quanto riguarda le rubriche dell'allegato II unito al presente articolo nelle regioni strategicamente esposte, salvo decisione del Consiglio presa all'unanimità;

b) il Commissariato rilascia autorizzazioni relative alla costruzione di nuovi polverifici per fini militari solo all'interno di un territorio definito con accordo tra i Governi degli Stati membri. Esso deve inoltre designare, unitamente al rilascio di tali autorizzazioni, un controllore che sorvegli permanentemente l'osservanza, da parte dello stabilimento interessato, delle disposizioni di cui al presente articolo.

La stessa procedura si applica agli ordigni telecomandati a corta gittata per la difesa contraerea, definiti al paragrafo IV, d), dell'allegato II;

c) per quanto riguarda l'esportazione, il Commissariato accorda le autorizzazioni se le giudica compatibili con i bisogni, la sicurezza interna e gli eventuali impegni internazionali della Comunità;

d) per quanto concerne la fabbricazione dei prototipi e la ricerca tecnica relativa al materiale bellico, le autorizzazioni sono accordate, a meno che il Commissariato stimi che queste fabbricazioni e queste ricerche possono recare pregiudizio alla sicurezza interna della Comunità e salvo diverse direttive del Consiglio formulate alle condizioni previste nell'articolo 39, paragrafo 2;

e) il Commissariato rilascia autorizzazioni generali per la produzione, l'importazione e l'esportazione di materiale bellico necessario alle forze degli Stati membri non facenti parte delle Forze europee di difesa e alle forze degli Stati associati riguardo ai quali gli Stati membri assumono responsabilità di difesa. Esso stabilisce contemporaneamente un controllo per garantire che i beneficiari di queste licenze non vi ricorrono al di là delle loro necessità:

f) il Commissariato rilascia autorizzazioni generali riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I destinati a fini civili e stabilisce simultaneamente un controllo per garantire che i titolari di tali licenze vi ricorrano solo per questi fini.

5. — I regolamenti previsti al paragrafo 3 sono stabiliti dal Commissariato dietro parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi. Essi possono essere emendati su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi, su iniziativa sia del Commissariato sia di un membro del Consiglio.

6. — Su richiesta del Commissariato, la Corte può, alle condizioni stabilite dallo Statuto giurisdizionale previsto all'articolo 67, infliggere alle persone o alle imprese che contravvenissero alle disposizioni del presente articolo:

per quanto concerne la produzione, l'importazione e l'esportazione del materiale bellico, multe o penali il cui ammontare non può eccedere cinquanta volte il valore dei prodotti in causa. Questo ammontare massimo può essere tuttavia, in casi particolarmente gravi o di recidiva, raddoppiato o elevato all'equivalente in moneta nazionale di un milione di unità di conto;

per quanto concerne la ricerca tecnica, la fabbricazione di prototipi e le misure che riguardano direttamente la produzione di materiale bellico, multe il cui ammontare massimo corrisponda all'equivalente in moneta nazionale di 100 mila unità di conto, potendo tuttavia questo ammontare essere elevato all'equivalente in moneta nazionale di un milione di unità di conto in casi particolarmente gravi o di recidiva.

ALLEGATO I ALL'ARTICOLO 107

1. — Armi da guerra:

- a) armi da fuoco portatili ad eccezione delle armi da caccia e delle armi di calibro inferiore a 7 mm.;
- b) mitragliatrici;
- c) armi anticarro;
- d) pezzi di artiglieria e mortai;
- e) armi antiaeree (D. C. A.);
- f) apparecchi fumogeni, lanciagas e lanciapiamme.

2. — Munizioni e razzi di ogni specie per uso militare:

- a) munizioni per armi da guerra definite al precedente paragrafo 1 e granate;
- b) ordigni ad autopropulsione;
- c) siluri di ogni specie;
- d) mine di ogni specie;
- e) bombe di ogni specie.

3. — Polveri, esplosivi comprese le sostanze essenzialmente utilizzabili per la propulsione con razzi a usi militari.

Saranno esenti i prodotti ad uso principalmente civile ed in particolare:

- Composizioni pirotecniche;
- Esplosivi d'innescio;
- Fulminato di mercurio;
- Azotato di piombo;
- Trinitroresorcinato di piombo (stinato),
- Tetrazene;
- Esplosivi a base di cloro;
- Esplosivi a base di nitrato di dinitrotoluene e alla dinitronaftalina
- Nitrocellulosa;
- Polveri nere;
- Acqua ossigenata di concentrazione inferiore al 60 per cento;
- Acido nitrico di concentrazione inferiore al 99 per cento;
- Idrato di idrazina di concentrazione inferiore al 30 per cento.

4. — Materiale blindato:

- a) carri armati;
- b) veicoli blindati;
- c) treni blindati.

5. — Navi da guerra di ogni tipo

6. — Aerei militari di ogni tipo.
7. — Armi atomiche
8. — Armi biologiche (1) } Secondo le definizioni date nell'allegato II
9. — Armi chimiche (1) }
10. — Pezzi costitutivi che possono essere utilizzati solo per la costruzione di uno degli oggetti enumerati nei gruppi 1, 2, 4, 5, e 6 precedenti (2).
11. — Macchine che possono essere utilizzate solo per la fabbricazione di uno degli oggetti enumerati nei gruppi 1, 2, 4, 5, e 6 precedenti (2).

ALLEGATO II ALL'ARTICOLO 107

Il presente allegato è considerato come comprendente le armi definite ai paragrafi dall'I al VI seguenti, ed i mezzi di produzione specialmente concepiti per la produzione di queste armi. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi dal II al VI di questo allegato sono considerate come escludenti ogni dispositivo o parte costitutiva, apparecchio, mezzo di produzione, prodotto ed organismo utilizzato per i bisogni civili o che serva alla ricerca scientifica, medica ed industriale nei campi della scienza fondamentale e della scienza applicata.

I. — ARMA ATOMICA.

a) Per arma atomica è definita qualsiasi arma che contiene o è concepita per contenere o utilizzare un combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi e che, per esplosione od altra trasformazione nucleare non controllata o per radioattività del combustibile nucleare, o degli isotopi radioattivi, e capace di provocare distruzioni massicce, danni generalizzati o avvelenamenti in massa.

b) È inoltre considerata come arma atomica, ogni pezzo, ogni dispositivo, ogni parte costitutiva ed ogni sostanza creata specialmente o essenzialmente per un'arma definita al paragrafo a).

c) Qualsiasi quantità di combustibile nucleare prodotta nel corso di un anno (qualunque, in quantità superiore a 500 grammi, sarà considerata come sostanza specialmente concepita o di utilità essenziale per le armi atomiche.

d) Sono compresi nel termine « combustibile nucleare », quale utilizzato nella precedente definizione, il plutonio, l'uranio 233, l'uranio 235 (ivi compreso l'uranio 235 contenuto nell'uranio arricchito di oltre 2,1 per cento in peso di uranio 235) e qualsiasi altra sostanza capace di liberare quantità apprezzabili di energia atomica per fissione nucleare o per fusione o mediante altra reazione nucleare della sostanza. Le sostanze di cui sopra devono essere considerate come combustibile nucleare qualunque sia lo stato chimico e fisico nel quale si trovino.

II. — ARMA CHIMICA.

a) Per arma chimica è definito qualsiasi meccanismo od apparecchio specialmente concepito per l'utilizzazione a fini militari delle proprietà asfissianti, tossiche, irritanti, paralizzanti, regolatrici della crescita, antilubrificanti o catalizzatrici di una qualsiasi sostanza chimica.

b) Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo c) i prodotti chimici aventi tali proprietà e suscettibili d'essere utilizzati nei meccanismi o apparecchi indicati nel paragrafo a), sono considerati come compresi in questa definizione.

c) Gli apparecchi e le quantità di prodotti chimici indicati nei paragrafi a) e b) che non eccedano i bisogni civili del tempo di pace, sono considerati come esclusi da questa definizione.

III. — ARMA BIOLOGICA.

a) Per arma biologica è definito qualsiasi meccanismo od apparecchio specialmente concepito per utilizzare a fini militari insetti nocivi od altri organismi viventi morti od i loro prodotti tossici.

b) Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo c) gli insetti, organismi e loro prodotti tossici, di natura ed in quantità tale da poter essere utilizzati nei meccanismi od apparecchi indicati nel paragrafo a), sono considerati compresi in questa definizione.

c) I meccanismi, gli apparecchi e i quantitativi di insetti, organismi e loro prodotti tossici indicati nei paragrafi a) e b) che non eccedano i bisogni civili del tempo di pace, sono considerati come esclusi da questa definizione.

(1) Il Commissariato può esentare dalle autorizzazioni richieste le sostanze chimiche e biologiche il cui uso è essenzialmente civile. Qualora ritenga di non poter accordare queste esenzioni, il controllo da lui esercitato si applica unicamente sugli impieghi

(2) La fabbricazione di prototipi e la ricerca tecnica concernente i materiali indicati ai gruppi 10 e 11 qui sopra, non ricadono sotto le disposizioni dell'articolo 107.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

IV. — ORDIGNI A LUNGA GITTATA, ORDIGNI GUIDATI E MINE AD INFLUENZA.

a) Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo d), gli ordigni a lunga gittata e gli ordigni guidati sono definiti quegli ordigni la cui velocità o direzione di movimento possa essere influenzata dopo il momento del loro lancio, mediante dispositivo o meccanismo piazzato nell'interno od all'esterno dell'ordigno, ivi comprese le armi di tipo V, approntate nel corso dell'ultima guerra e le loro ulteriori modifiche. La combustione è considerata come un meccanismo che può influenzare la velocità.

b) Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo d), mine ad influenza sono definite quelle mine navali la cui esplosione può essere automaticamente provocata da influenze che emanano soltanto da sorgenti esterne, ivi comprese le mine ad influenza approntate nel corso dell'ultima guerra e le loro ulteriori modifiche.

c) I pezzi, dispositivi o parti costitutive specialmente concepiti per essere impiegati in armi o con armi indicate nei paragrafi a) e b), sono considerati come inclusi in questa definizione.

d) Sono considerati come esclusi da questa definizione le radiospolette e gli ordigni telecomandati a corta gittata per la difesa contraerea, rispondenti alle caratteristiche massime seguenti:

- lunghezza, 2 metri;
- diametro, 30 centimetri;
- velocità, 660 metri al secondo;
- portata, 32 chilometri;
- peso dell'ogiva e della carica esplosiva, 22,5 chili.

V. — NAVI DA GUERRA DIVERSE DALLE UNITÀ DI DIFESA DI PICCOLO TONNELLAGGIO.

Come navi da guerra diverse dalle unità di difesa di piccolo tonnellaggio, bisogna intendere:

- a) le navi da guerra di un dislocamento superiore a 1.500 tonnellate;
- b) i sommergibili;
- c) le navi da guerra con propulsione diversa da quella data da macchine a vapore, da motori Diesel o a benzina, da turbine a gas o da motori a reazione

VI. — AEROMOBILI MILITARI.

Sono compresi sotto questo termine gli aeromobili militari e le parti costitutive seguenti:

- a) cellule: armature di sezione centrale, armature di ali, longheroni;
- b) motori a reazione: rotori di turbo-compressori, dischi di turbine, bruciatori, rotori di compressori a scarico assiale;
- c) motori a pistone: blocchi cilindri, rotori di turbo-compressori.

ART. 107-bis.

I regolamenti previsti al paragrafo 3 dell'articolo 107, verranno sottoposti al Consiglio entro un termine di tre mesi a datare dall'entrata in vigore del presente Trattato. Nel frattempo il Commissariato accorderà le autorizzazioni appropriate.

ART. 108.

1. — Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 114 seguente, il Commissariato può, per quanto riguarda il materiale bellico elencato negli allegati all'articolo 107, domandare direttamente alle imprese in questione le informazioni necessarie al compimento della sua missione tenendo informati i Governi interessati.

Esso può far procedere, da parte dei suoi agenti, alle verifiche necessarie.

2. — Contro le imprese che si sottraessero agli obblighi risultanti per loro dalle decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente articolo o che fornissero consapevolmente delle informazioni false, la Corte può, a richiesta del Commissariato e alle condizioni stabilite dallo Statuto giurisdizionale previsto all'articolo 67, pronunciare ammende il cui ammontare massimo sarà dell'1 per cento del giro annuo di affari, e penali il cui ammontare massimo sarà del 5 per cento del giro quotidiano medio di affari per ogni giorno di ritardo.

ART. 109.

Un Comitato consultivo è costituito presso il Commissariato per aiutarlo ad adempiere i compiti di cui agli articoli 101 e 102. Esso è composto almeno di venti ed al massimo di trentaquattro membri. Esso comprende particolarmente rappresentanti dei produttori e rappresentanti dei lavoratori; questi rappresentanti sono in numero eguale per i produttori, da una parte, e per i lavoratori, dall'altra.

Il Comitato comprende cittadini di ciascuno degli Stati membri.

I membri del Comitato consultivo sono nominati a titolo personale e per due anni, dal Consiglio, a maggioranza di due terzi. Essi non sono vincolati da alcun mandato o istruzione.

Il Comitato consultivo nomina fra i suoi membri il suo Presidente e il suo Ufficio di presidenza per la durata di un anno. Esso stabilisce il suo regolamento interno.

Le indennità corrisposte ai membri del Comitato consultivo sono fissate dal Consiglio su proposta del Commissariato.

ART. 110.

Il Comitato consultivo è consultato dal Commissariato sui problemi di natura economica e sociale posti dalla preparazione o dalla esecuzione dei programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento e infrastrutture. Il Commissariato comunica al Comitato consultivo le informazioni utili alle sue deliberazioni.

Il Comitato consultivo è convocato dal suo Presidente a richiesta del Commissariato.

Il processo verbale delle deliberazioni del Comitato consultivo è trasmesso al Commissariato e al Consiglio contemporaneamente ai pareri del Comitato.

ART. 111.

Il Commissariato, in consultazione coi Governi degli Stati membri, prepara i piani relativi alla mobilitazione delle risorse economiche degli Stati membri.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 112.

Gli Stati membri s'impegnano a prendere tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle decisioni e raccomandazioni delle istituzioni della Comunità e a facilitare a questa il compimento della sua missione.

Gli Stati membri si impegnano ad astenersi da ogni misura incompatibile con le disposizioni del presente Trattato.

ART. 113.

Tutte le istituzioni e tutti i servizi della Comunità e degli Stati membri collaborano strettamente per quanto riguarda le questioni di interesse comune.

Essi si prestano aiuto reciproco in materia amministrativa e giudiziaria a condizioni che verranno definite con ulteriori accordi.

ART. 114.

1. — Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione del Commissariato tutte le informazioni necessarie al compimento della sua missione.

Il Commissariato può chiedere ai Governi di far procedere alle necessarie verifiche. Su richiesta motivata del Commissariato, i suoi agenti possono partecipare alle operazioni di verifica.

Il Consiglio, che decide a maggioranza di due terzi, può formulare le direttive generali relative all'applicazione dell'alinea precedente.

Se uno Stato membro ritiene che le informazioni richieste dal Commissariato non siano necessarie al compimento della sua missione, esso può, entro un termine di dieci giorni, adire la Corte, la quale decide con procedura d'urgenza. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. — Le istituzioni della Comunità, i loro membri ed agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono protette sia dal segreto professionale sia dal segreto militare.

Ogni violazione di detti segreti che abbia causato un danno, potrebbe essere oggetto di un'azione per indennizzo dinanzi alla Corte.

ART. 115.

Nei limiti delle competenze del Commissariato, gli agenti da esso incaricati di missioni di controllo dispongono, nei confronti dei privati cittadini, delle imprese private o pubbliche nel territorio degli Stati membri e in tutta la misura necessaria al compimento della loro

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

missione, dei diritti e dei poteri riconosciuti dalla legislazione di questi Stati agli agenti appartenenti alle amministrazioni che hanno una analoga competenza. La missione di controllo e la qualità degli agenti incaricati di questa missione sono debitamente notificate allo Stato interessato.

Gli agenti dello Stato interessato possono, su richiesta di questo o del Commissariato, partecipare alle operazioni di verifica.

ART. 116.

La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari al compimento della sua missione, alle condizioni che verranno stabilite in una convenzione tra gli Stati membri.

ART. 117.

Se il Commissariato ritiene che uno Stato membro sia venuto meno ad un obbligo che gli incombe in virtù del presente Trattato, esso deve informarne questo Stato e invitarlo a formulare le sue osservazioni; queste ultime devono essere presentate entro il termine di un mese.

Se, allo scadere di un termine addizionale di un mese, sussista una divergenza di vedute, il Commissariato o lo Stato in causa possono adire la Corte. Quest'ultima deve decidere con procedura d'urgenza. La decisione della Corte è notificata al Consiglio.

ART. 118.

La sede delle Istituzioni della Comunità è fissata di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

ART. 119.

Il regime linguistico delle Istituzioni della Comunità sarà fissato, senza pregiudizio delle disposizioni del titolo V del Protocollo militare, con decisione del Consiglio deliberante all'unanimità.

ART. 120.

1. — Il presente Trattato è applicabile ai territori europei degli Stati membri.

2. — Con decisione del Commissariato e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità:

a) formazioni delle Forze europee di difesa possono essere dislocate, con il consenso del Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, sui territori situati nella regione definita dall'articolo 6 del Trattato del Nord Atlantico e non compresi nei territori di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) scuole, stabilimenti e centri di addestramento della Comunità possono essere istituiti su territori diversi da quelli contemplati al paragrafo 1, e situati nella regione fissata al capoverso a) del presente paragrafo, o in Africa a nord del Tropico del Cancro.

3. — In seguito ad apposita decisione del Consiglio, deliberante all'unanimità, dopo approvazione parlamentare, se necessaria in conformità alle norme costituzionali di ciascuno Stato membro:

formazioni delle Forze europee di difesa possono essere dislocate su territori diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 ed al paragrafo 2, capoverso a);

scuole, stabilimenti e centri di addestramento della Comunità possono essere istituiti su territori diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 e al paragrafo 2 capoverso b).

Questa decisione è presa dopo consultazione con il Consiglio del Nord Atlantico e con l'accordo del Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

4. — Uno Stato membro può, per i bisogni del contingente che esso fornisce alle Forze europee di difesa, reclutare delle forze nei territori non contemplati al paragrafo 1 del presente articolo, ma dipendenti dalla sua autorità o per i quali esso assume responsabilità internazionale.

ART. 121.

Gli Stati membri assumono l'obbligo di non sottoscrivere alcun impegno internazionale in contraddizione con il presente Trattato.

ART. 122.

Gli Stati membri si impegnano a non valersi di trattati, convenzioni o dichiarazioni esistenti tra essi per sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato ad una forma di regolamento diversa da quelle previste da quest'ultimo.

ART. 123.

1. — In caso di necessità grave ed urgente, il Consiglio, a titolo provvisorio, assume o conferisce a istituzioni della Comunità o qualsiasi altro organismo appropriato i poteri necessari per far fronte alla situazione, nei limiti della missione generale della Comunità e allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi di quest'ultima; tale decisione viene presa all'unanimità.

Il caso di necessità grave ed urgente risulta sia dalla situazione prevista dal precedente articolo 2, paragrafo 3, dal Trattato in data odierna tra gli Stati membri e il Regno Unito o dal Protocollo addizionale relativo alle garanzie di assistenza tra gli Stati membri della Comunità europea di difesa e gli Stati che fanno parte dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, sia da una dichiarazione adottata all'unanimità a tale scopo dal Consiglio.

2. — Le misure provvisorie adottate in virtù del paragrafo precedente cessano di essere applicabili alla data della fine dello stato di necessità, dichiarata dal Consiglio con decisione presa a maggioranza di due terzi.

Le istituzioni normalmente competenti deliberano alle condizioni fissate dal presente Trattato sul mantenimento degli effetti di queste misure.

3. — Il presente articolo non pregiudica la messa in azione delle Forze europee di difesa per rispondere a un'aggressione.

ART. 124.

In tutti i casi non previsti dal presente Trattato nei quali una decisione o una raccomandazione del Commissariato appaia necessaria per assicurare il buon funzionamento della Comunità e la realizzazione dei suoi scopi nei limiti della sua missione generale, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa dietro parere conforme del Consiglio che decide all'unanimità.

In mancanza d'iniziativa del Commissariato, il Consiglio può essere investito da uno Stato membro e può, all'unanimità, prescrivere al Commissariato di prendere tale decisione o di formulare tale raccomandazione. Qualora il Commissariato non dia seguito alle deliberazioni del Consiglio entro il termine fissato da questo, il Consiglio è autorizzato a prendere esso stesso tali misure a maggioranza semplice.

ART. 125.

Se difficoltà impreviste, rivelate dalla pratica, nelle modalità di applicazione del presente Trattato, esigono un adattamento delle norme relative all'esercizio da parte del Commissariato dei poteri che gli sono conferiti, modifiche appropriate possono esservi apportate con decisione unanime del Consiglio, a condizione che esse non ledano le disposizioni dell'articolo 2, o il rapporto dei poteri rispettivamente attribuiti al Commissariato e alle altre istituzioni della Comunità.

ART. 126.

Il Governo di ogni Stato e il Commissariato potranno proporre emendamenti al presente Trattato. Le proposte verranno sottoposte al Consiglio. Se quest'ultimo emette, a maggioranza di due terzi, un parere favorevole alla riunione di una conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, essa è immediatamente convocata dal Presidente del Consiglio, al fine di decidere di comune accordo le modifiche da apportarsi alle disposizioni del presente Trattato.

Tali emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

ART. 127.

Nelle disposizioni del presente Trattato le parole « il presente Trattato » devono essere intese come comprendenti le clausole del Trattato e quelle:

- 1°) del Protocollo militare;
- 2°) del Protocollo giurisdizionale:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE RELAZIONI

- 3°) del Protocollo relativo al diritto penale militare;
- 4°) del Protocollo finanziario;
- 5°) del Protocollo sulle condizioni di remunerazione del personale militare e civile della Comunità e sul suo diritto a pensione;
- 6°) del Protocollo relativo al Granducato di Lussemburgo;
- 7°) del Protocollo relativo alle relazioni tra la Comunità europea di difesa e l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico;
- 8°) del Protocollo relativo agli impegni di assistenza degli Stati membri della Comunità nei confronti degli Stati parti del Trattato del Nord Atlantico.

ART. 128.

Il presente Trattato viene concluso per la durata di 50 anni a datare dalla sua entrata in vigore. Se prima della realizzazione di una Federazione o di una Confederazione europea il Trattato del Nord Atlantico cessasse di restare in vigore o la composizione dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico subisse una modifica sostanziale, le Alte Parti Contraenti esamineranno in comune la nuova situazione così determinatasi.

ART. 129.

Ogni Stato europeo può chiedere di aderire al presente Trattato. Il Consiglio, dopo aver sentito il parere del Commissariato, decide all'unanimità e fissa, sempre all'unanimità, le condizioni di adesione. Quest'ultima ha effetto dal giorno in cui lo strumento di adesione è ricevuto dal Governo depositario del presente Trattato.

ART. 130.

Il presente Trattato, redatto in un unico esemplare originale, verrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rilascerà una copia certificata conforme ad ognuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

Non appena sarà entrata in funzione, il Consiglio stabilirà i testi autentici del presente Trattato nelle lingue diverse da quella dell'esemplare originale. In caso di divergenza, il testo dell'esemplare originale fa fede.

ART. 131.

Il presente Trattato verrà ratificato e le sue disposizioni eseguite secondo le norme costituzionali di ogni Stato membro. Gli strumenti di ratifica saranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese, che notificherà il loro deposito ai Governi degli altri Stati membri.

ART. 132.

Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno del deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Nel caso in cui tutti gli strumenti di ratifica non venissero depositati entro il termine di sei mesi, a datare dalla firma del presente Trattato, i Governi degli Stati che ne hanno effettuato il deposito si consulteranno sulle misure da prendersi.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto la loro firma ed il loro sigillo in calce al presente Trattato.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millesimecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO MILITARE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderose di assicurare l'applicazione degli articoli 9 e 15 e delle disposizioni del Titolo III del Trattato,

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

UNITÀ DI BASE

ART. 1. — *Forze terrestri.*

1. — L'Unità di base, di nazionalità omogenea, è il « Raggruppamento » in cui si combina organicamente l'azione delle differenti Armi che costituiscono l'Esercito.

2. — Sono fissati, qui appresso, tre tipi principali di Raggruppamenti:

- il Raggruppamento di Fanteria;
- il Raggruppamento Blindato;
- il Raggruppamento Meccanizzato.

La loro struttura generale ed i loro effettivi globali sono indicati nelle tabelle I (A), I (B) e I (C).

3. — I Raggruppamenti e le Brigate di tipo « Montagna » già esistenti conservano la loro forma attuale. Gli altri tipi di Raggruppamenti omogenei, che si rendesse necessario creare per i bisogni operativi, saranno fissati con decisione del Commissariato.

Qualora gli effettivi di questi tipi di Raggruppamenti superassero quelli dei tipi qui sopra fissati, essi dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio che decide all'unanimità.

TABELLA I-A).

STRUTTURA GENERALE ED EFFETTIVI GLOBALI DEL RAGGRUPPAMENTO DI FANTERIA

Organi di Comando.

Uno Stato Maggiore di Raggruppamento ed una Compagnia Quartiere Generale.

Reparti.

Uno Squadrone da ricognizione;
Tre Reggimenti di fanteria su tre Battagioni;
Un Battaglione carri (1);
Una Artiglieria di Raggruppamento, motorizzata su cinque Gruppi (1)
 Tre Gruppi obici « leggeri »;
 Un Gruppo obici « medi »;
 Un Gruppo Artiglieria contraerea;
Un Battaglione Genio motorizzato;
Una Compagnia trasmissioni.

Servizi

Una Compagnia Materiale;
Una Compagnia Intendenza;
Un Battaglione Sanità;
Polizia militare e circolazione stradale,
Deposito personale (Compagnia quadri).

Effetti globali del Raggruppamento di Fanteria.

Effettivi massimi di pace	13.000 (2)
Effettivi di guerra	15.600

(1) « Battaglione » o « Reggimento »: per tutte le formazioni delle Truppe Corazzate e della Cavalleria, la denominazione adottata terrà conto delle tradizioni nazionali; per l'Artiglieria il « Gruppo » corrisponde al « Battaglione U. S. ».

(2) Salvo il caso delle unità di copertura.

TABELLA I-B).

STRUTTURA GENERALE ED EFFETTIVI GLOBALI DEL RAGGRUPPAMENTO BLINDATO

Organi di Comando.

Uno Stato Maggiore di Raggruppamento ed una Compagnia Quartiere Generale;
Tre Stati Maggiori di Sotto-Raggruppamento.

Reparti.

Un Battaglione da ricognizione (1);
Quattro Battaglioni carri (1);
Quattro Battaglioni di Fanteria costituenti corpo (possibilmente dotati di automezzi atti a qualunque terreno). In mancanza e come minimo: due Battaglioni meccanizzati e due Battaglioni trasportati con automezzi atti a qualunque terreno;
Una Artiglieria di Raggruppamento (semoventi) su cinque Gruppi (1);
 Tre Gruppi obici « leggeri »;
 Un Gruppo obici « medi »;
 Un Gruppo Artiglieria contraerea;
Un Battaglione Genio meccanizzato;
Una Compagnia Trasmissioni (rinforzata).

Servizi.

Un Battaglione Materiale;
Un Battaglione Intendenza;
Un Battaglione Sanità;
Polizia militare e circolazione stradale (rinforzate);
Deposito personale (Compagnia quadri).

Effettivi globali del Raggruppamento corazzato.

Effettivi massimi di pace	12.700 (2)
Effettivi di guerra	14.600

(1) V. tabella I-A).

(2) Salvo il caso delle unità di copertura.

TABELLA I-C).

STRUTTURA GENERALE ED EFFETTIVI GLOBALI
DEL RAGGRUPPAMENTO MECCANIZZATO

Organi di Comando.

Uno Stato Maggiore di Raggruppamento ed una Compagnia Quartiere Generale;
Tre Stati Maggiori di Sotto-Raggruppamento.

Reparti.

Un Battaglione da ricognizione (1);
Tre Battaglioni carri (1);
Sei Battaglioni di Fanteria costituenti corpo (trasportati su automezzi atti a qualunque terreno).
Una Artiglieria di Raggruppamento, motorizzata su cinque Gruppi (dello stesso tipo dell'Artiglieria del Raggruppamento di Fanteria) (1);
Un Battaglione Genio motorizzato;
Una Compagnia Trasmissioni (rinforzata).

Servizi.

Un battaglione Materiale;
Una Compagnia Intendenza;
Un Battaglione Sanità;
Polizia militare e circolazione stradale (rinforzate),
Deposito personale (Compagnia quadri).

Effettivi globali del Raggruppamento meccanizzato.

Effettivi massimi di pace	12.700 (2)
Effettivi di guerra	14.700

(1) V. tabella I-A).

(2) Salvo il caso di unità di copertura.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2. — *Forze aeree.*

1. — Le Forze aeree europee comprendono un solo tipo di Unità di base con struttura uniforme. Variano solo gli effettivi e le dotazioni secondo la specializzazione dell'Unità.

L'Unità di base è mobile il più possibile.

2. — Ogni Unità, comandata da un Capo coadiuvato da uno Stato Maggiore, comprende tre Gruppi:

un Gruppo di combattimento, composto di massima di tre squadroni identici, costituente l'elemento operativo dell'Unità;

un Gruppo tecnico composto di uno squadrone riparazioni e di uno squadrone rifornimenti, destinato a soddisfare le necessità di manutenzione, riparazioni (2ª linea) e rifornimento dell'Unità;

un Gruppo mezzi generali destinato a soddisfare le esigenze di vita dell'Unità su una Base aerea.

3. — Gli effettivi e le dotazioni sono elencati nella tabella Aviazione qui allegata.

TABELLA AVIAZIONE.

EFFETTIVI E DOTAZIONI DELLE UNITÀ DI BASE

1. — Gli effettivi medi dell'Unità di base sono i seguenti:

Effettivi massimi di pace	1.300 uomini (1)
Effettivi di guerra	2.000 uomini

2. — Le dotazioni delle Unità di base sono le seguenti:

Caccia tattica	}	75 aerei (25 aerei per squadrone)
Caccia d'intercettazione		
Caccia ogni tempo	}	36 aerei (12 aerei per squadrone)
Ricognizione		
Bombardamento leggero	}	54 aerei (18 aerei per squadrone)
Trasporto		
		48 aerei (16 aerei per squadrone)

ART. 3. — *Forze navali.*

Le Forze navali sono organizzate in raggruppamenti di una stessa nazionalità d'origine, articolati in elementi subordinati (gruppi, flottiglie, squadriglie...) e corrispondenti ad un settore operativo ed a una stessa missione tattica.

ART. 4.

I tipi delle Unità di base delle Forze europee di difesa non possono essere modificati per quanto concerne le linee generali della loro organizzazione e i loro effettivi globali se non alle condizioni fissate all'articolo 44 del Trattato.

Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano in alcun modo i particolari della futura organizzazione, e i necessari adattamenti potranno essere apportati al momento della definizione delle norme di applicazione, con decisione del Commissariato.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE GENERALE
E COSTITUZIONE DELLE FORZE EUROPEE DI DIFESA

ART. 5.

L'Organizzazione delle Forze europee di difesa comprende:

- Organi centrali;
- Comandi militari territoriali;
- Comandi di truppa.

(1) Salvo necessità particolari che giustifichino una modifica di questi effettivi.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 6.

Gli Organi centrali del Commissariato vengono costituiti fin dall'entrata in vigore del Trattato. Essi dirigono le operazioni di costituzione con una progressività tale da evitare che esse comportino diminuzione d'efficienza sia per le Forze assegnate alla Comunità, sia per quelle che rimangono sotto la responsabilità nazionale.

A tal uopo, all'entrata in vigore del Trattato, lo Stato Maggiore centrale distacca in ciascuno degli Stati membri, un Delegato incaricato di dirigere, secondo le istruzioni e sotto il controllo del Commissariato, la costituzione del contingente fornito da questo Stato. Tale Delegato è della nazionalità dello Stato membro in questione; egli dispone di una sezione staccata dello Stato Maggiore centrale, integrata, secondo le necessità del Comando, dell'addestramento e dei collegamenti.

ART. 7.

1. — Il Delegato, di cui al precedente articolo 6, alinea 2, deve costituire una Organizzazione militare territoriale europea, o creandola, laddove non esiste un sistema militare territoriale, oppure adottando opportuni adattamenti, ove questo già esista.

Tale organizzazione è a base di Regioni militari territoriali europee, i cui limiti vengono stabiliti e modificati dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

Il Delegato dello Stato Maggiore centrale dispone dei Comandi di queste Regioni, congiuntamente con i mezzi della sezione staccata dello Stato Maggiore centrale, per la costituzione dei contingenti di cui è incaricato.

2. — L'Organizzazione militare territoriale europea così costituita, mentre contribuisce alla costituzione, provvede alle necessità delle Forze europee e nazionali. Essa interviene, qualora necessario, anche in favore delle Forze della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Infine essa coopera con quei Servizi la cui competenza rimanga nazionale.

Questa Organizzazione è integrata, in rapporto alla natura delle truppe cui deve provvedere.

Di statuto europeo, essa è sottoposta ad una duplice subordinazione, nei confronti del Commissariato e nei confronti degli Organi governativi competenti. Per ciò che si riferisce a questi ultimi, il Delegato dello Stato Maggiore centrale europeo è subordinato loro per l'esecuzione delle istruzioni che essi impartiscano nel campo della loro competenza.

Le Forze di polizia hanno facoltà di utilizzare i Servizi dell'Organizzazione militare territoriale europea.

ART. 8.

Gli Stati membri devono, sin dall'entrata in vigore del Trattato, e nella misura in cui essi non dispongono già di tali organi, creare i Servizi e le Istituzioni necessari all'assolvimento degli impegni del Trattato.

Il Ministro responsabile di quei compiti che in ogni Stato membro siano rimasti nazionali, od incaricato degli Affari europei di difesa, dispone per l'espletamento delle sue attribuzioni del Delegato dello Stato Maggiore centrale europeo e dei Comandi territoriali europei.

ART. 9.

1. — I Comandi di truppa europei, cioè i Comandi integrati, vengono costituiti:

alcuni all'entrata in vigore del Trattato, per comandare le formazioni già esistenti e preparare l'integrazione di altre formazioni;

gli altri, entro il più breve termine possibile, in modo tale da essere in grado di esercitare, mentre si organizzano essi stessi, un'azione di controllo sulla formazione delle Unità che incorporeranno in seguito.

2. — Il trasferimento delle unità ai Comandi delle truppe, una volta che questi Comandi siano costituiti ed in grado di esercitare le loro attribuzioni, si effettuerà non appena le Unità elementari avranno raggiunto un livello di preparazione tale da consentire di essere riunite in Grandi Unità.

In ciascun caso, il Commissariato deciderà del trasferimento.

ART. 10.

Il termine del periodo di costituzione delle Forze, allo scadere del quale la missione del Delegato e della Sezione staccata dello Stato Maggiore centrale avrà fine, sarà fissato con decisione del Commissariato. Questo termine non potrà superare i 18 mesi successivi all'entrata in vigore del Trattato salvo il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

Fatta eccezione dei limiti delle Regioni, l'organizzazione definitiva del Comando territoriale della Comunità dovrà essere determinata, prima dello scadere del periodo sopra definito, da una decisione del Commissariato, presa su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza dei due terzi.

TITOLO III

PERSONALE

ART. 11.

Il Commissariato elaborerà i testi che stabiliranno lo statuto del personale ed i testi che regoleranno il reclutamento e l'inquadramento delle Forze europee di difesa, nel quadro dei principi generali qui appresso definiti.

Fino alla loro entrata in vigore, le categorie di personale continuano ad essere soggette alle leggi e regolamenti degli Stati membri.

CAPITOLO I. — RECLUTAMENTO.

ART. 12. — *Generalità.*

1. — Ogni cittadino di sesso maschile degli Stati membri è vincolato all'obbligo personale del servizio militare, salvo il caso di incapacità fisica, psichica o di indegnità, e salvo le eccezioni risultanti da disposizioni speciali stabilite dalle costituzioni o dalle leggi degli Stati membri.

2. — Le decisioni relative alla durata del servizio sono prese dal Consiglio deliberante all'unanimità.

In tutti gli Stati membri, la durata della ferma di leva è fissata ad un minimo di 18 mesi. Questo minimo può essere modificato dal Consiglio deliberante all'unanimità.

Il servizio nella riserva sarà regolato con le stesse modalità del servizio attivo.

3. — Le operazioni che tendono alla costituzione ed alla alimentazione degli effettivi delle Forze armate comprendono:

il censimento e le operazioni di leva dei cittadini in età di portare le armi;

la chiamata del contingente;

gli arruolamenti e le rafferme del personale a lunga ferma;

la tenuta a ruolo della forza in congedo.

Queste ultime tre categorie di operazioni sono ripartite tra gli Stati membri ed il Commissariato.

4. — Le Forze europee di difesa vengono reclutate:

per chiamata alle armi, totale e parziale, delle classi di leva;

per arruolamento volontario (a termine o in anticipo sulla chiamata) e per rafferma.

5. — Nel caso in cui gli effettivi idonei siano superiori al fabbisogno delle Forze armate, la riduzione necessaria verrà ottenuta a mezzo di esoneri basati su considerazioni sociali, economiche e professionali proprie ad ogni Stato membro, senza compromettere il valore militare dei contingenti.

Gli esonerati dal servizio attivo rimangono sottoposti agli altri obblighi militari della loro classe.

ART. 13. — *Chiamata del contingente.*

1. — Le liste di leva sono compilate dalle Amministrazioni competenti, in relazione ai principi sopra enunciati.

2. — Le persone iscritte sulle liste di leva devono presentarsi davanti ad un consiglio di leva che stabilisce la loro idoneità al servizio.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — La chiamata alle armi del contingente ha luogo, in un numero di scaglioni variabile secondo i bisogni e secondo la data di nascita degli interessati, nell'anno in cui essi raggiungono l'età stabilita per l'incorporazione.

Senza compromettere il valore militare dei contingenti, possono essere concessi rinvii, fino ad un'età determinata, per ragioni sociali, economiche e professionali, proprie ad ogni Stato membro, e per residenza all'estero.

ART. 14. — *Reclutamento degli ufficiali e sottufficiali.*

1. — Le modalità particolareggiate del reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali vengono fissate dal Commissariato.

Le condizioni generali richieste per accedere ad ognuna di queste categorie sono le seguenti:

2. — Gli ufficiali in servizio permanente sono reclutati:

fra i candidati in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e che abbiano trascorso sotto le armi il periodo di leva;

fra i sottufficiali;

fra gli ufficiali di complemento ammessi nei quadri permanenti.

3. — Gli ufficiali di complemento sono reclutati:

fra i candidati risultati idonei al termine di appositi corsi di formazione:

sia durante il periodo di servizio;

sia durante i periodi di congedo;

fra gli ufficiali in servizio permanente collocati nella riserva a domanda o d'autorità.

4. — I sottufficiali in servizio attivo sono reclutati fra i candidati che abbiano dimostrato la loro idoneità:

sia durante il periodo di ferma volontaria o di rafferma, per i volontari o raffermati;

sia durante la durata del servizio di leva, per i chiamati alle armi.

Essi possono diventare sottufficiali di carriera.

5. — I sottufficiali di complemento sono reclutati fra i candidati che abbiano dimostrato la loro idoneità:

sia durante il periodo di servizio di leva, o al termine di questo, per i chiamati alle armi;

sia durante il periodo di ferma volontaria o di rafferma, o al termine di questo, per gli arruolati volontari o raffermati;

sia durante i periodi di congedo, per il personale che abbia adempiuto agli obblighi di leva.

CAPITOLO II. — DISCIPLINA.

ART. 15.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 79 del Trattato, verrà stabilito un Regolamento unico di Disciplina generale applicabile a tutte le Forze europee di difesa. I regolamenti nazionali rimangono in vigore fino a quando il regolamento comune non sia stato approvato. L'elaborazione di questo regolamento dovrà essere fatta nel più breve tempo e la sua applicazione sarà simultanea per tutti i contingenti.

ART. 16.

1. — I membri delle Forze europee di difesa devono ispirarsi, nella loro condotta, ai sentimenti che comporta l'alta missione loro affidata. Essi devono rispettare le leggi, i regolamenti civili e gli usi locali.

Devono astenersi dal compiere ogni atto che possa offendere le convinzioni religiose altrui.

Tutte le disposizioni opportune saranno adottate per consentire ad essi di praticare la loro religione.

2. — I membri delle Forze europee di difesa hanno, nei confronti della Comunità e delle sue gerarchie, gli stessi doveri normalmente imposti ai militari delle Forze armate nazionali verso il loro Governo e le loro autorità gerarchiche. Tra questi, i principali doveri sono:

la lealtà verso la Comunità;

l'obbedienza alle leggi ed ai regolamenti della Comunità;

l'obbedienza gerarchica ai capi militari europei, indipendentemente dalla loro nazionalità.

ART. 17.

1. — L'entrata in servizio nelle Forze europee di difesa viene celebrata con una manifestazione solenne nei confronti della Comunità, tenendo conto delle tradizioni di ciascun contingente.

2. — I membri delle Forze europee di difesa rendono gli onori alle bandiere, standardi e insegne delle Forze europee di difesa e nazionali, come pure all'emblema europeo.

ART. 18.

Il subordinato:

deve obbedire ai suoi superiori per il bene del servizio, nei limiti dell'osservanza della legge, degli usi di guerra e dei regolamenti militari;

può reclamare, secondo le norme stabilite dal Regolamento di Disciplina generale e con riserva delle disposizioni del Codice penale militare, contro qualsiasi provvedimento giudicato irregolare o contro una punizione che ritenesse ingiustificata.

ART. 19.

Il superiore deve essere sempre di esempio ai suoi subordinati, tanto nel rispetto della disciplina che nell'osservanza dei regolamenti.

Egli deve rendere partecipi i subordinati dei benefici della sua esperienza, avere cura dei loro interessi materiali e morali ed evitare qualsiasi misura che possa ledere la loro dignità.

Il superiore è tenuto a lasciare a ciascuno la più ampia iniziativa ed a non interferire nell'azione di comando delle autorità subordinate.

ART. 20.

La natura delle ricompense e delle punizioni, la definizione delle infrazioni e la determinazione dei diritti di ciascuno in questa materia saranno oggetto di una regolamentazione uniforme.

CAPITOLO III. — GRADO ED IMPIEGO.

ART. 21. — *Generalità.*

1. — I testi organici relativi all'impiego ed al grado vertono principalmente su:

le tabelle organiche d'inquadramento;

le norme di avanzamento;

gli statuti che garantiscono la carriera dei quadri;

i principi concernenti l'amministrazione e la gestione del personale.

Il Commissariato ne prescrive le modalità di applicazione.

2. — Il numero dei gradi è stabilito in:

Quattro per la truppa;

Cinque per i sottufficiali;

Tre per gli ufficiali inferiori;

Tre per gli ufficiali superiori;

Quattro per gli ufficiali generali.

ART. 22. — *Disposizioni che garantiscono il grado e l'impiego.*

1. — I membri delle Forze europee di difesa non possono perdere il grado e l'impiego od essere radiati dai ruoli se non per cause determinate.

2. — Disposizioni appropriate saranno incluse nel Regolamento di Disciplina generale e nel Codice penale militare.

Esse saranno basate sulle seguenti considerazioni generali:

a) la perdita del grado non può essere decisa se non in seguito a giudizio di un Tribunale oppure a titolo di sanzione disciplinare sotto certe condizioni:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) la sospensione temporanea dall'impiego per misura disciplinare o per qualsiasi altro grave motivo non potrà aver luogo se non in casi rigorosamente definiti;
- c) la cancellazione dai ruoli non può aver luogo che nei seguenti casi:
dimissioni, nell'ambito delle disposizioni in vigore;
limite di età nel grado o limite della durata del servizio;
inidoneità fisica, incapacità professionale, grave mancanza o cattiva condotta abituale;
giudizio penale.
- d) Per quanto concerne gli ufficiali ed i sottufficiali qualunque sanzione relativa al grado o all'impiego, derivante da una misura disciplinare, non può essere decisa che a seguito del parere di un Consiglio di disciplina.

ART. 23. — *Ufficiali.*

1. — L'avanzamento è regolato dai testi organici fissati dal Commissariato nel quadro delle norme dell'articolo 31 del Trattato.

Gli ufficiali concorrono fra loro per l'avanzamento nel quadro del loro proprio contingente fino al grado di generale di divisione incluso.

2. — Le cariche di Comandante di Unità di base, di ufficiale generale avente autorità su elementi di diverse nazionalità, e talune alte cariche del Commissariato stabilite dal Consiglio, vengono conferite dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante alla unanimità.

3. — Tutte le altre cariche sono conferite con decisione del Commissariato, tenuto conto delle proposte delle autorità gerarchiche interessate.

Le assegnazioni ad impieghi corrispondenti a gradi inferiori a quello di colonnello possono essere delegate ai Comandanti di Corpo.

4. — L'elenco degli incarichi del personale in ciascun grado risulta dalle tabelle organiche.

5. — La ripartizione complessiva degli incarichi nelle formazioni integrate è conforme alla tabella di ripartizione degli effettivi degli Stati membri.

ART. 24. — *Sottufficiali e militari di truppa.*

L'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa ha luogo conformemente alle istruzioni generali del Commissariato nell'ambito di ciascun contingente.

Analogamente il Commissariato stabilirà nelle sue istruzioni le norme generali relative all'impiego ed all'assegnazione dei sottufficiali.

ART. 25. — *Personale distaccato.*

Elementi delle Forze europee di difesa possono essere distaccati isolatamente da dette Forze per missioni estranee alla Comunità. Durante il periodo del loro distacco, la Comunità è esonerata dall'obbligo del loro mantenimento, non esercita più un'autorità diretta nei loro riguardi, ma continua ad amministrare la loro carriera nel loro quadro d'origine, secondo norme da stabilire.

TITOLO IV.

PRINCIPI RELATIVI ALLA UNIFORMIZZAZIONE DELLE DOTTRINE
E DEI METODI — SCUOLEART. 26. — *Uniformizzazione delle dottrine e dei metodi.*

1. — A norma dell'articolo 74 del Trattato, l'istruzione e la messa a punto delle Forze europee di difesa sono regolate secondo una dottrina comune e metodi uniformi, stabiliti in collegamento con i competenti organi della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico in base alle sue direttive.

2. — Questa dottrina e questi metodi formano oggetto di regolamenti comuni applicabili a tutti i contingenti che costituiscono le Forze europee di difesa.

ART. 27. — Scuole.

1. — All'entrata in vigore del Trattato saranno istituiti:
corsi per ufficiali generali ed ufficiali di Stato Maggiore;
corsi per ufficiali chiamati ad esercitare i seguenti comandi:
Esercito: Unità di base e Reggimento;
Aeronautica: Unità equivalenti;
corsi per comandanti di scuole e loro principali istruttori;
corsi almeno bilingui per ufficiali di collegamento;
corsi per interpreti;
corsi per formare taluni quadri e specialisti necessari all'insieme della Comunità (trasmissioni, radar, appoggio aereo, difesa aerea e contraerea, operazioni anfibie, ecc.).

Questi corsi sono organizzati dal Commissariato e posti sotto la sua diretta responsabilità. Essi assumeranno, quando ciò sarà necessario, forma interforza.

2. — Le scuole esistenti all'entrata in vigore del Trattato saranno trasformate in scuole europee, a seconda delle necessità della Comunità, appena sarà possibile, eccezion fatta per quelle che sono necessarie alla formazione e all'addestramento delle Forze armate, che, in virtù del Trattato, rimangono nazionali.

Le scuole da creare per la Comunità sono europee fin dal giorno della loro costituzione.

Tutte queste scuole sono vincolate alle seguenti norme generali:

sviluppo dello spirito di cooperazione europea;
ispezioni da parte degli organi competenti del Commissariato;
ciclo di formazione ed insegnamento armonizzati, secondo programmi stabiliti in base alle direttive del Commissariato, allo scopo di ottenere un analogo livello di formazione;
organizzazione di periodi di istruzione in comune da sviluppare al massimo possibile;
studio approfondito dell'insegnamento delle lingue.

Le scuole di insegnamento superiore sono integrate.

Le scuole di formazione d'ufficiali e le scuole di applicazione saranno ugualmente integrate; tuttavia esse possono avere delle sezioni di nazionalità omogenea per facilitare l'insegnamento.

A titolo transitorio, per un periodo il più breve possibile, le scuole di formazione di ufficiali e le scuole di applicazione funzionano sotto l'autorità e la responsabilità del Commissariato, con direzione integrata mentre i quadri istruttori e gli allievi possono essere di nazionalità omogenea. In quest'ultimo caso l'impianto della scuola ha luogo nel paese di origine.

Le scuole destinate alla formazione di certe categorie di sottufficiali e di specialisti sono sottoposte alle stesse norme delle scuole di formazione per ufficiali e delle scuole di applicazione.

3. — L'organizzazione delle scuole ed istituti d'insegnamento nelle Forze navali europee sarà fatta nel quadro generale dei principi sopra enunciati, tenuto conto delle caratteristiche delle succitate Forze.

4. — Per quanto concerne i paesi con plurilinguismo ufficiale, l'applicazione delle norme del presente capitolo è sottoposta alle disposizioni dell'articolo 74 del Trattato.

TITOLO V

IMPIEGO DELLE LINGUE

ART. 28.

1. — Ogni membro delle Forze europee di difesa impiega la lingua nazionale, salvo quanto stabilito dalle disposizioni del presente titolo.

2. — Si prenderanno provvedimenti atti a promuovere in seno alla Comunità lo studio delle diverse lingue nazionali degli Stati membri, secondo norme da fissare all'atto dell'esame dei programmi delle scuole europee.

3. — Nei casi in cui la conoscenza di una lingua ausiliaria comune s'imponga per esigenze pratiche, l'insegnamento di tale lingua sarà fatto nelle scuole di formazione nelle condizioni stabilite dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

ART. 29.

1. — Per « lingua di riferimento » si intende la lingua destinata a far fede in casi di malinteso o di contestazione.

La lingua di riferimento è la lingua propria dell'autorità che emana gli ordini, le istruzioni, ecc.:

per ogni Comando di formazione, è quella del comandante della formazione;
per il Commissariato, il francese.

2. — Le comunicazioni ad una autorità subordinata sono fatte nella lingua di quest'ultima; di massima esse debbono essere fatte anche nella lingua di riferimento.

3. — Le comunicazioni ad una autorità superiore sono fatte nella lingua dell'organo che le emana.

4. — Le comunicazioni fra autorità non subordinate gerarchicamente sono fatte nella lingua dell'una o dell'altra di queste autorità, nel modo che meglio risponde alle necessità.

5. — La lingua ausiliaria deve essere considerata come una lingua complementare da impiegare obbligatoriamente in tutte le comunicazioni di procedura (radio, codici, parole d'ordine, ecc.) o nel caso di difficoltà nell'impiego delle altre lingue.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquanta due.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO GIURISDIZIONALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderose di completare e di precisare le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 60 e 61 del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

RIPARAZIONE DEI DANNI

CAPITOLO I. — RESPONSABILITÀ.

ART. 1.

La Comunità deve riparare i danni causati da propri fatti colposi nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 2.

1. — La Comunità è responsabile anche in mancanza di colpa, dei danni causati dagli immobili ed installazioni di cui essa ha la custodia, senza pregiudizio della responsabilità eventuale del proprietario di questi beni, che rimane ferma conformemente alla legge nazionale.

In questo caso, la responsabilità della Comunità non può essere esclusa od attenuata che nella misura in cui sia accertato che il danno è dovuto a colpa della vittima, a colpa di un terzo o ad un caso di forza maggiore.

2. — La Comunità è responsabile, alle stesse condizioni, per le sue attività che presentano un particolare pericolo per i terzi.

3. — Fino all'eventuale adozione di una legislazione comune sulla responsabilità civile per i danni causati ai terzi in materia di trasporti, l'applicazione da parte degli organi competenti della Comunità, per quanto concerne i detti danni, delle norme sopra enunziate, sarà fatta ricercando, nella misura in cui il rispetto di dette norme non vi si opporrà, una armonizzazione dei principi delle legislazioni nazionali degli Stati membri.

ART. 3.

Quando il funzionamento dei servizi della Comunità o gli immobili ed installazioni di cui essa ha la custodia fanno correre ai terzi un rischio eccezionalmente grave, la responsabilità della Comunità non può essere esclusa od attenuata se non nella misura in cui sia accertato che il danno è dovuto a colpa della vittima.

ART. 4.

La Comunità è responsabile dei danni causati al sistema stradale od alle installazioni pubbliche in conseguenza della utilizzazione fattane da parte delle proprie forze o dei propri Servizi e che superino, in misura apprezzabile, sia per natura che per importanza, i danni risultanti dalla normale utilizzazione.

ART. 5.

Salvo disposizione contraria, la Comunità deve riparare i danni causati ai beni messi a sua disposizione, in virtù di una Convenzione, da uno degli Stati membri della Comunità o da una persona morale di diritto pubblico di questi Stati.

ART. 6.

La Comunità deve riparare i danni causati da colpe dei propri agenti, commesse nell'esercizio delle loro funzioni. Per tali colpe, gli agenti non sono responsabili verso i terzi.

ART. 7.

1. — Gli agenti della Comunità sono personalmente responsabili verso i terzi, secondo la legge localmente applicabile, ed innanzi alle giurisdizioni competenti secondo il diritto comune, dei danni che essi hanno causato fuori dell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di contestazione sulla circostanza se l'atto dannoso sia stato o meno compiuto nell'esercizio delle funzioni, la questione è portata innanzi alla sezione della Corte territorialmente competente la quale, salvo rinvio alle condizioni previste al seguente articolo 13, decide sovranamente su questo punto.

2. — Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, può essere concessa da parte della Comunità una indennità a titolo di cortesia alla parte lesa, tenuto conto di tutte le circostanze della causa, ed in particolare della condotta e del comportamento della vittima. Le decisioni prese in virtù del presente paragrafo non possono formare oggetto di alcun ricorso.

ART. 8.

Quando una colpa di particolare gravità, commessa da uno dei suoi agenti, abbia causato alla Comunità un danno diretto o abbia fatto sorgere la sua responsabilità in base alle disposizioni del presente capitolo, il detto agente può essere condannato a riparare in tutto od in parte il danno subito dalla Comunità in conseguenza del suo comportamento.

ART. 9.

Ogni Stato membro rinuncia a domandare un'indennità alla Comunità nel caso in cui un membro delle sue forze armate integrate nella Comunità abbia subito un danno fisico per causa di servizio.

CAPITOLO II. — PROCEDURA.

ART. 10.

1. — Salvo quanto disposto al seguente articolo 16, le domande di indennità sono presentate alle Commissioni locali delle indennità; un regolamento del Commissariato fissa il numero, la competenza territoriale e la procedura di dette Commissioni.

2. — Queste Commissioni sono composte:

di un Presidente designato dal Commissariato, o dalla autorità cui questo avrà delegato all'uopo i propri poteri, fra persone che offrono ogni garanzia di competenza giuridica e che possiedono la cittadinanza dello Stato di soggiorno;

di un membro designato dal Commissariato tra i cittadini degli Stati membri diversi dallo Stato di soggiorno;

e di un membro delle Forze europee di difesa designato dall'autorità militare europea localmente competente.

3. — La Commissione istruisce la domanda, fa procedere alle inchieste, verifiche e perizie che apparissero necessarie. Il Presidente, nel limite dei poteri che gli sono delegati dalle istruzioni generali del Commissariato, tenta un componimento amichevole con il richiedente.

In mancanza di componimento amichevole, la Commissione determina l'indennità dovuta al richiedente. La decisione è presa a maggioranza. Essa è motivata.

La Commissione può decidere che sia versato al richiedente un anticipo da computarsi sull'indennità, nonostante qualsiasi gravame.

ART. 11.

Il richiedente od il Commissariato possono presentare un ricorso contro le decisioni della Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione, per quanto concerne il richiedente e, per quanto concerne il Commissariato, a decorrere dal giorno in cui la decisione è stata pronunciata. Può proporsi ricorso incidentale entro il termine fissato dalle disposizioni regolanti la procedura innanzi alla Corte.

Senza pregiudizio delle misure provvisorie previste al precedente articolo 10, paragrafo 3, le decisioni della Commissione non divengono esecutive prima dello spirare del termine del ricorso, se non nel caso in cui il richiedente ed il Commissariato rinuncino ad esercitare il loro diritto di ricorso. Il ricorso è sospensivo.

ART. 12.

Il ricorso è presentato davanti ad una sezione regionale della Corte composta di uno dei giudici di detta giurisdizione, Presidente, assistito da 4 magistrati della Comunità. Questi ultimi devono avere la cittadinanza dello Stato di soggiorno. Per alcune categorie di questioni, la sezione può comprendere solo tre giudici.

Decisioni del Consiglio, adottate su proposta del Presidente della Corte, sentito il parere del Commissariato, stabiliscono il numero e la competenza territoriale delle sezioni, nonché le condizioni in cui le sezioni possono essere eventualmente chiamate a riunirsi in diverse località rientranti nei limiti della loro competenza territoriale.

Le sezioni regionali procedono all'esame della questione, completano l'istruzione, se necessaria, e decidono in ultima istanza.

ART. 13.

Quando un caso solleva questioni di principio, esso può essere rinviato alla Corte, sia da parte della sezione, sia da parte del suo Presidente dopo che abbia consultato gli assessori, qualora l'ammontare della domanda sia superiore a 3.000 unità di conto. Nel caso in cui l'ammontare della domanda non ecceda 3.000 unità di conto, il Commissariato può, se il caso solleva delle questioni di principio, proporre innanzi alla Corte un ricorso nell'interesse della legge contro la decisione della sezione regionale; quest'ultima decisione conserva carattere definitivo nei confronti delle parti.

Per giudicare delle questioni sulle quali essa è chiamata a pronunciarsi in virtù delle disposizioni del comma precedente, la Corte deve comprendere i giudici che presiedono le sezioni regionali.

ART. 14.

Le domande fondate sugli articoli 1, 2, 3, 5 e 8 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un termine di 5 anni a datare dal verificarsi del fatto che vi ha dato luogo. La stessa regola si applica per le domande di qualsiasi natura fondate sulle disposizioni del presente titolo, relative alle controversie tra la Comunità e gli Stati membri o gli enti territoriali di detti Stati.

Tuttavia, per quanto si riferisce alle domande fondate sui danni alle persone e sui danni alle cose mobili causati da incidenti della circolazione, il termine è di 3 anni.

ART. 15.

Le decisioni della Corte, le decisioni delle sezioni regionali, nonché le decisioni divenute definitive delle Commissioni locali delle indennità sono esecutive, alle condizioni stabilite dall'articolo 66 del Trattato.

ART. 16.

Le controversie di qualsiasi natura fra la Comunità e gli Stati membri o gli enti territoriali di detti Stati e relative all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, spettano unicamente alla competenza della Corte.

CAPITOLO III. — DISPOSIZIONI SPECIALI.

ART. 17.

La Comunità è responsabile per i danni causati dalle manovre o dalle esercitazioni effettuate dalle Forze europee di difesa nonché per i danni derivanti dall'accantonamento.

Le modalità del loro accertamento, della loro valutazione, nonché i termini entro i quali le domande debbono essere presentate saranno stabiliti con regolamento del Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi, dopo consultazione con i Governi degli Stati membri interessati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO I. — DISPOSIZIONI DEFINITIVE.

ART. 18.

Non appena sarà entrato in vigore il Trattato, gli Stati membri trasferiranno alla Comunità europea di difesa i loro poteri di repressione dei reati che potessero essere commessi dai membri delle Forze europee di difesa.

ART. 19.

La repressione di tali reati sarà assicurata appena possibile mediante una legislazione comune, stabilita nel rispetto delle regole costituzionali proprie di ciascuno Stato membro, e comprendente anche le norme dell'organizzazione giudiziaria e della procedura.

Si procederà correlativamente all'estensione delle attribuzioni della Corte.

CAPITOLO II. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 20.

Fino all'entrata in vigore della legislazione comune prevista al precedente articolo 19, sono provvisoriamente applicabili le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 21.

I poteri giurisdizionali della Comunità sono assicurati, alle condizioni seguenti, da organi giurisdizionali esercitanti una funzione europea.

ART. 22.

Gli organi giurisdizionali previsti al precedente articolo 21 sono:

1°) la Corte, che decide alle condizioni previste al seguente articolo 30:

a) sui conflitti di giurisdizione;

b) sulle questioni di diritto relative all'interpretazione del Trattato, dei Protocolli allegati e delle loro disposizioni complementari;

c) in qualsiasi altra materia in cui le sia attribuita competenza ed in particolare per quanto si riferisce alla repressione di alcuni reati commessi dalle persone indicate al precedente articolo 18 e che ledano gravemente gli interessi della Comunità.

2°) Tribunali, che possono essere:

Tribunali europei di composizione nazionale, subordinati, per quanto concerne l'ultima istanza, ad una sezione regionale della Corte;

Tribunali nazionali che agiscono per delega della Comunità, nel caso in cui lo Stato membro interessato lo riterrà necessario per motivi di ordine costituzionale o di struttura generale dell'organizzazione giudiziaria.

ART. 23.

L'organizzazione e la procedura dei Tribunali menzionati al precedente articolo 22, ivi comprese le modifiche da apportare all'organizzazione ed alla procedura delle sezioni regionali della Corte in quanto esse giudichino in materia penale, sono regolate dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati. Nei riguardi dei Tribunali europei, dette regole sono applicate come diritto europeo.

ART. 24.

Senza pregiudizio delle disposizioni del seguente articolo 30, 3°, le persone indicate all'articolo 18 saranno giudicate rispettivamente dai Tribunali europei composti di membri aventi la stessa cittadinanza di dette persone o dai loro Tribunali nazionali che agiscano per delega della Comunità ai sensi di quanto è previsto al precedente articolo 22, 2°.

ART. 25.

Salvo le eccezioni previste nel presente Protocollo, le persone a carico soggiornanti fuori del territorio dello Stato di origine sono sottoposte alle giurisdizioni normalmente competenti dello Stato di soggiorno.

Le eccezioni indicate al comma precedente saranno determinate nel rispetto delle regole costituzionali di ciascuno degli Stati membri.

ART. 26.

1. — Le persone indicate all'articolo 18 del presente Protocollo rimangono sottoposte unicamente alla legge del loro Stato di origine, salvo le eccezioni previste nel medesimo Protocollo in favore della legge locale.

2. — Le eccezioni dovranno essere determinate in considerazione:

a) del carattere strettamente territoriale della applicazione di certi regolamenti, in particolare in materia di circolazione, caccia e pesca;

b) dell'interesse dello Stato di soggiorno e dei suoi abitanti; ciò dicasi particolarmente per i fatti commessi in danno di detto Stato o contro i suoi abitanti, quando la legge dello Stato di origine non preveda questi fatti come reati o li reprima con pene nettamente inferiori a quelle che comporta la legge locale.

2. — Per l'applicazione della legge dello Stato di soggiorno sarà stabilito un sistema di corrispondenza fra le diverse pene previste dalle legislazioni rispettive degli Stati membri.

ART. 27.

Il diritto di grazia nei confronti delle pene pronunciate dalle giurisdizioni indicate al precedente articolo 22 contro membri delle Forze europee di difesa, è esercitato dalle autorità competenti dello Stato di origine.

ART. 28.

1. — L'esecuzione delle pene privative della libertà sarà assicurata a cura delle autorità dello Stato di origine del membro delle Forze europee di difesa.

2. — Tuttavia, per quanto concerne le pene privative della libertà inferiori a sei mesi, l'esecuzione potrà essere assicurata secondo le modalità da determinarsi nella Convenzione prevista al seguente articolo 30.

ART. 29.

1. — Nella legislazione di ognuno degli Stati membri, le disposizioni che reprimono i reati che costituiscono attentati contro le Forze armate nazionali, le loro installazioni od i loro membri sono applicabili ai fatti della stessa natura commessi contro le Forze europee di difesa od i loro membri.

2. — Il Governo di ognuno degli Stati membri sottoporrà, inoltre, al potere legislativo i progetti che esso riterrà necessari per permettere di assicurare sul proprio territorio la sicurezza e la protezione delle Forze europee di difesa, delle loro installazioni, del loro materiale, delle loro proprietà, dei loro archivi e dei documenti ufficiali, nonché la repressione dei reati commessi in violazione di detta legislazione.

ART. 30.

Una Convenzione speciale fisserà:

1°) l'organizzazione della Corte, le sue norme di funzionamento, ivi compreso l'uso delle lingue, e le sue norme di competenza, nei limiti indicati al precedente articolo 22, paragrafo 1. Per il regolamento dei conflitti indicati all'articolo 22, paragrafo 1 a), dovrà rispettarsi il principio dell'uguaglianza assoluta delle norme giuridiche applicate da ognuno degli Stati membri, siano esse europee o nazionali;

2°) le disposizioni necessarie per assicurare, dal punto di vista penale, una protezione efficace degli interessi della Comunità;

3°) i casi in cui potrà rinunciarsi al diritto di giurisdizione previsto all'articolo 24 del presente Protocollo;

4°) le eccezioni indicate all'articolo 25. Queste eccezioni saranno determinate secondo i principi seguenti:

Le persone a carico saranno sottoposte agli organi giurisdizionali esercitanti funzione europea quando il reato sia stato commesso contro la Comunità, la persona od i beni di un membro delle Forze europee di difesa. In questo caso l'organo giurisdizionale competente a giudicare la persona a carico sarà quello che, ai sensi dell'articolo 22, sarebbe competente a giudicare il capo famiglia, membro dell'elemento militare o dell'elemento civile.

In tutti i casi, le autorità che hanno competenza potranno rinunciare al loro diritto di giurisdizione; esse esamineranno con la più grande considerazione ogni domanda ricevuta prima che il tribunale adito si sia pronunciato e che tenda a far tradurre l'imputato innanzi ad un tribunale diverso da quello che sarebbe normalmente competente.

I minori, a termini della loro legge penale di origine, dovranno essere in tutti i casi rinviati innanzi agli organi giurisdizionali normalmente competenti del loro Stato di origine.

In tutti i casi, le autorità competenti si notificheranno le loro decisioni e si informeranno reciprocamente del seguito dato alle questioni;

5°) le eccezioni indicate all'articolo 26;

6°) le condizioni in cui gli organi della Comunità potranno fare iniziare un procedimento;

7°) le modalità di una reciproca assistenza giudiziaria;

8°) le attribuzioni giudiziarie della polizia militare e della polizia dello Stato di soggiorno e le condizioni della loro reciproca assistenza;

9°) tutte le altre disposizioni che si rivelassero necessarie per mettere in vigore il presente Protocollo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL BELGIO

In considerazione degli ostacoli di carattere costituzionale che si oppongono attualmente all'applicazione integrale al Belgio delle disposizioni del presente Protocollo, si applicano le disposizioni seguenti.

ART. 31.

In deroga alle disposizioni del presente Protocollo ed a titolo provvisorio, per quanto concerne i reati commessi sul territorio dello Stato belga dai membri delle Forze europee di difesa appartenenti a detto Stato, il diritto di giurisdizione compete alle sole corti e tribunali belgi che decidono in virtù del potere che loro è proprio e conformemente alla legge belga, sia dal punto di vista della legge penale applicabile, sia dal punto di vista della procedura e dei mezzi di impugnativa ordinari o straordinari.

ART. 32.

In deroga alle disposizioni del presente Protocollo ed a titolo provvisorio, nel caso di danno causato sul territorio belga, la vittima che non accetti la decisione della Commissione locale delle indennità e non ritenga di dovere esercitare innanzi alla sezione regionale della Corte il

ricorso previsto al precedente articolo 11, può, entro un termine di tre mesi a partire dalla notifica della decisione, intentare innanzi alla giurisdizione belga competente un'azione civile contro lo Stato belga, che sarà tenuto a riparare il danno nella misura in cui esso sarebbe stato responsabile se tale danno fosse stato causato dal funzionamento dei propri servizi.

In questo ultimo caso, lo Stato belga, che sia stato condannato al pagamento di un'indennità, potrà intentare un'azione di rimborso contro la Comunità innanzi alla Corte di Giustizia che deciderà conformemente al presente Protocollo.

TITOLO IV.

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33.

a) I « membri delle Forze europee di difesa » comprendono membri costituenti l'elemento militare e membri costituenti l'elemento civile.

b) Per « elemento civile » s'intende il personale non militare facente parte organica dei servizi delle Forze europee di difesa alle condizioni fissate dalle autorità competenti della Comunità.

c) Per « persona a carico » s'intende il coniuge di un membro dell'elemento militare o dell'elemento civile, i loro figli minori ed eccezionalmente i loro ascendenti o discendenti in linea diretta viventi abitualmente in famiglia ed autorizzati dalla autorità qualificata della Comunità ad accompagnare il capo famiglia.

d) Per « Stato di origine » s'intende lo Stato membro da cui dipendono i membri dell'elemento militare o dell'elemento civile prima di far parte delle Forze europee di difesa.

e) Per « Stato di soggiorno » si intende lo Stato membro sul cui territorio si trovano, sia in soggiorno, sia in transito i membri dell'elemento militare o dell'elemento civile delle Forze europee di difesa.

ART. 34.

La Convenzione speciale indicata al precedente articolo 30 regolerà le modalità di applicazione del presente Protocollo. Essa fa parte dello Statuto giurisdizionale previsto all'articolo 67 del Trattato.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO RELATIVO AL DIRITTO PENALE MILITARE

Gli Stati membri, considerando l'importanza essenziale di una repressione uniforme dei reati nel quadro delle Forze europee di difesa, convengono sulla necessità di stabilire, appena possibile, una legislazione penale militare comune, che si ispiri ai principi generali costituenti il loro comune patrimonio giuridico ed in particolare ai principi seguenti, la cui enumerazione non è limitativa:

1°) nessuno potrà essere punito per un reato che non sia espressamente definito come tale dalla legge, né colpito da pene che non siano da essa espressamente fissate;

2°) la legge penale non potrà avere effetto retroattivo né per quanto concerne la definizione del reato né per quanto concerne la determinazione della pena. Se la legislazione è modificata in un momento successivo a quella in cui il reato è stato commesso, si applicheranno, di massima, all'imputato le disposizioni più favorevoli;

3°) nella determinazione delle pene e nelle modalità previste per la loro applicazione, sarà tenuto conto della gravità del reato, della conoscenza che ne aveva colui che lo ha commesso e della volontà che egli aveva di commetterlo; tuttavia l'ignoranza della legge penale non potrà essere causa generale di esenzione;

4°) in conseguenza, la legge dovrà permettere di adeguare la pena, e, se del caso, di adattare il modo di esecuzione alle circostanze obiettive del reato ed alle circostanze subiettive del colpevole;

5°) la legge dovrà precisare i casi in cui l'autore materiale di un reato non è punibile; tra di essi vi saranno, in particolare, i seguenti casi:

a) se, al momento in cui il fatto è stato commesso, egli era completamente privo di coscienza e di volontà. La legge potrà tuttavia escludere dal beneficio di questo principio chi si sia volontariamente posto in tale stato;

b) se egli si trovava nella necessità di agire o di non agire in seguito ad una coazione fisica o morale cui non poteva resistere;

c) se egli aveva ricevuto un ordine legittimo da una autorità qualificata;

d) se egli aveva agito in stato di legittima difesa.

6°) la legge dovrà tener conto dell'età dell'autore del reato per determinare se egli è punibile o se la pena deve essere attenuata ed in quale misura;

7°) le pene principali saranno: la pena di morte, pene privative della libertà ed, eventualmente, pene pecuniarie;

8°) una pena perpetua privativa della libertà potrà sostituirsi alla pena di morte per i colpevoli originari di paesi in cui questa ultima pena sia stata abolita;

9°) la legge potrà prevedere pene che s'aggiungeranno alle pene principali, sia come conseguenza obbligatoria di queste, sia in base a decisione speciale del giudice. Per alcuni reati, queste stesse pene potranno essere eventualmente previste come pene principali.

* * *

In tutte le sue disposizioni, la legislazione comune assicurerà il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona umana. In particolare:

nessuno potrà essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

nessuno potrà essere arbitrariamente arrestato o detenuto;

tutti gli imputati saranno uguali innanzi alla legge e saranno assicurate tutte le garanzie necessarie alla loro difesa; essi saranno presunti innocenti fino a quanto la loro colpevolezza non sarà stata legalmente accertata.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO FINANZIARIO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Desiderose di completare e precisare le modalità di applicazione delle disposizioni finanziarie del Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa,
Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

PREPARAZIONE DEL BILANCIO COMUNE

ART. 1.

La preparazione del bilancio spetta al Commissariato. Esso dispone, per la sua redazione, di una Direzione delle Finanze incaricata di stabilire le previsioni delle entrate e di accentrare le proposte di spese dei servizi utilizzatori responsabili, proposte che detta Direzione può preparare con il consenso di questi ultimi.

Detta Direzione notifica, in tempo debito, le date alle quali le previsioni dovranno esserle indirizzate e le modalità del loro invio. Queste previsioni devono essere accompagnate dagli elementi di valutazione necessari per il Commissariato.

Il Controllore finanziario esprime il suo parere sul progetto di bilancio.

TITOLO II

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO COMUNE

ART. 2.

Il bilancio può comportare una sezione ordinaria ed una sezione straordinaria, quest'ultima caratterizzata sia dal carattere straordinario della spesa, sia dal carattere straordinario dell'entrata.

ART. 3.

Le spese previste dal bilancio sono oggetto di una classifica corrispondente ai grandi servizi della Comunità e di una classifica corrispondente alla natura della spesa.

Nel quadro di tali classifiche, le spese sono suddivise in capitoli, e ciascun capitolo non può raggruppare che spese della stessa natura. All'occorrenza, i capitoli possono essere suddivisi in articoli.

ART. 4.

Il progetto di bilancio deve includere tutte le informazioni che permettano di valutare l'ammontare e l'oggetto della spesa. Nella misura in cui il segreto militare non vi si opponga, tali informazioni sono riportate sui documenti di bilancio resi pubblici.

ART. 5.

Il bilancio deve includere tutte le entrate e tutte le spese della Comunità, senza alcuna compensazione tra entrate e spese, o reciprocamente. Il bilancio non comporta l'attribuzione di un'entrata ad una spesa: salvo la possibilità di farvi eccezione nella sezione straordinaria.

ART. 6.

Per l'esecuzione dei programmi di armamento, d'equipaggiamento, di approvvigionamento e di infrastrutture estendentisi in più esercizi, il bilancio comporta le autorizzazioni e previsioni necessarie per l'insieme del programma sotto forma di autorizzazioni di impegno, nonché le autorizzazioni di spese necessarie al pagamento delle spese di detto programma inerenti all'esercizio considerato.

ART. 7.

Il bilancio comporta un documento annesso che indica i paesi in cui le spese debbono essere, in linea di massima, attuate.

ART. 8.

In applicazione dell'articolo 90 del Trattato, il Commissariato può, d'accordo con il Controllore finanziario, procedere a storni di stanziamenti per il pagamento di spese inferiori a diecimila unità di conto e che non comportino impegni per la Comunità su più esercizi.

ART. 9.

Il bilancio può registrare, nelle entrate e nelle spese, somme non destinate al pagamento di spese proprie della Comunità. Dette somme non fanno che transitare e sono contabilizzate in una sezione speciale.

La Comunità, che non esercita alcun controllo sull'utilizzo di dette somme né ha l'incarico della loro gestione finanziaria, è scaricata da ogni responsabilità col versamento delle stesse a coloro che le utilizzano.

ART. 9-bis.

Il Consiglio svolge i negoziati riguardanti le spese di stazionamento, di cui al Trattato firmato a Bonn il ventisei maggio millenovecentocinquantadue. Esso può, con decisione unanime, delegare questo potere al Commissariato. Le decisioni risultanti da tali negoziati sono adottate all'unanimità.

ART. 10.

I crediti inutilizzati in fine di esercizio vengono annullati, a meno che la possibilità di riporto sia stata prevista in sede di approvazione del bilancio.

Qualora alla chiusura dell'esercizio risulti un *deficit*, dovrà essere disposto, per assicurarne la copertura, uno stanziamento di bilancio, sia nel bilancio in corso, sia, eccezionalmente, nel bilancio successivo a quest'ultimo.

Qualora, invece, risulti un attivo, questo sarà versato in un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare un decimo dell'ammontare del bilancio più elevato dei cinque anni precedenti. L'utilizzo delle disponibilità del fondo di riserva è regolato dal bilancio.

TITOLO III

ESECUZIONE DEL BILANCIO COMUNE

ART. 11.

L'esecuzione del bilancio è assicurata secondo il principio della separazione delle funzioni di ordinatore di spese e di contabile. Gli stanziamenti sono gestiti e gli ordini di pagamento emessi da parte di ordinatori, funzionari alle dipendenze dei vari servizi della Comunità. Il pagamento effettivo delle spese e l'incasso delle entrate sono effettuati da contabili che ricevono direttamente istruzioni dalla Direzione delle finanze e che sono responsabili della loro gestione.

ART. 12.

Il Presidente del Commissariato è l'ordinatore principale del bilancio. Egli può, su parere della Direzione delle finanze delegare tale potere agli altri membri del Commissariato ed ai diversi capi servizio dell'amministrazione centrale o dei servizi esterni. Questi mandatarî non possono gestire gli stanziamenti che entro i limiti dei poteri loro conferiti. I servizi di gestione di stanziamenti debbono notificare periodicamente alla Direzione delle finanze la situazione dei loro impegni.

ART. 13.

Indipendentemente dai limiti che sono loro in tal modo stabiliti per la gestione degli stanziamenti, gli ordinatori non possono ordinare spese che entro il limite delle autorizzazioni mensili che vengono loro notificate dalla Direzione delle finanze. Tali autorizzazioni sono stabilite tenendo conto, da una parte, delle necessità espresse, dall'altra, delle disponibilità di Tesoreria. Gli ordinatori possono essere resi personalmente responsabili delle eccedenze di spesa e degli errori gravi che essi avessero commessi.

ART. 14.

Il solo fatto della iscrizione di una entrata o di una spesa nel bilancio non può creare diritti od obblighi nei confronti di terzi. Qualsiasi debito o qualsiasi credito può risultare soltanto da una decisione dell'Autorità amministrativa competente.

ART. 15.

Qualsiasi decisione del Commissariato che comporti un debito per la Comunità o limiti la libera disponibilità delle attività patrimoniali della stessa deve essere approvata dal Consiglio che decide all'unanimità.

ART. 16.

Il ricupero dei crediti della Comunità è assicurato dalla Direzione delle finanze. Il Commissariato ha il potere, in caso di necessità, di accordare dilazioni di pagamento (eccetto che per le contribuzioni degli Stati membri). Esso può, con l'accordo del Controllore finanziario ed entro il limite di cinquemila unità di conto, consentire l'abbuono di debiti; per le somme superiori, è necessaria una decisione del Consiglio.

ART. 17.

Tutte le operazioni di acquisto, vendita o scambio di beni immobili saranno oggetto di un regolamento speciale del Commissariato.

ART. 18.

Il Commissariato ha il potere di stipulare, in nome della Comunità, tutti i contratti corrispondenti alle spese previste in bilancio, rispettando le modalità fissate da quest'ultimo. Le modalità di stipulazione dei contratti formano oggetto di un regolamento speciale del Commissariato. I contratti stipulati nell'ambito della Comunità debbono essere normalmente stilati nella valuta dello Stato membro interessato.

Il Commissariato ha altresì il potere di stipulare contratti corrispondenti a spese non previste in bilancio, a condizione che il loro ammontare sia inferiore a diecimila unità di conto e non aumenti il volume complessivo del bilancio. Esso deve renderne conto alla prima riunione del Consiglio. Se il contratto oltrepassa diecimila unità di conto, è necessaria una decisione del Consiglio, adottata con la maggioranza di due terzi.

ART. 19.

Ogni pagamento di una spesa comporta la presentazione di documenti giustificativi del servizio compiuto. Spetta alla Direzione delle finanze, d'accordo con gli organi di controllo, precisare la natura di tali prove.

ART. 20.

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dalla Direzione delle finanze, dei fondi potranno essere messi a disposizione di particolari servizi, i quali dovranno poi giustificarne l'impiego. Il rinnovo di detti anticipi sarà subordinato alla giustificazione dell'impiego di anticipi precedenti.

TITOLO IV

CONTROLLI DURANTE L'ESECUZIONE DEL BILANCIO COMUNE

ART. 21.

Un controllo durante l'esecuzione deve essere assicurato, indipendentemente dai poteri di competenza del Controllore finanziario, dal Commissariato e dalle altre istituzioni della Comunità.

ART. 22.

Il compito del Controllore finanziario è duplice:

Egli dà pareri. A tal fine, tutti i documenti di bilancio come pure i progetti di statuti, di programmi di armamento, di equipaggiamento, di approvvigionamento e di infrastrutture che comportino spese di bilancio gli vengono comunicati per il parere.

Egli controlla la regolarità delle spese. A tal fine, tutti gli impegni di spese vengono preventivamente sottoposti al suo visto, così come gli ordini di pagamento nella misura necessaria all'efficacia del suo controllo. I contabili rifiuteranno di dar corso agli ordini di pagamento che non siano stati sottoposti al suo visto, se tale visto era necessario.

Il Controllore finanziario ha il diritto di chiedere ai servizi tutte le spiegazioni che egli ritenga utili all'esercizio delle sue mansioni. Egli può procedere a controlli su documenti e sul posto. Egli riceve comunicazione dalla Direzione delle finanze di tutte le situazioni riguardanti l'esecuzione del bilancio ed in particolar modo le distribuzioni mensili di fondi e la tesoreria.

Il Controllore finanziario deve disporre il proprio servizio in modo da collaborare il più strettamente possibile all'andamento dei servizi della Comunità e da non provocare ritardi nel loro funzionamento.

ART. 23.

Il Capo di ciascun servizio, o parte di servizio a seconda delle necessità, con l'aiuto di una sezione amministrativa e finanziaria, il cui funzionamento è stabilito, d'accordo con la Direzione delle finanze, da regolamenti militari o civili, secondo la natura del servizio interessato, si assicura che la gestione degli stanziamenti venga eseguita in conformità delle modalità previste dal bilancio e nelle migliori condizioni di economia. Egli cura l'applicazione dei regolamenti finanziari, e specialmente la formazione e l'avviamento di tutti gli stati di previsione o delle situazioni considerate necessarie. In tutti i casi in cui tale misura appaia opportuna, può essere delegata al capo della sezione amministrativa e finanziaria la facoltà di ordinare i pagamenti.

TITOLO V

TESORERIA

ART. 24.

La Comunità cerca di evitare ogni movimento materiale di fondi, effettuando le sue operazioni mediante giro di conti. A tal fine essa si fa aprire conti presso gli Istituti di emissione nazionali e utilizza i servizi di vaglia postali esistenti nel territorio degli Stati. In casi eccezionali, essa può ricorrere al concorso di Istituti bancari privati.

ART. 25.

La Comunità notifica ad ogni Stato membro il contributo da esso dovuto. I versamenti vengono effettuati nella valuta nazionale. Il conto della Comunità deve essere accreditato il giorno della scadenza. In caso di ritardo nel pagamento, il tasso di cambio da applicare, per la conver-

sione in valuta nazionale della valuta comune in cui è stabilito il bilancio, è quello in vigore nel giorno in cui il conto della Comunità viene accreditato e non quello in vigore nel giorno della scadenza. Nel caso in cui i contributi fossero volontariamente versati prima della scadenza, il tasso di cambio da applicare sarà quello del giorno della scadenza, non avendo detto pagamento anticipato che carattere di acconto non liberatorio.

ART. 26.

Ogni ritardo superiore a tre giorni nel pagamento di un contributo comporta il pagamento di un interesse del 10 per cento, a datare dal giorno della scadenza. Inoltre, lo Stato ritardatario è tenuto ad assumere a suo carico le spese supplementari che detto ritardo possa aver causato alla Comunità, e in particolare gli interessi dei prestiti ai quali la Comunità abbia dovuto eventualmente far ricorso.

ART. 27.

La Comunità può, in caso di necessità, farsi concedere dagli Stati membri l'anticipo di una somma eguale, al massimo, al contributo mensile successivo. Lo Stato che concederà il prestito riceverà un interesse che non dovrà essere superiore a quello che detto Stato paga ai propri finanziatori per operazioni della stessa natura.

ART. 28.

La Comunità deve evitare ogni operazione finanziaria che non sia giustificata da una imperiosa necessità. Essa rinuncia a qualsiasi operazione di arbitraggio nell'investimento delle proprie disponibilità. Detti investimenti sono effettuati in Buoni del Tesoro a breve scadenza, presso le Tesorerie nazionali. Se la Comunità volesse effettuare depositi presso Banche private, essa dovrà mettersi d'accordo con le autorità valutarie competenti dello Stato interessato, al fine di stabilire l'ammontare massimo di tali depositi. La Comunità non può fare investimenti presso uno Stato non membro né procedere, presso gli Stati membri, ad investimenti che comportino arbitraggio di valute, se non su parere conforme del Consiglio, che decide all'unanimità.

TITOLO VI

TRASFERIMENTI ED ARBITRAGGI

ART. 29.

Nell'esecuzione del bilancio, il Commissariato deve destinare ai suoi pagamenti nel territorio di uno Stato membro una frazione uguale almeno all'85 per cento del contributo versato da tale Stato. A richiesta dello Stato interessato o del Commissariato, tale frazione potrà essere ridotta. Se il Commissariato e lo Stato interessato non possono raggiungere un accordo circa tale riduzione, la questione è sottoposta, a richiesta di una delle due parti, al Consiglio, il quale decide all'unanimità.

ART. 30.

Nell'esecuzione del bilancio, il Commissariato deve limitare l'ammontare dei pagamenti nel territorio di uno Stato membro ad una somma al massimo eguale al 115 per cento del contributo versato dallo Stato stesso. A richiesta dello Stato interessato o del Commissariato, l'ammontare delle spese in una valuta nazionale potrà essere portato oltre il 115 per cento del contributo dello Stato interessato. Se il Commissariato e lo Stato interessato non possono raggiungere un accordo circa tale aumento, la questione viene sottoposta, a richiesta di una delle due parti, al Consiglio, che decide all'unanimità.

La Comunità si procura le somme in valuta nazionale eccedenti il contributo dello Stato interessato, sia mediante arbitraggio di valute degli Stati membri, sia mediante arbitraggio di valute di Stati non membri. in conformità ai seguenti articoli 31 e 32.

ART. 31.

Entro il limite delle somme che, in virtù del precedente articolo 29, possono essere utilizzate fuori dell'area monetaria di uno Stato membro, il Commissariato può liberamente procedere a qualsiasi arbitraggio tra le valute degli Stati membri e quelle degli Stati non membri che sono legati da un sistema di pagamento plurilaterale. Entro il limite di cui sopra, e salvo il seguente articolo 32, il Commissariato può, d'accordo con i Governi interessati, effettuare arbitraggi tra le valute degli Stati membri, da un lato, e, dall'altro, le valute di terzi paesi non partecipanti a questo sistema di pagamento plurilaterale. Se un accordo non può essere raggiunto, la questione viene sottoposta, sia dal Commissariato, sia da uno Stato membro, al Consiglio, che decide all'unanimità.

ART. 32.

Qualsiasi arbitraggio che comporti, sia cessione alla Comunità da parte di uno Stato membro di dollari U. S. A. o di una valuta liberamente convertibile contro rimessa di una valuta di uno Stato membro, sia acquisizione da parte della Comunità di una valuta di uno Stato membro contro rimessa di dollari U. S. A. ovvero di una valuta liberamente convertibile, è sottoposto al parere conforme del Consiglio, che decide all'unanimità.

ART. 33.

I trasferimenti fra Stati membri necessari all'esecuzione dei pagamenti della Comunità sono trattati come pagamenti correnti.

ART. 34.

Nella preparazione e nell'esecuzione del bilancio il Commissariato deve limitare gli impegni previsti, sia nella valuta d'uno Stato membro, sia nella valuta d'uno Stato non membro, alle disponibilità risultanti dall'applicazione degli articoli precedenti.

Sarà tenuto conto, in tutta la misura del possibile, degli oneri indiretti in valuta che possono derivare ad uno Stato membro dalle attività della Comunità sul suo territorio.

ART. 35.

Allo scopo di evitare perturbazioni nella bilancia dei pagamenti degli Stati membri, il Commissariato farà tutto il possibile per procedere, in funzione della situazione economica e finanziaria degli Stati membri, ad una scelta oculata delle valute sottoposte ad arbitraggio. Esso prenderà misure opportune per distribuire nel corso dell'anno i trasferimenti necessari.

ART. 36.

Nel caso in cui i trasferimenti e gli arbitraggi non potessero continuare ad essere effettuati nel quadro della Unione europea dei pagamenti, le disposizioni del presente Protocollo che si riferiscono a tali trasferimenti ed arbitraggi saranno oggetto di nuovo esame da parte del Consiglio, che stabilirà all'unanimità le nuove disposizioni da adottarsi.

TITOLO VII

AIUTI ESTERNI

ART. 37.

Ogni ripartizione di un aiuto esterno per mezzo di arbitraggio di valute liberamente convertibili contro monete nazionali degli Stati membri, la quale figuri in un accordo relativo ad un simile aiuto, previsto all'articolo 99 del Trattato, dovrà formare oggetto di una approvazione speciale del Consiglio, deliberante all'unanimità, in applicazione del precedente articolo 32.

ART. 38.

L'aiuto esterno di carattere finanziario è considerato come un'entrata distinta dai contributi degli Stati membri e non rientra nel campo di applicazione dei precedenti articoli 29, 30, 34 e 35.

TITOLO VIII
CONTABILITÀ

ART. 39.

La Direzione delle finanze stabilisce, in conformità alle disposizioni del Regolamento finanziario e d'accordo con le Autorità di Controllo, i regolamenti contabili che permettono di registrare tutte le operazioni della Comunità, di seguire l'esecuzione del bilancio e di preparare la resa e la verifica dei conti dell'amministrazione.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40.

Con decisione all'unanimità il Consiglio stabilirà un Regolamento finanziario che riprenda, completi e precisi le disposizioni del presente Protocollo. Tale regolamento verrà preparato dal Commissariato.

ART. 41.

Le disposizioni del presente Protocollo che completano e precisano le modalità d'applicazione degli articoli del Trattato possono essere emendate su decisione del Consiglio presa all'unanimità.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO
SULLE CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEL PERSONALE MILITARE
E CIVILE DELLA COMUNITÀ E SUL SUO DIRITTO ALLA PENSIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderose di stabilire le condizioni di remunerazione del personale militare e civile della Comunità e il suo diritto a pensione, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

I militari della Comunità europea di difesa, qui appresso denominata la Comunità, sono soggetti ad un regolamento di soldo unico, basato su uno statuto comune, che comporta uno svolgimento di carriera identico e secondo una uniforme scala gerarchica, senza pregiudizio dell'applicazione nei loro confronti delle legislazioni fiscali, sociale e familiare nazionali.

ART. 2.

Il soldo attribuito al personale militare della Comunità non ha esclusivo carattere di remunerazione per i servizi resi. Esso ha ugualmente lo scopo, mediante un insieme di prestazioni in denaro e in natura, adattato al sistema di esercizio speciale delle funzioni militari, di assicurare ai titolari un livello di vita adeguato alle loro funzioni.

ART. 3.

Gli elementi costitutivi del soldo sono i seguenti:

un soldo di base, che comprende per taluni gradi una maggiorazione; questo soldo è uniforme a parità di grado ed anzianità, qualunque sia la nazionalità;

all'occorrenza, una maggiorazione variabile di residenza o di stazionamento, destinata ad adeguare l'assegno base alle condizioni economiche in ciascuno degli Stati dove i militari esercitano le loro funzioni;

una indennità di allontanamento, riservata ai militari che esercitano le loro funzioni in uno Stato diverso da quello d'origine.

ART. 4.

Gli effettivi militari della Comunità beneficiano inoltre dell'equipaggiamento, secondo modalità particolari a ciascuna categoria; del vitto per i militari di leva e, in talune determinate circostanze, per l'altro personale; delle cure mediche farmaceutiche; di indennità per servizi prestati in particolari condizioni; di indennità in corresponsione di spese; infine di alcune agevolazioni di trasporto.

ART. 5.

La Comunità si adopererà per mettere degli alloggi a disposizione del personale militare, applicando una ritenuta sul suo soldo.

I militari chiamati a prestar servizio fuori del Paese d'origine e ai quali non fosse stato concesso un alloggio, riceveranno una integrazione della indennità di allontanamento.

Nelle località dove i fitti raggiungessero livelli eccezionalmente alti, i militari riceveranno in ogni caso un assegno forfetario destinato ad indennizzarli di tale aggravio supplementare.

ART. 6.

I principi fondamentali su enunciati e le loro modalità di applicazione saranno incorporati in un regolamento che verrà emanato dal Commissariato, su parere conforme del Consiglio adottato all'unanimità, entro il mese successivo all'entrata in vigore del Trattato.

Le eventuali modifiche a tale regolamento saranno adottate nelle stesse condizioni.

ART. 7.

Se l'applicazione dei principi su enunciati determina delle differenze nella situazione economica dei militari di taluni contingenti a seconda che questi prestino servizio nello Stato d'origine od in altro Stato, le autorità nazionali dello Stato cui detti militari appartengono potranno, in via transitoria, prendere tutte le misure atte ad ovviare ai possibili pregiudizi.

Le remunerazioni integrative derivanti dall'applicazione della disposizione del precedente alinea resteranno a carico dei bilanci degli Stati d'origine dei militari interessati e saranno pagate nello Stato d'origine.

Qualora il Consiglio deliberante all'unanimità ritenga che tali remunerazioni integrative compromettano le entrate del bilancio comune, lo Stato interessato deve adeguare tali remunerazioni in modo da non portare pregiudizio alla Comunità.

ART. 8.

Il Commissariato, su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, regolerà lo statuto e la remunerazione delle categorie di personale civile della Comunità alle quali, a suo parere, non fosse applicabile né la regolamentazione del lavoro vigente nello Stato di soggiorno né quella vigente nello Stato di origine degli interessati.

ART. 9.

Un regolamento sul regime delle pensioni, proprio della Comunità europea di difesa, e tendente all'applicazione del principio dell'identità dei diritti in materia di pensioni, sarà redatto dal Commissariato su parere conforme del Consiglio, adottato all'unanimità.

Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, le categorie di personale della Comunità resteranno soggette alla legislazione degli Stati di cui hanno la cittadinanza, i servizi compiuti nella Comunità essendo assimilati a quelli prestati in tali Stati.

Il caso degli Stati che non dispongono di una legislazione sulle pensioni sarà regolato dal Consiglio, d'accordo con il Governo interessato.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

**PROTOCOLLO
RELATIVO AL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

In considerazione del fatto che il Granducato di Lussemburgo si trova, a causa della sua situazione demografica, nell'impossibilità di mettere a disposizione della Comunità una Unità di base di nazionalità omogenea,

Convengono che l'entità delle forze militari lussemburghesi, la loro organizzazione, le modalità della loro eventuale integrazione e del loro impiego saranno regolate da un accordo da stipularsi fra la Comunità e il Granducato, con l'approvazione del Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

Tale accordo stabilirà altresì la durata del servizio attivo delle forze lussemburghesi, tenendo conto delle condizioni del loro impiego e di tutti gli altri elementi caratteristici della struttura demografica e industriale del Granducato.

Ai soli fini della determinazione delle clausole di detto accordo, si potrà, in quanto necessario, derogare alle disposizioni corrispondenti del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa.

Fatto a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO
RELATIVO ALLE RELAZIONI FRA LA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA
E L'ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO

Gli Stati membri della Comunità europea di difesa,
desiderando che i rapporti fra l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la Comunità europea di difesa conservino la massima elasticità e tendano ad evitare, per quanto è possibile, l'accavallarsi delle responsabilità e delle funzioni,
convengono quanto segue:

1. — Per le questioni riguardanti gli obiettivi comuni alle due Organizzazioni, avranno luogo delle consultazioni reciproche fra il Consiglio del Nord Atlantico ed il Consiglio della Comunità europea di difesa, e ogni qualvolta l'uno o l'altro Consiglio lo riterrà opportuno, i due Consigli terranno riunioni comuni.

Ogni volta che una delle Parti del Trattato del Nord Atlantico o una delle Parti del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa ritenga che esista una minaccia contro l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una qualsiasi di esse o contro la esistenza o l'unità della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico o della Comunità europea di difesa, sarà organizzata una riunione comune, dietro richiesta di detta Parte, perché siano studiate le misure da adottarsi per far fronte alla situazione.

2. — Al fine d'ottenere uno stretto coordinamento sul piano tecnico, ciascuna delle due Organizzazioni comunicherà all'altra le opportune informazioni e si stabiliranno contatti permanenti fra il personale dei Servizi del Commissariato della Comunità europea di difesa ed il personale dei Servizi degli Organismi civili dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

3. — Non appena le forze della Comunità europea di difesa saranno state poste al comando d'un comandante dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, alcuni membri delle Forze europee di difesa diverranno membri del suo quartier generale e dei competenti quartieri generali dipendenti. I comandanti dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico assicureranno tutti i collegamenti necessari fra queste forze e gli altri organi militari del Trattato del Nord Atlantico.

4. — Il Consiglio della Comunità europea di difesa e il Consiglio del Nord Atlantico possono, di comune accordo, apportare alle precedenti disposizioni adattamenti relativi alle modalità dei rapporti sopra definiti.

5. — Il presente Protocollo entrerà in vigore contemporaneamente al Trattato costituente la Comunità europea di difesa, del quale costituirà parte integrante.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

**PROTOCOLLO RELATIVO AGLI IMPEGNI DI ASSISTENZA DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA VERSO GLI STATI
PARTI DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO**

Gli Stati membri della Comunità europea di difesa,
convinti che la creazione della Comunità europea di difesa costituita in virtù del Trattato firmato a Parigi il ventisette maggio millenovecentocinquantadue rafforzerà la Comunità del Nord Atlantico e la difesa comune della zona del Nord Atlantico e incoraggerà un'associazione più stretta dei Paesi dell'Europa occidentale,
convengono quanto segue:

ART. 1.

Sarà considerato attacco armato contro gli Stati membri della Comunità europea di difesa e contro le Forze europee di difesa qualsiasi attacco armato:

1°) contro il territorio di una o più delle Parti del Trattato del Nord Atlantico entro la zona definita nell'articolo 6 (i) di detto Trattato;

2°) contro le forze di terra, il naviglio o gli aerei di una qualsiasi delle Parti del Trattato del Nord Atlantico, quando essi si trovino entro la zona definita nell'articolo 6 (ii) di detto Trattato.

Nel caso di siffatto attacco armato, gli Stati membri della Comunità europea di difesa, sia per quanto li riguarda, sia per quanto riguarda le Forze europee di difesa, contraggono obblighi identici a quelli contratti dagli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico nei confronti degli Stati membri della Comunità europea di difesa e le Forze europee di difesa in virtù del Protocollo firmato fra gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico e di cui al seguente articolo 2.

Col termine « Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico » si intendono gli Stati Parti del detto Trattato alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

ART. 2.

Il presente Protocollo entrerà in vigore contemporaneamente al Protocollo firmato dagli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico che concede garanzie reciproche agli Stati membri della Comunità europea di difesa ed alle Forze europee di difesa.

ART. 3.

Il presente Protocollo resterà in vigore finché resteranno in vigore il Trattato istituyente la Comunità europea di difesa ed il Trattato del Nord Atlantico e finché gli Stati Parti di quest'ultimo Trattato continueranno ad accordare, per quanto li riguarda e per quanto riguarda le loro forze, garanzie agli Stati membri della Comunità europea di difesa e alle Forze europee di difesa equivalenti alle garanzie che figurano nel presente Protocollo.

ART. 4.

Il presente Protocollo verrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che ne trasmetterà copie certificate conformi ai Governi di tutti gli Stati Parti del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa ed a quelli di tutti gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

CONVENZIONE
RELATIVA ALLO STATUTO DELLE FORZE EUROPEE DI DIFESA ED AL
REGIME COMMERCIALE E FISCALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

considerato che, il 27 maggio 1952, è stato firmato un Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa e desiderando provvedere alle necessità che implicherà la messa in vigore di tale Trattato,

hanno designato a tale scopo, quali plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

il Sig. Dottor KONRAD ADENAUER, *Cancelliere, Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il Sig. PAUL VAN ZEELAND, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il Sig. ROBERT SCHUMAN, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Sig. DE GASPERI, *Ministro degli affari esteri;*

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO:

il Sig. BECH, *Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il Sig. STIKKER, *Ministro degli affari esteri;*

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:

TITOLO I

SICUREZZA PUBBLICA

ART. 1.

I membri delle Forze europee di difesa sono tenuti, sul territorio dello Stato di soggiorno, a rispettare le leggi vigenti e ad astenersi da qualsiasi attività politica.

Tale obbligo non pregiudica l'esercizio dei diritti politici, secondo le disposizioni del diritto interno dello Stato di origine, e nelle condizioni compatibili con la qualità di membro delle Forze europee.

Le autorità delle Forze europee di difesa cureranno l'osservanza delle suddette disposizioni e prenderanno le misure necessarie a tale scopo. Esse potranno, tra l'altro, a richiesta delle autorità competenti dello Stato di soggiorno, decidere d'ufficio la sostituzione di un membro delle Forze europee di difesa che non abbia rispettato gli obblighi previsti al primo comma del presente articolo, senza pregiudizio dell'applicazione eventuale di misure disciplinari, per il caso in cui il comportamento dell'interessato sia stato o sia tale da turbare l'ordine pubblico dello Stato di soggiorno.

ART. 2.

1. — Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i membri delle Forze europee di difesa saranno dispensati dalle formalità di passaporto e di visto, e dall'osservanza delle norme relative alla registrazione ed al controllo degli stranieri.

2. — I membri delle Forze europee di difesa avranno soltanto l'obbligo di esser muniti dei documenti sotto elencati. Tali documenti dovranno essere presentati ad ogni richiesta:

a) tessera d'identità personale, di modello uniforme ma di colore diverso, a seconda che si tratti di un militare o di un membro dell'elemento civile, rilasciata dalle autorità competenti delle Forze europee di difesa, munita di una fotografia, e indicante nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, arma o servizio, grado od impiego e, se del caso, numero di matricola del titolare;

b) documento individuale o collettivo, rilasciato dalle autorità competenti delle Forze europee di difesa, indicante, da una parte, la persona o l'unità interessata, dall'altra, l'oggetto della missione o dello spostamento.

Le rubriche che figurano sui documenti menzionati alle lettere a) e b) saranno redatte in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.

3. — Le autorità competenti delle Forze europee di difesa comunicheranno alle autorità dello Stato di soggiorno interessato, per quanto possibile e secondo modalità uniformi, cognome, nome, data e luogo di nascita e nazionalità dei membri dell'elemento civile destinati a recarsi nel territorio del detto Stato di soggiorno.

ART. 3.

Le persone a carico, conviventi con l'interessato ed autorizzate dalle autorità competenti delle Forze europee di difesa ad accompagnare il capo famiglia, dovranno essere munite di un passaporto rilasciato dallo Stato di origine. L'indicazione della loro qualità e della autorizzazione loro concessa sarà apposta dalle autorità stesse. Dette persone saranno dispensate dalla formalità di visto ed ogni facilitazione sarà loro concessa dallo Stato di soggiorno, per quanto riguarda gli obblighi inerenti alle norme relative alla residenza nel territorio di detto Stato.

Con queste riserve, le persone a carico sono soggette alle leggi dello Stato di soggiorno riguardanti gli stranieri. Tuttavia, qualora uno Stato membro o il Commissariato ritengano che le autorità dello Stato di soggiorno facciano un uso abusivo o contrario agli interessi essenziali della Comunità dell'esercizio dei diritti dello Stato stesso, essi possono interessarne il Consiglio; questo potrà invitare lo Stato di soggiorno a procedere ad un nuovo esame delle misure o delle decisioni adottate, esame al quale detto Stato dovrà procedere tenendo nel maggior conto gli interessi della Comunità.

ART. 4.

1. — Senza pregiudizio dell'eventuale applicazione delle leggi dello Stato di soggiorno riguardanti gli stranieri, le autorità delle Forze europee di difesa saranno tenute ad assicurare il rimpatrio dal territorio di uno Stato di soggiorno dei membri delle Forze europee di difesa quando essi cessano di essere al servizio di dette Forze.

2. — Le autorità delle Forze europee di difesa dovranno informare immediatamente le autorità dello Stato di soggiorno di ogni assenza illegale, protrattasi oltre sei giorni.

3. — I periodi durante i quali un membro delle Forze europee di difesa è presente nel territorio di uno degli Stati membri, unicamente in ragione della sua qualità di membro di tali Forze, non sono considerati come periodi di residenza validi per l'acquisto del diritto di residenza permanente o di domicilio né come comportanti un cambiamento di domicilio.

Lo stesso vale per le persone a carico di cui al precedente articolo 3.

ART. 5.

1. — Le unità o formazioni militari regolarmente costituite hanno il diritto di polizia su tutti gli accampamenti, stabilimenti od altre installazioni da esse occupati in virtù di un accordo con lo Stato di soggiorno, per assicurare il mantenimento dell'ordine e della si-

curezza in dette installazioni. A tale scopo, la polizia dello Stato di soggiorno può agire all'interno delle installazioni della Comunità, d'accordo con le autorità competenti di quest'ultima ed in cooperazione con i suoi elementi.

2. — L'impiego di detta polizia militare fuori dalle suddette installazioni è subordinato ad un accordo con le autorità dello Stato di soggiorno e viene effettuato in collegamento con le stesse.

ART. 6.

1. — Gli Stati membri considereranno valida, senza esigere esame, diritto o tassa, la patente di guida rilasciata da uno di essi ad un membro delle Forze europee di difesa, oppure una patente militare di guida rilasciata dalle autorità competenti delle Forze europee di difesa.

2. — Per quanto riguarda la navigazione interna, i certificati di abilitazione al pilotaggio del naviglio sono sottoposti alle norme generali in vigore nello Stato di soggiorno. Il rilascio di un certificato di navigabilità può essere oggetto di una Convenzione speciale;

ART. 7.

1. — I regolamenti sulla circolazione stradale vigenti nello Stato di soggiorno si applicano alle Forze europee di difesa, sotto riserva delle deroghe che vengano apportate alle varie legislazioni nazionali, su parere del Commissariato, al fine di tener conto sia delle caratteristiche di certi veicoli, sia delle necessità militari.

2. — Le competenti autorità della Comunità procederanno alla immatricolazione di tutti i veicoli appartenenti alla Comunità ed apporranno ad essi una targa d'immatricolazione, munita di un numero e di un segno distintivo, di modello unico. La presenza della targa sui veicoli ed il possesso, da parte del conducente, del relativo certificato d'immatricolazione permetteranno la circolazione sul territorio di ognuno degli Stati membri.

Le competenti autorità della Comunità cureranno che i veicoli immatricolati e messi in circolazione rispondano ai regolamenti vigenti nei vari Stati membri nei quali sono destinati a circolare. Esse assicureranno il controllo del buon funzionamento dei veicoli in circolazione.

ART. 8.

Le competenti autorità della Comunità procederanno alla registrazione delle aeronavi appartenenti alla Comunità ed all'apposizione su dette aeronavi di un segno distintivo di un modello unico e di contrassegni di identificazione.

Dette autorità cureranno che le aeronavi registrate e messe in circolazione rispondano ai regolamenti vigenti negli Stati membri. Su parere del Commissariato, gli Stati membri prenderanno le misure necessarie ad assicurare l'uniformità dei regolamenti, particolarmente per quanto riguarda il controllo dello stato di navigabilità e la capacità di volo delle aeronavi.

I brevetti del personale navigante militare in servizio sulle aeronavi appartenenti alle Forze europee di difesa saranno rilasciati e convalidati, secondo i casi, dalle competenti autorità della Comunità.

I regolamenti di navigazione aerea vigenti nello Stato di soggiorno sono applicabili alle Forze europee di difesa, salve le deroghe che, su parere del Commissariato e tenuto conto delle convenzioni internazionali, saranno apportate ad ogni legislazione nazionale, per rispondere alle esigenze militari.

ART. 9.

Le autorità delle Forze europee di difesa stabiliranno un regolamento per il porto dell'uniforme, il quale sarà comunicato alle competenti autorità degli Stati membri. Le unità e formazioni militari regolarmente costituite dovranno presentarsi in uniforme alle frontiere che varcheranno.

ART. 10.

Le autorità delle Forze europee di difesa stabiliranno un regolamento per il porto e la detenzione di armi da parte dei membri di dette Forze, il quale sarà portato a conoscenza delle competenti autorità degli Stati membri.

ART. 11.

Le competenti autorità delle Forze europee di difesa esamineranno con benevolenza le richieste presentate loro dalle autorità dello Stato di soggiorno riguardanti l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

TITOLO II

SERVIZI PUBBLICI E INSTALLAZIONI MILITARI

ART. 12.

Le Forze europee di difesa possono usufruire, sul territorio degli Stati membri, delle prestazioni dei servizi pubblici, particolarmente per quanto riguarda:

- a) le poste e telecomunicazioni;
- b) i trasporti terrestri, marittimi ed aerei;
- c) la fornitura di energia elettrica, di gas e d'acqua;
- d) i servizi sanitari.

Le prestazioni di servizi pubblici di cui alla precedente lettera b) comprendono le prestazioni relative all'uso dei servizi pubblici e, se del caso, all'impiego delle loro installazioni.

Le competenti autorità della Comunità comunicheranno alle competenti autorità dello Stato di soggiorno le loro necessità in proposito.

ART. 13.

Le prestazioni di servizi pubblici sono fornite a condizioni stabilite mediante accordi particolari tra la Comunità e le autorità od organi designati dallo Stato di soggiorno.

Le prestazioni di servizi pubblici fornite alle Forze europee di difesa sono pagate dalla Comunità secondo i regolamenti e le tariffe vigenti nello Stato di soggiorno. In mancanza di un regolamento o di una tariffa corrispondente alla prestazione fornita, questa viene pagata secondo i termini di un accordo particolare tra le autorità competenti dello Stato di soggiorno e la Comunità. Accordi particolari tra le competenti autorità dello Stato di soggiorno e la Comunità possono eventualmente fissare condizioni e tariffe diverse da quelle risultanti dalle disposizioni vigenti nello Stato di soggiorno.

ART. 14.

In via eccezionale, alcune installazioni di servizi pubblici possono essere poste a disposizione esclusiva delle Forze europee di difesa, mediante accordo particolare tra le autorità competenti dello Stato di soggiorno e la Comunità.

ART. 15.

La cooperazione fra, da una parte, i servizi che contribuiscono alla sicurezza della navigazione aerea ed il servizio meteorologico dello Stato di soggiorno e, dall'altra, gli analoghi servizi della Comunità, sarà oggetto di accordi particolari tra le autorità competenti dello Stato di soggiorno e quelle della Comunità.

ART. 16.

Per il trasporto ferroviario dei membri delle Forze europee di difesa, le competenti autorità dello Stato di soggiorno concedono, a condizioni da stabilirsi mediante accordi particolari e contro rimborso da parte della Comunità, quelle riduzioni o esenzioni tariffarie che potranno

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

essere richieste dalla Comunità. Per tale rimborso sarà tenuto conto, alle condizioni fissate da particolari accordi, dell'aumento di traffico determinato dalle riduzioni o esenzioni tariffarie.

Per i trasporti su strada delle persone di cui al comma precedente e senza pregiudizio delle condizioni tariffarie che possono essere liberamente concesse dai vettori, delle riduzioni di tariffe possono essere accordate, a richiesta della Comunità ed a condizioni tecniche e finanziarie da stabilirsi mediante accordo particolare con le autorità competenti dello Stato di soggiorno, nella misura in cui queste ultime hanno il diritto di ottenere tali condizioni da taluni vettori. Gli accordi finanziari comportano il rimborso da parte della Comunità, secondo modalità analoghe a quelle indicate al precedente comma, a meno che le autorità competenti dello Stato di soggiorno accettino condizioni più favorevoli per la Comunità.

ART. 17.

Quando i mezzi posti a disposizione delle Forze europee di difesa, per quanto riguarda le prestazioni di servizi pubblici, sono considerati insufficienti per rispondere alle necessità di tali Forze, le competenti autorità dello Stato di soggiorno e quelle della Comunità debbono ricercare le basi di un accordo atto a soddisfare dette necessità, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 102 del Trattato. Tale accordo avrà per oggetto la scelta dei mezzi (sia, e preferibilmente, disciplina dell'uso dei servizi pubblici o dell'uso delle loro installazioni, sia modifica, rafforzamento od estensione delle installazioni esistenti, sia, in caso di necessità, creazione d'installazioni speciali) come pure l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle nuove installazioni.

ART. 18.

1. — Al fine di facilitare la conclusione dell'accordo di cui al precedente articolo 17, le competenti autorità dello Stato di soggiorno oppure quelle della Comunità possono promuovere la riunione di una Commissione mista, composta di esperti qualificati.

Ove un accordo non sia raggiunto entro un periodo ragionevole, il Commissariato formula una raccomandazione che lo Stato di soggiorno può deferire al Consiglio entro il termine di un mese dalla data di notifica: tuttavia tale raccomandazione non può avere l'effetto di intralciare il normale funzionamento dei servizi pubblici dello Stato di soggiorno. Lo Stato di soggiorno deve conformarsi alla raccomandazione del Commissariato, qualora il Consiglio, con maggioranza di due terzi, confermi detta raccomandazione.

2. — La facoltà di cui possono valersi gli Stati membri, in virtù dell'articolo 56 del Trattato, non è colpita dalle disposizioni di cui sopra.

ART. 19.

La modifica, il rafforzamento, o l'ampliamento delle installazioni esistenti, come pure la creazione di installazioni speciali, vengono effettuate alle seguenti condizioni.

Le spese relative a tali operazioni sono, in linea di massima, a carico della Comunità. Tuttavia, qualora queste operazioni debbano servire anche a soddisfare le particolari necessità dello Stato di soggiorno, tali spese saranno ripartite tra la Comunità e lo Stato di soggiorno, secondo proporzioni da stabilirsi mediante un particolare accordo; tale accordo può prevedere anticipi di fondi, da parte della Comunità, allo Stato di soggiorno.

Le installazioni, così come i terreni sui quali esse sono sistemate, sono proprietà dello Stato di soggiorno.

I lavori vengono eseguiti dallo Stato di soggiorno.

ART. 20.

Lo Stato di soggiorno assicura il funzionamento e la manutenzione delle installazioni esistenti che sono state oggetto di modifiche, rafforzamenti od ampliamenti, come pure delle installazioni speciali create in conformità delle disposizioni dei precedenti articoli 17, 18 e 19.

Le spese di funzionamento e di manutenzione sono a carico dello Stato di soggiorno senza pregiudizio dell'applicazione del precedente articolo 14.

Le prestazioni fornite alle Forze europee di difesa mediante tali installazioni sono pagate alle condizioni stabilite dal precedente articolo 13.

ART. 21.

1. — Le competenti autorità della Comunità comunicano alle competenti autorità dello Stato di soggiorno ciò di cui abbisognino in materia di installazioni di carattere militare, destinate all'uso esclusivo delle Forze europee di difesa.

Le competenti autorità dello Stato di soggiorno e della Comunità ricercano le basi di un accordo atto a soddisfare tali necessità, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 102 del Trattato. Tale accordo avrà per oggetto la scelta dei mezzi (messa a disposizione di installazioni esistenti oppure, in caso di necessità, creazione di nuove installazioni). In caso di nuove installazioni, l'accordo deve contemplare anche la loro ubicazione e le loro caratteristiche tecniche; a tale proposito l'accordo può comportare deroghe particolari alla legislazione ed ai regolamenti nazionali, giustificate dalle necessità militari, pur rispettando le esigenze della sicurezza pubblica.

Allo scopo di facilitare il raggiungimento dell'accordo di cui sopra, le autorità competenti dello Stato di soggiorno e quelle della Comunità possono promuovere la riunione di una Commissione mista, composta di esperti qualificati.

Ove un accordo non sia stato concluso entro un periodo ragionevole, il Commissariato prende una decisione che lo Stato di soggiorno può deferire al Consiglio entro il termine di un mese dalla data della notifica. Tuttavia, tale decisione non può avere l'effetto di costringere lo Stato di soggiorno ad apportare deroghe alla propria legislazione ed ai suoi regolamenti nazionali, né ai suoi impegni internazionali; essa deve rispettare le esigenze della sicurezza pubblica.

Lo Stato di soggiorno deve conformarsi alla decisione del Commissariato, qualora il Consiglio confermi, con la maggioranza dei due terzi, tale decisione.

2. — La facoltà di cui gli Stati membri possono avvalersi in virtù dell'articolo 56 del Trattato non è colpita dalle precedenti disposizioni.

ART. 22.

Le installazioni della natura di quelle previste al precedente articolo 21, le quali siano di proprietà dello Stato di soggiorno, sono messe gratuitamente a disposizione della Comunità, nello stato di manutenzione in cui si trovano. La Comunità si assume l'onere delle imposte e tasse relative a tali installazioni, nella misura in cui non ne sia esonerata in base alle disposizioni vigenti. Il mantenimento e, eventualmente, la rimessa in efficienza sono curati dalla Comunità, alle condizioni previste dal seguente articolo 25.

Qualora la Comunità desideri effettuare trasformazioni in tali installazioni, essa deve ottenere l'autorizzazione dello Stato proprietario. I lavori vengono eseguiti alle condizioni contemplate al seguente articolo 25.

ART. 23.

Qualora lo Stato di soggiorno metta a disposizione della Comunità delle installazioni della natura di quelle di cui al precedente articolo 21, che non siano di sua proprietà, gli oneri che gliene derivano gli vengono integralmente rimborsati dalla Comunità.

ART. 24.

Qualora la creazione di nuove installazioni, della natura di quelle contemplate al precedente articolo 21, richieda l'acquisto di beni immobili, tali beni vengono acquistati dalla Comunità a proprie spese. Tuttavia, lo Stato di soggiorno può decidere di acquistare esso stesso tali beni, a proprie spese; in tal caso essi vengono messi a disposizione della Comunità alle condizioni stabilite dal precedente articolo 22.

A richiesta della Comunità, lo Stato di soggiorno mette in atto, per l'acquisto di tali beni, le procedure più efficaci di cui dispone.

ART. 25.

Per la realizzazione di nuove installazioni, della natura di quelle contemplate al precedente articolo 21, i lavori vengono eseguiti o dalla Comunità, alle condizioni previste dall'articolo 104 del Trattato, o, in seguito ad accordo, dallo Stato di soggiorno. La spesa, in tutti e due i casi, viene assunta dalla Comunità.

La manutenzione delle installazioni è assicurata alle stesse condizioni.

ART. 26.

Quando la Comunità non ha più bisogno di una installazione da essa costruita su un terreno appartenente ad essa od allo Stato di soggiorno, essa decide in quale stato tale installazione verrà lasciata, apportandovi, però, soltanto le trasformazioni imposte dalle necessità militari.

Qualora tale installazione sia costruita su terreno di proprietà dello Stato di soggiorno, si procede alla valutazione dell'aumento o della diminuzione del suo valore ed alla relativa liquidazione finanziaria.

Qualora la Comunità sia proprietaria del terreno, lo Stato di soggiorno può esercitare un diritto di prelazione sul bene che viene alienato.

ART. 27.

1. — La mano d'opera civile adibita all'esecuzione dei lavori della Comunità europea di difesa, entro le frontiere di ciascuno Stato di soggiorno sarà, per quanto possibile, messa a disposizione della Comunità tramite le competenti autorità di collocamento dei lavoratori di tale Stato.

2. — La Comunità europea di difesa ha veste di datore di lavoro rispetto a tale mano d'opera civile. Essa potrà, in particolare, concludere contratti collettivi. Le condizioni di ingaggio, d'impiego e di lavoro della mano d'opera civile sono disciplinate dalle leggi dello Stato di soggiorno.

La mano d'opera impiegata dalla Comunità non ha, in alcun caso, la qualità di membro dell'elemento militare né dell'elemento civile.

ART. 28.

Gli accordi conclusi tra le competenti autorità dello Stato di soggiorno e quelle della Comunità per quanto riguarda la soddisfazione delle necessità delle Forze, dovranno tener conto dei diritti applicabili e degli obblighi incombenti ad altre Forze stazionanti nel territorio del suddetto Stato, allo scopo di soddisfare le necessità delle Forze europee di difesa in condizioni tali da non portar pregiudizio agli interessi della Comunità.

TITOLO III

REGIME COMMERCIALE E FISCALE DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I. — REGIME COMMERCIALE E DOGANALE — IMPOSTE SUL CONSUMO E SUGLI AFFARI.

ART. 29.

Le merci acquistate dalla Comunità nel territorio degli Stati membri e le forniture ed altri servizi effettuati per essa da imprese situate nel territorio di uno Stato membro, sono soggetti ai diritti ed alle tasse applicabili entro il suddetto Stato. Queste operazioni non saranno considerate né quali operazioni di esportazione, né quali operazioni di importazione, tanto dal lato fiscale quanto dal lato commerciale.

ART. 30.

Il trasporto delle merci acquistate dalla Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, dal territorio di uno Stato membro al territorio di un'altro Stato membro, non è considerato dallo Stato di origine come una esportazione, né dallo Stato di destinazione come una importazione. Questo trasporto non dà quindi luogo alla esazione o alla restituzione dei diritti o delle tasse vigenti degli Stati predetti per le importazioni e le esportazioni. Esso non può essere soggetto a restrizioni risultanti da disposizioni che regolano gli scambi commerciali tra gli Stati membri.

ART. 31.

Le merci acquistate dalla Comunità in uno Stato non membro sono oggetto, alla loro entrata nel territorio della Comunità, ai diritti ed alle tasse applicabili entro il territorio dello Stato membro in cui si procede allo sdoganamento per l'importazione definitiva. La loro ulteriore circolazione, nel territorio degli Stati membri, è regolata dal precedente articolo 30.

In deroga al precedente comma, il materiale di carattere specificamente militare, di cui sarà compilato un elenco, acquistato presso uno Stato non membro, è esentato, all'atto dello sdoganamento per l'importazione definitiva, dei diritti di dogana propriamente detti, all'esclusione di tasse indirette o delle tasse compensatorie di diritti indiretti.

ART. 32.

Su proposta del Commissariato, previa consultazione di questo coi Governi degli Stati interessati, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29 e 31 potranno essere rivedute da parte del Consiglio, con decisione unanime, allo scopo di ottenere l'unificazione e l'alleggerimento degli oneri fiscali e doganali gravanti sugli acquisti della Comunità.

ART. 33.

Le merci fornite gratuitamente alla Comunità, a titolo di aiuto esterno, non sono soggette ad alcun diritto o tassa, sia all'entrata, sia durante la circolazione nel territorio degli Stati membri.

Il Commissariato è autorizzato ad inserire, negli accordi relativi all'aiuto esterno previsti dall'articolo 99 del Trattato istituyente la Comunità, clausole che comportino degli esoneri fiscali per gli acquisti effettuati per le esigenze della difesa nel territorio degli Stati membri e finanziati dal predetto aiuto, analoghi a quelli che sono o saranno contemplati negli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e lo Stato che fornisce l'aiuto esterno.

A richiesta di uno Stato membro il Consiglio della Comunità esamina la possibilità di un compenso adeguato nel caso che l'applicazione delle precedenti disposizioni provochi oneri ineguali per i vari Stati membri.

ART. 34.

Se l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 30 e 31 ad alcuni prodotti di consumo soggetti, negli Stati membri, a diritti o tasse particolarmente elevati, provoca squilibri sensibili nell'economia o nelle finanze di uno Stato membro, il Consiglio, dietro richiesta motivata di tale Stato, prende le misure necessarie per porvi rimedio. In mancanza di altre misure idonee, si può derogare al regime fiscale suestiposto.

ART. 35.

Le disposizioni di cui sopra non implicano la soppressione dei controlli alle frontiere; tuttavia, gli Stati membri dovranno sforzarsi di semplificare, per quanto possibile, le formalità richieste.

ART. 36.

Le merci introdotte nel territorio di uno Stato membro e che abbiano usufruito delle disposizioni di cui ai precedenti articoli da 29 a 31, potranno essere cedute dalla Comunità, con o senza pagamento, soltanto con il benessere dello Stato interessato ed alle condizioni stabilite da un accordo tra la Comunità e tale Stato.

ART. 37.

A richiesta di uno Stato membro, il regime previsto dai precedenti articoli potrà essere, per decisione unanime del Consiglio, sia riveduto sia completato mediante un sistema di compensazione delle entrate fiscali, in funzione della evoluzione che sarà provocata, nel campo delle relazioni economiche e finanziarie degli Stati membri, dall'esistenza della Comunità. Una revisione del genere dovrà, ad ogni modo, essere studiata all'atto dell'applicazione del metodo di ripartizione previsto dall'articolo 94 del Trattato istituyente la Comunità.

ART. 38.

I membri del personale della Comunità, considerati individualmente, sono soggetti alle imposte sul consumo e sugli affari applicabili nello Stato di soggiorno, nonché ai diritti e tasse d'importazione e d'esportazione, con riserva delle norme speciali che saranno stabilite per i trasferimenti di servizio.

CAPITOLO II. — ALTRE IMPOSTE.

ART. 39.

La Comunità è esonerata da ogni imposta sul reddito e sul patrimonio, eccetto:

- a) le imposte sui beni della Comunità che non siano direttamente adibiti all'esercizio della sua normale attività;
- b) le imposte sui profitti o redditi provenienti dai beni di cui alla precedente lettera a), ed eventualmente sui profitti industriali, commerciali ed agricoli;
- c) le tasse percepite quale compenso di servizi pubblici.

ART. 40.

La Comunità non usufruisce, in linea di massima, di alcun esonero per quanto riguarda le altre imposte, ad eccezione delle eventuali esenzioni risultanti da accordi conclusi tra la Comunità stessa e gli Stati membri.

ART. 41.

1. — Il fatto che le persone fisiche remunerate dalla Comunità esercitino le loro funzioni ufficiali in uno Stato membro diverso da quello in cui esse hanno il domicilio fiscale al momento in cui entrano al servizio della Comunità non comporta, nei riguardi dello Stato di soggiorno e dello Stato di domicilio fiscale, alcun cambiamento di tale domicilio, per gli interessati, sia per quanto riguarda le imposte sul reddito e sul patrimonio, sia per quanto riguarda i diritti sulle successioni. Questa disposizione si applica anche alla moglie ed ai figli minorenni.

Nello Stato di soggiorno, le persone fisiche interessate sono esentate soltanto dalle imposte sul reddito inerenti alle remunerazioni ed ai vantaggi ricevuti dalla Comunità.

Su proposta del Commissariato, il Consiglio, con decisione unanime, potrà stabilire le categorie di alti funzionari delle istituzioni della Comunità, in numero limitato, i quali saranno esonerati, nel loro Stato di origine, da ogni imposta sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dalla Comunità; questi esoneri possono comportare l'assoggettamento di questi funzionari ad una imposta a favore della Comunità, secondo le modalità stabilite dal Consiglio nelle stesse condizioni.

2. — Ai fini dell'applicazione dei diritti sulle successioni, i beni mobili appartenenti alle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo e posti nel territorio dello Stato di soggiorno sono considerati come situati nello Stato del domicilio fiscale.

ART. 42.

A richiesta di uno Stato membro, e secondo le modalità che esso stabilisce, la Comunità deve trattenere, a favore di tale Stato, all'atto dei pagamenti che essa deve effettuare, le imposte dovute sulle remunerazioni e sui vantaggi da essa corrisposti alle persone fisiche che rimunerava.

CAPITOLO III. — DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 43.

Il regime fiscale degli spacci od economati militari formerà oggetto di speciali accordi tra la Comunità e lo Stato di soggiorno.

ART. 44.

La Comunità presterà agli Stati membri che ne facciano richiesta ogni assistenza utile in materia fiscale e doganale.

ART. 45.

I dettagli dell'applicazione dei principi generali della presente Convenzione saranno stabiliti da un regolamento speciale, che riprodurrà, completerà e preciserà le disposizioni della presente Convenzione. Tale regolamento sarà stabilito dal Commissariato ed approvato dal Consiglio con decisione unanime, o, ove occorra, mediante accordi tra la Comunità e gli Stati membri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46.

Le definizioni contenute nel Titolo IV del Protocollo giurisdizionale allegato al Trattato istituyente la Comunità europea di difesa si applicano alla presente Convenzione.

ART. 47.

Per quanto riguarda l'intervento delle istituzioni della Comunità previsto dalla presente Convenzione, si applicano le regole del Trattato relative alle istituzioni stesse. In particolare, è proponibile, nel quadro della presente Convenzione, ricorso alla Corte nei casi e alle condizioni in cui sarebbe proponibile secondo le disposizioni del Trattato.

ART. 48.

Ciascuno Stato che aderisce al Trattato, alle condizioni previste dall'articolo 129 del suddetto Trattato, aderisce alla presente Convenzione.

ART. 49.

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Francese, il quale notificherà il loro deposito ai Governi degli altri Stati Parti.

ART. 50.

La presente Convenzione entrerà in vigore contemporaneamente al Trattato istituyente la Comunità europea di difesa. Essa avrà la stessa durata di questo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto alla presente Convenzione la loro firma ed il loro sigillo.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO DI FIRMA

I Governi degli Stati firmatari del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa, in data odierna, convengono di prendere tutte le misure atte a facilitare l'adesione della Comunità, come tale, alle convenzioni internazionali relative al diritto di guerra.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO DI FIRMA

I Governi degli Stati firmatari del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa, in data odierna, si concerteranno nell'intento di giungere ad un accordo sulla durata del servizio militare, che servirà di base alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Protocollo militare allegato a detto Trattato.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

**DICHIARAZIONE COMUNE
DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI SULLA DURATA DEL TRATTATO**

I Governi rappresentati alla Conferenza dei Ministri degli affari esteri riuniti a Parigi, Consci dell'importanza essenziale dell'articolo 5 del Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa,

Visto l'articolo 128 del suddetto Trattato, il quale stipula che tale Trattato è concluso per una durata di cinquanta anni dalla data della sua entrata in vigore,

Esprimono il voto che le disposizioni riguardanti la durata del Trattato del Nord Atlantico siano adattate a quelle del predetto articolo 128,

Considerano desiderabile che le iniziative necessarie a tale scopo siano prese dai Governi degli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico partecipanti alla presente Conferenza.

Questi Governi s'impegnano a prendere le suddette iniziative.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO RELATIVO AL COMITATO INTERINALE

Le delegazioni che hanno partecipato all'elaborazione del Trattato continueranno a riunirsi in Comitato interinale durante l'intervallo che separerà la firma del Trattato dall'entrata in funzione delle istituzioni della Comunità europea di difesa.

In seno a tale Comitato interinale, esse si consulteranno sui problemi inerenti alla Comunità e sulle misure che i Governi firmatari potrebbero essere chiamati a prendere prima dell'entrata in funzione di dette istituzioni.

Il Comitato interinale stabilirà, in base al Trattato ed ai protocolli o convenzioni allegati, i progetti di testi che devono venir messi in vigore contemporaneamente al Trattato, in modo da permettere, appena questo sarà ratificato, l'entrata in funzione delle istituzioni della Comunità.

Esso raccoglierà, inoltre, tutte le informazioni atte a facilitare al Commissariato la esecuzione dei compiti più urgenti che gli spetteranno.

Il Comitato interinale potrà costituire dei gruppi di lavoro *ad hoc* ricorrenti, a titolo temporaneo, agli esperti necessari per l'esecuzione del loro mandato.

I lavori del Comitato interinale potranno consistere solamente in studi e piani preparatori che non impegnino i Governi né comportino alcuna misura esecutiva.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

ACCORDO PREVISTO ALL'ARTICOLO 107

(paragrafo 4, b).

Il territorio di cui all'articolo 107, paragrafo 4, b). del Trattato è il territorio situato ad ovest della linea rossa riportata sulla allegata carta (1).

Questa linea segue la frontiera germano-olandese fino al Reno, il corso del Reno fino a Colonia, passa ad est di Troisdorf, raggiunge il Reno a Bonn, segue il Reno fino a Magonza, passa ad est di Darmstadt, raggiunge il Neckar a Heidelberg, segue il Neckar sino ad Esslingen, passa per Ulm e raggiunge l'estremità orientale del lago di Costanza.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

(1) La carta indicata nel testo non è riprodotta nella presente raccolta.

**TRATTATO
TRA IL REGNO UNITO E GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA**

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà la Regina di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei Territori britannici d'oltremare,

Desiderosi, nell'interesse della difesa dell'Europa occidentale, di estendere ai rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri della Comunità europea di difesa, istituita dal Trattato firmato a Parigi il ventisette maggio millenovecentocinquantadue, le garanzie di assistenza contro l'aggressione fornite dall'articolo 4 del Trattato firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948; Hanno designato a tale scopo, quali plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

il Dott. KONRAD ADENAUER, *Cancelliere, Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il Sig. PAUL VAN ZEELAND, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il Sig. ROBERT SCHUMAN, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Sig. DE GASPERI, *Ministro degli affari esteri;*

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO:

il Sig. BECH, *Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il Sig. STIKKER, *Ministro degli affari esteri;*

S. M. LA REGINA DI GRAN BRETAGNA, D'IRLANDA E DEI TERRITORI BRITANNICI D'OLTREMARE:

il Sig. ANTHONY EDEN, *Segretario di Stato per gli affari esteri;*

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

Se, in un qualsiasi momento, mentre il Regno Unito è Parte del Trattato del Nord Atlantico, qualsiasi altra Parte del presente Trattato che fosse in quel momento membro della Comunità europea di difesa o le Forze europee di difesa fossero oggetto di una aggressione armata in Europa, il Regno Unito, in conformità all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, porterà a questa Parte, o alle Forze di difesa così attaccate, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in suo potere. militari e di altro genere.

ART. 2.

Finché l'articolo 1 del presente Trattato rimarrà in vigore, qualora il Regno Unito o le sue forze armate fossero oggetto di una aggressione armata in Europa, le altre Parti del presente Trattato che saranno in quel momento membri della Comunità europea di difesa, e le Forze europee di difesa porteranno aiuto ed assistenza con tutti i mezzi in loro potere, militari e di altro genere, al Regno Unito ed alle sue forze.

ART. 3.

Il presente Trattato verrà ratificato e le sue disposizioni eseguite secondo le norme costituzionali di ogni Stato firmatario. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Governo del Regno Unito, il quale informerà di ogni deposito i Governi degli altri Stati firmatari. Il Trattato entrerà in vigore non appena tutti gli Stati firmatari avranno effettuato il deposito dei loro strumenti di ratifica, e il Consiglio della Comunità europea di difesa avrà notificato al Governo del Regno Unito che il Trattato istituyente la Comunità europea di difesa è entrato in vigore.

ART. 4.

Il presente Trattato, i cui testi in lingua inglese e francese faranno ugualmente fede, verrà depositato negli archivi del Governo del Regno Unito, che ne farà avere una copia certificata conforme ai Governi di ciascuno degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e l'hanno munito del loro sigillo.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER
ANTHONY EDEN

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE
AL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO E RELATIVO AGLI IMPEGNI
DI ASSISTENZA DELLE PARTI DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO
VERSO GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA**

Gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949, convinti che la creazione della Comunità europea di difesa, istituita in virtù del Trattato firmato a Parigi il ventisette maggio millenovecentocinquanta, rafforzerà la Comunità Nord Atlantica e la difesa comune della zona dell'Atlantico settentrionale, ed incoraggerà una associazione più stretta tra i Paesi dell'Europa occidentale, e considerando che gli Stati Parti del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa hanno firmato un Protocollo, che entrerà in vigore contemporaneamente al presente Protocollo, e che accorda agli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico,

convengono quanto segue:

ART. 1.

Verrà considerato attacco contro tutti gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico, ai sensi dell'articolo 5 di detto Trattato, e determinerà di conseguenza l'applicazione dell'articolo 5, qualsiasi attacco armato:

1°) contro il territorio di uno degli Stati membri della Comunità europea di difesa in Europa o nella zona definita all'articolo 6 (i) del Trattato del Nord Atlantico;

2°) contro le forze terrestri, naviglio o aerei della Comunità europea di difesa, quando essi si trovino nella zona definita all'articolo 6 (ii) di detto Trattato.

Con l'espressione « Stato membro della Comunità europea di difesa », usata al paragrafo 1 del presente articolo, bisogna intendere uno qualsiasi dei seguenti Stati membri della Comunità, vale a dire: la Repubblica Federale di Germania, il Belgio, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi.

ART. 2.

Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena ciascuno degli Stati firmatari avrà notificato la propria accettazione al Governo degli Stati Uniti d'America e non appena il Consiglio della Comunità europea di difesa avrà notificato al Consiglio del Nord Atlantico che il Trattato istituyente la Comunità europea di difesa è entrato in vigore. Il Governo degli Stati Uniti d'America avviserà tutti gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico della data del ricevimento di ciascuna di tali notifiche e della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

ART. 3.

Il presente Protocollo rimarrà in vigore finché rimarranno in vigore il Trattato del Nord Atlantico ed il Trattato istituyente la Comunità europea di difesa e finché gli Stati Parti di quest'ultimo Trattato continueranno ad accordare, per quanto li riguarda e per quanto riguarda le Forze europee di difesa, garanzie agli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico equivalenti alle garanzie contenute nel presente Protocollo.

ART. 4.

Il presente Protocollo, i cui testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, verrà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie certificate conformi verranno poi trasmesse da questo Governo ai Governi di tutti gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico e di tutti gli Stati Parti del Trattato istituente la Comunità europea di difesa.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

Per il Regno del Belgio:

VAN ZEELAND

Per il Canada:

HEENEY

Per il Regno di Danimarca:

STEENSEN-LETH

Per la Francia:

SCHUMAN

Per il Regno di Grecia:

PIPINELIS

Per l'Islanda:

PETURSSON

Per l'Italia:

DE GASPERI

Per il Granducato di Lussemburgo:

JOSEPH BECH

Per il Regno dei Paesi Bassi:

DIRK STIKKER

Per il Regno di Norvegia:

SKAUG

Per il Portogallo:

DE TOVAR

Per la Turchia:

ALI TINEY

*Per il Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord:*

EDEN

Per gli Stati Uniti d'America:

ACHESON

**SCAMBIO DI LETTERE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
ED I GOVERNI DEGLI STATI CO-FIRMATARI
DEL TRATTATO ISTITUENTE LA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA
RIGUARDANTE L'ARTICOLO 107 DEL TRATTATO**

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL CANCELLIERE FEDERALE

Bonn, 27 maggio 1952.

*A Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio
e Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*

Signor ALCIDE DE GASPERI

Signor Presidente del Consiglio,

A nome del Governo della Repubblica Federale tedesca mi onoro comunicare a V. E. quanto segue:

In considerazione della tensione internazionale esistente e del fatto che la Repubblica Federale si trova in una posizione strategicamente esposta, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato per l'istituzione della Comunità europea della difesa, la Repubblica Federale non considererà discriminazione che, in applicazione dell'articolo 107 di tale Trattato, il Commissariato non conceda autorizzazioni nella Repubblica Federale per i materiali bellici elencati nell'allegato II di detto articolo, se non in conformità ad una direttiva generale del Consiglio dei Ministri. Ciò peraltro è basato sulla premessa che i contingenti tedeschi nella Comunità europea di difesa non siano, per quanto riguarda il loro rifornimento di armi del tipo sopra elencato necessario all'adempimento dei compiti loro assegnati per la difesa dell'Europa, meno favorevolmente trattati dei contingenti degli altri Stati membri della Comunità europea della difesa, indipendentemente dalle fonti dalle quali essi vengono riforniti.

Per quanto concerne le ricerche nel settore delle armi sopra elencate, il Governo Federale è parimenti disposto ad impedire tali ricerche, salvo che non ne riceva eventualmente richiesta dalla Comunità europea della difesa. Quanto sopra non vale beninteso per le ricerche scientifiche intese al progresso nel settore medico ed industriale nonché in altri settori non militari della scienza pura e applicata.

Colgo l'occasione per assicurareLa, Signor Presidente del Consiglio, della mia più alta considerazione.

ADENAUER

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 10 giugno 1952

*S. E. il Cancelliere e Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Federale Tedesca*

Signor KONRAD ADENAUER

Signor Cancelliere Federale,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 27 maggio u. s. che qui di seguito riporto nella traduzione italiana:

« A nome del Governo della Repubblica Federale tedesca mi onoro comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

« In considerazione della tensione internazionale esistente e del fatto che la Repubblica Federale si trova in una posizione strategicamente esposta, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato per l'istituzione della Comunità europea della difesa, la Repubblica Federale non considererà discriminazione che in applicazione dell'articolo 107 di tale Trattato il Commissariato non conceda autorizzazioni nella Repubblica Federale per i materiali bellici elencati nell'Allegato II di detto articolo, se non in conformità ad una direttiva generale del Consiglio dei Ministri. Ciò peraltro è basato sulla premessa che i contingenti tedeschi nella Comunità europea della difesa non siano, per quanto riguarda il loro rifornimento di armi del tipo sopra elencato necessario all'adempimento dei compiti loro assegnati per la difesa dell'Europa, meno favorevolmente trattati dei contingenti degli altri Stati membri della Comunità europea della difesa, indipendentemente dalle fonti dalle quali essi vengono riforniti.

« Per quanto concerne le ricerche nel settore delle armi sopra elencati, il Governo Federale è parimenti disposto ad impedire tali ricerche, salvo che non ne riceva eventualmente richiesta dalla Comunità europea della difesa. Quanto sopra non vale beninteso per le ricerche scientifiche intese al progresso nel settore medico e industriale nonché in altri settori non militari della scienza pura e applicata.

« Colgo l'occasione per assicurareLa, Signor Presidente del Consiglio, della mia più alta considerazione ».

Mi è grata l'occasione per esprimerLe, Signor Cancelliere Federale, gli atti della mia più alta considerazione.

DE GASPERI

ALLEGATO

NOTA

Nel quadro degli accordi firmati a Bonn il 26 maggio 1952, si è proceduto a due scambi di lettere tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, da una parte, e i Governi di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti dall'altra, relativi l'uno al controllo dell'energia atomica, l'altro agli aerei civili. Il testo delle lettere scambiate tra i Governi della Francia e della Repubblica Federale di Germania è riprodotto qui di seguito.

CONTROLLO DELL'ENERGIA ATOMICA

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL CANCELLIERE FEDERALE

Bonn, 27 maggio 1952

*A Sua Eccellenza il Ministro degli Esteri
della Repubblica Francese*

Signor ROBERT SCHUMAN

Signor Ministro,

In nome della Repubblica Federale di Germania ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Dato che nessun controllo effettivo dell'Arma atomica può essere effettuato senza un controllo generale del campo dell'energia atomica, il Governo Federale s'impegna a mantenere in tale campo controlli che vanno oltre quello della produzione di armi atomiche.

Pertanto, la Repubblica Federale vieterà mediante legislazione:

a) gli studi e la messa a punto, la produzione ed il possesso di armi atomiche, come definite nell'Allegato II dell'articolo 107 del Trattato della Comunità difensiva europea;

b) l'importazione o la produzione, mediante qualsiasi procedimento, di combustibile nucleare in quantità superiore ai 500 grammi all'anno, per l'insieme del territorio della Repubblica Federale;

c) gli studi, la messa a punto, la costruzione o il possesso di reattori nucleari o di altri strumenti o impianti atti a produrre armi atomiche o combustibile nucleare in quantità superiore ai 500 grammi all'anno per l'insieme del territorio della Repubblica Federale; considerandosi l'attitudine a produrre 500 grammi di combustibile nucleare all'anno, nel caso di un reattore nucleare, come corrispondente ad una potenza calorifica equivalente a 1,5 megawatts;

d) la produzione o l'importazione, sull'insieme del Territorio della Repubblica Federale, di uranio in una forma chimica qualsiasi, in quantità superiori all'equivalente di nove tonnellate di uranio elemento all'anno; ciò vale per l'insieme del territorio della Repubblica Federale. Tuttavia, durante un periodo transitorio, la Repubblica Federale ha il diritto di produrre, per il fabbisogno dell'avviamento di un reattore, una quantità di uranio che non dovrà sorpassare l'equivalente di trenta tonnellate di uranio elemento;

e) il magazzinaggio di uranio, in qualsiasi forma chimica diversa dal minerale non trattato, in quantità che, astrazione fatta delle necessità iniziali del reattore, ecceda l'equivalente di 18 tonnellate di uranio elemento per l'insieme del territorio della Repubblica Federale.

La Repubblica Federale assicurerà, mediante norme di legge analoghe a quelle in vigore nei vostri Paesi, il controllo:

a) dell'esportazione fuori dal territorio della Repubblica Federale, di tutti gli articoli e prodotti utili agli studi, ed alle loro applicazioni, sull'energia atomica e che saranno enumerati in un elenco da stabilirsi di comune accordo dai quattro Paesi, e

b) di alcune attività, tra cui l'esportazione e l'importazione, relative all'uranio ed al torio ed alle sostanze contenenti uranio e torio.

Il Governo Federale prenderà inoltre tutte le misure necessarie per assicurarsi che le informazioni che toccano la sicurezza nel campo dell'energia atomica non siano divulgate a persone non autorizzate.

La Repubblica Federale nota che i vostri Governi sono disposti a procedere, allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle Convenzioni concluse il 26 maggio 1952 tra i vostri Governi ed il mio e firmate in data odierna, ad un nuovo esame delle sopra elencate limitazioni sulla produzione e sull'acquisto di combustibile nucleare.

Colgo questa occasione per assicurareLa, Signor Ministro, della mia alta considerazione.

ADENAUER

Parigi, 27 maggio 1952

A Sua Eccellenza KONRAD ADENAUER

Cancelliere della Repubblica Federale di Germania

Signor Cancelliere,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera, in data 27 maggio, riguardante il controllo dell'energia atomica, che Ella mi ha cortesemente inviata a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania e la cui traduzione in lingua francese risulta come segue:

« In nome della Repubblica Federale di Germania, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

« Dato che nessun controllo effettivo dell'Arma atomica può essere effettuato senza un controllo generale del campo dell'energia atomica, il Governo Federale s'impegna a mantenere in tale campo controlli più estesi di quello esercitato sulla produzione di armi atomiche.

« Pertanto, la Repubblica Federale vieterà, mediante legislazione:

a) gli studi e la messa a punto, la produzione ed il possesso di armi atomiche, come definite nell'Allegato II dell'articolo 107 del Trattato della Comunità difensiva europea;

b) l'importazione, o la produzione mediante qualsiasi procedimento, di combustibile nucleare in quantità superiore ai 500 grammi all'anno, per l'insieme del territorio della Repubblica Federale;

c) gli studi, la messa a punto, la costruzione o il possesso di reattori nucleari o di altri strumenti o impianti atti a produrre armi atomiche o combustibile nucleare in quantità superiore ai 500 grammi all'anno per l'insieme del territorio della Repubblica Federale, considerandosi l'attitudine a produrre 500 grammi di combustibile nucleare all'anno, nel caso di un reattore nucleare, come corrispondente ad una potenza calorifica corrispondente ad 1,5 megawatts;

d) la produzione o l'importazione, sull'insieme del territorio della Repubblica Federale, di uranio in forma chimica qualsiasi, in quantità superiori all'equivalente di nove tonnellate di uranio elemento, per anno; ciò vale per l'insieme del territorio della Repubblica Federale. Tuttavia, durante un periodo transitorio, la Repubblica Federale ha il diritto di produrre, per il fabbisogno dell'avviamento di un reattore, una quantità di uranio che non dovrà sorpassare l'equivalente di trenta tonnellate di uranio elemento;

e) il magazzino di uranio, in qualsiasi forma chimica diversa dal minerale non trattato, in quantità superiore, astrazione fatta delle necessità iniziali del reattore, all'equivalente di 18 tonnellate di uranio elemento. per l'insieme del territorio della Repubblica Federale.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

« La Repubblica Federale assicurerà, mediante norme di legge analoghe a quelle in vigore nei vostri Paesi, il controllo:

a) dell'esportazione fuori dal territorio della Repubblica Federale, di tutti gli articoli e prodotti utili agli studi, ed alle loro applicazioni, sull'energia atomica, che saranno enumerati in un elenco da stabilirsi di comune accordo dai quattro Paesi, e

b) di alcune attività, tra cui l'esportazione e l'importazione, relative all'uranio ed al torio ed alle sostanze contenenti uranio e torio.

« Il Governo Federale prenderà inoltre tutte le misure necessarie per assicurarsi che le informazioni concernenti la sicurezza nel campo dell'energia atomica non siano divulgate a persone non autorizzate.

« La Repubblica Federale nota che i vostri Governi sono disposti a procedere, allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle Convenzioni concluse tra i vostri Governi ed il mio e firmate in data odierna, ad un ulteriore esame delle sopra elencate limitazioni della produzione e dell'acquisto di combustibile nucleare ».

Ho inoltre l'onore di confermarLe che il mio Governo è disposto a procedere, allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle Convenzioni concluse tra il Suo Governo ed il mio, ad un nuovo esame delle succitate limitazioni sulla produzione e l'acquisto di combustibile nucleare.

Voglia gradire, Signor Cancelliere, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

SCHUMAN

APPARECCHI CIVILI

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL CANCELLIERE FEDERALE

Bonn, 27 maggio 1952

A Sua Eccellenza ROBERT SCHUMAN

Ministro degli Esteri della Repubblica Francese.

Signor Ministro,

In nome della Repubblica Federale di Germania ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Per quanto riguarda gli aerei civili, nessun apparecchio viene prodotto attualmente nella Repubblica Federale di Germania, dove non esiste, d'altra parte, nessuna attrezzatura destinata a tale produzione. Il Governo della Repubblica Federale ha l'intenzione di acquistare da altri Paesi gli aerei civili che potrebbero occorrere alla Germania. Qualora la situazione dovesse mutare in avvenire, la Repubblica Federale cercherà di ottenere un accordo su tale punto con i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia, tenuto conto della situazione esistente a tale momento.

Colgo questa occasione per assicurarLa, signor Ministro, della mia alta considerazione.

ADENAUER

Parigi, 27 maggio 1952

A Sua Eccellenza KONRAD ADENAUER

Cancelliere della Repubblica Federale di Germania

Signor Cancelliere,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera, in data 27 maggio, riguardante la produzione di aerei civili, che Ella mi ha cortesemente inviato a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania, e la cui traduzione in lingua francese risulta come segue:

« In nome della Repubblica Federale di Germania ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

« Per quanto riguarda gli aerei civili, nessun apparecchio viene prodotto attualmente nella Repubblica Federale di Germania, dove non esiste, d'altra parte, nessun impianto destinato a tale produzione. Il Governo della Repubblica Federale ha l'intenzione di acquistare da altri Paesi gli aerei civili che potrebbero occorrere alla Germania. Qualora la situazione dovesse mutare in avvenire, la Repubblica Federale cercherà di ottenere un accordo su tale punto con i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia, tenuto conto della situazione esistente a tale momento ».

Voglia gradire, Signor Cancelliere, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

SCHUMAN

DICHIARAZIONE TRIPARTITA

I Governi degli Stati Uniti d'America, della Francia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord hanno firmato con la Repubblica Federale di Germania alcune convenzioni che stabiliranno nuovi rapporti con tale Paese. Queste convenzioni, così come i Trattati istituenti la Comunità europea di difesa e la Comunità europea per il carbone e l'acciaio, dei quali la Francia è parte, assicurano una base nuova per l'unificazione dell'Europa e per la partecipazione della Germania, su un piede di uguaglianza, alla Comunità europea. Essi mirano ad impedire che tensioni e conflitti vengano a dividere di nuovo le nazioni libere d'Europa, nonché a prevenire ogni rinascita di un militarismo aggressivo. Essi rendono possibile l'abolizione delle speciali restrizioni finora imposte alla Repubblica Federale di Germania e permettono a questa ultima di partecipare, su un piede di eguaglianza, alla difesa dell'Occidente.

Queste convenzioni e questi Trattati rispondono al desiderio di assicurare, mediante sforzi comuni, la prosperità e la sicurezza dell'Europa occidentale. I Governi americano e britannico ritengono che l'istituzione e lo sviluppo di queste istituzioni della Comunità europea corrispondono ai loro fondamentali interessi e vi daranno pertanto il loro appoggio e la loro collaborazione per quanto sarà in loro potere.

Inoltre, la difesa occidentale è un'impresa comune cui i Governi americano e britannico cooperano in quanto membri del Trattato del Nord Atlantico.

Tali legami vengono ora rafforzati dal sistema di reciproche garanzie stabilito fra gli Stati membri della Comunità europea di difesa, fra questi Stati membri ed il Regno Unito, nonché fra gli stessi Stati membri e gli Stati parti del Trattato del Nord Atlantico.

Per queste varie ragioni, e particolarmente per il fatto che tali nuove garanzie si applicheranno agli Stati interessati solo in quanto essi saranno membri dell'una o dell'altra delle suddette organizzazioni, i Governi americano e britannico hanno, al pari del Governo francese, un interesse permanente all'efficacia del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa, nonché alla solidità ed all'integrità di tale Comunità. Di conseguenza, ove un'azione, da qualunque parte proveniente, minacci l'integrità o l'unità della Comunità, i due Governi considereranno tale azione come una minaccia alla loro propria sicurezza. Essi agiranno in conformità all'articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico. Inoltre, essi hanno fatto conoscere la loro decisione di mantenere sul continente europeo, compreso il territorio della Repubblica Federale di Germania, quelle forze che riterranno necessarie ed adeguate per contribuire alla difesa comune della zona del Trattato del Nord Atlantico, in considerazione degli obblighi ad essi derivanti da detto Trattato, del loro interesse all'integrità della Comunità europea di difesa, nonché delle loro speciali responsabilità in Germania.

La sicurezza e la prosperità di Berlino ed il mantenimento dell'attuale posizione delle tre Potenze in questa città sono considerate dalle tre Potenze stesse come elementi essenziali per la pace del mondo libero nell'attuale situazione internazionale. Di conseguenza, esse manterranno forze armate nel territorio di Berlino per tutto il tempo che le loro responsabilità lo richiederanno. Pertanto esse riaffermano che considereranno qualsiasi attacco contro Berlino, da qualsiasi parte provenga, come un attacco rivolto contro le loro forze armate e contro loro stesse.

Queste nuove garanzie di sicurezza sostituiscono le assicurazioni contenute nella dichiarazione fatta a New York il 19 settembre 1950, dai Ministri degli affari esteri degli Stati Uniti, della Francia e del Regno Unito.

PARIGI, ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

ACHESON
SCHUMAN
EDEN